REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

visto il parere della Corte dei conti [5],

(1) considerando che una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare altri strumenti della politica agricola comune e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi di tale politica, enunciati nell'articolo 33, paragrafo 1, del trattato;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturli fra le diverse regioni agricole;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 159 del trattato, l'attuazione delle politiche comunitarie deve tener conto degli obiettivi della coesione economica e sociale stabiliti dagli articoli 158 e 160 e concorrere alla loro realizzazione; che le misure destinate allo sviluppo rurale dovrebbero pertanto contribuire a tale politica nelle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) e nelle regioni con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2), definite dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [6];

(4) considerando che fin dal 1972 nella politica agricola comune sono state introdotte misure intese a sostenere il miglioramento delle strutture agrarie; che da quasi due decenni si cerca di inserire la politica delle strutture agrarie nel più ampio contesto socioeconomico delle zone rurali; che la riforma del 1992 ha dato particolare rilievo alla dimensione ambientale dell'agricoltura in quanto principale utilizzatrice della terra;

(5) considerando che la politica rurale è attualmente condotta attraverso una serie di strumenti complessi;

(6) considerando che nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà ed ad ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e il prossimo allargamento della Comunità; che tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale; che una politica dello sviluppo rurale dovrebbe essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone;

(7) considerando che tale evoluzione dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta mediante una riorganizzazione ed una semplificazione degli attuali strumenti dello sviluppo rurale;

(8) considerando che tale riorganizzazione dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita nell'applica-

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 7.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 210.
(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.
(6) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

zione degli strumenti già esistenti e basarsi pertanto su tali strumenti, che sono quelli utilizzati nell'ambito degli attuali obiettivi prioritari, volti a promuovere lo sviluppo rurale accelerando l'adattamento delle strutture agrarie nel quadro della riforma della politica agricola comune, nonché ad agevolare lo sviluppo e l'adeguamento delle zone rurali [obiettivi n. 5a e n. 5b)], come previsto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1] e dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento [2], nonché da quelli introdotti quali misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune del 1992 dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale [3], dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura [4], e dal regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo [5];

(9) considerando che le linee generali della politica riformata dello sviluppo rurale dovrebbero applicarsi a tutte le zone rurali della Comunità;

(10) considerando che le tre misure di accompagnamento introdotte dalla riforma della politica agricola comune del 1992 (politica agroambientale, prepensionamento e imboschimento) dovrebbero essere completate dal regime di aiuto per le zone svantaggiate e per le zone soggette a vincoli ambientali;

(11) considerando che altre misure per lo sviluppo rurale dovrebbero essere inserite in programmi di sviluppo integrato per le regioni dell'obiettivo n. 1 e possono far parte di programmi per le regioni dell'obiettivo n. 2;

(12) considerando che nelle zone rurali le misure per lo sviluppo rurale dovrebbero accompagnare e completare le politiche di mercato;

(13) considerando che il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale dovrebbe essere basato su un unico quadro giuridico che definisca le misure ammissibili al sostegno, i loro obiettivi e i criteri per l'ammissione;

(14) considerando che, data la varietà delle zone rurali della Comunità, la politica di sviluppo rurale dovrebbe attenersi al principio della sussidiarietà; che essa dovrebbe pertanto essere il più decentrata possibile e imperniata sulla partecipazione e su un approccio dal basso verso l'alto; che i criteri per poter beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non dovrebbero quindi oltrepassare la misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale;

(15) considerando che, per garantire la coerenza con altri strumenti della politica agricola comune e con altre politiche comunitarie, occorre comunque definire a livello comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile ottenere il sostegno; che, in particolare, è opportuno evitare che le misure per lo sviluppo rurale provochino distorsioni ingiustificate della concorrenza;

(16) considerando che, al fine di assicurare la flessibilità e di semplificare la normativa, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione tutte le necessarie competenze di attuazione, a norma dell'articolo 202, terzo trattino, del trattato;

(17) considerando che nella Comunità la struttura del settore agricolo è caratterizzata da un vasto numero di aziende alle quali mancano le condizioni strutturali atte a garantire redditi e condizioni di vita equi agli agricoltori e alle loro famiglie;

(18) considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento della loro redditività;

(19) considerando che è opportuno semplificare le condizioni comunitarie per beneficiare di aiuti

[1] GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

[2] GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2085/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 44).

[3] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2272/95 della Commissione (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35). Regolamento rettificato dal regolamento (CE) n. 1962/96 della Commissione (GU L 259 del 12.10.1996, pag. 7)

[4] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 37).

[5] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 231/96 della Commissione (GU L 30 dell'8.2.1996, pag. 33).

agli investimenti, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole [1];

(20) considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto il loro insediamento, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;

(21) considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un livello adeguato di formazione generale, tecnica ed economica per le persone che esercitano attività agricole e forestali, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione e della commercializzazione;

(22) considerando che occorre intensificare le iniziative di formazione e informazione degli agricoltori riguardo ai metodi di produzione agricola compatibili con l'ambiente;

(23) considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività agricola, al fine di migliorare la redditività delle aziende agricole, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2079/92;

(24) considerando che il sostegno alle zone svantaggiate dovrebbe contribuire ad un uso continuato delle superfici agricole, alla cura dello spazio naturale, al mantenimento e alla promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili;

(25) considerando che è opportuno classificare le zone svantaggiate in base a criteri comuni;

(26) considerando che non è necessario procedere a livello comunitario ad un'ulteriore classificazione delle zone svantaggiate;

(27) considerando che occorrerebbe stabilire condizioni relative alla possibilità di beneficiare di indennità compensative, allo scopo di garantire l'efficacia di tale regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi;

(28) considerando che per le limitazioni sugli usi agricoli in zone soggette a vincoli ambientali potrebbe rivelarsi necessario concedere un sostegno agli agricoltori al fine di risolvere i loro problemi specifici derivanti da tali limitazioni;

(29) considerando che nei prossimi anni gli strumenti agroambientali dovrebbero assumere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda della società di servizi nel settore ambientale;

(30) considerando che è opportuno proseguire il sostegno agroambientale attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 per misure ambientali mirate, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2078/92;

(31) considerando che il regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare nell'interesse dell'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela e miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio;

(32) considerando che occorrerebbe incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sostenendo gli investimenti in tali settori;

(33) considerando che tale sostegno può basarsi in larga misura sulle condizioni attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al migioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [2];

(34) considerando che è necessario garantire la redditività di tali investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;

(35) considerando che il settore forestale costituisce parte integrante dello sviluppo rurale e che pertanto il regime di sostegno allo sviluppo rurale dovrebbe comprendere misure forestali; che il sostegno a questo settore deve evitare di tradursi in una distorsione di concorrenza ed essere ininfluente rispetto al mercato;

[1] GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 10).

[2] GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22.

(36) considerando che le misure forestali dovrebbero essere conformi agli impegni assunti a livello internazionale dalla Comunità e dagli Stati membri e basarsi sui piani forestali degli Stati membri; che tali misure dovrebbero tener conto anche dei problemi specifici relativi al cambiamento climatico;

(37) considerando che le misure forestali dovrebbero essere basate su quelle di cui ai regimi esistenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1610/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità [1], e dal regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura [2];

(38) considerando che l'imboschimento delle superfici agricole riveste particolare importanza sia per l'utilizzazione del suolo e per la difesa dell'ambiente, sia come contributo al potenziamento di talune risorse silvicole; che occorrerebbe pertanto mantenere il sostegno all'imboschimento attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2080/92, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento;

(39) considerando che occorrerebbe accordare pagamenti per attività volte a mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in talune zone;

(40) considerando che occorrerebbe sostenere altre misure legate alle attività di coltivazione e alla loro riconversione; che l'elenco di tali misure dovrebbe essere stabilito in base all'esperienza acquista e tenendo conto dell'esigenza che lo sviluppo rurale si basi in parte su attività e servizi extra agricoli, in modo da invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna; che occorrerebbe sostenere misure volte ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità fra uomini e donne;

(41) considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un mercato nuovo per i prodotti agricoli; che l'agricoltura biologica migliora la sostenibilità delle attività agricole e contribuisce pertanto ai fini generali del presente regolamento; che le misure di sostegno specifiche allo sviluppo rurale possono contribuire alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici;

(42) considerando che le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno comunitario dovrebbero essere conformi alla normativa comunitaria e coerenti con le altre politiche comunitarie e con gli altri strumenti della politica agricola comune;

(43) considerando che nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere escluse dal sostegno comunitario alcune misure che possono beneficiare di altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelle che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato, con le eccezioni giustificate da criteri oggettivi;

(44) considerando che, tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e alle loro unioni già esistenti nell'ambito di diverse organizzazioni comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno specifico a gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale; che, pertanto, il regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni [3], non dovrebbe essere proseguito;

(45) considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di accompagnamento e ad altre misure di sviluppo rurale nelle zone non comprese nell'obiettivo n. 1 dovrebbe essere fornito dalla sezione garanzia del FEAOG; che le norme finanziarie fondamentali stabilite dal regolamento (CE) n. 1260/1999, sono state modificate a tal fine;

(46) considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di sviluppo rurale nelle zone comprese nell'obiettivo n. 1 dovrebbe continuare ad essere fornito dalla sezione orientamento del FEAOG, fatta eccezione per le tre

[1] GU L 165 del 15.6.1989, pag. 3.
[2] GU L 91 del 6.4.1990, pag. 7.
[3] GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.

attuali misure di accompagnamento e per il sostegno alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali;

(47) considerando che, per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale contemplate dalla programmazione degli obiettivi n. 1 e n. 2, si applicherebbe il regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare relativamente alla programmazione integrata di tali misure; che le norme in materia di finanziamento dovrebbero tuttavia tener conto del finanziamento erogato dalla sezione garanzia per le suddette misure nelle regioni dell'obiettivo 2;

(48) considerando che le misure di sviluppo rurale non contemplate dalla programmazione dell'obiettivo n. 1 o dell'obiettivo n. 2 dovrebbero essere oggetto della programmazione relativa allo sviluppo rurale, secondo norme specifiche; che i tassi di assistenza per tali misure dovrebbero essere differenziati in base ai principi gnerali previsti dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, tenendo sufficientemente conto delle esigenze di coesione economica e sociale; che, di conseguenza, i tassi di assistenza relativi, rispettivamente, alle zone contemplate dall'obiettivo n. 1 e dall'obiettivo n. 2 e alle altre zone dovrebbero essere, in linea di massima, differenziati; che i tassi stabiliti dal presente regolamento costituiscono i massimali dell'assistenza comunitaria;

(49) considerando che, in aggiunta ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione dovrebbe poter predisporre di propria iniziativa studi sullo sviluppo rurale, a prescindere dall'iniziativa per lo sviluppo rurale di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

(50) considerando che occorrerebbe stabilire norme adeguate per il controllo e la valutazione del sostegno allo sviluppo rurale, utilizzando come riferimento indicatori ben definiti da concordare e fissare prima della realizzazione del programma;

(51) considerando che le misure di sviluppo rurale dovrebbero poter beneficiare del sostegno degli Stati membri senza alcun cofinanziamento comunitario; che, dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorrerebbe stabilire norme specifiche relative agli aiuti di Stato;

(52) considerando che dovrebbe essere possibile adottare norme transitorie per agevolare la transizione dagli attuali regimi di sostegno al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale;

(53) considerando che il nuovo regime di sostegno contenuto del presente regolamento sostituisce i regimi di sostegno esistenti, che pertanto dovrebbero essere abrogati; che, di conseguenza, la deroga prevista nei regimi attuali per le regioni ultraperiferiche e per le isole Egee dovrà anch'essa essere abrogata; che all'atto della programmazione delle misure per lo sviluppo rurale, saranno stabilite nuove norme che garantiranno la necessaria flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce il quadro del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile.

2. Le misure per lo sviluppo rurale accompagnano e integrano altri strumenti della politica agricola comune e contribuiscono in tal modo al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 33 del trattato.

3. Le misure di sviluppo rurale:

— sono inserite nelle misure volte a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) e

— accompagnano le misure di sostegno alla riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2)

nelle regioni interessate, tenendo conto dei fini specifici del sostegno comunitario nell'ambito di tali obiettivi, quali previsti dagli articoli 158 e 160 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2

Il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla loro riconversione, può riguardare:

— il miglioramento delle strutture nelle aziende agricole e delle strutture di trasformazione di commercializzazione dei prodotti agricoli,

— la riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola, l'introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei prodotti,

— l'incentivazione della produzione non alimentare,

— uno sviluppo forestale sostenibile,

— la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative,

— il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali,

— lo sviluppo di attività economiche e il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, allo scopo di garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente,

— il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita,

— il mantenimento e la promozione di sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi,

— la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali,

— l'abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne, in particolare mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne.

Articolo 3

È concesso un sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale definite al titolo II e alle condizioni ivi previste.

TITOLO II

MISURE DI SVILUPPO RURALE

CAPO I

INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 4

Il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione.

Tali investimenti sono finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

— ridurre i costi di produzione,

— migliorare e riconvertire la produzione,

— migliorare la qualità,

— tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali,

— promuovere la diversificazione delle attività nell'azienda.

Articolo 5

Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole

— che dimostrino redditività,

— che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e

— il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Articolo 6

Non vengono sostenuti investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

Articolo 7

Gli Stati membri fissano i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare degli aiuti.

Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 % al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50 % al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 45 % e il 55 % rispettivamente.

CAPO II

INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI

Articolo 8

1. Gli aiuti per facitilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni:

— l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,

— l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate,

— l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta,

— per quanto riguarda l'azienda:

  i) dimostra redditività e

  ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,

  e

— l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.

Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

— un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato,

— un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

CAPO III

FORMAZIONE

Articolo 9

Il sostegno alla formazione professionale contribuisce al miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre persone coinvolte in attività agricole e forestali e nella loro riconversione.

La formazione è finalizzata in particolare:

— a preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e

— a preparare gli imprenditori forestali e le altre persone coinvolte in attività forestali all'applicazione di pratiche di gestione forestale allo scopo di migliorare le funzioni economiche, ecologiche o sociali delle foreste.

CAPO IV

PREPENSIONAMENTO

Articolo 10

1. Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono a conseguire i seguenti obiettivi:

— procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola,

— far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare, se necessario, la redditività delle aziende rimaste in esercizio,

— riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, ove non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di vista della redditività.

2. Il sostegno al prepensionamento può comprendere misure destinate a procurare un reddito ai salariati agricoli.

Articolo 11

1. Il cedente:

— cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; può però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e a conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare,

— ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, al momento della cessazione, e

— ha esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.

2. Il rilevatario agricolo:

— subentra al cedente come capo dell'azienda agricola o rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili; la redditività dell'azienda del rilevatario dev'essere aumentata entro un periodo e a condizioni da definire, in particolare in termini di conoscenze e competenze professionali del rilevatario, di superficie, di volume di lavoro o di reddito, a seconda delle regioni e dei tipi di produzione,

— possiede conoscenze e competenze professionali adeguate, e

— s'impegna ad esercitare l'attività agricola nell'azienda per almeno cinque anni.

3. Il lavoratore agricolo:

— cessa definitivamente ogni attività agricola,

— ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento,

— ha dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o salariato agricolo,

— ha lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso,

— è iscritto a un regime di previdenza sociale.

4. Rilevatario non agricolo può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva terreni resi disponibili per destinarli ad usi extra agricoli, come la silvicoltura o la creazione di riserve ecologiche, in maniera compatibile con la tutela o il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.

5. Le condizioni stabilite dal presente articolo si applicano per tutto il periodo durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento.

Articolo 12

1. I massimali presi in considerazione per gli aiuti comunitari sono fissati nell'allegato.

2. La durata dell'aiuto al prepensionamento non dev'essere superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo. Essa non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale.

CAPO V

ZONE SVANTAGGIATE E ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI

Articolo 13

L'aiuto alle zone svantaggiate e a quelle soggette a vincoli ambientali contribuisce a conseguire i seguenti obiettivi:

a) *Compensazione per le zone sottoposte a svantaggi naturali*

— garantire un uso continuato delle superfici agricole e favorire in tal modo il mantenimento di una comunità rurale vitale,

— conservare lo spazio naturale,

— mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che tengono particolare conto dei requisiti in materia d'ambiente.

b) *Compensazione per zone sottoposte a vincoli ambientali*

— garantire il rispetto dei requisiti in materia di ambiente e assicurare l'uso delle superfici agricole nelle zone sottoposte a vincoli ambientali.

Articolo 14

1. Gli agricoltori delle zone svantaggiate possono ricevere indennità compensative.

2. Le indennità compensative sono accordate per ettaro di terreni agricoli ad agricoltori:

— che coltivano una superficie minima di terreno da definire,

— che si impegnano a proseguire un'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa, e

— che utilizzano, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

3. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE [1] o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale direttiva ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE [2], in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati ai sensi della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso dal beneficio delle indennità compensative per l'anno civile dell'accertamento.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento dell'infrazione.

In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni di cui al primo comma.

Articolo 15

1. Le indennità compensative sono fissate a un livello:

— sufficiente per contribuire efficacemente a compensare gli svantaggi esistenti e

— tale da evitare compensazioni eccessive.

2. Le indennità compensative sono debitamente diversificate in funzione:

— della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione,

— della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole,

(1) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.
(2) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

— degli specifici problemi ambientali da risolvere, se del caso,

— del tipo di produzione e, se del caso della struttura economica dell'azienda.

3. Le indennità compensative sono fissate a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell'allegato.

Possono essere concesse indennità compensative superiori all'importo massimo purché l'importo medio di tutte le indennità compensative concesse al livello di programmazione in questione non superi tale massimale. Tuttavia in casi debitamente motivati da circostanze oggettive, ai fini del calcolo dell'importo medio gli Stati membri possono presentare una combinazione di vari programmi regionali.

Articolo 16

1. Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti da dette disposizioni.

2. L'importo dei pagamenti deve essere fissato in modo da evitare compensazioni eccessive, specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate.

3. Il massimale preso in considerazione per gli aiuti comunitari è fissato nell'allegato.

Articolo 17

Le zone svantaggiate comprendono

— zone di montagna (articolo 18),

— altre zone svantaggiate (articolo 19) e

— zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (articolo 20).

Articolo 18

1. Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

— all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,

— in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero

— a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

2. Le zone situate a nord del 62ª parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.

Articolo 19

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti caratteristiche:

— esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo,

— a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura,

— scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

Articolo 20

Possono essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle

quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera.

Articolo 21

La superficie dell'insieme delle zone di cui agli articoli 16 e 20 non può superare il 10 % della superficie complessiva dello Stato membro interessato.

CAPO VI

MISURE AGROAMBIENTALI

Articolo 22

Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale.

Tale sostegno è inteso a promuovere:

— forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,

— l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,

— la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,

— la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,

— il ricorso alla pianificazione ambientali nell'ambito della produzione agricola.

Articolo 23

1. Gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali della durata minima di cinque anni. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di tali impegni sull'ambiente.

2. Gli impegni agroambientali oltrepassano l'applicazione delle normali buone pratiche agricole.

Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative.

Articolo 24

1. Il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri:

— il mancato guadagno,

— i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e

— la necessità di fornire un incentivo.

Nel calcolo dell'importo annuo del sostegno si può tener conto anche del costo degli investimenti non rimunerativi necessari all'adempimento degli impegni.

2. Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato. Tali importi sono basati sulla superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali.

CAPO VII

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 25

1. Il sostegno agli investimenti favorisce il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, contribuendo in tal modo ad aumentare la competitività e il valore aggiunto di tali prodotti.

2. Tale sostegno è finalizzato ad un o più dei seguenti obiettivi:

— orientare la produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favorire la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola,

— migliorare o razionalizzare i circuiti di commercializzazione o i processi di trasformazione,

— migliorare la presentazione e il confezionamento dei prodotti o contribuire ad un migliore impiego o ad una eliminazione dei sottoprodotti o dei rifiuti,

— applicare nuove tecnologie,

— favorire investimenti innovativi,

— migliorare e controllare la qualità,

— migliorare e controllare le condizioni sanitarie,

— proteggere l'ambiente.

Articolo 26

1. Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese

— che dimostrino redditività e

— che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.

2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei prodottori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

3. Dev'essere offerta una sufficiente garanzia che si possano trovare sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati.

Articolo 27

1. Gli investimenti si applicano alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca.

2. Gli investimenti devono essere conformi a criteri di scelta che stabiliscano le priorità ed indichino quali tipi di investimento non siano ammissibili al sostegno.

Articolo 28

1. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti:

— a livello di commercio al dettaglio,

— per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

2. Il valore totale del sostegno, espresso in percentuale del volume di investimento che può fornire degli aiuti, è, limitato:

a) al 50 %, per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo n. 1,

b) al 40 %, nelle altre regioni.

CAPO VIII

SILVICOLTURA

Articolo 29

1. Il sostegno al settore forestale contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali.

2. Tale sostegno è finalizzato, in particolare, ad uno o più dei seguenti obiettivi:

— una gestione e uno sviluppo sostenibili della silvicoltura,

— il mantenimento e la valorizzazione delle risorse della silvicoltura,

— l'estensione delle superfici boschive.

3. Tale sostegno è accordato soltanto riguardo alle foreste e alle superfici che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Questa limitazione non si applica alle misure previste all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino.

4. Tale sostegno contribuisce al rispetto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri a livello internazionale. Esso si basa sui programmi forestali nazionali o regionali o su strumenti equivalenti che devono tener conto degli impegni assunti in sede di conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

5. Le misure proposte in virtù del presente regolamento per le superfici boschive classificate come ad alto o medio rischio di incendio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi [1] devono essere conformi ai piani di protezione delle foreste presentati dagli Stati membri ai sensi del succitato regolamento.

Articolo 30

1. Gli aiuti al settore forestale riguardano una o più delle seguenti misure:

— l'imboschimento di superfici che non rientrano nell'ambito dell'articolo 31 a condizione che le specie impiantate siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente,

— investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, ecologico o sociale,

— investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura; gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima devono essere limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale,

— la promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura,

— lo stabilimento di associazioni di imprenditori costituite al fine di aiutare i loro membri a realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle foreste,

— la ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione.

2. Le norme indicate nei capitoli I e VII ad eccezione dell'articolo 7, secondo comma, si applicano a sostegno degli investimenti.

Articolo 31

1. Viene accordato un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole purché esso sia adeguato alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente.

Tale sostegno può comprendere, oltre ai costi d'impianto:

— un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione;

— un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato ad agricoltori o ad associazioni di agricoltori che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato.

2. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole intrapreso dalle autorità pubbliche deve coprire unicamente le spese di sistemazione.

3. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole non viene accordato:

— ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento,

— per l'impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto.

4. Gli importi massimi del premio annuale volto a compensare le perdite di reddito che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato.

[1] GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 308/97 (GU L 51 del 21.2.1997, pag. 2).

Articolo 32

1. Allo scopo di:

— mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in zone la cui funzione protettiva ed ecologica sia di interesse pubblico e qualora le spese connesse con le misure di prevenzione o ripristino di tali foreste superino il prodotto dell'azienda,

— mantenere fasce tagliafuoco mediante misure agricole,

sono versati pagamenti ai beneficiari per misure prese a tale effetto, purché siano garantiti in maniera sostenibile i valori di protezione ed ecologici delle foreste e le misure da porre in essere siano state stabilite in un contratto nel quale sia precisata la dotazione finanziaria.

2. I pagamenti sono fissati a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell'allegato in base ai costi reali delle misure attuate, fissati preventivamente su base contrattuale.

CAPO IX

PROMOZIONE DELL'ADEGUAMENTO E DELLO SVILUPPO DELLE ZONE RURALI

Articolo 33

Viene accordato un sostegno a misure, legate alle attività agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di cui al presente titolo.

Tali misure riguardano:

— le opere di miglioramento fondiario,

— la ricomposizione fondiaria,

— l'avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,

— la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità,

— i servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale,

— il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e la protezione e la tutela del patrimonio rurale,

— la diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito,

— la gestione delle risorse idriche in agricoltura,

— lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura,

— l'incentivazione di attività turistiche e artigianali,

— la tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali,

— la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione,

— l'ingegneria finanziaria.

CAPO X

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 34

Dettagliate modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tali modalità possono riguardare, in particolare,

— le condizioni per il sostegno agli investimenti per le aziende agricole (articoli 4–7), comprese le limitazioni richieste in applicazione dell'articolo 6,

— il periodo e le condizioni per il miglioramento della redditività di un'azienda agricola e le condizioni

per l'uso dei terreni resi disponibili in caso di prepensionamento (articolo 11, paragrafo 2),

— le condizioni per la concessione e il calcolo delle indennità compensative nelle zone svantaggiate, compresi i casi di uso in comune di terreni agricoli (articoli 14 e 15) e dei pagamenti compensativi nelle regioni soggette a vincoli ambientali (articolo 16),

— le condizioni che disciplinano l'assunzione di impegni agroambientali (articoli 23 e 24),

— i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 27, paragrafo 2),

— le condizioni relative alle misure forestali (capitolo VIII).

In base alla stessa procedura, la Commissione può derogare all'articolo 28, paragrafo 1, nelle regioni ultraperiferiche, purché i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione in questione.

TITOLO III

PRINCIPI GENERALI, DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Sostegno del FEAOG

Articolo 35

1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10–12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13–21), alle misure agroambientali (articoli 22–24) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità.

2. Il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è finanziato dal FEAOG,

— sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo n. 1,

— sezione garanzia, nelle zone non comprese nell'obiettivo n. 1.

3. Il sostegno alle misure di cui all'articolo 33, sesto, settimo e nono trattino, è finanziato dal FEAOG nelle zone contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2 e nelle zone in transizione, a condizione che tale finanziamento non sia effettuato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Articolo 36

1. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 35, paragrafo 2:

— nelle zone dell'obiettivo n. 1, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999, integrato dalle norme specifiche del presente regolamento,

— nelle zone dell'obiettivo n. 2, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999, integrato dalle norme specifiche del presente regolamento e salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, si applicano le norme specifiche previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 [1] e le disposizioni adottate ai sensi di tale regolamento, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

Sezione II

Compatibilità e coerenza

Articolo 37

1. Il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla normativa comunitaria.

[1] Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Tali misure devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell'ambito di tali politiche.

In particolare, le misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitari, se esse sono incompatibili con le condizioni specifiche previste dal presente regolamento.

3. Dev'essere inoltre garantita la coerenza con le misure attuate nell'ambito di altri strumenti della politica agricola comune e, in particolare, tra le misure di sostegno rurale, da un lato, e le misure realizzate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e quelle relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie, dall'altro, nonché la coerenza tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.

Di conseguenza, non viene concesso alcun sostegno ai sensi del presente regolamento per:

— misure che rientrano nel campo di applicazione di regimi di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato con le eccezioni, motivate da criteri oggettivi, che possono essere definite in applicazione dell'articolo 50,

— misure volte a sostenere progetti di ricerca, la promozione di prodotti agricoli o l'eradicazione di malattie animali.

4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 38

1. La stessa misura non può beneficiare di pagamenti contemporaneamente ai sensi del presente regolamento e nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitari.

2. È possibile combinare il sostegno a diverse misure ai sensi del presente regolamento, soltanto se sono coerenti e compatibili fra loro. Se del caso, il livello del sostegno viene adeguato.

Articolo 39

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo rurale ai sensi delle disposizioni di cui al presente capitolo.

2. I piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono comprendere una valutazione della compatibilità della coerenza delle misure di sostegno previste e un'indicazione dei provvedimenti adottati per garantire compatibilità e coerenza.

3. Le misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate successivamente per garantire compatibilità e coerenza.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Articolo 40

1. Le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione orientamento del FEAOG rientrano nella programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Le misure di sviluppo rurale diverse da quelle previste dall'articolo 35, paragrafo 1, possono rientrare nella programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. Le altre misure di sviluppo rurale che non rientrano nella programmazione a norma dei paragrafi 1 e 2, sono soggette alla programmazione dello sviluppo rurale, a norma degli articoli 41–44.

4. Per quanto riguarda misure adeguate per lo sviluppo rurale, gli Stati membri possono sottomettere all'approvazione anche disposizioni di ordine generale che rientrano nella programmazione a norma dei paragrafi 1–3 se nella misura in cui ciò sia appropriato al mantenimento di requisiti uniformi.

Articolo 41

1. I piani di sviluppo rurale sono redatti al livello geografico ritenuto più opportuno. Essi sono elaborati

dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti, all'adeguato livello territoriale.

2. Le misure di sostegno allo sviluppo rurale da applicare in una determinata zona sono comprese, ove possibile, in un unico piano. Qualora sia necessario redigere diversi piani, viene indicata la relazione tra le misure previste da tali piani e viene garantita la loro compatibilità e coerenza.

Articolo 42

I piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Articolo 43

1. I piani di sviluppo rurale comprendono:

— una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie impiegate e i principali risultati delle azioni intraprese nel precedente periodo di programmazione, in base ai risultati delle valutazioni disponibili,

— una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, i progetti di sviluppo rurale selezionati e la zona geografica interessata,

— una valutazione, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione,

— una tabella finanziaria generale indicativa, che rechi una sintesi delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegate e corrispondenti a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale previsti dal piano e, allorché il piano riguardi zone rurali dell'obiettivo 2, individui gli importi indicativi per le misure in materia di sviluppo rurale di cui all'articolo 33 in queste zone,

— una descrizione delle misure previste ai fini dell'attuazione dei piani e, in particolare, dei regimi di aiuto, comprendente gli elementi necessari per valutare le norme relative alla concorrenza,

— se del caso, dati relativi ad eventuali studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste,

— l'indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili,

— provvedimenti che garantiscano l'attuazione efficace e corretta dei piani, compresi il controllo e la valutazione, una definizione degli indicatori quantificati per la valutazione, delle disposizioni relative al controllo e alle sanzioni, nonché di pubblicità adeguata,

— i risultati delle consultazioni e l'indicazione delle autorità e organismi associati, nonché le parti economiche e sociali ai livelli appropriati.

2. Nei loro piani gli Stati membri:

— predispongono misure agroambientali sul loro territorio e secondo le loro specifiche esigenze,

— garantiscono il necessario equilibrio tra le varie misure di sostegno.

Articolo 44

1. I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione esamina i piani presentati per valutarne la conformità al presente regolamento. In base a tali piani, la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 entro sei mesi dalla presentazione dei piani stessi.

CAPO III

MISURE COMPLEMENTARI E INIZIATIVE COMUNITARIE

Articolo 45

1. A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 la Commissione può,

secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2 di detto regolamento, ampliare l'ambito di applicazione dell'assistenza fornita dalla sezione orientamento del FEAOG oltre i limiti previsti dall'articolo 35, paragrafo 2 del presente regolamento e il finanziamento di misure ammissibili ai sensi dei seguenti regolamenti (CE) n. 1262/1999 [1], (CE) n. 1261/1999 [2], e (CE) n. 1263/1999 [3] per l'attuazione di tutte le misure nell'ambito dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale.

2. La sezione garanzia del FEAOG può, su iniziativa della Commissione, finanziare studi legati alla programmazione dello sviluppo rurale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 46

1. Il sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della sezione garanzia del FEAOG è soggetto a una programmazione e a una contabilità finanziaria su base annua. La programmazione finanziaria rientra nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale (articolo 40, paragrafo 3) e della programmazione relativa all'obiettivo n. 2.

2. La Commissione assegna agli Stati membri stanziamenti iniziali su base annua e secondo criteri obiettivi, che tengano conto delle situazioni e delle esigenze particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l'ambiente, l'occupazione e la conservazione del paesaggio.

3. Gli stanziamenti iniziali sono modificati in base a spese effettive e a previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli obiettivi dei programmi e dei fondi disponibili e, di norma, coerentemente con l'intensità degli aiuti a favore delle zone rurali contemplate dall'obiettivo n. 2.

Articolo 47

1. Le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 31 e all'articolo 32 (tranne il quinto comma del paragrafo 1) e agli articoli 34, 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 non si applicano al sostegno per le misure di sviluppo rurale relative all'obiettivo n. 2.

La Commissione adotta i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione efficace e coerente di tali misure, alle quali si applicano almeno i criteri stabiliti nelle disposizioni di cui al primo comma, compreso il principio di un'unica autorità responsabile della gestione.

2. Per le misure contemplate dalla programmazione dello svilupo rurale, la Comunità partecipa al finanziamento in base ai principi di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Al riguardo:

— la partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al massimo al 50 % del costo totale ammissibile e, in linea di massima, almeno al 25 % della spesa pubblica ammissibile nelle zone non contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2;

— per gli investimenti generatori di entrate si applicano i tassi di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), e lettera b), punti ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le aziende agricole e quelle silvicole nonché le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali sono considerate al riguardo come imprese a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), punto iii;

— nell'ambito della programmazione la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli 22 e 24 del presente regolamento ammonta al 75 % nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 50 % nelle altre.

A tali pagamenti si applica il disposto dell'articolo 32, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. L'assistenza finanziaria da parte della sezione garanzia del FEAOG può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute.

CAPO V

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 48

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'attuazione della programmazione dello sviluppo rurale.

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 43.
[3] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

2. Tale controllo è svolto mediante procedure stabilite congiuntamente.

Il controllo si basa su specifici indicatori fisici e finanziari convenuti e definiti in precedenza.

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull'evoluzione dei progetti.

3. Se del caso, vengono istituiti comitati di controllo.

Articolo 49

1. La valutazione delle misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale viene effettuata in base ai principi di cui agli articoli da 40 a 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Il FEAOG garanzia, nel quadro delle risorse finanziare destinate ai programmi, può partecipare al finanziamento di valutazioni sullo sviluppo rurale effettuate negli Stati membri. Su iniziativa della Commissione il FEAOG garanzia può anche finanziarie valutazioni su scala comunitaria.

CAPO VI

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 50

Dettagliate modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tali modalità possono definire, in particolare, le informazioni relative

— alla presentazione di piani di sviluppo rurale (articoli da 41 a 44),

— alla revisione dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale,

— alla programmazione finanziaria, in particolare al fine di garantire la disciplina di bilancio (articolo 46) e la partecipazione al finanziamento (articolo 47, paragrafo 2),

— al controllo e alla valutazione (articoli 48 e 49),

— alla garanzia della coerenza tra le misure di sviluppo rurale e le misure di sostegno nell'ambito delle organizzazioni di mercato (articolo 37).

TITOLO IV

AIUTI DI STATO

Articolo 51

1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applicano gli articoli da 87 e 89 del trattato.

Tuttavia, gli articoli da 87 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono vietati gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole che superano le percentuali di cui all'articolo 7.

Tale divieto non è applicabile agli aiuti destinati

— ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;

— ad investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;

— ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali.

3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 14 e 15.

4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori in compenso di impegni agroambientali che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo. In casi eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali impegni conformemente all'articolo 23, paragrafo 1.

Articolo 52

A norma dell'articolo 36 del trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53

1. Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello stabilito dal presente regolamento, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento azioni di sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione per un periodo che termina dopo il 1º gennaio 2000 o senza limiti di tempo.

Articolo 54

1. Il testo dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo [1], è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. I regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni ivi previste.

2. L'aiuto di cui all'articolo 8 può beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità.

3. Gli Stati membri versano ai produttori l'aiuto di cui all'articolo 12 tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell'anno della campagna di commercializzazione per la quale è richiesto l'aiuto.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

2. Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [2], è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Gli Stati membri concedono alle organizzazioni di produttori riconosciute, per i cinque anni successivi alla data del riconoscimento, aiuti intesi a incoraggiare la loro costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo.

2. L'importo di tale aiuto:

— nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno ammonta rispettivamente al 5 %, al 5 %, al 4 %, al 3 % e al 2 % del valore della produzione commercializzata, coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori;

— non può superare il costo effettivo della costituzione e del funzionamento amministrativo dell'organizzazione in questione;

— viene versato in rate annuali, al massimo per sette anni a decorrere dalla data del riconoscimento.

Per ciascun anno il valore di tale produzione è calcolato sulla base:

— della produzione media effettivamente commercializzata e

[1] GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/97 (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 1).

[2] GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28).

— dei prezzi medi alla produzione ottenuti.

3. Le organizzazioni di produttori derivanti da organizzazioni che soddisfano già in gran parte le condizioni di cui al presente regolamento possono beneficiare di aiuti ai sensi del presente articolo, purché siano nate da una fusione finalizzata a realizzare più efficacemente gli obiettivi di cui all'articolo 5. In tal caso, tuttavia, l'aiuto può essere accordato soltanto a copertura del costo di costituzione dell'organizzazione (spese sostenute per i lavori preparatori e per la redazione dell'atto costitutivo e degli statuti dell'associazione).

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono portati a conoscenza della Commissione con una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziario.»

3. Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Per quanto concerne le regioni della Comunità in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale pari ad un massimo della metà dei contributi finanziari dei produttori. Tale aiuto si aggiunge al fondo d'esercizio.

Per gli Stati membri in cui meno del 15 % della produzione di ortofrutticoli è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui la produzione di ortofrutticoli rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al precedente comma può essere parzialmente rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato.»

b) Il testo dell'articolo 52 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 52

1. Le spese connesse al pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e al finanziamento comunitario del fondo d'esercizio, delle misure specifiche di cui all'articolo 17 ed agli articoli 53, 54, e 55, nonché delle attività di controllo degli esperti degli Stati membri messi a disposizione della Commissione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/1999 (*).

2. Le spese connesse agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 e dell'articolo 15, paragrafo 6, secondo comma, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/1999. Tali spese possono beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità.

3. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 46.

4. Le disposizioni del titolo VI si applicano fatta salva l'attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (**).

Articolo 55

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

— regolamento (CEE) n. 4256/88,

— regolamenti (CE) n. 950/97, (CE) n. 951/97, (CE) n. 952/97 e (CEE) n. 867/90,

— regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92,

— regolamento (CEE) n. 1610/89.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

— articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3763/91 [2],

— articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1600/92 [3],

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7).

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(**) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16).»

[2] GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

[3] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

— articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1601/92 [1],

— articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93 [2].

3. I regolamenti e le disposizioni abrogate rispettivamente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 rimangono applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dei regolamenti interessati anteriormente al 1º gennaio 2000.

4. Le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97, rimangono in vigore, tranne se ulteriormente modificate nell'ambito dei programmi.

Articolo 56

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

---

[1] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
[2] GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

ALLEGATO

TABELLA DEGLI IMPORTI

Articolo	Oggetto	Euro	
8 (2)	Aiuti all'insediamento	25 000	
12 (1)	Prepensionamento	15 000 (*)	per cedente e all'anno importo totale
		150 000	per cedente
		3 500	per lavoratore e all'anno
		35 000	importo globale per lavoratore
15 (3)	Indennità compensativa minima	25 (**)	per ettaro di terreni agricoli
	Indennità compensativa massima	200	per ettaro di terreni agricoli
16	Pagamento massimo	200	per ettaro
24 (2)	Colture annuali	600	per ettaro
	Colture perenni specializzate	900	per ettaro
	Altri usi dei terreni	450	per ettaro
31 (4)	Premio annuale massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento:		
	— per gli imprenditori agricoli o le loro associazioni	725	per ettaro
	— per le altre persone di diritto privato	185	per ettaro
32 (2)	Pagamento minimo	40	per ettaro
	Pagamento massimo	120	per ettaro

(*) In base all'importo totale per cedente i pagamenti annuali massimi possono essere aumentati sino al doppio, tenendo conto della struttura economica delle aziende nei territori e dell'obiettivo dell'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole.

(**) Questo importo può essere ridotto per tenere conto della situazione geografica particolare o della struttura economica delle aziende in taluni territori e per evitare compensazioni eccessive a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino.

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

REGOLAMENTO (CE) N. 1750/1999 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1999
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(1), in particolare gli articoli 34 e 50,
(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1257/1999 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale e ha stabilito, in particolare nel titolo II, le misure di sostegno, gli obiettivi e i criteri di ammissibilità; considerando che tale quadro giuridico si applica al sostegno a favore dello sviluppo rurale nell'insieme della Comunità;
(2) considerando che questo quadro giuridico deve essere completato con l'adozione di disposizioni di applicazione; che dette disposizioni di applicazione devono attenersi al principio della sussidiarietà ed essere quindi limitate alle sole norme che è necessario adottare a livello comunitario;
(3) considerando che nel definire i criteri dettagliati di ammissibilità per le diverse misure di sostegno si dovrà tenere conto dell'esperienza acquisita nell'ambito dei vigenti strumenti applicati in virtù dei vari regolamenti del Consiglio che sono stati abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
(4) considerando che il regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce tre condizioni essenziali per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e negli stabilimenti di trasformazione, nonché per gli aiuti ai giovani agricoltori; considerando che si deve stabilire il momento in cui devono sussistere tali condizioni, inclusa quella relativa alla dimostrazione della redditività economica di un'azienda agricola richiedente un aiuto all'investimento, che deve basarsi su un'adeguata valutazione delle prospettive di tale azienda;
(5) considerando che il sostegno comunitario agli investimenti nelle aziende agricole e negli stabilimenti di trasformazione è subordinato alla condizione che si possano trovare normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione; che occorre stabilire le modalità per la valutazione dell'esistenza di tali sbocchi di mercato;
(6) considerando che il sostegno alla formazione professionale non si applica alla normale istruzione agraria e forestale;
(7) considerando che le condizioni per il sostegno al prepensionamento si basano sull'esperienza acquisita nell'ambito del regime di sostegno previsto dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione(3);
(8) considerando, in particolare, che devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario;
(9) considerando che, nelle zone svantaggiate, relativamente a superfici sfruttate in comune da più agricoltori, possono essere concesse indennità compensative a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi diritti d'uso del terreno;
(10) considerando che le disposizioni di applicazione del sostegno agroambientale devono basarsi sull'esperienza acquisita nell'ambito del regime di sostegno istituito dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione(5), e devono in particolare tenere conto delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 435/95(7);

(11) considerando che la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali deve garantire un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile;
(12) considerando che devono essere definiti i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; che, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'ambito del regime di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 951/97(8), tali criteri di selezione devono basarsi i su principi generali anziché su norme settoriali;
(13) considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 28, paragrafo l, del regolamento (CE) n. 1257/1999, che esclude nelle regioni ultraperiferiche il sostegno a favore degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi; che tale deroga deve tuttavia essere sottoposta a determinate condizioni;
(14) considerando che occorre definire ulteriormente le foreste escluse dal sostegno al settore forestale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
(15) considerando che devono essere determinate le condizioni dettagliate per poter beneficiare del sostegno all'imboschimento delle superfici agricole e dei pagamenti previsti a favore delle attività volte a mantenere e a migliorare la stabilità ecologica delle foreste;
(16) considerando che, a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, è concesso un sostegno a favore di altre misure legate alle attività agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di sviluppo rurale; che, data la grande varietà di misure che potrebbero rientrare nel campo di applicazione di questo articolo, sembra opportuno lasciare in primo luogo agli Stati membri, come parte della loro programmazione, il compito di definire le condizioni per la concessione di questo tipo di sostegno;
(17) considerando che occorre adottare disposizioni comuni applicabili a più misure, in particolare allo scopo di stabilire un livello comune di buone pratiche agricole, laddove viene fatto riferimento a questo criterio, e di garantire la necessaria flessibilità degli impegni a lungo termine per tener conto di eventi che potrebbero influenzare tali impegni, senza peraltro mettere in causa l'efficace applicazione delle varie misure di sostegno;
(18) considerando che occorre tracciare une linea di demarcazione netta tra il finanziamento del sostegno allo sviluppo rurale e quello previsto nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato; che le eventuali deroghe al principio secondo cui le misure che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato non possono beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale devono essere proposte dagli Stati membri nel quadro della programmazione relativa allo sviluppo rurale in funzione delle loro esigenze specifiche e secondo una procedura trasparente;
(19) considerando che i pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari;
(20) considerando che occorre adottare disposizioni di applicazione per la presentazione dei piani di sviluppo rurale e per la loro revisione;
(21) considerando che, al fine di agevolare la stesura dei piani di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario definire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei piani stessi sulla base dei requisiti fissati, in particolare, dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
(22) considerando che occorre stabilire le condizioni per la modificazione dei piani di sviluppo rurale onde consentire un rapido ed efficace esame delle modifiche da parte della Commissione;
(23) considerando che la procedura del comitato di gestione deve essere applicata soltanto in caso di modificazioni importanti dei documenti di programmazione dello sviluppo rurale; che le altre modificazioni devono essere decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione;
(24) considerando che devono essere adottate disposizioni di applicazione relative alla programmazione e alla partecipazione finanziaria per le misure finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
(25) considerando che, in questo contesto, gli Stati membri devono riferire regolarmente alla Commissione sullo stato di finanziamento delle misure di sviluppo rurale;
(26) considerando che occorre adottare misure a garanzia di un'efficace utilizzazione dei fondi destinati allo sviluppo rurale, disponendo in particolare il pagamento di un acconto e il successivo adeguamento degli stanziamenti in funzione del fabbisogno e dei risultati già ottenuti;
(27) considerando che, oltre alle disposizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, si applicano le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare quelle relative alle dichiarazioni errate o incomplete degli Stati membri;
(28) considerando che le modalità della gestione finanziaria delle misure di sviluppo rurale sono disciplinate dal

regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(9);
(29) considerando che le procedure e i requisiti in materia di sorveglianza e valutazione sono stabiliti in base ai principi applicabili ad altre misure di sostegno comunitarie, in particolare quelli di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(10);
(30) considerando che disposizioni di carattere amministrativo consentiranno di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure di sviluppo rurale; che, a fini di semplificazione, tali disposizioni devono basarsi per quanto possibile sulle norme esistenti, quale il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999(12) e al regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione(13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98(14);
(31) considerando che è opportuno prevedere un sistema di sanzioni, sia a livello comunitario sia degli Stati membri;
(32) considerando che è opportuno abrogare i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2084/80(15), (CEE) n. 220/91(16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/98(17), (CE) n. 860/94(18), (CE) n. 1025/94(19), (CE) n 1054/94(20), (CE) n. 1282/94(21), (CE) n. 1404/94(22), (CE) n. 1682/94(23), (CE) n. 1844/94(24), (CE) n. 746/96, nonché le decisioni della Commissione 92/522/CE(25) e 94/173/CE(26), le relative disposizioni essendo divenute obsolete o essendo sostituite dalle disposizioni del presente regolamento;
(33) considerando che il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
OGGETTO
Articolo 1

Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

CAPO II
MISURE DI SVILUPPO RURALE
SEZIONE 1

Investimenti nelle aziende agricole

Articolo 2

Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno.
Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. In tal caso, può essere fissato un periodo di tempo per l'adempimento di detti requisiti minimi, qualora tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici relativi al raggiungimento di tali requisiti e qualora tale periodo rispetti la legislazione relativa.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento a:
a) i prodotti interessati,
b) le tipologie d'investimento,
c) la capacità esistente e prevista.
2. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato.
3. Qualora esistano, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario al livello di singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non saranno sostenuti gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali restrizioni o

limitazioni.

Articolo 4

1. Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori, le percentuali massime del volume d'investimento sovvenzionabile di cui all'articolo 7, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono applicabili entro un periodo fino a cinque anni a decorrere dall'insediamento.
2. Il disposto dell'articolo 5, secondo comma, si applica anche agli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

SEZIONE 2
Insediamento dei giovani agricoltori

Articolo 5

Le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno.
Tuttavia, per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la redditività economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, può essere fissato un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni, qualora sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.

SEZIONE 3
Formazione

Articolo 6

Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.

SEZIONE 4
Prepensionamento

Articolo 7

In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

Articolo 8

L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non è ammissibile ad aiuti nel quadro della politica agricola comune.

Articolo 9

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 10

I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti.
In tal caso, le condizioni applicabili ai terreni resi disponibili devono applicarsi a superfici di estensione agronomicamente equivalente a quella dei terreni resi disponibili.
Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte per il prepensionamento.

SEZIONE 5
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

Articolo 11

Le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori a fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

SEZIONE 6
Misure agroambientali

Articolo 12

L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di altre forme di allevamento deve essere conforme almeno alle seguenti condizioni:
a) la gestione del pascolo è mantenuta;
b) il patrimonio zootecnico è ripartito nell'azienda agricola in modo da coprire tutta la superficie foraggiera e da evitare così sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;
e
c) viene definita la densità del bestiame, tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutritive della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda rilevante per l'impegno in questione.

Articolo 13

Il sostegno può essere concesso a favore di impegni consistenti:
a) nell'allevare specie animali locali originarie della zona e minacciate di estinzione,
e
b) nel preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica,
che contribuiscano alla salvaguardia dell'ambiente nella zona in cui è applicata la misura.

Articolo 14

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli investimenti sono considerati non remunerativi se, in condizioni normali, non danno luogo ad un aumento netto significativo del valore o della redditività dell'azienda.

Articolo 15

Gli impegni agroambientali che oltrepassano il periodo minimo di cinque anni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non dovrebbero avere una durata superiore a quella ragionevolmente necessaria perché si esplichino i loro effetti ambientali. La loro durata massima è normalmente di dieci anni, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile un periodo più lungo.

Articolo 16

È possibile combinare vari impegni agroambientali, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.
Ove si operi una tale combinazione, l'entità del sostegno deve tenere conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

Articolo 17

1. Il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dalle normali buone pratiche agricole della zona in cui è applicata la misura.
Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni agronomiche o ambientali, le

conseguenze economiche dell'abbandono dei terreni o della cessazione di determinate pratiche agricole.
2. Non possono essere effettuati pagamenti per unità di produzione, salvo nel caso di sostegno a favore dell'allevamento di animali minacciati di estinzione che può essere corrisposto per unità di bestiame o per capo allevato. Se gli impegni sono normalmente correlati a unità di misura diverse dalle unità di superficie, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura.
Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei massimali annui ammissibili al sostegno comunitario di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999. A questo fine, gli Stati membri possono:
a) limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica l'impegno agroambientale,
oppure
b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e assicurare che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.
3. I pagamenti possono basarsi su limitazioni dell'uso di fertilizzanti, di fitofarmaci o di altri apporti soltanto se tali limitazioni sono tecnicamente ed economicamente misurabili.

Articolo 18

Gli Stati membri determinano la necessità di fornire un incentivo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 in base a criteri oggettivi.
L'incentivo non può superare il 20 % delle perdite di reddito e dei costi addizionali risultanti dall'impegno, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile una percentuale più elevata ai fini dell'applicazione efficace della misura.

Articolo 19

L'agricoltore che assume un impegno agroambientale per una parte dell'azienda agricola dovrà attenersi, nel resto dell'azienda, almeno alle normali buone pratiche agricole.

Articolo 20

1. Nel corso del periodo d'impegno, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno a condizione che:
a) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale,
b) l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato,
e
c) il programma approvato comprenda gli impegni di cui si tratta.
Alle condizioni previste dal primo comma, lettere a) e b), può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di terreni agricoli conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.
2. Gli Stati membri possono disporre l'adeguamento degli impegni durante il relativo periodo di esecuzione, a condizione che:
a) il programma approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento,
e
b) l'adeguamento sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell'impegno.

SEZIONE 7
Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Articolo 21

Le spese ammissibili possono riguardare:
a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;
b) le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;
c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, oltre alle spese di cui alle lettere a) e b) e fino ad un massimo del 12 % di queste ultime.

Articolo 22

1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento:
a) ai prodotti interessati,
b) alle tipologie d'investimento,
c) alla capacità esistente e prevista.
2. Si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati.

Articolo 23

Nelle regioni ultraperiferiche può essere concesso un sostegno agli investimenti nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione interessata. Per garantire il rispetto di tale condizione, il sostegno è limitato al potenziale di trasformazione richiesto dal fabbisogno regionale e nei limiti di tale fabbisogno.

SEZIONE 8
Silvicoltura

Articolo 24

Le foreste escluse dal sostegno ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono:
a) le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici;
b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;
c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).

Articolo 25

I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono definiti dagli Stati membri e comprendono, in particolare, seminativi, prati, pascoli permanenti e superfici adibite a colture permanenti, coltivati in modo stabile.

Articolo 26

1. Agli effetti dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per "agricoltore" si intende chi dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti in dettaglio dallo Stato membro.
2. Agli effetti dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per "specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata" si intendono quelle specie il cui tempo di rotazione (intervallo tra due tagli consecutivi nello stesso luogo) è inferiore a quindici anni.

Articolo 27

1. Non può essere concesso un sostegno a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999 per superfici che formano oggetto di sostegno a norma dell'articolo 31 del medesimo regolamento.
2. I contributi finalizzati al mantenimento di fasce tagliafuoco mediante misure agricole, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono concessi per superfici che formano oggetto di sostegno nell'ambito di misure agroambientali.
Essi sono compatibili con eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati e tengono conto dei contributi concessi nell'ambito di dette organizzazioni di mercato.

SEZIONE 9
Disposizioni comuni a più misure

Articolo 28

Ai fini del regolamento (CE) n. 1257/1999 e del presente regolamento, costituiscono normali buone pratiche

agricole l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata.
Gli Stati membri definiscono norme verificabili nei loro piani di sviluppo rurale. Tali norme comprendono, in ogni caso, l'osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale.

Articolo 29

1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Qualora l'impegno non venga eseguito, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.
Gli Stati membri possono scegliere di non esigere il rimborso se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la sua prosecuzione non sia realizzabile dal subentrante.
Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del primo comma porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.
2. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono imporre:
a) l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che dette estensione:
i) sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi,
ii) sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva, la quale deve essere notevolmente inferiore a quella della superficie originaria o non superiore a due ettari,
e
iii) non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno, oppure
b) la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno per l'insieme della superficie in questione, basato su criteri non meno rigorosi di quelli del precedente.
La lettera b) si applica anche nel caso in cui il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.
3. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza dar luogo a rimborso per il periodo di effettiva esecuzione.

Articolo 30

1. Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore:
a) decesso dell'agricoltore;
b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda,
e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie riconosciute come forza maggiore.
2. La notifica dei casi di forza maggiore e le relative prove, accettate dall'autorità competente, vengono trasmesse per iscritto all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'agricoltore è in grado di provvedervi.

CAPO III
PRINCIPI GENERALI, DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
SEZIONE 1

Principi generali
Articolo 31

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, si applicano i criteri enunciati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le misure a favore dell'ambiente attuate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, di misure relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie o nell'ambito di misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali, non escludono un sostegno agroambientale a favore delle stesse produzioni, purché tale sostegno si aggiunga alle misure in questione e sia con esse compatibile.
In tale contesto:
a) le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio(27) possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là delle adeguate misure di tutela ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
b) in caso di estensivizzazione nel settore delle carni bovine, l'aiuto deve tenere conto del pagamento corrisposto a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio(28);
c) in caso di aiuto alle zone svantaggiate e a quelle soggette a vincoli ambientali, gli impegni agroambientali devono tenere conto delle condizioni stabilite per il sostegno nelle zone interessate.
Ove ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto deve tenere conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.
Uno stesso impegno non può in alcun caso essere oggetto di contributi contemporaneamente a titolo di sostegno agroambientale e in virtù di un altro regime di aiuto comunitario.
3. Le condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, sono proposte dagli Stati membri nel quadro dei rispettivi piani di sviluppo rurale.

Articolo 32

I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

SEZIONE 2
Programmazione

Articolo 33

1. I piani di sviluppo rurale sono presentati conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e secondo le modalità indicate nell'allegato del presente regolamento.
2. L'approvazione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 determina l'importo complessivo del sostegno comunitario.
3. L'approvazione riguarda soltanto gli aiuti di Stato destinati a fornire un finanziamento supplementare a favore delle misure di sviluppo rurale identificate in conformità al punto 16 dell'allegato.
4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i documenti di programmazione dello sviluppo rurale.

Articolo 34

Se le misure di sviluppo rurale sono presentate sotto forma di disposizioni quadro generali, i piani di sviluppo rurale devono fare riferimento a tali disposizioni.
In tal caso devono essere pienamente rispettate le disposizioni dell'articolo 33.

Articolo 35

1. Le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti elementi:
a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustifichino un adeguamento del documento di programmazione;
b) gli effetti previsti delle modifiche;
c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.
2. La Commissione approva con la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 le modifiche dei documenti di programmazione dello sviluppo rurale che:

a) incidono sulle priorità,
b) modificano le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui all'allegato, inclusi i cambiamenti nel tasso d'aiuto comunitario;
c) modificano l'importo complessivo del sostegno comunitario;
d) modificano la dotazione finanziaria di una misura per oltre il 25 % rispetto all'importo previsto per l'anno e per la misura in questione, oppure del 5 % rispetto all'importo complessivo previsto per l'anno in questione, secondo quale sia la modifica più rilevante calcolata sulla base del documento di programmazione dello sviluppo rurale approvato dalla Commissione;
e) modificano il finanziamento supplementare, fornito ad una misura attraverso aiuti di Stato, di oltre il 25 % rispetto all'importo previsto per l'anno e per la misura in questione, oppure del 5 % rispetto all'importo complessivo previsto per l'anno in questione, secondo quale sia la modifica più rilevante, calcolata sulla base del documento di programmazione dello sviluppo rurale approvato dalla Commissione.
Le modifiche sono presentate alla Commissione in un'unica proposta all'anno per programma.
Qualunque altra modifica deve essere comunicata alla Commissione almeno due mesi prima della sua entrata in vigore.
3. Se necessario, i documenti di programmazione dello sviluppo rurale sono riveduti in funzione delle successive modificazioni della normativa comunitaria. Il paragrafo 2, primo comma, seconda frase, non si applica a tali revisioni.

SEZIONE 3
Misure complementari e iniziative comunitarie

Articolo 36

A norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il campo di applicazione dell'assistenza fornita dalla sezione Garanzia del FEAOG per misure comprese nell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale è esteso all'insieme della Comunità ed il relativo finanziamento è esteso alle misure ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(29) e del regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(30).

SEZIONE 4
Disposizioni finanziarie

Articolo 37

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale:
a) un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e previste sino alla fine di detto esercizio, e
b) i preventivi di spesa riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro.
2. Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole in modo temporaneo e su base forfettaria.

Articolo 38

I servizi pagatori possono imputare, sulle spese del mese che segue la decisione di approvazione del documento di programmazione di sviluppo rurale, un anticipo pari ad un massimo del 12,5 % di una rata annuale media dell'importo totale delle risorse comunitarie previsto nel documento di programmazione.
Detto anticipo costituisce un fondo di rotazione che verrà recuperato in linea di massima soltanto alla fine del periodo di programmazione per ciascun documento di programmazione in materia di sviluppo rurale.

Articolo 39

1. Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in

bilancio per l'esercizio considerato.
2. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio superino gli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato nei limiti degli stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle spese agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati.
3. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi di cui al paragrafo 1, le spese da riconoscere per l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della differenza riscontrata tra la suddetta soglia e le spese effettive dell'esercizio in questione.
Non si tiene conto di tale detrazione per l'accertamento delle spese effettive relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata effettuata.
4. Il paragrafo 3 non si applica in relazione alla prima dichiarazione di spesa ai sensi del documento di programmazione dello sviluppo rurale.

Articolo 40

Il cofinanziamento di valutazioni negli Stati membri ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica alle valutazioni che, per la loro portata, recano un efficace contributo alla valutazione a livello comunitario, soprattutto grazie alle risposte che forniscono al questionario valutativo comune ed alla loro qualità.
La partecipazione finanziaria non supera il 50 % di un importo massimo pari all'1 % del costo totale del programma di sviluppo rurale, salvo in casi debitamente giustificati. Nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, almeno il 40 % del cofinanziamento deve essere destinato alla valutazione ex post.

SEZIONE 5
Sorveglianza e valutazione

Articolo 41

Le relazioni annuali di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno civile precedente. Ogni relazione di esecuzione contiene i seguenti elementi:
a) qualsiasi modifica delle condizioni generali che rilevi per l'esecuzione della misura, segnatamente sviluppi socioeconomici significativi, o cambiamenti nelle politiche nazionali, regionali o settoriali;
b) stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;
c) disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza, se previsto, per garantire la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:
i) le attività di sorveglianza, di controllo finanziario e di valutazione, comprese le modalità di raccolta dei dati,
ii) una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate;
d) le misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche comunitarie.
Gli indicatori di cui al primo comma, lettera b), seguono, nella misura del possibile, una raccomandazione su indicatori comuni predisposta dalla Commissione. Qualora siano necessari ulteriori indicatori per verificare l'effettivo progresso rispetto agli obiettivi dei documenti di programmazione di sviluppo rurale, tali indicatori sono parimenti indicati.

Articolo 42

1. Le valutazioni sono eseguite da esperti indipendenti conformemente a procedimenti di valutazione riconosciuti.
2. Esse si basano in particolare su un questionario valutativo comune, messo a punto dalla Commissione d'intesa con gli Stati membri, e sono generalmente corredate di criteri e indicatori di adempimento.
3. L'autorità responsabile per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale raccoglie il materiale necessario per la valutazione, avvalendosi dei risultati del controllo e, se del caso, ulteriori elementi d'informazione.

Articolo 43

1. La valutazione ex ante è intesa ad analizzare le disparità, le carenze e le potenzialità della situazione attuale, nonché a valutare la coerenza della strategia proposta con la situazione esistente e con gli obiettivi perseguiti, tenendo conto degli elementi emersi dal questionario valutativo comune. Essa determina l'impatto previsto delle priorità d'intervento selezionate e ne quantifica, per quanto possibile, gli obiettivi. Inoltre, essa verifica le modalità di attuazione proposte e la coerenza con la politica agricola comune e con altre politiche.
2. La valutazione ex ante è di competenza delle autorità che elaborano il piano di sviluppo rurale e fa parte del piano stesso.

Articolo 44

1. Le valutazioni intermedie ed ex post vertono sugli aspetti specifici del documento di programmazione di sviluppo rurale esaminato e sui criteri valutativi comuni che presentano rilevanza a livello comunitario. Tra questi ultimi si annoverano le condizioni di vita e la struttura della popolazione rurale, l'occupazione e il reddito da attività agricole ed extra-agricole, le strutture agrarie, le produzioni agricole, la qualità, la competitività, le risorse forestali e l'ambiante. Se uno dei criteri comuni di valutazione non è ritenuto pertinente in relazione ad un determinato documento di programmazione di sviluppo rurale, occorre precisarne i motivi.
2. La valutazione intermedia, pur attenendosi ai criteri valutativi suesposti, esamina più in particolare i primi risultati ottenuti, la loro importanza e la loro coerenza con il documento di programmazione di sviluppo rurale, nonché la loro rispondenza agli obiettivi prefissati. Essa verifica inoltre come sono state impiegate le risorse finanziarie e come si sono svolte la sorveglianza e l'esecuzione.
La valutazione ex post, sempre attenendosi al questionario orientativo, esamina in particolare l'utilizzazione delle risorse nonché l'efficacia, l'efficienza e l'impatto degli interventi e trae conclusioni circa la politica di sviluppo rurale ed il suo contributo alla politica agricola comune.
3. Le valutazioni intermedie ed ex post sono condotte in consultazione con la Commissione sotto la responsabilità dell'autorità responsabile della gestione dei programmi di sviluppo rurale.
4. La qualità delle singole valutazioni è controllata dall'autorità competente per la gestione del programma di sviluppo rurale, dall'eventuale comitato di sorveglianza, e dalla Commissione secondo procedimenti riconosciuti. I risultati delle valutazioni vengono resi pubblici.

Articolo 45

1. La relazione sulla valutazione intermedia deve essere trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. L'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale informa la Commissione del seguito riservato alle raccomandazioni formulate nella relazione. Dopo aver ricevuto le singole relazioni valutative, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario. Qualora risulti opportuno, si procederà ad un aggiornamento della valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2005.
2. La relazione sulla valutazione ex post deve essere trasmessa alla Commissione al più tardi due anni dopo la conclusione del periodo di programmazione. Entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione e dopo aver ricevuto le singole relazioni, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario.
3. Le relazioni di valutazione illustrano i metodi applicati, incluse le implicazioni sulla qualità dei dati e dei risultati. Esse contengono una descrizione del contesto e dei contenuti del programma, dati finanziari, le risposte al questionario comune di valutazione e ai questionari compilati a livello nazionale o regionale, con i relativi indicatori, nonché conclusioni e raccomandazioni. Tutte le relazioni seguono, nella misura del possibile, una struttura comune che sarà raccomandata dalla Commissione.

SEZIONE 6
Richieste, controlli e sanzioni

Articolo 46

1. Le richieste di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle richieste di aiuto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92, devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda rilevanti per controllare le richieste di adesione alla misura in questione, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.
2. Se una misura di sostegno allo sviluppo rurale è correlata alla superficie, essa si riferisce a parcelle singolarmente identificate. Durante il periodo di esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono essere permutate, tranne che nel caso di diversa previsione nel documento di programmazione di

sviluppo rurale.
3. Qualora la domanda di pagamento sia abbinata alla domanda di aiuto per "superficie" nel sistema di controllo integrato, lo Stato membro assicura che le parcelle per le quali sia stato chiesto un sostegno allo sviluppo rurale siano dichiarate separatamente nella domanda di aiuto per "superficie" del sistema integrato.
4. Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

Articolo 47

1. I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti. A seconda della natura della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare. Ove risulti opportuno, essi fanno ricorso al sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.
2. Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e sul posto.
3. Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno anche con i dati del sistema integrato, relative alle parcelle ed agli animali oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi concessione indebita dell'aiuto. È soggetto a controllo anche il rispetto degli impegni a lungo termine.
4. I controlli sul posto si effettuano conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3887/92. Essi vertono ogni anno su un campione di almeno il 5 % dei beneficiari, comprensivo dell'insieme dei diversi tipi di misure di sviluppo rurale previsti nei documenti di programmazione.
I controlli sul posto si effettuano nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale. Sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Articolo 48

1. L'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica al sostegno correlato alla superficie. L'articolo 10, paragrafi 2, 3, 7, 11 e 12 dello stesso regolamento si applica al sostegno correlato agli animali. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e gli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applicano ad entrambi i tipi di sostegno.
2. Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi assunti e delle pertinenti norme regolamentari e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell'applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo. Detta sanzione lascia impregiudicate le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento nazionale.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49

1. I regolamenti (CEE) n. 2084/80, (CEE) n. 220/91, (CE) n. 860/94, (CE) n. 1025/94, (CE) n. 1054/94, (CE) n. 1282/94, (CE) n. 1404/94, (CE) n. 1682/94, (CE) n. 1844/94 e (CE) n. 746/96 e le decisioni della Commissione n. 92/522/CEE e n. 94/173/CE sono abrogati.
2. I regolamenti e le decisioni abrogati ai sensi del paragrafo 1 restano applicabili alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al lo gennaio 2000.

Articolo 50

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica al sostegno comunitario a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati

membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80 .
(2) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91 .
(3) GU L 288 del 1.12.1995, pag. 37 .
(4) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85 .
(5) GU L 288 del 1.12.1995, pag. 35 .
(6) GU L 102 del 25.4.1996, pag. 19 .
(7) GU L 67 del 7.3.1997, pag. 2 .
(8) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22 .
(9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103 .
(10) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1 .
(11) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1 .
(12) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4 .
(13) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36 .
(14) GU L 212 del 30.7.1998, pag. 23 .
(15) GU L 203 del 5.6.1980, pag. 9 .
(16) GU L 26 del 31.1.1991, pag. 15 .
(17) GU L 164 del 9.6.1998, pag. 5 .
(18) GU L 99 del 19.4.1994, pag. 7 .
(19) GU L 112 del 3.5.1994, pag. 27 .
(20) GU L 115 del 6.5.1994, pag. 6 .
(21) GU L 140 del 3.6.1994, pag. 14 .
(22) GU L 154 del 21.6.1994, pag. 8 .
(23) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 42 .
(24) GU L 192 del 28.7.1994, pag. 9 .
(25) GU L 329 del 16.11.1992, pag. 1 .
(26) GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29 .
(27) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1 .
(28) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 .
(29) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 43 .
(30) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 48 .

ALLEGATO

PIANI DI SVILUPPO RURALE
1. Titolo del piano di sviluppo rurale
2. Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)
3.
1. Zona geografica interessata dal piano
Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1257/1999
2. Regioni classificate come obiettivi 1 e 2
Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1257/1999
Identificare:
- Regioni dell'obiettivo 1 e regioni dell'obiettivo 1 in transizione. Questa parte si applica soltanto alle misure di accompagnamento[prepensionamento, indennità compensative, misure agroambientali e imboschimento di terreni agricoli a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999];
- Regioni dell'obiettivo 2. Questa parte si applica a:
1) misure di accompagnamento
2) altre misure non facenti parte della programmazione dell'obiettivo 2.

4. Pianificazione a livello della zona geografica interessata
Articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999
Se nella regione si applica eccezionalmente più di un piano di sviluppo rurale, indicare:
- tutti i piani in questione;
- i motivi per cui non è possibile riunire tutte le misure in un unico piano;
- la relazione tra le misure dei diversi piani e informazioni dettagliate sul modo in cui verranno assicurate la compatibilità e la coerenza tra i piani.
5. Descrizione quantificata della situazione attuale
Articolo 43, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999
1. Descrizione della situazione attuale
Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale. La descrizione riguarda il settore agricolo ed il settore forestale (inclusa la natura e l'entità degli svantaggi di cui soffre l'attività agricola nelle zone svantaggiate), l'economia rurale, la situazione demografica, le risorse umane, l'occupazione e lo stato dell'ambiente.
2. Impatto del precedente periodo di programmazione
Descrivere l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione e stanziate nel quadro delle misure di accompagnamento dal 1992. Presentare i risultati delle valutazioni.
3. Altre informazioni
Se rilevante, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e dalle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.
6. Descrizione della strategia proposta, dei suoi obiettivi quantificati, delle priorità di sviluppo rurale selezionate e della zona geografica interessata
Articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999
1. Strategia proposta, obiettivi quantificati, priorità selezionate
Con riguardo ai punti di forza, alle disparità, alle carenze e alle potenzialità rilevate nella zona interessata, descrivere in particolare:
- le priorità d'intervento,
- la strategia appropriata per realizzare tali priorità,
- gli obiettivi operativi e gli impatti attesi, quantificati, ove sia possibile quantificarli, sia in termini di sorveglianza che di previsioni di valutazione,
- la misura in cui la strategia tiene conto delle peculiarità della zona interessata,
- il modo in cui è stato messo in pratica l'approccio integrato,
- la misura in cui la strategia tiene conto della parità uomo-donna,
- la misura in cui la strategia tiene conto di tutti gli obblighi rilevanti che derivano dalle politiche ambientali internazionali, comunitarie e nazionali, incluse quelle relative allo sviluppo sostenibile, in particolare alla qualità e all'uso delle acque, alla conservazione della biodiversità, inclusa la conservazione nell'azienda di varietà vegetali, ed il cambiamento climatico.
2. Descrizione ed effetti di altre misure
La descrizione comprenderà inoltre, ove rilevante, altre eventuali misure adottate al di fuori del piano di sviluppo rurale (sia che si tratti di altre misure comunitarie ovvero di provvedimenti nazionali come norme vincolanti, codici di condotta o aiuti di Stato), specificando in che misura esse soddisfano le esigenze riscontrate.
3. Zone interessate da specifiche misure territoriali
Per ciascuna misura, definita ai sensi del punto 8, che non si applica all'insieme della regione indicata al punto 3, precisare la zona di applicazione.
In particolare, indicare
- l'elenco delle zone svantaggiate adottato per la regione interessata;
- le eventuali modifiche, debitamente giustificate, apportate al suddetto elenco [articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999];
- le zone soggette a vincoli ambientali, con debita giustificazione.
4. Calendario ed esecuzione
Il calendario proposto per l'esecuzione delle varie misure, l'utilizzazione prevista, le spese finanziarie e la durata (cfr. anche punto 8).

7. Valutazione degli impatti economici, ambientali e sociali attesi
Articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999
Descrizione dettagliata conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
8. Tabella finanziaria generale indicativa
Articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999
Tabella di pianificazione finanziaria: programmi di sviluppo rurale
>SPAZIO PER TABELLA>
9. Descrizione delle misure contemplate ai fini dell'attuazione dei piani
Articolo 43, paragrafo 1, quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
Per ogni punto che segue, indicare:
A. le caratteristiche principali delle misure di sostegno,
B. altri elementi.
1. Requisiti generali
A. Caratteristiche principali delle misure di sostegno:
- elenco delle misure nell'ordine figurante nel regolamento (CE) n. 1257/1999,
- riferimento all'articolo (e al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se sono citati due o più articoli, il pagamento va scomposto nelle sue varie componenti.
B. Altri elementi:
nessuno.
2. Requisiti relativi a tutte le misure o una parte di esse(1)
A. Caratteristiche principali:
- contributo comunitario basato o sul costo totale o sulla spesa pubblica,
- intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata (capo I-VIII),
- eccezioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.
B. Altri elementi:
- informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità,
- criteri per dimostrare la redditività economica (capi I, II e IV),
- le buone pratiche agricole consuete (capi V e VI),
- requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (capi I, II e VII),
- livello delle conoscenze e competenze professionali richieste (capi I, II e IV),
- sufficiente valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti considerati (capi I e VII), conformemente agli articoli 6 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999,
- descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie, e delle procedure/norme ad essi applicabili.
3. Informazioni richieste per determinate misure
Oltre a quanto precede, sono richiesti i seguenti dati specifici per le misure di cui ai singoli capi:
I. Investimenti nelle aziende agricole:
A. Caratteristiche principali:
- settori della produzione primaria e tipi di investimenti.
B. Altri elementi:
- massimali d'investimento globale sovvenzionabile,
- tipo di aiuto.
II. Insediamento dei giovani agricoltori
A. Caratteristiche principali:
- nessuna.
B. Altri elementi:
- termine di cui dispongono i giovani agricoltori per adeguarsi ai criteri di ammissibilità nell'arco del triennio previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999,
- limiti di età,
- condizioni applicabili al giovane agricoltore che non si insedia nell'azienda come unico capo di essa o che vi si insedia nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola,
- tipo dell'aiuto all'insediamento.
III. Formazione
A. Caratteristiche principali:
nessuna.

B. Altri elementi:
- interventi ammissibili e beneficiari,
- assicurazione che non sono proposti per il finanziamento normali sistemi o programmi di istruzione.
IV. Prepensionamento:
A. Caratteristiche principali:
nessuna.
B. Altri elementi:
- descrizione dettagliata delle condizioni riguardanti il cedente, il rilevatario e i lavoratori, nonché i terreni resi disponibili e in particolare l'uso della superficie che i cedenti possono conservare a fini non commerciali e il periodo per migliorare la redditività,
- tipo dell'aiuto, inclusa una descrizione del metodo impiegato per calcolare l'importo massimo cofinanziabile per azienda e una giustificazione secondo il tipo di beneficiario,
- descrizione dei regimi nazionali di pensionamento e prepensionamento,
- informazioni dettagliate sulla durata dell'aiuto.
V. Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali
A. Caratteristiche principali:
- importo dell'aiuto:
1) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a) del regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della differenziazione dell'aiuto secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
2) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: le proposte di applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità riguardo all'importo massimo cofinanziabile di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento del Consiglio devono essere debitamente giustificate. Precisare in che modo si intende garantire nella fattispecie il rispetto del massimale per le indennità compensative e spiegare la procedura amministrativa impiegata per assicurare la conformità all'importo massimo cofinanziabile;
3) per i pagameti di cui all'articolo 13, lettera b) e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati dei vincoli ambientali, b) le ipotesi agronomiche di partenza.
B. Altri elementi:
- informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità relative a:
1) definizione della superficie minima;
2) descrizione dell'appropriato meccanismo di conversione utilizzato in caso di pascoli sfruttati in comune.
VI. Misure agroambientali
A. Caratteristiche principali:
- una giustificazione degli impegni sulla base degli effetti attesi,
- per quanto riguarda le razze animali minacciate di estinzione, dimostrazione che si tratta di animali "a rischio" sulla basi di dati scientifici approvati dalle organizzazioni internazionali riconosciute come autorevoli in materia,
- per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie locali, la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti al livello locale,
- informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso,
- descrizione della copertura della misura che mostri come essa si applica in funzione del fabbisogno, fino a che punto è mirata in termini di copertura geografica, settoriale o altro,
- calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati in rapporto alle normali buone pratiche agricole, b) le ipotesi agronomiche di partenza e c) il livello d'incentivazione e relativa giustificazione in base a criteri oggettivi,
- per gli impegni agroambientali nel loro insieme, vanno indicate le possibilità di combinare diversi impegni e deve essere assicurata la coerenza tra gli impegni.
B. Altri elementi:
nessuno.
VII. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
A. Caratteristiche principali:
- settori della produzione agricola di base.
B. Altri elementi:

- criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari.
VIII. Silvicoltura
A. Caratteristiche principali:
- definizione di:
- "terreno agricolo" in relazione all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1257/1999,
- "agricoltore" in relazione all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999,
- disposizioni che garantiscano che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, dove opportuno, che preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica,
- le disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
B. Altri elementi:
- descrizione degli interventi ammissibili e dei beneficiari,
- legame tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali o subnazionali od altri strumenti equivalenti,
- l'esistenza di piani di protezione delle foreste ai sensi della normativa comunitaria nelle zone classificate a rischio medio-alto dal punto di vista degli incendi boschivi, nonché la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.
IX. Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali
A. Caratteristiche principali:
- descrizione e giustificazione delle azioni proposte in relazione a ciascuna misura.
B. Altri elementi:
- definizione di ingegneria finanziaria, che deve essere conforme ai criteri generali di ammissibilità.
10. Necessità di eventuali studi, progetti dimostrativi, formazione o assistenza tecnica (se opportuno)
Articolo 43, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
11. Indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili
Articolo 43, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
12. Provvedimenti che garantiscano l'attuazione efficace e corretta dei piani, compresi il controllo e la valutazione, una definizione degli indicatori quantificati per la valutazione, disposizioni relative al controllo e alle sanzioni, nonché pubblicità adeguata
Articolo 43, paragrafo 1, ottavo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
1. Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli 41-45 del presente regolamento e in particolare:
- la descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali,
- le disposizioni relative alla sorveglianza e alla valutazione del programma, in particolare sistemi e procedure per la raccolta, l'organizzazione e il coordinamento dei dati relativi agli indicatori finanziari, materiali e d'impatto,
- la funzione, la composizione e le regole procedurali degli eventuali comitati di sorveglianza,
- la codificazione. Tale codificazione deve essere conforme al modello fornito dalla Commissione.
2. Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 46 a 48 del regolamento (CE) n. 1257/1999, segnatamente in relazione al rispetto dei criteri generali di ammissibilità
Questa parte dovrebbe includere le singole misure di controllo, tese a verificare il merito della richiesta ed il rispetto delle condizioni per il sostegno, nonché le regole per le sanzioni.
13. Risultati delle consultazioni e indicazione delle autorità e organismi associati, nonché delle parti economiche e sociali
Articolo 43, paragrafo 1, nono trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
1. Descrivere:
- le parti economiche e sociali e gli altri organismi nazionali competenti, che la normativa e la prassi nazionali prescrivono di consultare,
- le autorità e gli organismi agricoli ed ambientali da associare, in particolare, all'elaborazione, attuazione, sorveglianza, valutazione e revisione delle misure agroambientali e delle altre misure orientate verso l'ambiante, così da assicurare l'equilibrio tra queste misure e le altre misure di sviluppo rurale.
2. Sintetizzare i risultati delle consultazioni ed indicare la misura in cui le opinioni ed i pareri ricevuti sono stati presi in considerazione
14. Equilibrio tra le varie misure di sostegno
Articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
1. Descrivere, con riferimento ai punti di forza, ai bisogni e alle potenzialità:
- l'equilibrio tra le varie misure di sviluppo rurale,
- l'ambito di applicazione territoriale delle misure agroambientali.
2. Secondo i casi, questa descrizione fa riferimento a:

- le misure adottate fuori dal quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999,
- le misure adottate o previste nell'ambito dei singoli piani di sviluppo rurale.

15. Compatibilità e coerenza

Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999

A. Caratteristiche principali:

1. Giudizio sulla compatibilità e la coerenza con:
- le altre politiche comunitarie e le misure prese in attuazione di tali politiche, in particolare la politica di concorrenza,
- gli altri strumenti della politica agricola comune, in particolare se sono previste deroghe all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999,
- le altre misure di sostegno previste dai piani di sviluppo rurale,
- i criteri generali di ammissibilità.

2. In ordine alle misure di cui all'articolo 33, assicurare e, se necessario, chiarire quanto segue:
- che le misure adottate a norma del sesto, settimo e nono trattino del citato articolo non formano oggetto di finanziamento a carico del FESR nelle zone rurali dell'obiettivo 2 e nelle regioni in via di transizione,
- che le misure non rientrano nel campo d'applicazione di altre misure di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B. Altri elementi:

3. Questo giudizio riguarda, in particolare, le disposizioni tese ad assicurare un adeguato coordinamento con le amministrazioni responsabili per:
- le misure di sviluppo introdotte dalle organizzazioni di mercato,
- le eventuali misure di sviluppo rurale istituite in base alla legislazione nazionale.

16. Aiuti di Stato aggiuntivi

Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999

A. Caratteristiche principali:

identificare le misure per le quali saranno forniti finanziamenti supplementari tramite aiuti di Stato [articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999]. Una tabella indicativa stabilirà l'ammontare dell'aiuto supplementare che sarà fornito in relazione a ciascuna delle misure per ciascuno degli anni coperti dal piano.

B. Altri elementi:

nessuno.

(1) I riferiti ai capi si intendono fatti ai capi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Servizio a cura dell'Assessorato all'Agricoltura
Inviare eventuali suggerimenti e osservazioni a:
e-mail: agricoltura@regione.piemonte.it

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere conforme del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

(1) considerando che l'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari comprese le zone rurali, mentre l'articolo 159 prevede che tale azione venga sostenuta attraverso i Fondi a finalità strutturale («Fondi strutturali»), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti [5], il Consiglio deve riesaminare detto regolamento, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1999; che, al fine di assicurare una migliore trasparenza della normativa comunitaria, è auspicabile riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai Fondi strutturali e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [6];

(3) considerando che in forza dell'articolo 5 del protocollo n. 6, concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia, allegato all'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, detto protocollo deve essere riesaminato entro il 31 dicembre 1999, contestualmente al regolamento (CEE) n. 2052/88;

(4) considerando che, al fine di rafforzare la concentrazione e semplificare l'azione dei Fondi strutturali, è opportuno ridurre il numero di obiettivi prioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 2052/88; che devono essere definiti come tali lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, nonché l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione;

(5) considerando che, nel quadro della sua azione di rafforzamento della coesione economica e sociale, la Comunità cerca anche di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, un alto tasso di occupazione, la parità tra i sessi e un elevato livello

[1] GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.
[2] Parere conforme del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.
[4] GU C 373 del 2.12.1998, pag. 1.
[5] GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).
[6] GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94.

di tutela e di miglioramento dell'ambiente; che tale azione deve in particolare inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali e contribuire ad eliminare le ineguaglianze, e a promuovere la parità tra uomini e donne; che l'azione dei Fondi può altresì permettere di combattere le discriminazioni fondate sulla razza o origine etnica, su una menomazione o sull'età, segnatamente attraverso una valutazione delle necessità, mediante incentivi finanziari e tramite un partenariato ampliato;

(6) considerando che lo sviluppo culturale, la qualità dell'ambiente naturale e costruito, la dimensione qualitativa e culturale delle condizioni di vita e lo sviluppo del turismo contribuiscono a rendere le regioni più interessanti da un punto di vista economico e sociale nella misura in cui favoriscono la creazione di posti di lavoro duraturi;

(7) considerando che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce principalmente allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali;

(8) considerando che i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) devono essere adeguati al fine di tener conto e di consentire l'attuazione della strategia europea per l'occupazione;

(9) considerando che a partire dal 1993 la disciplina dei Fondi strutturali tiene conto anche della componente strutturale della politica comune della pesca, politica strutturale a pieno titolo; che occorre proseguirne l'attuazione nell'ambito dei Fondi strutturali attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); che il contributo finanziario dello SFOP nel quadro dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientra nella programmazione di detto obiettivo n. 1 e che il contributo finanziario dello SFOP al di fuori dell'obiettivo n. 1 è oggetto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato;

(10) considerando che la Comunità si è impegnata in una riforma della politica agricola comune che implica misure strutturali e misure di accompagnamento a favore dello sviluppo rurale; che, in quest'ambito, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», deve continuare a contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario di sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo tramite il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, nonché la promozione del potenziale endogeno delle zone rurali; che è opportuno che il FEAOG, sezione «garanzia», contribuisca alla realizzazione dell'obiettivo prioritario della riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, conformemente al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [1];

(11) considerando che le norme specificamente applicabili a ciascun Fondo saranno precisate nelle decisioni d'applicazione adottate a norma degli articoli 37, 148 e 162 del trattato;

(12) considerando che è necessario specificare alcuni criteri per definire le regioni e le zone ammissibili; che a tal fine è opportuno ricorrere, per l'individuazione di quelle prioritarie a livello comunitario, al sistema comune di classificazione delle regioni denominato «nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)», predisposto dall'Ufficio statistico delle Comunità europee con la collaborazione degli istituti nazionali di statistica;

(13) considerando che è opportuno definire come regioni in ritardo di sviluppo quelle il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria; che al fine di assicurare un'efficace concentrazione degli interventi, è necessario che la Commissione applichi scrupolosamente tale criterio basandosi su statistiche oggettive; che devono rientrare nell'obiettivo n. 1, previsto dal presente regolamento, anche le regioni ultraperiferiche e le zone a scarsissima densità di popolazione rientranti, per il periodo 1995–1999, nell'obiettivo n. 6 di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

(14) considerando che è opportuno raggruppare nella definizione di zone in fase di riconversione economica e sociale le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi; che è necessario assicurare una concentrazione effettiva sulle zone della Comunità maggiormente colpite; che tali zone devono essere determinate dalla Commissione su proposta degli Stati membri e in stretta concertazione con gli stessi;

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(15) considerando che, al fine di assicurare il carattere comunitario dell'azione dei Fondi, occorre che, nella misure del possibile, le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria e le zone rurali in declino siano determinate sulla base di indicatori oggettivi applicati a livello comunitario; che occorre inoltre che la popolazione interessata da questo obiettivo prioritario rappresenti, globalmente a livello comunitario e a titolo indicativo, circa il 10 % della popolazione comunitaria per le zone industriali, il 5 % per le zone rurali, il 2 % per le zone urbane e l'1 % per le zone di pesca; che, per fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione, la copertura nel 2006 in termini di popolazione dell'obiettivo n. 2, di cui al presente regolamento, non deve risultare ridotta di più di un terzo rispetto alla copertura, nel 1999, degli obiettivi n. 2 e n. 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88;

(16) considerando che, ai fini dell'efficacia della programmazione, occorre che le regioni in ritardo di sviluppo il cui PIL pro capite risulti inferiore al 75 % della media comunitaria coincidano con quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e, tenuto conto di eventuali misure specifiche adottate a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato a favore delle regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera, isole Canarie); che analogamente, è opportuno che, le zone in fase di mutazione socioeconomica corrispondano in ampia misura a quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato; che l'obiettivo della Comunità dovrebbe essere il miglioramento della coerenza alla fine del periodo 2000–2006 tramite uno sforzo appropriato degli Stati membri relativamente alla loro situazione attuale;

(17) considerando che l'obiettivo di adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione prevede interventi finanziari nelle regioni e nelle zone non coperte dall'obiettivo n. 1; che l'obiettivo n. 3 fornisce altresì un quadro di riferimento volto ad assicurare la coerenza con l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane in uno stesso Stato membro;

(18) considerando che gli interventi dell'FSE nell'obiettivo n. 2 dovrebbero riguardare azioni regionali e locali che rispondano alla situazione specifica riscontrata in ciascuna zona dell'obiettivo n. 2 e che siano coordinate con gli interventi degli altri fondi strutturali; che ogni contributo dell'FSE ad un documento unico di programmazione nell'ambito dell'obiettivo n. 2 dovrà essere di un ammontare sufficiente a giustificare una gestione distinta e dovrebbe dunque essere almeno pari al 5 % del totale del contributo dei fondi strutturali;

(19) considerando che le regioni rientranti in un obiettivo prioritario nel 1999 che non sono conformi ai criteri di ammissibilità devono poter beneficiare di un sostegno transitorio, progressivamente più limitato; che tale sostegno dovrebbe essere inferiore nel 2000 rispetto a quello erogato nel 1999;

(20) considerando che occorre prevedere disposizioni relative alla ripartizione delle risorse disponibili; che queste ultime sono oggetto di una ripartizione annuale e che è consentita una concentrazione significativa a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, comprese quelle che beneficiano di un sostegno transitorio;

(21) considerando che il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento da ogni Stato membro attraverso i fondi strutturali, in combinazione con l'assistenza fornita nell'ambito del fondo di coesione, deve essere limitato ad un massimale generale in base alla capacità di assorbimento nazionale;

(22) considerando che la Commissione deve stabilire ripartizioni indicative degli stanziamenti d'impegno disponibili per gli obiettivi prioritari basandosi su criteri oggettivi appropriati; che il 4 % degli stanziamenti così assegnati agli Stati membri dovrebbe formare oggetto di un'attribuzione intermedia da parte della Commissione; che, quale riconoscimento dei particolari sforzi compiuti nell'ambito del processo di pace in Irlanda del Nord, si continuerà ad attuare il programma PEACE fino al 2004; che è istituito un programma speciale di assistenza per il periodo 2000–2006 a favore delle regioni svedesi NUTS-II non incluse nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e conformi ai criteri stabiliti nell'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia;

(23) considerando che il 5,35 % del totale degli stanziamenti d'impegno disponibili è riservato alle iniziative comunitarie e l'0,65 % alle azioni innovatrici e all'assistenza tecnica;

(24) considerando che, ai fini della programmazione, gli stanziamenti disponibili dei Fondi strutturali devono essere indicizzati in maniera forfettaria e che, ove del caso, tale indicizzazione deve essere oggetto di un adeguamento tecnico prima del 31 dicembre 2003;

(25) considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali del 1988 devono continuare ad indirizzare le attività dei Fondi fino al 2006; che l'esperienza ha mostrato la

necessità di apportarvi miglioramenti al fine di accrescerne semplicità e trasparenza, e che, in particolare, la ricerca di efficacia deve essere considerata un principio fondamentale;

(26) considerando che l'efficacia e la trasparenza delle attività dei Fondi strutturali esigono una precisa definizione delle responsabilità degli Stati membri e della Comunità e che queste responsabilità devono essere specificate in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, della valutazione e del controllo; che, in applicazione del principio di sussidiarietà e ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo spetta in primo luogo agli Stati membri;

(27) considerando che l'azione della Comunità è complementare a quella degli Stati membri o è volta a contribuirvi e che, per apportare un contributo significativo, occorre rafforzare il partenariato; che quest'ultimo interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente e della parità tra uomini e donne, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti; che è opportuno associare le parti competenti nella preparazione, sorveglianza e valutazione degli interventi;

(28) considerando che occorre definire il processo di programmazione a partire dalla sua concezione fino al beneficiario finale e che negli Stati membri tale processo deve essere agevolato mediante orientamenti generali indicativi stabiliti dalla Commissione sulle pertinenti politiche comunitarie concordate in relazione ai Fondi strutturali;

(29) considerando che la programmazione deve assicurare il coordinamento dei Fondi strutturali tra loro e di questi con gli altri strumenti finanziari esistenti e con la BEI; che tale coordinamento è inoltre inteso a determinare una combinazione di sovvenzioni e prestiti;

(30) considerando che le attività dei Fondi e le operazioni che questi contribuiscono a finanziare devono essere compatibili con le altre politiche comunitarie e rispettare la normativa comunitaria; che a tal fine devono essere previste disposizioni particolari; che al riguardo le operazioni di divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico svolte nell'ambito dei Fondi strutturali devono garantire la tutela dei diritti connessi all'ottenimento e alla valorizzazione delle conoscenze ed essere realizzate rispettando le norme comunitarie in materia di concorrenza;

(31) considerando che è opportuno semplificare i criteri e le modalità di verifica e di attuazione del principio di addizionalità;

(32) considerando che occorre semplificare il sistema di programmazione applicando un periodo di programmazione unico di sette anni; che a tal fine occorre limitare le forme e il numero degli interventi, riconducendoli di norma ad un intervento integrato per regione, generalizzando il ricorso ai documenti unici di programmazione nell'ambito degli obiettivi prioritari e inserendo i grandi progetti e le sovvenzioni globali nelle altre forme d'intervento;

(33) considerando che al fine di potenziare una strategia integrata di sviluppo, pur tenendo conto delle specificità regionali, occorre curare la coerenza tra le azioni dei vari Fondi e le politiche comunitarie, la strategia per l'occupazione, le politiche economiche e sociali degli Stati membri, nonché le rispettive politiche regionali;

(34) considerando che, per accelerare e semplificare le procedure di programmazione, è opportuno distinguere le responsabilità della Commissione e quelle degli Stati membri; che a tal fine occorre prevedere che la Commissione adotti, su proposta degli Stati membri, le strategie e le priorità di sviluppo della programmazione, la partecipazione finanziaria comunitaria e le modalità d'attuazione ad esse connesse, e che gli Stati membri decidano in merito alla loro applicazione; che occorre altresì precisare il contenuto delle diverse forme d'intervento;

(35) considerando che l'esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali ad opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione, nonché alla sana gestione finanziaria e al suo controllo;

(36) considerando che la Commissione deve poter approvare, se necessario d'intesa con la BEI, i grandi progetti di investimento superiori a un dato volume finanziario, al fine di valutare il loro impatto e l'impiego previsto delle risorse comunitarie;

(37) considerando che è opportuno che le azioni intraprese nell'ambito degli obiettivi prioritari siano integrate da azioni di interesse comunitario intraprese su iniziativa della Commissione;

(38) considerando che è necessario destinare le iniziative comunitarie alla promozione della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG) e alla rivitalizzazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi (URBAN), ambedue con finanziamenti del FESR, allo sviluppo rurale (LEADER), con finanziamenti del FEAOG, sezione «orientamento», e allo sviluppo delle risorse umane in un contesto di pari opportunità (EQUAL), con finanziamento del FES; che la promozione della cooperazione transfrontaliera — segnatamente nell'ottica dell'allargamento —, transnazionale e interregionale riveste al riguardo un'importanza particolare; che bisogna tenere nella dovuta considerazione la cooperazione con le regioni ultraperiferiche; che occorre rafforzare il coordinamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con le azioni condotte a norma del regolamento (CEE) n. 3906/89 [1], del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 [2] e del regolamento (CE) n. 1488/96 [3], in vista soprattutto dell'allargamento dell'Unione e tenuto conto del partenariato euromediterraneo; che occorre tenere debitamente conto dell'integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo nel quadro di EQUAL;

(39) considerando che i Fondi strutturali devono sostenere la realizzazione di studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuoverne un'applicazione semplice e trasparente e impostazioni e pratiche innovative;

(40) considerando che per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private e per tenere più adeguatamente conto della redditività dei progetti, è opportuno diversificare le forme di aiuto dei Fondi strutturali, differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione dei Fondi sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate; che occorre a tal fine prevedere tassi di partecipazione ridotti nel caso di investimenti nelle aziende e di investimenti infrastrutturali generatori di entrate sostanziali; che, ai fini del presente regolamento e a titolo indicativo, è opportuno definire come entrate sostanziali nette quelle che rappresentano almeno il 25 % del costo totale dell'investimento di cui trattasi;

(41) considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, occorre che alle spese ammissibili si applichino le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un'applicazione equa ed uniforme dei Fondi strutturali nella Comunità; che occorre tuttavia specificare l'ammissibilità delle spese per quanto concerne le date iniziali e finali di ammissibilità e la perennità degli investimenti; che conseguentemente, per assicurare efficacia ed incidenza durevole all'azione dei Fondi, un aiuto di questi ultimi dovrebbe restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, ad un'operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscono una modifica importante, tale da sviare l'operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale;

(42) considerando che occorre semplificare le norme e le procedure di impegno e pagamento; che a tal fine gli impegni di bilancio devono essere effettuati ogni anno in un'unica volta, conformemente alle prospettive finanziarie pluriennali e al piano di finanziamento degli interventi, mentre i pagamenti devono essere corrisposti sotto forma di un anticipo e di successivi rimborsi delle spese effettuate; che, secondo una giurisprudenza consolidata, gli interessi eventualmente prodotti dall'anticipo costituiscono risorse dello Stato membro interessato e che, per aumentare l'efficacia dei Fondi, devono essere destinati ai medesimi fini dell'anticipo stesso;

(43) considerando che occorre garantire una sana gestione finanziaria, verificando la giustificazione e la certificazione delle spese e definendo condizioni di pagamento vincolate all'osservanza delle fondamentali responsabilità in materia di sorveglianza della programmazione, di controllo finanziario e di applicazione del diritto comunitario;

(44) considerando che al fine di garantire la corretta gestione delle risorse comunitarie occorre migliorare le previsioni e l'esecuzione delle spese; che è a tal fine opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione le proprie previsioni circa l'utilizzazione delle risorse comunitarie e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell'anticipo e a disimpegni d'ufficio;

(45) considerando che nel corso del periodo transitorio dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 ogni riferimento all'euro deve essere inteso in

[1] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11 (PHARE). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).
[2] GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1 (TACIS).
[3] GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1 (MEDA). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 2).

linea di massima come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria di cui all'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro [1];

(46) considerando che una delle garanzie dell'efficacia dei Fondi strutturali è data dall'efficienza della sorveglianza; che occorre migliorare quest'ultima precisando le responsabilità in materia; che occorre in particolare distinguere le funzioni di gestione da quelle di sorveglianza;

(47) considerando che per ciascun intervento occorre designare un'autorità di gestione unica e precisarne le responsabilità; che queste ultime riguardano principalmente la raccolta delle informazioni sui risultati e la loro trasmissione alla Commissione, la corretta esecuzione finanziaria, l'organizzazione della valutazione e il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e di diritto comunitario; che in quest'ambito occorre prevedere riunioni regolari tra la Commissione e l'autorità di gestione per la sorveglianza dell'intervento;

(48) considerando che occorre specificare che il comitato di sorveglianza è un'istanza nazionale nominata dallo Stato membro incaricata di seguire l'intervento, verificarne la gestione da parte dell'autorità preposta, assicurare il rispetto dei suoi orientamenti e delle sue modalità di attuazione, nonché esaminarne la valutazione;

(49) considerando che gli indicatori e i rapporti annuali di esecuzione sono essenziali ai fini della sorveglianza e che occorre definirli con maggiore precisione affinché rispecchino in maniera affidabile lo stato di avanzamento degli interventi e la qualità della programmazione;

(50) considerando che, per garantire un'esecuzione efficiente e regolare, occorre specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e controllo, di certificazione delle spese e di prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle infrazioni del diritto comunitario;

(51) considerando che, ferme restando le attuali prerogative della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre potenziare la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore, prevedendo in particolare regolari consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel cui ambito vengano esaminate le misure adottate dagli Stati membri e la Commissione possa, ove del caso, richiedere misure correttive;

(52) considerando che occorre definire la responsabilità degli Stati membri in materia di sanzione e rettifica di irregolarità e infrazioni, nonché quella della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri;

(53) considerando che l'efficacia e l'impatto delle attività dei Fondi strutturali dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione e che occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione;

(54) considerando che occorre valutare gli interventi in vista della loro preparazione, della loro revisione intermedia e di una stima del loro impatto, nonché integrare tale valutazione nella sorveglianza degli interventi; che a tal fine occorre definire gli obiettivi e il contenuto di ciascuna delle fasi di valutazione e migliorare la valutazione della situazione sotto il profilo socioeconomico, per quanto riguarda l'ambiente e la parità tra uomini e donne;

(55) considerando che la valutazione intermedia e l'accantonamento in riserva di una parte degli stanziamenti consente di assegnare stanziamenti supplementari all'interno di ciascuno Stato membro in funzione dell'efficacia degli interventi e che tale assegnazione deve essere basata su criteri oggettivi, semplici e trasparenti che consentano di tener conto dell'efficienza, della gestione e dell'esecuzione finanziaria;

(56) considerando che è opportuno presentare un rapporto triennale sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e che tale rapporto dovrebbe contenere un'analisi della situazione e dello sviluppo economico e sociale delle regioni della Comunità;

(57) considerando che, per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e un'adeguata promozione degli interventi comunitari, è opportuno assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile; che tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi;

(58) considerando che occorre definire le modalità relative al funzionamento dei comitati chiamati ad assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento;

[1] GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(59) considerando che occorre precisare disposizioni transitorie specifiche che consentano di preparare la nuova programmazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e che evitino un'interruzione dell'assistenza agli Stati membri nelle more della definizione dei piani e degli interventi sulla base del nuovo sistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Obiettivi

L'azione che la Comunità svolge attraverso i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti è volta al conseguimento degli obiettivi generali enunciati dagli articoli 158 e 160 del trattato. I Fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, al conseguimento dei tre obiettivi prioritari seguenti:

1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo (in prosieguo: «l'obiettivo n. 1»);

2) favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (in prosieguo: «l'obiettivo n. 2»);

3) favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione (in prosieguo: «l'obiettivo n. 3»). Questo obiettivo prevede interventi finanziari in regioni non interessate dall'obiettivo n. 1 e fornisce un quadro di riferimento politico per l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane su un territorio nazionale, salve le specificità regionali.

Nel perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne.

Articolo 2

Mezzi e compiti

1. Ai sensi del presente regolamento, per « Fondi strutturali» si intendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FES), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «orientamento» e lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (in prosieguo: «i Fondi»).

2. Conformemente agli articoli 33, 146 e 160 del trattato, i Fondi contribuiscono, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, al conseguimento degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3, secondo lo schema seguente:

a) obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG, sezione «orientamento» e SFOP,

b) obiettivo n. 2: FESR e FSE,

c) obiettivo n. 3: FSE.

3. Lo SFOP contribuisce alle azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1 secondo il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca [1].

Il FEAOG, sezione «garanzia» contribuisce al conseguimento dell'obiettivo n. 2 secondo il regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. I Fondi contribuiscono al finanziamento di iniziative comunitarie e alla promozione di azioni innovative e di assistenza tecnica.

Le misure di assistenza tecnica sono attuate nell'ambito della programmazione definita dagli articoli da 13 a 27, oppure su iniziativa della Commissione, conformemente all'articolo 23.

---

[1] Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

5. Le altre risorse del bilancio comunitario che possono essere utilizzate per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente quelle destinate alle altre azioni a finalità strutturale e al Fondo di coesione.

La Commissione e gli Stati membri assicurano che l'azione dei Fondi sia coerente con le altre politiche ed azioni comunitarie, in particolare in materia di occupazione, parità tra uomini e donne, politica sociale e formazione professionale, politica agricola comune, politica comune della pesca, trasporti, energia e reti transeuropee, e che si integri con le esigenze di tutela ambientale nella definizione ed esecuzione dell'azione dei Fondi.

6. La BEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 conformemente alle procedure previste dal proprio statuto.

Gli altri strumenti finanziari esistenti che, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente il Fondo europeo per gli investimenti e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (prestiti, garanzie), in prosieguo: «gli altri strumenti finanziari».

CAPO II

REQUISITI GEOGRAFICI DI AMMISSIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI

Articolo 3

Obiettivo n. 1

1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, è inferiore al 75 % della media comunitaria.

Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75 % e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995–1999.

2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.

Tale elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Articolo 4

Obiettivo n. 2

1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita conformemente all'articolo 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18 % della popolazione totale della Comunità. Su tale base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato membro in base agli elementi seguenti:

a) popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6;

b) gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;

c) necessità di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione di cui al presente comma; la riduzione massima della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88.

La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6.

3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle zone significative che rappresentano:

a) le regioni di livello NUTS III, o le zone maggiormente colpite all'interno di tali regioni, conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;

b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7 o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del paragrafo 9.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, riferite al più appropriato livello geografico, che le sono necessarie per valutare le proposte.

4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità nazionali, senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 2.

Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 coprono almeno il 50 % della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo eccezione debitamente giustificata da circostanze oggettive.

5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni;

b) tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985;

c) flessione constatata dell'occupazione nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b).

6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

a) densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km^2, oppure tasso di occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; oppure

b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985.

7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri seguenti:

a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria;

b) elevato livello di povertà, comprese condizioni abitative precarie;

c) situazione ambientale particolarmente degradata;

d) elevato tasso di criminalità e di delinquenza;

e) basso livello d'istruzione della popolazione.

8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1 sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel settore dalla pesca rispetto all'occupazione complessiva raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a problemi socioeconomici strutturali connessi alla ristrutturazione del settore, la quale comporta una diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in detto settore.

9. L'intervento comunitario può estendersi ad altre zone, con popolazione o superficie significative, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;

b) zone rurali aventi problemi socioeconomici conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della popolazione attiva del settore agricolo;

c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi problemi strutturali oppure un elevato tasso di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o prevista, di una o più attività determinanti nei settori agricolo, industriale o dei servizi.

10. Una zona può essere ammissibile soltanto ad uno degli obiettivi n. 1 o n. 2.

11. L'elenco delle zone è valido per sette anni a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 5

Obiettivo n. 3

I finanziamenti a titolo dell'obiettivo n. 3 concernono le regioni cui non si applica l'obiettivo n. 1.

Articolo 6

Sostegno transitorio

1. In deroga all'articolo 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2005.

All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1.

Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di uno Stato membro, può sostituire tali zone con zone di livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'articolo 4, paragrafi da 5 a 9.

Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP e del FEAOG, sezione «orientamento», esclusivamente, nell'ambito del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virtù del presente regolamento.

Dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n. 3, nonché del sostegno del FEAOG, sezione «garanzia» nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 7

Risorse e concentrazione

1. Le risorse disponibili, per impegni dei Fondi, espresse ai prezzi 1999, ammontano a 195 miliardi di euro per il periodo 2000–2006.

La ripartizione annuale di tali risorse figura nell'allegato.

2. La ripartizione delle risorse di bilancio fra gli obiettivi si effettua in maniera da realizzare una concentrazione significativa a favore delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1.

Il 69,7 % dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 1, compreso il 4,3 % per il sostegno transitorio (ossia un totale di 135,9 miliardi di euro).

L'11,5 % dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 2, compreso l'1,4 % per il sostegno transitorio (ossia un totale di 22,5 miliardi di euro).

Il 12,3 % dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 3 (ossia un totale di 24,05 miliardi di euro).

Le cifre indicate per gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 non comprendono le risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 né il finanziamento per lo SFOP al di fuori dell'obiettivo n. 1.

3. La Commissione stabilisce, in base a procedure trasparenti, ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per la programmazione di cui agli articoli da 13 a 19, tenendo pienamente conto, per gli obiettivi n. 1 e n. 2, di uno o più dei criteri oggettivi analoghi a quelli del periodo precedente coperto dal regolamento (CEE) n. 2052/88

e cioè popolazione ammissibile, prosperità regionale, prosperità nazionale e gravità relativa dei problemi strutturali, in particolare il tasso di disoccupazione.

Per l'obiettivo n. 3 la ripartizione per Stato membro è basata principalmente sulla popolazione ammissibile, sulla situazione dell'occupazione e sulla gravità di problemi quali l'emarginazione sociale, il livello d'istruzione e di formazione e la presenza delle donne sul mercato del lavoro.

Per gli obiettivi n. 1 e n. 2 tali ripartizioni operano una distinzione per le assegnazioni di stanziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano del sostegno transitorio. Dette assegnazioni sono determinate secondo i criteri di cui al primo comma. La ripartizione annuale di questi stanziamenti ha carattere decrescente a decorrere dal 1º gennaio 2000 e nel 2000 sarà inferiore a quella del 1999. Il profilo del sostegno transitorio può essere adattato alle necessità specifiche delle singole regioni, d'intesa con la Commissione, purché sia rispettata la dotazione finanziaria per ciascuna regione.

In base a procedure trasparenti, la Commissione stabilisce altresì ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per le azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma.

4. Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito per gli anni 2000–2004 un programma PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda per sostenere il processo di pace nell'Irlanda del Nord.

Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito un programma speciale di assistenza per il periodo 2000–2006 a favore delle regioni NUTS II svedesi non contenute nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia.

5. Il 4 % degli stanziamenti d'impegno previsti in ciascuna ripartizione indicativa nazionale di cui al paragrafo 3 forma oggetto di un'assegnazione a norma dell'articolo 44.

6. Per il periodo di cui al paragrafo 1, il 5,35 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi di cui al medesimo paragrafo è destinato al finanziamento delle iniziative comunitarie.

Lo 0,65 % degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 è destinato al finanziamento di azioni innovatrici e dell'assistenza tecnica, quali definite agli articoli 22 e 23.

7. In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono indicizzati, a decorrere dal 1 º gennaio 2000, in ragione del 2 % annuo.

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, basandosi sugli ultimi dati economici disponibili, riesamina ove necessario l'indicizzazione delle dotazioni previste per il 2004, 2005 e 2006, a titolo di adeguamento tecnico. Lo scostamento rispetto alla programmazione iniziale è imputato all'importo di cui al paragrafo 5.

8. Il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento da ogni Stato membro attraverso i Fondi strutturali, in combinazione con l'assistenza fornita nell'ambito del fondo di coesione, non deve superare il 4 % del PIL nazionale.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Articolo 8

Complementarità e partenariato

1. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: «partenariato»), tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente:

— le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;

— le parti economiche e sociali;

— gli altri organismi competenti in tale ambito.

Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite.

Nell'individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti, conformemente alle normative nazionali e alla prassi, tenendo conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo

sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di protezione e di miglioramento dell'ambiente.

Tutte le parti indicate (in prosieguo: «le parti») sono parti che perseguono una finalità comune.

2. Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti appropriate vengano coinvolte nelle varie fasi della programmazione, tenuto conto dei termini stabiliti per ciascuna fase.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà la responsabilità per l'attuazione degli interventi compete agli Stati membri, al livello territoriale appropriato, in base alla situazione specifica di ciascuno Stato membro, e salve le competenze della Commissione, segnatamente in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

4. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per assicurare un utilizzo dei fondi comunitari conforme a principi di sana gestione finanziaria.

5. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano parti sociali a livello europeo in merito alla politica strutturale della Comunità.

Articolo 9

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *programmazione*: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;

b) *piano di sviluppo* (in prosieguo: «*piano*»): l'analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative;

c) *quadro di riferimento dell'obiettivo 3*: documento che descrive il contesto degli interventi a favore dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno Stato membro e che individua le relazioni con le priorità contenute nel piano nazionale d'azione per l'occupazione;

d) *quadro comunitario di sostegno*: il documento approvato dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi;

e) *interventi*: le seguenti forme d'intervento dei Fondi:

   i) i programmi operativi o il documento unico di programmazione;

   ii) i programmi di iniziativa comunitaria;

   iii) il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative;

f) *programma operativo*: il documento approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi;

g) *documento unico di programmazione*: un documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo;

h) *asse prioritario*: ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici;

i) *sovvenzione globale*: la parte di un intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata a uno o più intermediari autorizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, ivi compresi enti

locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, e utilizzata di preferenza per iniziative di sviluppo locale. La decisione di ricorrere a una sovvenzione globale è presa, di intesa con la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo accordo, dall'autorità di gestione.

Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovatrici la Commissione può decidere di ricorrere a una sovvenzione globale per tutto l'intervento o per una sua parte. Nel caso delle iniziative comunitarie questa decisione può essere presa soltanto previo accordo degli Stati membri interessati;

j) *misura*: lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti come misura;

k) *operazione*: ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi;

l) *beneficiari finali*: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;

m) *complemento di programmazione*: il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell'articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente all'articolo 34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo;

n) *autorità di gestione*: le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi una autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità o organismo che funge da autorità di pagamento per l'intervento in questione;

o) *autorità di pagamento*: una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione.

Articolo 10

Coordinamento

1. Il coordinamento tra i vari Fondi si effettua in particolare mediante:

a) i piani, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione (definiti all'articolo 9) nonché, se pertinente, il quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c);

b) la sorveglianza e la valutazione degli interventi eseguiti in forza di un obiettivo;

c) gli orientamenti di cui al paragrafo 3.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano, nel rispetto del principio del partenariato, coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.

Nell'intento di potenziare al massimo l'effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate ricorrendo agli strumenti finanziari adeguati, gli interventi comunitari sotto forma di sovvenzioni possono essere opportunamente combinati con i prestiti e le garanzie. Tale combinazione può essere determinata con la partecipazione della BEI al momento di definire il quadro comunitario di sostegno o il documento unico di programmazione. A tal fine si può tener conto dell'equilibrio del piano di finanziamento proposto, della partecipazione dei Fondi, nonché degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

3. La Commissione, al più tardi entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente prima della revisione intermedia di cui all'articolo 42, e ogni volta previa consul-

tazione di tutti gli Stati membri, pubblica in relazione ad ognuno degli obiettivi di cui all'articolo 1, orientamenti generali indicativi sulle pertinenti politiche comunitarie concordate al fine di aiutare le autorità nazionali e regionali competenti nell'elaborazione dei piani e nell'eventuale revisione degli interventi. Tali orientamenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Addizionalità

1. Per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi non possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro.

2. A tal fine la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato membro deve conservare nell'insieme delle sue regioni cui si applica detto obiettivo n. 1 nel corso del periodo di programmazione.

Per gli obiettivi n. 2 e n. 3, considerati complessivamente, la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese da destinare alla politica attiva a favore del mercato del lavoro e, in casi giustificati, alle altre azioni volte a consentire di raggiungere i risultati perseguiti da tali due obiettivi, che lo Stato membro conserva a livello nazionale nel corso del periodo di programmazione.

Dette spese sono stabilite dallo Stato membro e dalla Commissione, conformemente al quarto comma, prima della decisione della Commissione che approva un quadro comunitario di sostegno o documenti unici di programmazione relativi allo Stato membro interessato, e sono integrate in tali documenti.

Di norma il livello delle spese di cui al primo e al secondo comma è pari almeno all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di programmazione precedente, ed è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti, e tenendo però conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali.

Si tiene inoltre conto delle eventuali riduzioni delle spese a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 1994–1999.

3. Nel corso del periodo di programmazione l'addizionalità è sottoposta al livello territoriale di cui al paragrafo 2 alle tre verifiche seguenti:

a) una verifica ex ante, di cui al paragrafo 2, terzo comma che funga da quadro di riferimento per tutto il periodo della programmazione;

b) una verifica intermedia entro tre anni dall'approvazione del quadro comunitario di sostegno ovvero dei documenti unici di programmazione e, in generale entro il 31 dicembre 2003, a seguito della quale la Commissione e lo Stato membro possono concordare una revisione del livello di spese strutturali da raggiungere, qualora l'andamento delle entrate pubbliche o dell'occupazione determinato dalla situazione economica nello Stato membro di cui trattasi si discosti in misura significativa da quello previsto nell'ambito della verifica ex ante;

c) una verifica entro il 31 dicembre 2005.

A tal fine lo Stato membro fornisce alla Commissione opportune informazioni al momento della presentazione dei piani, della verifica intermedia e di quella da effettuare entro il 31 dicembre 2005. Se necessario si ricorrerà ai metodi utilizzati per le stime statistiche.

Indipendentemente da tali verifiche lo Stato membro, nel corso del periodo di programmazione, informa in qualunque momento la Commissione circa eventuali sviluppi in grado di mettere in causa la propria capacità di conservare il livello di spesa di cui al paragrafo 2.

Articolo 12

Compatibilità

Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3

Articolo 13

Ambito geografico

1. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 1 sono elaborati al livello geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti ad una regione di livello NUTS II. Tuttavia gli Stati membri possono presentare un piano globale di sviluppo per alcune o tutte le regioni figuranti nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 4, purché il piano comprenda gli elementi indicati all'articolo 16.

2. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 2 sono elaborati al livello geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti all'insieme delle zone di una stessa regione di livello NUTS II comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri possono presentare un piano riferito ad alcune o a tutte le regioni comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, purché detti piani comprendano gli elementi di cui all'articolo 16. Laddove comprendano zone diverse da quelle cui si applica l'obiettivo n. 2, i piani operano una distinzione tra le azioni condotte nelle regioni o zone cui si applica l'obiettivo n. 2 e quelle condotte in altre parti.

3. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 3 riguardano il territorio di uno Stato membro per interventi al di fuori delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 e costituiscono, per l'insieme del territorio nazionale, un quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, tenendo conto delle esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

Articolo 14

Durata e revisione

1. Ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni, senza pregiudizio dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma.

Il periodo di programmazione ha inizio il 1º gennaio 2000.

2. I quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione vengono riesaminati e se necessario adeguati, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, d'intesa con lo Stato membro, secondo le disposizioni del presente titolo a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 e all'assegnazione della riserva per realizzazioni efficienti ed efficaci di cui all'articolo 44.

Essi possono inoltre essere riveduti in altri momenti, qualora si verifichino cambiamenti significativi della situazione socioeonomica, ivi incluso il mercato del lavoro.

Articolo 15

Preparazione e approvazione

1. Per quanto riguarda gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 gli Stati membri presentano un piano alla Commissione. Detto piano è elaborato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro. Nei casi in cui l'intervento assume la forma di un documento unico di programmazione, questo piano è considerato un progetto di documento unico di programmazione.

Per quanto riguarda l'obiettivo n. 1, i quadri comunitari di sostegno sono impiegati per tutte le regioni cui si applica tale obiettivo; tuttavia se i finanziamenti comunitari sono inferiori a 1 miliardo di euro o non superano in modo sostanziale tale importo, gli Stati membri di norma presentano un progetto di documento unico di programmazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi n. 2 e n. 3, sono di norma impiegati i documenti unici di programmazione; tuttavia gli Stati membri possono scegliere di far elaborare un quadro comunitario di sostegno.

2. I piani sono presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle parti, che esprimono il proprio parere entro un termine che consenta il rispetto del termine indicato nel secondo comma.

Salvo diverso accordo con lo Stato membro interessato, i piani vengono presentati, entro quattro mesi dalla definizione degli elenchi delle zone ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 4.

3. La Commissione valuta i piani in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché di altre politiche comunitarie e dell'articolo 41, paragrafo 2.

Inoltre la Commissione valuta ciascun piano proposto per l'obiettivo n. 3 in funzione della coerenza tra le azioni previste e il piano nazionale per l'attuazione della strategia europea in materia di occupazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), nonché delle modalità e dell'intensità con cui sono prese in considerazione le esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

4. Nei casi contemplati al paragrafo 1, la Commissione stabilisce, d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51, i quadri comunitari di sostegno. La BEI può essere associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno. La Commissione adotta una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi entro cinque mesi dal rivecimento del piano o dei piani corrispondenti, purché vi figurino tutti gli elementi indicati all'articolo 16.

La Commissione valuta le proposte di programmi operativi presentate dallo Stato membro in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del corrispondente quadro comunitario di sostegno e della loro compatibilità con le politiche comunitarie. Essa adotta, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, e d'intesa con lo Stato membro interessato, una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, purché le proposte contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Al fine di accelerare l'esame delle domande e l'esecuzione dei programmi, gli Stati membri possono presentare, contemporaneamente i loro piani e progetti di programmi operativi. All'atto della decisione relativa al quadro comunitario di sostegno, la Commissione approva, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, anche i programmi operativi presentati contemporaneamente ai piani, a condizione che contengano tutte gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5. Nei casi contemplati al paragrafo 1 la Commissione, sulla base dei piani, adotta una decisione sui documenti unici di programmazione d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51. La BEI può essere associata all'elaborazione dei documenti unici di programmazione. La Commissione adotta una decisione unica relativa al documento unico di programmazione e alla partecipazione dei Fondi, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, entro cinque mesi dal ricevimento del piano corrispondente purché vi figurino tutti gli elementi indicati all'articolo 19, paragrafo 3.

6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione adottano il complemento di programmazione definito all'articolo 9, lettera m), previo accordo del comitato di sorveglianza se il complemento di programmazione è elaborato dopo la decisione di partecipazione dei Fondi della Commissione, o previa consultazione delle parti interessate se è elaborato prima della decisione di partecipazione dei Fondi. In quest'ultimo caso il comitato di sorveglianza conferma il complemento di programmazione o chiede un adeguamento in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3.

Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo documento, a titolo informativo, al più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma operativo o di un documento unico di programmazione.

7. Le decisioni della Commissione relative al quadro comunitario di sostegno o al documento unico di programmazione sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione trasmette ad esso per informazione le decisioni suddette, i quadri comunitari di sostegno e i documenti unici di programmazione da essa approvati.

CAPO II

CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE RELATIVA AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3

Articolo 16

Piani

1. I piani presentati a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 si basano sulle corrispondenti priorità nazionali e regionali e tengono conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e comprendono:

a) la descrizione quantificata ove possibile, della situazione attuale relativamente alle disparità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, oppure alla riconversione nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, oppure allo sviluppo delle risorse umane e alla

politica dell'occupazione nello Stato membro e nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 3; inoltre, la descrizione delle risorse finanziarie mobilitate e dei principali risultati conseguiti nel periodo di programmazione precedente, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

b) la descrizione di una strategia idonea a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e le priorità scelte per lo sviluppo sostenibile e la riconversione duratura delle varie regioni e zone, comprese le zone rurali, nonché per il relativo sviluppo delle risorse umane e l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi d'istruzione, di formazione e di occupazione.

In aggiunta agli altri punti elencati nel presente paragrafo, gli Stati membri dimostrano, per ciascun piano dell'obiettivo n. 3, che le priorità previste sono coerenti con il piano nazionale per l'occupazione, mediante una descrizione degli obiettivi principali di tale strategia e dei principali mezzi atti a conseguirli.

Gli Stati membri dimostrano inoltre che le attività in materia di risorse umane e di occupazione che sono previste in ciascun piano relativo all'obiettivo n. 2 e che dovrebbero beneficiare del sostegno dell'FSE sono quelle integrate nella strategia di riconversione, sono coordinate con gli altri Fondi e corrispondono alla valutazione ex ante in materia di risorse umane e di occupazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2. Se le risorse necessarie a tal fine non ammontano ad un importo significativo, tali fabbisogni sono finanziati nell'ambito dell'obiettivo n. 3;

c) le indicazioni sull'uso previsto e sulla forma della partecipazione finanziaria dei Fondi e, se del caso, della BEI e degli altri strumenti finanziari — compreso, a titolo informativo, anche l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — e sui fabbisogni previsti in materia di assistenza tecnica; forniscono indicazioni in merito all'addizionalità conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 che si concretizzano, per l'obiettivo n. 1 in una tabella indicativa del finanziamento globale che ricapitoli le risorse pubbliche o assimilabili nonché, se del caso, le risorse private stimate e le spese strutturali comunitarie per ciascuna delle priorità proposte nel piano.

In ogni caso i piani operano una distinzione fra le dotazioni finanziarie previste per le zone che beneficiano del sostegno transitorio e quelle previste per le altre zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 o n. 2.

Nel caso in cui l'FSE intervenga a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3, i tassi di partecipazione possono essere più elevati nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 rispetto alle altre zone;

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che si trovano ad affrontare problemi strutturali di riconversione economica e sociale;

d) un resoconto delle disposizioni poste in atto per consultare le parti.

2. Nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 i piani comprendono tutte le azioni rilevanti ai fini della riconversione economica e sociale, lo sviluppo delle risorse umane, tenuto conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché lo sviluppo rurale e le strutture della pesca.

Nel caso in cui uno Stato membro nel suo insieme sia interessato dell'obiettivo n. 1, il piano comprende i punti di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma.

3. Gli Stati membri indicano gli elementi propri di ciascun Fondo, compresa l'entità delle partecipazioni finanziarie richieste, e forniscono ragguagli sui programmi operativi previsti, evidenziando in particolare gli obiettivi specifici e i principali tipi di misure previste.

Articolo 17

Quadri comunitari di sostegno

1. Il quadro comunitario di sostegno assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari nelle regioni interessate, anche per quanto riguarda l'aiuto allo sviluppo delle risorse umane, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3.

2. Ogni quadro comunitario di sostegno comprende quanto segue:

a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta; la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 41, paragrafo 2; un'indicazione della misura in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adottamento e della qualificazione delle persone e, se del caso, delle politiche regionali dello Stato membro interessato;

b) l'indicazione della natura e della durata dei programmi operativi non approvati contestualmente al quadro comunitario di sostegno, con particolare riguardo ai loro obiettivi specifici e agli assi prioritari stabiliti;

c) un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascuna priorità conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista ogni anno per la partecipazione di ciascun Fondo, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari — indicando a titolo informativo, anche l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che affrontano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

Il piano di finanziamento indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per ciascun quadro comunitario di sostegno è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

d) le disposizioni di attuazione del quadro comunitario di sostegno, riguardanti:

— la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del quadro comunitario di sostegno, conformemente all'articolo 34;

— le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti nei comitati di sorveglianza di cui all'articolo 35;

e) se del caso, indicazioni sugli stanziamenti necessari per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

In conformità all'articolo 11 i quadri comunitari di sostegno comprendono la verifica ex ante dell'addizionalità e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie.

Articolo 18

Programmi operativi

1. Gli interventi che rientrano in un quadro comunitario di sostegno sono attuati, di norma, sotto forma di un programma operativo integrato per regione definito all'articolo 9.

2. Ogni programma operativo comprende quanto segue:

a) gli assi prioritari del programma stesso, con indicazioni circa la loro coerenza con il quadro comunitario di sostegno corrispondente, i relativi obiettivi specifici quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta, e la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 41, paragrafo 2;

b) la descrizione sintetica delle misure previste per attuare gli assi prioritari, compresi gli elementi di informazione necessari alla verifica di conformità con i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma operativo;

c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari — indicando anche a titolo informativo l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.

Il piano finanziario indica separatamente, nel totale della partecipazione dei vari Fondi, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

d) le disposizioni di attuazione del programma operativo, riguardanti quanto segue:

i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del pro-

gramma operativo, conformemente all'articolo 34;

ii) la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo;

iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza;

iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi;

v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo.

3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:

a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valutazione ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all'articolo 36;

b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;

c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario in questione.

Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;

d) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente all'articolo 46;

e) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento.

Articolo 19

Documenti unici di programmazione

1. Gli interventi attuati a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3 e dell'obiettivo n. 1 come specificato all'articolo 15, paragrafo 1 formano oggetto, in via generale, di documenti unici di programmazione. Quanto agli obiettivi n. 2 e 3, si applica l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).

2. Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 1 include tutte le misure pertinenti in materia di riconversione economica e sociale, sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione degli individui, tenendo conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c), e di sviluppo rurale, nonché strutture della pesca.

Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 2 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari, anche per quanto riguarda, in conformità con l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il coordinamento delle misure in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 33 dello stesso regolamento ma esclusi gli aiuti relativi alle risorse umane concessi a titolo dell'obiettivo n. 3, in tutte le zone cui si applica l'obiettivo n. 2.

Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 3 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari a favore dello sviluppo delle risorse umane nelle zone di cui all'articolo 5, ad eccezione degli aiuti in tale settore concessi a titolo dell'obiettivo n. 2.

3. Ciascun documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi:

a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo consente; la valutazione dell'impatto atteso, in particolare sull'ambiente, conformemente all'articolo 41, paragrafo 2; un'indicazione delle misure in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione delle persone e, se del caso,

delle politiche regionali dello Stato membro interessato;

b) una descrizione sintetica delle misure previste per realizzare le priorità, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del documento unico di programmazione;

c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli articoli 28 e 29 l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari — indicando anche per informazione l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — qualora contribuiscano direttamente al piano di finanziamento, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e la stima di quelli privati dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.

Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

La partecipazione totale dei fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma.

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano finanziario indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale;

d) le disposizioni di attuazione del documento unico di programmazione comprendono:

i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9 responsabile della gestione del documento unico di programmazione conformemente all'articolo 34;

ii) la descrizione delle modalità di gestione del documento unico di programmazione;

iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare del ruolo del comitato di sorveglianza;

iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie, al fine di assicurare la trasparenza dei flussi;

v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del documento unico di programmazione;

e) se del caso, indicazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

A norma dell'articolo 11 il documento unico di programmazione comprende la verifica ex ante dell'addizionalità per l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti concordata tra la Commissione e lo Stato membro e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie.

4. Ogni documento unico di programmazione è corredato di un complemento di programmazione quale definito all'articolo 9, lettera m) e descritto all'articolo 18, paragrafo 3.

CAPO III

INIZIATIVE COMUNITARIE

Articolo 20

Contenuto

1. Le iniziative comunitarie riguardano i settori seguenti:

a) cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario («INTERREG»);

b) rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile («URBAN»);

c) sviluppo rurale («LEADER»);

d) cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro («EQUAL»).

2. Almeno il 2,5 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è assegnato a INTERREG, nell'ambito del quale

occorre attribuire dovuta considerazione alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento e per quanto riguarda gli Stati membri che hanno frontiere estese con i paesi candidati, nonché a un migliore coordinamento con i programmi PHARE, TACIS e MEDA. È inoltre rivolta dovuta considerazione alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

Nel quadro di EQUAL si tiene conto adeguatamente dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo.

3. I programmi approvati nell'ambito delle iniziative comunitarie possono interessare altre zone oltre a quelle di cui agli articoli 3 a 4.

Articolo 21

Elaborazione, approvazione e attuazione

1. Secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51 e previa comunicazione per conoscenza al Parlamento europeo, la Commissione adotta orientamenti che definiscono, per ciascuna iniziativa, gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opportune modalità di attuazione. Gli orientamenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Ciascun settore di cui all'articolo 20, paragrafo 1, riceve finanziamenti da un solo Fondo: i settori di cui alle lettere a) e b) sono finanziati dal FESR, il settore di cui alla lettera c) dal FEAOG, sezione «orientamento», e il settore di cui alla lettera d) dall'FSE. Per tener conto delle misure necessarie all'attuazione del pertinente programma d'iniziativa comunitaria, la decisione di partecipazione dei Fondi può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, nei limiti delle relative disposizioni specifiche.

3. Basandosi sulle proposte elaborate conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 1 e all'articolo 41, paragrafo 2, e presentate dallo Stato membro, la Commissione decide i programmi d'iniziativa comunitaria in conformità dell'articolo 28.

4. I programmi d'iniziativa comunitaria vengono riesaminati a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 e modificati eventualmente su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, d'intesa con detto Stato membro.

5. I programmi di iniziativa comunitaria coprono un periodo di sette anni con inizio al 1º gennaio 2000.

CAPO IV

AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA

Articolo 22

Azioni innovative

1. Su iniziativa della Commissione e previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sugli orientamenti concernenti i vari tipi di azioni innovative, i Fondi possono finanziare, non oltre lo 0,40 % della loro dotazione annuale, azioni innovative a livello comunitario. Tali azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze.

Le azioni innovative contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3. Esse sono attuate in maniera semplice, trasparente e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.

2. Ogni settore di azione cui si riferiscono i progetti pilota riceve finanziamenti da un solo Fondo. Per tener conto delle misure necessarie all'esecuzione del pertinente progetto pilota, la decisione di partecipazione del Fondo può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, entro i limiti delle relative disposizioni specifiche.

Articolo 23

Assistenza tecnica

I Fondi possono finanziare, su iniziativa della Commissione e per conto della stessa, previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sui vari tipi di misure e non oltre lo 0,25 % della propria dotazione annuale, le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare quanto segue:

a) studi, compresi quelli di carattere generale, relativi all'azione dei Fondi;

b) azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari finali degli interventi dei Fondi e al pubblico;

c) l'installazione, il funzionamento e il collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;

d) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi in questo settore.

Articolo 24

Approvazione delle azioni innovative e dell'assistenza tecnica

1. Previa informazione da parte degli Stati membri interessati sulle azioni innovative, la Commissione valuta le domande di partecipazione dei Fondi presentate a titolo degli articoli 22 e 23 in funzione degli elementi seguenti:

a) una descrizione dell'intervento proposto, del suo campo di applicazione, anche con riferimento all'ambito geografico, e degli obiettivi specifici;

b) gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'intervento e i beneficiari;

c) il calendario e il piano finanziario, inclusa la partecipazione di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario;

d) le disposizioni che assicurano un'esecuzione efficace e regolare;

e) qualsiasi elemento necessario per verificare la compatibilità con le politiche comunitarie e gli orientamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

La Commissione approva la partecipazione dei Fondi quando tali informazioni consentono di valutare la domanda.

2. Dopo aver approvato una domanda, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri interessati.

3. Ai sensi del presente regolamento gli Stati membri non sono responsabili finanziariamente per le azioni innovative di cui all'articolo 22 e per le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni istituzionali proprie a ciascuno Stato membro.

CAPO V

GRANDI PROGETTI

Articolo 25

Definizione

Nell'ambito di un intervento i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti, vale a dire:

a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e

b) il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della partecipazione dei Fondi supera i 50 milioni di euro.

Articolo 26

Approvazione ed esecuzione

1. Nel corso dell'attuazione degli interventi, se lo Stato membro o l'autorità di gestione prevedono una partecipazione dei Fondi a un grande progetto, ne informano preliminarmente la Commissione trasmettendo le informazioni seguenti:

a) organismo responsabile dell'attuazione;

b) natura dell'investimento, descrizione, dotazione finanziaria e localizzazione;

c) calendario di esecuzione del progetto;

d) analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, valutazione dei rischi nonché indicazioni sulla validità economica del progetto;

e) inoltre:

— per gli investimenti infrastrutturali: analisi dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto, compresa l'indicazione del tasso di utilizzazione prevista, l'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione di cui trattasi, nonché applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici;

— per gli investimenti produttivi: l'analisi delle prospettive del mercato nel settore interessato e della redditività prevista del progetto;

f) effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occupazione, possibilmente a livello comunitario;

g) elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio «chi inquina paga», nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;

h) elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole della concorrenza, fra l'altro in materia di aiuti di Stato;

i) indicazione dell'effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del progetto;

j) piano finanziario e ammontare globale delle risorse finanziarie previste per la partecipazione dei Fondi e di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario.

2. La Commissione valuta il progetto, se necessario con la consulenza della BEI, in funzione degli elementi seguenti:

a) tipo d'investimento previsto e, se del caso, entrate attese;

b) risultati dell'analisi dei costi e dei benefici;

c) risultato della valutazione d'impatto ambientale;

d) coerenza con gli assi prioritari del corrispondente intervento;

e) conformità con le altre politiche comunitarie;

f) benefici economici e sociali attesi, segnatamente in termini di occupazione, rispetto alle risorse finanziarie mobilitate;

g) coordinamento degli strumenti finanziari e combinazione di sovvenzioni e prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o entro tre mesi quando sia necessario consultare la BEI, la Commissione decide di confermare o modificare il tasso della partecipazione comunitaria. Se la Commissione ritiene che il progetto non giustifichi né in tutto, né in parte la partecipazione dei Fondi, essa può decidere di rifiutare, fornendone le motivazioni, l'intera partecipazione o una parte di esse.

CAPO VI

SOVVENZIONE GLOBALE

Articolo 27

Sovvenzione globale

1. Qualora l'attuazione e la gestione di una parte di un intervento siano state affidate a intermediari conformemente all'articolo 9, lettera i), questi intermediari devono fornire garanzie quanto alla loro solvibilità e alla loro competenza ed esperienza riconosciute in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Essi devono essere abitualmente stabiliti o rappresentati nella o nelle regioni interessate, ma possono, in casi limitati e giustificati, essere stabiliti altrove. Essi devono avere un'esperienza pluriennale nei settori in questione, svolgere compiti di interesse pubblico e coinvolgere in maniera adeguata gli ambienti socioeconomici cui direttamente si riferisce l'attuazione delle misure previste.

2. Il ricorso a una sovvenzione globale figura nella corrispondente decisione relativa alla partecipazione dei Fondi in quanto disposizione particolare di attuazione dell'intervento definita all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), nonché all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d). Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di un accordo tra lo Stato membro, all'autorità di gestione e l'organismo intermediario interessato.

Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovative le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione tra la Commissione e l'organismo intermediario interessato. Nel caso dei programmi di iniziativa comunitaria queste modalità devono essere concordate anche con gli Stati membri interessati. Il complemento di programma di cui all'articolo 18 non riguarda la parte dell'intervento rientrante nell'ambito della sovvenzione globale.

3. Le modalità di utilizzazione della sovvenzione globale precisano in particolare quanto segue:

a) le misure da attuare;

b) i criteri per la scelta dei beneficiari;

c) le condizioni di concessione e il tasso del contributo dei Fondi, compresa la destinazione degli interessi eventualmente maturati;

d) le modalità di sorveglianza, di valutazione e di esecuzione del controllo finanziario della sovvenzione globale;

e) l'eventuale ricorso a una garanzia bancaria, di cui la Commissione deve essere informata.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

Articolo 28

Decisione relativa alla partecipazione dei Fondi

1. La Commissione determina, con un'unica decisione, la partecipazione dell'insieme dei Fondi, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni contemplate dal presente regolamento, entro cinque mesi dal ricevimento della domanda d'intervento. Se del caso, la decisione opera una chiara distinzione tra i crediti assegnati alle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.

L'importo massimo della partecipazione dei Fondi è fissato per ciascun asse prioritario dell'intervento.

Una misura può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto della partecipazione finanziaria di un Fondo per volta.

Una misure o un'operazione può beneficiare della partecipazione di un Fondo strutturale unicamente a titolo di uno solo, per volta, degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo di un'iniziativa comunitaria.

Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo del FEAOG sezione «garanzia».

Una stessa operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo di un'iniziativa comunitaria e del FEAOG sezione «garanzia».

2. La partecipazione dei Fondi a programmi operativi intrapresi nell'ambito dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno deve essere compatibile con il piano di finanziamento definito nel corrispondente quadro comunitario di sostegno, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera c).

3. Nell'ambito dell'attuazione delle misure, la partecipazione dei Fondi assume principalmente la forma di aiuto non rimborsabile (in prosieguo: «aiuto diretto»), ma anche altre forme, segnatamente aiuto rimborsabile, abbuono d'interessi, garanzia, assunzione di partecipazioni, partecipazione al capitale di rischio o altro tipo di finanziamento.

Gli aiuti rimborsati all'autorità di gestione o ad un'altra autorità pubblica sono da queste riassegnati per gli stessi fini.

Articolo 29

Diversificazione dei tassi di partecipazione

1. La partecipazione dei Fondi è modulata in funzione dei seguenti elementi:

a) gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, ai quali porre rimedio mediante gli interventi,

b) capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenuto conto segnatamente della sua prosperità relativa e della necessità di evitare aumenti eccessivi delle spese di bilancio,

c) nel contesto degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 1, interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista comunitario, se del caso, per l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare per l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, nonché del principio «chi inquina paga»,

d) interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista regionale e nazionale,

e) caratteristiche proprie del tipo d'intervento e dell'asse prioritario di cui trattasi, al fine di tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione,

f) impiego ottimale delle risorse finanziarie nei piani di finanziamento, inclusa la combinazione di risorse pubbliche e private, ricorso a strumenti finanziari appropriati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e scelta delle forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3.

Nei casi in cui la partecipazione del FSE è differenziata conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, occorre tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione.

2. La partecipazione dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali ammissibili, o rispetto all'insieme delle spese, pubbliche o assimilabili, ammissibili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relative a ciascun intervento.

3. La partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

a) Il 75 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1. Qualora tali regioni siano situate in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, la partecipazione comunitaria può, in casi eccezionali debitamente giustificati, ammontare all'80 % al massimo del costo totale ammissibile e all'85 % al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, nonché nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza,

b) il 50 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 2 o n. 3.

Nel caso d'investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di intensità dell'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato.

4. Se l'intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio.

In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipazione non può superare:

   i) il 40 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10 % negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di coesione;

   ii) il 25 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;

   iii) a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento che non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile;

b) nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione non può superare:

   i) il 35 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;

   ii) il 15 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;

   iii) nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile.

5. I riferimenti fatti dai paragrafi 3 e 4 alle regioni e zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2 si intendono fatti anche alle regioni e zone che beneficiano, da una parte, del sostegno transitorio a titolo dell'articolo 6, paragrafo 1 e di un sostegno a titolo dell'articolo 7, paragrafo 4 e, dall'altra, di un sostegno a titolo dell'articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente.

6. Le misure di cui agli articoli 22 e 23, attuate su iniziativa della Commissione, possono essere finanziate al 100 % del costo totale. Le misure di cui all'articolo 23 attuate per conto della Commissione sono finanziate al 100 % del costo totale.

7. Per le misure di assistenza tecnica nel quadro della programmazione e le iniziative comunitarie si applicano i tassi contemplati nel presente articolo.

Articolo 30

Requisiti per l'ammissione

1. Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato.

2. Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese.

Il termine finale per l'ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, sencondo le disposizioni degli articoli 14 e 15.

3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e

b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell'articolo 39.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 31

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

2. Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente. Il primo impegno è assunto quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gli impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno.

La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'articolo 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente.

Il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è sospeso per la parte dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno, di una procedura giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte della Commissione di un'informazione preliminare e motivata dello Stato membro interessato, con l'esposizione dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione.

La Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dal secondo comma.

In caso di entrata in vigore del presente regolamento successivamente al 1º gennaio 2000, il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è prorogato per il primo impegno del numero di mesi che separa il 1º gennaio 2000 dalla data della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi di cui all'articolo 28.

3. Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l'importo totale della partecipazione dei Fondi è impe-

gnato quando la Commissione adotta la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Articolo 32

Pagamenti

1. Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinataria l'autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o).

I pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo eseguito in forza dell'articolo 31.

Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

In funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3.

L'autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti.

2. All'atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all'autorità di pagamento. L'acconto è pari al 7 % della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. In linea di principio può essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio.

Per la durata dell'intervento, l'autorità di pagamento ricorre all'acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese relative a detto intervento.

Tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato alla Commissione dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro diciotto mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Gli interessi eventualmente maturati sull'acconto sono destinati dall'autorità di pagamento all'intervento di cui trattasi.

3. I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni:

a) presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all'articolo 18, paragrafo 3;

b) trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37;

c) trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell'intervento di cui all'articolo 42, ove prevista;

d) coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi;

e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all'articolo 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione;

f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.

Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibile, lo Stato membro e l'autorità di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione.

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento intermedio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre.

Le domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo, versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95 % della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso.

4. Il pagamento del saldo dell'intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:

a) se l'autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate;

b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;

c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f).

5. Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, se l'autorità di pagamento non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi.

6. Gli Stati membri designano le autorità preposte al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo.

9. Per le azioni innovatrici di cui all'articolo 22 e le misure di cui all'articolo 23, la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate, coerentemente con gli obiettivi delle presenti disposizioni, e le notifica ai comitati di cui agli articoli da 48 a 51.

Articolo 33

Utilizzazione dell'euro

Gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro, secondo le modalità adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

TITOLO IV

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI

CAPO I

SORVEGLIANZA

Articolo 34

Gestione da parte dell'autorità di gestione

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità di gestione quale definita all'articolo 9, lettera n) è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare:

a) dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull'attuazione, per gli indicatori per la sorveglianza di cui all'articolo 36 e per la valutazione di cui agli articoli 42 e 43, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate tra lo Stato membro e la Commissione, mediante il ricorso, nella misura del possibile, a sistemi informatici che consentano lo scambio di dati con la Commissione, come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, lettera e);

b) dell'adattamento conformemente al paragrafo 3 e dell'attuazione del complemento di programmazione come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, e senza pregiudizio dell'articolo 35;

c) dell'elaborazione e della presentazione alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, del rapporto annuale di esecuzione;

d) dell'organizzazione, in collaborazione con la Commissione e lo Stato membro, della valutazione intermedia di cui all'articolo 42;

e) dell'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento;

f) della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, segnatamente dell'attuazione di

misure di controllo interne compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, o delle raccomandazioni di adattamento formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei summenzionati articoli;

g) della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all'articolo 12; nell'ambito dell'applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, i pareri trasmessi a fine di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* specificano i riferimenti dei progetti per i quali è stata chiesta o decisa una partecipazione dei Fondi;

h) del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità di cui all'articolo 46.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'autorità di gestione, nello svolgimento dei suoi compiti, agisce nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

2. Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 37, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i principali risultati dell'anno precedente, secondo modalità da definire d'accordo con lo Stato membro e l'autorità di gestione interessati.

In seguito all'esame in parola, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. Se, in casi debitamente motivati, la Commissione ritiene che le misure prese non sono sufficienti, può indirizzare allo Stato membro o all'autorità di gestione raccomandazioni di adattamento intese a migliorare l'efficacia delle modalità di sorveglianza o gestione dell'intervento, unitamente ai motivi di tali raccomandazioni. Allorché riceve delle raccomandazioni, l'autorità di gestione presenta successivamente le misure prese per migliorare le modalità di sorveglianza o gestione oppure spiega le ragioni per cui non è stata adottata alcuna misura.

3. L'autorità di gestione adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il complemento di programmazione senza modificare l'importo totale della partecipazione dei Fondi concesso per l'asse prioritario di cui trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo. Entro un mese, previa approvazione del comitato di sorveglianza, essa comunica alla Commissione il suddetto adattamento.

Le eventuali modifiche che riguardano gli elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'approvazione del comitato di sorveglianza.

Articolo 35

Comitati di sorveglianza

1. Ogni quadro comuntario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni programma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza.

I comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d'accordo con l'autorità di gestione previa consultazione delle parti. Questi promuovono un'equilibrata partecipazione di donne e uomini.

I comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza è di competenza dello Stato membro, anche dal punto di vista giurisdizionale.

2. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI partecipa ai lavori del comitato con voto consultivo.

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione.

In linea di massima, il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

3. Il comitato di sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione dell'intervento. A tal fine:

a) conformemente all'articolo 15, conferma o adatta il complemento di programma, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell'intervento. La sua approvazione è richiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento;

b) esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;

c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento;

d) esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42;

e) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;

f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;

g) può comunque proporre all'autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento dell'intervento viene eseguito conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.

Articolo 36

Indicatori per la sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indicatori fisici e finanziari definiti nel programma operativo, nel documento unico di programmazione o nel complemento di programmazione. Nel definire tali indicatori, si dovrebbe tener conto della metodologia indicativa e dell'elenco di esempi di indicatori pubblicati dalla Commissione, nonché di una ripartizione in categorie delle aree di intervento che sarà proposta dalla Commissione dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tali indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'intervento di cui trattasi, ai suoi obiettivi, nonché alla situazione socioeconomica, strutturale e ambientale dello Stato membro e delle sue regioni, ove necessario, e tengono conto, se del caso, dell'esistenza di regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Fra detti indicatori figurano in particolare quelli utilizzati per l'assegnazione della riserva di cui all'articolo 44.

2. Tali indicatori precisano, per gli interventi in questione:

a) gli obiettivi specifici, quantificati se si prestano a quantificazione, delle misure e degli assi prioritari e la loro coerenza;

b) lo stato di avanzamento dell'intervento in termini di realizzazioni fisiche, di risultato e, non appena possibile, di impatto al livello appropriato (asse prioritario o misura);

c) lo stato di avanzamento del piano di finanziamento.

Se la naturta dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

3. Gli indicatori finanziari e di avanzamento debbono consentire di individuare separatamente, per i grandi progetti, gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

Articolo 37

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1. Per gli interventi pluriennali, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, conformemente alle modalità definite all'articolo 34, paragrafo 1, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile completo di attuazione, un rapporto annuale di esecuzione. Un rapporto finale viene trasmesso alla Commissione entro sei mesi dal termine finale di ammissibilità delle spese.

Per ogni intervento di durata inferiore a due anni, l'autorità di gestione presenta alla Commissione unicamente un rapporto finale. Quest'ultimo viene presentato entro sei mesi dall'ultimo pagamento eseguito dall'autorità di pagamento.

Prima di essere trasmesso alla Commissione, il rapporto in parola è esaminato e approvato dal comitato di sorveglianza.

Dopo aver ricevuto il rapporto annuale di esecuzione, la Commissione indica entro due mesi, fornendo le ragioni, se questo è ritenuto insoddisfacente. In caso contrario, il rapporto è considerato accettato. Per il rapporto finale, la Commissione reagisce entro cinque mesi dalla ricezione dello stesso.

2. Ogni rapporto annuale e ogni rapporto finale di esecuzione contengono i seguenti elementi:

a) qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento, segnatamente tendenze socioeconomiche significative, modificazioni delle politiche nazionali, regionali o settoriali, del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, lettera c), nonché delle loro ripercussioni, ove ve ne siano, sulla coerenza tra gli interventi dei vari Fondi o tra questi e gli interventi di altri strumenti finanziari;

b) lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure per ciascuno dei Fondi rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici quantificando, laddove e nel momento in cui sia possibile, degli indicatori fisici, di risultato e di impatto di cui all'articolo 36 al livello appropriato (asse prioritario o misura);

c) l'esecuzione finanziaria dell'intervento, che illustra, per le singole misure, il rendiconto delle spese totali effettivamente pagate dall'autorità di pagamento nonché il rendiconto dei pagamenti totali ricevuti dalla Commissione con quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c); l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio è presentata in modo distinto per i singoli assi prioritari; l'esecuzione finanziaria del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è presentata al livello dell'importo totale dell'esecuzione finanziaria;

d) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:

   i) le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;

   ii) una sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate, comprese le risposte alle raccomandazioni di adattamento formulate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, o alle richieste di misure correttive ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4;

   iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

   iv) le misure prese per assicurare la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.

e) le misure adottate per assicurare la compatibilità con le altre politiche comunitarie come stabilito all'articolo 12 e per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, seconda comma;

f) un capitolo distinto, se del caso, sullo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti e delle sovvenzioni globali.

CAPO II

CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 38

Disposizioni generali

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti:

a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicate in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;

b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;

c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;

d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentata alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;

e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;

f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;

g) collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;

h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.

2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari.

A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.

3. La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l'utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati.

Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:

a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;

b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari;

c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.

4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e dell'articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell'intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.

Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per dare seguito alle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.

5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l'articolo 39.

6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione.

Articolo 39

Rettifiche finanziarie

1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o

sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.

Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all'intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

2. Se dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:

a) che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1, o

b) che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi, o

c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico,

sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

3. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest'ultimo può decidere, entro tre mesi:

a) di ridurre l'acconto di cui all'articolo 32, paragrafo 2 o

b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione.

Nello stabilire l'importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della modificazione, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.

In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.

4. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

5. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 32.

CAPO III

VALUTAZIONE

Articolo 40

Disposizioni generali

1. Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, volte a determinarne l'impatto rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici.

2. L'efficacia dell'azione dei Fondi viene valutata in funzione dei criteri seguenti:

a) impatto globale sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 158 del trattato e segnatamente sul rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità,

b) impatto delle priorità proposte nei piani e degli assi prioritari previsti in ciascun quadro comunitario di sostegno e in ciascun intervento.

3. Le autorità competenti degli singoli Stati membri e la Commissione si dotano dei mezzi appropriati e raccolgono i dati necessari affinché la valutazione possa svolgersi nel modo più efficace possibile. La valutazione ricorre in tale contesto ai vari elementi che possono essere forniti dal sistema di sorveglianza, completati se del caso dalla raccolta di informazioni intese a migliorarne la pertinenza.

Su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, previa informazione dello Stato membro interessato, possono essere avviate forme di valutazione comple-

mentare, se del caso tematiche, per identificare esperienze trasferibili.

4. I risultati della valutazione sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico. Per quanto riguarda i risultati della valutazione di cui all'articolo 42, è necessario l'accordo del comitato di sorveglianza secondo le disposizioni istituzionali di ciascuno Stato membro.

5. Le modalità di valutazione sono precisate nei quadri comunitari di sostegno e negli interventi.

Articolo 41

Valutazione ex ante

1. La valutazione ex ante serve di base alla preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione dei quali è parte integrante.

La valutazione ex ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per la preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione.

2. All'atto della preparazione dei piani e degli interventi la valutazione ex ante riguarda l'analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato. Essa valuta, sulla base dei criteri elencati nell'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), la coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, nonché l'impatto atteso delle priorità d'azione previste, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza.

La valutazione ex ante tiene conto in particolar modo della situazione in materia di competitività e di innovazione, di piccole e medie imprese, di occupazione nonché di mercato del lavoro rispetto alla strategia europea per l'occupazione, di ambiente e di parità fra uomini e donne e comprende in particolar modo quanto segue:

a) una valutazione ex ante della situazione socioeconomica, principalmente delle tendenze del mercato del lavoro, anche nelle regioni che hanno problemi particolari in materia di occupazione, e della strategia globale nel settore dello sviluppo delle risorse umane, nonché del modo in cui tale strategia è collegata alla strategia nazionale per l'occupazione quale descritta nei piani d'azione nazionali;

b) una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione considerata, segnatamente per i settori ambientali sui quali presumibilmente l'intervento avrà un impatto notevole; delle disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento, nonché della coerenza fra le prime e gli obiettivi a breve e lungo termine fissati a livello nazionale, regionale e locale (ad esempio, piani di gestione dell'ambiente); delle disposizioni intese ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente. La valutazione ex ante fornisce una descrizione, quantificata nella misura del possibile, della situazione ambientale attuale e una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale;

c) una valutazione ex ante della situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, inclusi gli obblighi specifici di ciascun gruppo; una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi, in special modo per l'integrazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'attività imprenditoriale delle donne e per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale.

La valutazione ex ante verifica la pertinenza delle modalità di attuazione e di sorveglianza previste nonché la coerenza con le politiche comunitarie e la presa in conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Essa prende in considerazione i risultati delle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedenti.

3. La valutazione delle misure previste nel complemento di programmazione mira a comprovarne la coerenza con gli obiettivi degli assi prioritari corrispondenti, a quantificarne gli obiettivi specifici, nella misura in cui la loro natura lo consenta, ed inoltre, come previsto all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), a verificare la pertinenza dei criteri di selezione.

Articolo 42

Valutazione intermedia

1. La valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex ante, i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta altresì l'impiego dei fondi, nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione.

2. La valutazione intermedia è effettuata sotto la responsabilità di gestione, in collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro. Essa verte sui singoli quadri comunitari di sostegno e sui singoli interventi. È effettuata da un valutatore indipendente, è presentata al comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, e successivamente è trasmessa alla Commissione, in linea generale tre anni dopo l'approvazione del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento e al più tardi il 31 dicembre 2003, per la revisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Sulla base di criteri previamente definiti di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la Commissione esamina la pertinenza e la qualità della valutazione, in vista della revisione dell'intervento e dell'assegnazione della riserva di cui all'articolo 44.

4. Nel prosieguo della valutazione intermedia, è effettuato un suo aggiornamento per ciascun quadro comunitario di sostegno e ciascun intervento. Essa è conclusa entro il 31 dicembre 2005 onde preparare gli interventi successivi.

Articolo 43

Valutazione ex post

1. La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della valutazione già disponibili, dell'impiego delle risorse, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale. Essa verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.

2. La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione. Essa verte sugli interventi ed è eseguita da valutatori indipendenti. È ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione.

CAPO IV

RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Articolo 44

Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza

1. Ciascuno Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, valuta per ogni obiettivo e non oltre il 31 dicembre 2003, l'efficacia e l'efficienza di ognuno dei programmi operativi o documenti unici di programmazione sulla base di un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la gestione e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali.

Detti indicatori sono definiti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, tenendo conto in tutto o in parte di una lista indicativa di indicatori proposta dalla Commissione, e sono quantificati nei vari rapporti annuali di esecuzione esistenti, nonché nel rapporto di valutazione intermedia. Lo Stato membro è responsabile dell'applicazione di tali indicatori.

2. A metà percorso e non oltre il 31 marzo 2004, la Commissione assegna, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, per ogni obiettivo, sulla base di proposte di ciascuno Stato membro, tenendo conto delle sue caratteristiche istituzionali specifiche e della corrispondente sua programmazione, gli stanziamenti d'impegno di cui all'articolo 7, paragrafo 5 ai programmi operativi o ai documenti unici di programmazione o alle loro assi prioritarie che sono considerati efficaci ed efficienti. I programmi operativi o documenti unici di programmazione sono adattati conformemente agli articoli 14 e 15.

TITOLO V

RAPPORTI E PUBBLICITÀ

Articolo 45

Rapporti

1. In applicazione dell'articolo 159 del trattato, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i Fondi, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari vi hanno contribuito. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue:

a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale, con indicazioni in merito alla situazione e all'evoluzione socioeconomica delle regioni e con un'analisi dei flussi di investimenti diretti e del relativo impatto sulla situazione dell'occupazione a livello comunitario;

b) un bilancio del ruolo dei Fondi, del Fondo di coesione, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché un'indicazione dell'impatto esercitato dalle altre politiche comunitarie o nazionali nella realizzazione di questo processo;

c) le eventuali proposte concernenti azioni e politiche comunitarie da adottare per rafforzare la coesione economica e sociale.

2. Anteriormente al 1º novembre di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue:

a) un bilancio delle attività di ciascun Fondo, dell'utilizzazione delle relative risorse di bilancio e della concentrazione degli interventi, nonché un bilancio dell'impiego degli altri strumenti finanziari di competenza della Commissione e della concentrazione delle risorse di questi ultimi; tale bilancio comprende:

   — una ripartizione annua per singolo Stato membro degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascun Fondo, anche a titolo delle iniziative comunitarie;

   — una valutazione annuale delle azioni innovative e di assistenza tecnica;

b) un bilancio del coordinamento degli interventi dei Fondi tra loro e con quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari;

c) non appena siano disponibili, i risultati delle valutazioni di cui all'articolo 42 con indicazioni circa l'adeguamento degli interventi, e di cui all'articolo 43, nonché una valutazione della coerenza tra le azioni dei Fondi e le politiche comunitarie di cui all'articolo 12;

d) l'elenco dei grandi progetti che hanno beneficiato di un contributo dei Fondi;

e) i risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, con gli insegnamenti tratti dagli stessi e l'indicazione del numero e dell'entità finanziaria delle irregolarità constatate e delle rettifiche finanziarie effettuate ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2;

f) ragguagli in merito ai pareri dei comitati, emessi in applicazione degli articoli da 48 a 51.

Articolo 46

Informazione e pubblicità

1. Ai fini della consultazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono che i piani siano resi pubblici.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 23, paragrafo 1, l'autorità di gestione ha la responsabilità di assicurare che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare:

a) i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate in merito alle possibilità offerte dall'intervento;

b) l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.

3. Gli Stati membri consultano la Commissione, conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

TITOLO VI

PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da quattro comitati:

a) il comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni;

b) il comitato di cui all'articolo 147 del trattato;

c) il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale;

d) il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitati consultivi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 50 e 51, si applica la seguente procedura:

— il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare;

— il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione;

— il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale;

— la Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitati di gestione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 50 e 51, si applica la seguente procedura:

— il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare;

— il comitato formula il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto;

— la Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

  — essa può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

  — il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al quarto trattino.

4. La Commissione sottopone ai comitati i rapporti di cui all'articolo 45. Essa può chiedere il parere di un comitato su qualunque questione relativa agli interventi dei Fondi diversi da quelli previsti nel presente titolo, comprese le questioni trattate principalmente da altri comitati.

5. I pareri di ciascun comitato sono comunicati agli altri comitati di cui al presente titolo.

6. Ciascun comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

7. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato in merito ai lavori dei comitati.

Articolo 48

Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni

1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e

presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

a) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

Gli altri comitati sono consultati sulle suddette modalità di applicazione, nella loro funzione consultiva, per quanto di loro competenza;

b) le modalità di applicazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale [1];

c) gli orientamenti relativi alle iniziative comunitarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) («INTERREG») ed all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) («URBAN»);

d) gli orientamenti relativi ai diversi tipi di azioni innovatrici di cui all'articolo 22, in caso di contributo del FESR.

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

a) l'elaborazione e revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;

b) i quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2;

c) i tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, in caso di contributo del FESR;

d) qualsiasi altra questione relativa agli articoli da 20 a 22.

Articolo 49

Comitato di cui all'articolo 147 del trattato

1. Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato è composto di due rappresentanti del governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

Per ciascuno Stato membro viene nominto un supplente per ognuna delle categorie di cui al primo comma. In mancanza di uno o dei due membri, il supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni.

I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa dei vari gruppi interessati. Per le questioni all'ordine del giorno che la riguardano, la BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato:

a) esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sui documenti unici di programmazione e sui quadri comunitari di sostegno a titolo dell'obiettivo n. 3, nonché sui quadri comunitari di sostegno e sulle informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2 nella misura in cui sia previsto un contributo del FSE;

b) esprime un parere in merito alle modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

c) è consultato sulle modalità di applicazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo [2];

d) esprime un parere in merito agli orientamenti della Commissione per l'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d) («EQUAL») nonché per i vari tipi di azioni innovative nell'ambito dell'articolo 22, in caso di contributo del FSE. La Commissione ha inoltre facoltà di sottoporre al comitato ulteriori questioni relative agli articoli da 20 a 22;

e) è consultato in merito ai tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, in caso di contributo del FSE.

(1) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

3. Ai fini dell'adozione, i pareri del comitato sono approvati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Articolo 50

Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale

1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

a) le modalità di applicazione e le disposizioni transitorie di cui agli articoli 34, 50 e 53 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

b) gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) («LEADER»).

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;

b) le parti dell'intervento concernenti le strutture agrarie e lo sviluppo rurale incluse nei progetti di decisione della Commissione relativi ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 2;

c) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, in caso di contributo del FEAOG;

e) qualsiasi altra questione attinente agli articoli da 20 a 22.

Articolo 51

Comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura

1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

a) le modalità di applicazione previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1263/1999;

b) gli orientamenti per i vari tipi di azioni innovative previste in applicazione dell'articolo 22, in caso di contributo dello SFOP.

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;

b) le parti dell'intervento concernenti le strutture del settore della pesca incluse nel progetto di decisione della Commissione relativo ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo dell'obiettivo n. 1;

c) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, in caso di contributo dello SFOP;

e) qualsiasi altra questione concernente l'articolo 22.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 1999.

2. Le domande volte ad ottenere un contributo dei Fondi per determinati interventi presentate in forza dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 sono esaminate ed approvate dalla Commissione entro il 31 dicembre 1999 sulla base di detti regolamenti.

3. La Commissione, nella definizione dei quadri comunitari di sostegno e degli interventi, tiene conto di qualunque azione già approvata dal Consiglio o dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e avente un'incidenza finanziaria durante il periodo coperto dai quadri e dagli interventi. Tali azioni non sono soggette all'osservanza dell'articolo 30, paragrafo 2.

4. In deroga alla data prevista all'articolo 30, paragrafo 2, una spesa effettivamente liquidata per la quale la Commissione abbia ricevuto, nel periodo compreso fra il 1º gennaio e il 30 aprile 2000, una domanda di intervento conforme al disposto del presente regolamento può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1º gennaio 2000.

5. Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla Commissione anteriormente al 1º gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2001, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2001 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Le parti delle somme impegnate per i programmi decisi dalla Commissione tra il 1º gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2003, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2003 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Articolo 53

Modalità di applicazione

1. La Commissione è incaricata dell'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 30, 33, 38, 39 e 46 secondo la procedura prevista all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a). Essa adotta altresì, secondo la stessa procedura e qualora necessario in casi imprevedibili, altre modalità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 54

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 sono abrogati con decorrenza dal 1º gennaio 2000, senza pregiudizio dell'articolo 52, paragrafo 1.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 55

Clausola di riesame

Il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Esso delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 28, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

ALLEGATO

FONDI STRUTTURALI

Ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il periodo 2000-2006
(di cui all'articolo 7, paragrafo 1)

(milioni di euro a prezzi 1999)

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
29 430	28 840	28 250	27 670	27 080	27 080	26 660

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

visto il parere della Corte dei conti [5],

(1) considerando che la politica agraria comune si prefigge di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 33 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato;

(2) considerando che per conseguire un migliore equilibrio del mercato, un nuovo sistema di aiuti è stato introdotto con il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [6];

(3) considerando che la riforma della politica agricola comune del 1992 è stata seguita da un considerevole miglioramento degli equilibri di mercato;

(4) considerando che il ritiro di seminativi dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, introdotto nel 1992 parallelamente ad una riduzione del prezzo d'intervento, ha contribuito a mantenere sotto controllo la produzione, mentre la maggiore competitività dei prezzi ha permesso di smerciare considerevoli quantitativi supplementari di prodotti sul mercato interno, in particolare per l'alimentazione del bestiame;

(5) considerando che appare opportuno continuare ad offrire un sostegno basato sul regime introdotto nel 1992, tenendo tuttavia conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regime stesso;

(6) considerando che a determinate condizioni gli Stati membri possono rendere ammissibili i foraggi insilati ai pagamenti per superficie nel quadro di detto regime;

(7) considerando che la riforma del regime di sostegno deve tener conto degli obblighi internazionali della Comunità;

(8) considerando che il mezzo migliore per conseguire l'equilibrio del mercato consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari dei cereali ai prezzi del mercato mondiale e nel prevedere pagamenti per superficie non riguardanti una determinata coltura;

(9) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero essere riconsiderati se le condizioni del mercato risulteranno diverse da quelle attualmente ipotizzate;

(10) considerando che la qualifica di superficie ammissibile dovrebbe essere attribuita soltanto alle superfici a seminativo o che hanno fruito di un regime di aiuti con fondi pubblici perché messe a riposo;

(11) considerando che, per tutelare l'equilibrio del mercato, qualora la somma delle superfici per le

---

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 4.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 284 del 14.9.1998, pag. 55.
(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.
(6) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3).

quali è chiesto un pagamento nel quadro del regime risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per azienda dev'essere ridotta;

(12) considerando che gli Stati membri possono stabilire una o più superfici di base nazionali; che si ritiene opportuno che gli Stati membri che scelgono questa opzione possano suddividere ciascuna superficie di base nazionale in sottosuperfici di base; che, qualora una superficie di base nazionale venga superata, lo Stato membro in questione dovrebbe poter concentrare la totalità o parte delle misure necessarie sulle sottosuperfici di base per le quali è stato rilevato un superamento;

(13) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese; che dovrebbe spettare agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; che nei piani di regionalizzazione andrebbe definita una resa cerealicola media uniforme; che detti piani dovrebbero attenersi alle rese medie registrate nelle singole regioni in un periodo determinato, tenendo conto di eventuali diversità strutturali tra regioni di produzione; che è opportuno istituire una procedura apposita per l'esame dei piani in questione a livello comunitario;

(14) considerando che può essere ammessa una differenziazione delle rese tra superfici irrigate e non irrigate, purché si provveda a definire una superficie di base distinta per le colture irrigue, senza che risulti maggiorata la superficie di base totale;

(15) considerando che il granoturco ha una resa diversa che lo differenzia da altri cereali e che può quindi giustificare un trattamento distinto;

(16) considerando che il pagamento per superficie va calcolato moltiplicando un importo di base per tonnellata per la «resa cerealicola media» determinata riguardo alla regione di cui trattasi; che, qualora siano fissate rese diverse per il granturco ed altri cereali, dovrebbero essere stabilite superfici di base distinte per il granturco;

(17) considerando che è opportuno stabilire un importo di base unico per i seminativi; che l'importo di base per tonnellata andrebbe aumentato tenendo conto della riduzione graduale del prezzo d'intervento per i cereali; che occorre introdurre un aiuto specifico per le colture proteiche, in modo da salvaguardarne la competitività rispetto ai cereali;

(18) considerando che, nel caso di una riduzione finale del prezzo d'intervento, importo di base deve essere aumentato applicando lo stesso tasso di compensazione utilizzato nelle campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002;

(19) considerando che è opportuno istituire un regime speciale per il frumento duro in modo da assicurare una produzione sufficiente per l'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, mantenendo nel contempo il controllo degli oneri di bilancio; che tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto prevedendo la concessione di un supplemento limitata, per ogni Stato membro interessato, ad una superficie massima di frumento duro; che l'eventuale superamento di tali superfici dovrebbe condurre all'adeguamento delle domande presentate;

(20) considerando inoltre che, in taluni Stati membri, esiste una produzione di frumento duro ben consolidata in regioni situate al di fuori delle zone tradizionali; che è auspicabile salvaguardare un certo livello di produzione in tali regioni mediante la concessione di un aiuto specifico;

(21) considerando che, per poter fruire dei pagamenti per superfici, i coltivatori dovrebbero ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei propri seminativi; che i terreni ritirati dalla produzione dovrebbero ricevere una destinazione tale da rispettare determinati criteri minimi di difesa dell'ambiente; che detti terreni dovrebbero poter essere anche utilizzati per produzioni non alimentari, sempreché si possano applicare efficaci sistemi di controllo;

(22) considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno ridurre al 10 % per il periodo 2000-2006 il tasso di ritiro obbligatorio di seminativi dalla produzione; che questa percentuale andrebbe riesaminata per tener conto dell'andamento della produzione e dei mercati;

(23) considerando che l'obbligo del ritiro dalla produzione dovrebbe essere accompagnato da una compensazione appropriata; che tale compensazione dovrebbe essere equivalente ai pagamenti per superficie relativi ai cereali;

(24) considerando che nessun obbligo di ritiro dovrebbe essere imposto ai piccoli produttori le cui domande di pagamento per superficie si situano al di sotto di un determinato livello; che occorre stabilire tale livello;

(25) considerando che, per il ritiro volontario, può essere concesso ai produttori il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per terreni addizionalmente ritirati; che il limite massimo di superficie dovrebbe essere stabilito dagli Stati membri;

(26) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti, per una data superficie, con frequenza annuale; che dovrebbero essere ammesse a fruire dei pagamenti le superfici non coltivate immediatamente prima dell'entrata in vigore del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92; che, per tener conto di particolari situazioni nelle quali tale disposizione risulta inutilmente restrittiva, è

opportuno ammettere talune deroghe, la cui gestione va affidata agli Stati membri;

(27) considerando che occorre stabilire alcune condizioni per la richiesta dei pagamenti per superficie e precisare quando dovrebbero essere versati ai produttori;

(28) considerando che le date per l'esecuzione dei pagamenti andrebbero stabilite in modo che le vendite dei prodotti coltivati sui seminativi siano uniformemente distribuite durante la campagna di commercializzazione;

(29) considerando che le date di semina andrebbero adeguate alle condizioni naturali delle diverse zone di produzione;

(30) considerando che è necessario prevedere norme transitorie al fine di abolire i pagamenti specifici per i semi oleosi a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003; che alcune disposizioni in vigore nel settore devono essere mantenute tenuto conto degli obblighi internazionali della Comunità;

(31) considerando che, conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], la Comunità deve finanziare le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento;

(32) considerando che occorre prevedere misure transitorie, autorizzando la Commissione ad adottarne, se necessario, di supplementari;

(33) considerando che gli adeguamenti al regime di sostegno per i seminativi dovrebbero venire introdotti a partire dalla campagna di commercializzazione 2000/2001;

(34) considerando che, tenuto conto degli adeguamenti qui previsti per il vigente regime di sostegno e delle modifiche precedentemente introdotte, appare opportuno, per esigenze di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1765/92 con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un regime di pagamenti per superficie a favore dei coltivatori di seminativi.

2. Ai fini del presente regolamento:

— la campagna di commercializzazione va dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo;

— per «seminativi» s'intendono quelli i cui prodotti sono elencati nell'allegato I.

3. Gli Stati membri in cui il granturco non è un seminativo tradizionale possono rendere i foraggi insilati ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi alle stesse condizioni applicabili ai seminativi.

CAPITOLO I

Articolo 2

1. I coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento per superficie in base alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. Il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.

Il pagamento per superficie è concesso per la superficie a seminativo o ritirata dalla produzione conformemente all'articolo 6 e che non è superiore ad una superficie di base regionale. Quest'ultima corrisponde al numero medio di ettari che, in una regione, risultano a seminativo o, se del caso, messi a riposo conformemente a un regime sovvenzionato con fondi pubblici negli anni 1989, 1990 e 1991. Ai sensi della presente disposizione, per regione s'intende uno Stato membro o una sua regione, a scelta dello Stato membro interessato.

3. I coltivatori che chiedono il pagamento per superficie hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo.

4. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un pagamento nel quadro del regime per i seminativi, compresa la superficie messa a riposo a norma di detto regime, risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti i pagamenti concessi in forza del presente regolamento nella regione interessata durante la stessa campagna di commercializzazione.

Le superfici che non formano oggetto di una domanda di pagamento ai sensi del presente regolamento, ma che servono a giustificare una domanda di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [2],

[1] Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle superfici per le quali è chiesto un pagamento.

5. Se uno Stato membro rende i foraggi insilati ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi, deve essere definita una superficie di base distinta. Se in una determinata campagna di commercializzazione la superficie di base per i seminativi o i foraggi insilati non è raggiunta, il saldo di ettari è assegnato per la stessa campagna alla superficie di base corrispondente.

6. Qualora uno Stato membro abbia scelto di stabilire una o più superfici di base nazionali, esso può suddividere ciascuna di esse in sottosuperfici di base, conformemente ai criteri obiettivi che lo Stato membro deve definire.

Per l'applicazione del presente paragrafo, le superfici di base «Secano» e «Regadío» sono considerate come superfici di base nazionali.

In caso di superamento di una superficie di base nazionale lo Stato membro può concentrare, secondo criteri obiettivi, la totalità o parte delle misure di cui al paragrafo 4 sulle sottosuperfici di base per le quali è stato constatato il superamento.

Gli Stati membri che decidano di avvalersi delle possibilità di cui al presente paragrafo devono notificare alla Commissione e ai coltivatori, entro il 15 settembre, la scelta effettuata nonché le relative modalità d'applicazione.

Articolo 3

1. Al fine di stabilire le rese medie per il calcolo del pagamento per superficie, ogni Stato membro elabora un piano di regionalizzazione esponendo i criteri pertinenti e obiettivi per la delimitazione delle varie regioni di produzione, in modo da pervenire alla definizione di zone omogenee distinte.

In tal contesto, gli Stati membri tengono conto, nella stesura dei piani di regionalizzazione, di situazioni specifiche. Essi possono, in particolare, differenziare le rese medie in funzione di eventuali diversità strutturali tra regioni di produzione.

2. Gli Stati membri possono inoltre, nei loro piani di regionalizzazione, applicare un valore di resa per il granturco diverso da quello degli altri cereali.

a) Qualora la resa per il granturco sia superiore a quella degli altri cereali, deve essere determinata separatamente per il granturco una superficie di base ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 che copre una o più regioni di produzione «granturco», a scelta dello Stato membro.

   Gli Stati membri possono inoltre, nelle regioni in causa, determinare superfici di base separate per i seminativi diversi dal granturco. In tal caso, se nel corso di una campagna non è raggiunta la superficie di base «granturco», il saldo di ettari è assegnato nuovamente per la stessa campagna alle superfici di base corrispondente dei seminativi diversi dal granturco.

b) Qualora la resa del granturco sia pari o inferiore a quella degli altri cereali, può ugualmente essere determinata separatamente una superficie di base per il granturco, conformemente alla lettera a). In tal caso e se lo Stato membro sceglie di stabilire una superficie di base «altri seminativi diversi dal granturco»:

   — se nel caso di una campagna non è raggiunta la superficie di base «granturco», il saldo di ettari può essere assegnato nuovamente per la stessa campagna alla superficie di base corrispondenti agli altri seminativi;

   — se nel corso di una campagna non è raggiunta la superficie di base «altri seminativi diversi dal granturco», il saldo di ettari può essere assegnato nuovamente per la stessa campagna alla superficie di base «granturco» interessata.

In caso di superamento di queste superfici di base, si applica l'articolo 2, paragrafo 4.

3. Nei loro piani di regionalizzazione gli Stati membri possono prevedere rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati. In tal caso, gli Stati membri determinano una superficie di base distinta per le superfici investite a colture irrigue.

La superficie di base irrigata corrisponde alla superficie media dei seminativi irrigati tra il 1989 e il 1991 in vista del raccolto, comprese le maggiorazioni introdotte a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, ultima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92. Tuttavia, la superficie di base irrigata del Portogallo è aumentata fino a 60 000 ha per le superfici nelle quali è stato stabilito che gli investimenti per l'irrigazione sono iniziati dopo il 1º agosto 1992. Tale aumento può essere totalmente o parzialmente aggiunto alla superficie di base irrigata mais come previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

La determinazione della superficie di base irrigata non deve comportare un aumento della superficie di base totale dello Stato membro di cui trattasi. In caso di

superamento della superficie di base irrigata, si applica l'articolo 2, paragrafo 4.

Qualora la superficie di base irrigata non venga raggiunta durante una determinata campagna di commercializzazione, gli ettari rimanenti vengono riattribuiti per la stessa campagna alla corrispondente superficie di base non irrigata.

4. Nel piano di regionalizzazione dev'essere in ogni caso rispettata la resa media dello Stato membro in questione, definita per il periodo e secondo i criteri di cui al paragrafo 5.

5. Per ogni regione di produzione, lo Stato membro fornisce dati particolareggiati sulle superfici e sulle rese dei seminativi in tale regione durante il quinquennio 1986/1987–1990/1991. Per ogni regione si procede al calcolo separato della resa cerealicola media, escludendo le due campagne del suddetto quinquennio in cui si sono registrate rispettivamente la resa più elevata e la resa più bassa.

Tuttavia, tale obbligo può essere adempiuto:

— nel caso dei cereali prodotti in Portogallo, fornendo i dati comunicati nel quadro dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo [1],

— nel caso dei cinque nuovi Länder tedeschi, fornendo la resa media degli altri Länder tedeschi,

— nel caso dell'Italia e della Spagna, fissando la resa di riferimento a 3,9 tonnellate/ettaro e 2,9 tonnellate/ettaro rispettivamente.

Se uno Stato membro decide:

— di applicare al granoturco un trattamento diverso da quello riservato agli altri cereali, la resa media dei cereali, che non viene modificata, deve essere ripartita tra il granoturco e gli altri cereali,

— di applicare ai terreni irrigati un trattamento diverso da quello riservato ai terreni non irrigati, la resa media corrispondente, che non viene modificata, dev'essere ripartita tra le due categorie in questione.

[1] GU L 362 del 27.12.1990, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione (GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 13).

6. Gli Stati membri presentano i rispettivi piani di regionalizzazione alla Commissione entro il 1º agosto 1999, corredati di tutte le informazioni necessarie. Per l'adempimento di questo obbligo possono richiamarsi al proprio piano di regionalizzazione presentato alla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92.

La Commissione esamina i piani di regionalizzazione presentati dagli Stati membri, verificando che ogni piano sia fondato su criteri appropriati e obiettivi e corrisponda ai dati storici disponibili. La Commissione può opporsi a piani incompatibili con i criteri summenzionati, in particolare per quanto concerne la resa media dello Stato membro interessato. In tal caso i piani sono adattati dallo Stato membro interessato, previa consultazione della Commissione.

A richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro interessato, il piano di regionalizzazione può essere riesaminato dallo Stato membro secondo la procedura prevista nel presente articolo.

7. Qualora uno Stato membro scelga, conformemente al paragrafo 1, di stabilire regioni di produzione secondo una delimitazione diversa da quella delle superfici di base regionali, esso trasmette alla Commissione un prospetto riepilogativo di tutte le domande di pagamento presentate e delle pertinenti rese. Se tali dati evidenziano che in uno Stato membro la resa media indicata nel piano di regionalizzazione applicato nel 1993 o nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la resa media indicata nel piano applicato nel 1995 o, nel caso dell'Italia e della Spagna, la resa fissata nell'articolo 3, paragrafo 5, è superata, tutti i pagamenti che devono essere corrisposti in tale Stato membro per la campagna successiva sono ridotti proporzionalmente all'entità del superamento constatato. Tuttavia questa disposizione non si applica qualora la quantità, espressa in tonnellate di cereali, per la quale sono state presentate domande non superi quella calcolata moltiplicando il totale delle superfici di base dello Stato membro per la suddetta resa media.

Gli Stati membri possono optare per una constatazione dell'eventuale superamento della resa media a livello di ciascuna superficie di base. In tal caso le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano ai pagamenti da corrispondere in ciascuna delle superfici di base interessate.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 10, il pagamento per superficie è calcolato moltiplicando l'importo di base per tonnellata per la resa media cerealicola determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi.

2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è eseguito in base alla resa media cerealicola. Tuttavia, qualora il granturco sia trattato separatamente, per esso viene utilizzata la resa relativa al «granturco», per i cereali, i semi oleosi e i semi di lino la resa relativa ai «cereali diversi dal granturco».

3. L'importo di base è fissato come segue:

per le colture proteiche:

— 72,50 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2000/2001;

per i cereali, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:

— 58,67 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001,

— 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/2002;

per i semi di lino:

— 88,26 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001,

— 75,63 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2001/2002,

— 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003;

per i semi oleosi:

— 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003.

L'importo di 63 EUR/t può essere aumentato a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 tenuto conto di una riduzione finale del prezzo di intervento per i cereali prevista dall'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

L'aumento dei pagamenti per superficie sarà proporzionale in modo identico alla riduzione del prezzo di intervento applicabile nelle campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002.

4. In Finlandia e in Svezia a nord del 62° parallelo e in zone adiacenti sottoposte a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile, ai cereali ed ai semi oleosi viene applicato un importo supplementare di 19 EUR/t del pagamento per superficie, moltiplicato per la resa utilizzata per i pagamenti per superficie.

Articolo 5

Un supplemento di 344,5 EUR/ha del pagamento per superficie viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate all'allegato II, entro il limite stabilito all'allegato III.

Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie superi, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite di cui sopra, la superficie per coltivatore relativamente alla quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente.

Tuttavia, fermo restando il limite per Stato membro fissato all'allegato III, gli Stati membri possono ripartire le superfici indicate nel medesimo allegato tra le zone di produzione definite all'allegato II o, se del caso, tra le regioni di produzione di cui all'articolo 3, secondo l'entità della produzione di frumento duro nel corso del periodo 1993–1997. In tale ipotesi, se la somma delle superfici di una regione per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie supera, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite regionale corrispondente, la superficie per coltivatore della regione di produzione per la quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente. Tale riduzione è effettuata dopo che, all'interno di uno Stato membro, le superfici di regioni che non hanno raggiunto il loro limite regionale sono state distribuite alle regioni che hanno superato detto limite.

Un aiuto specifico di 138,9 EUR/ha viene concesso, limitatamente al numero di ettari indicato all'allegato IV, nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato II nelle quali la produzione di frumento duro è ben consolidata.

Articolo 6

1. Per ciascun coltivatore che chieda pagamenti per superficie, l'obbligo di ritiro dalla produzione è stabilito in proporzione della superficie a seminativo per la quale è presentata la richiesta, e che viene lasciata a riposo a norma del presente regolamento.

Il tasso base per l'obbligo di ritiro dalla produzione è fissato al 10 % a partire dalla campagna di commercializzazione 2000/2001 fino alla campagna di commercializzazione 2006/2007.

2. Gli Stati membri applicano adeguate misure di tutela ambientale che tengano conto della specifica situazione dei terreni ritirati dalla produzione.

3. I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo.

Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere gli aiuti nazionali per coprire fino al 50 % dei costi asso-

ciati all'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa su terreni ritirati dalla produzione.

4. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati, si applica il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per i terreni non irrigati. In Portogallo, il pagamento tiene conto dell'aiuto concesso a norma del regolamento (CEE) n. 3653/90.

5. Il pagamento relativo al ritiro dalla produzione può essere concesso ai coltivatori che per i terrenti ritirati volontariamente in eccesso rispetto al loro obbligo. Gli Stati membri consentono agli agricoltori di ritirare dalla produzione fino ad almeno il 10 % della superficie a seminativo per la quale è presentata una domanda di pagamento e che viene lasciata a riposo, a norma del presente regolamento. Gli Stati membri possono fissare percentuali maggiori tenendo conto delle situazioni particolari e garantendo una sufficiente presenza nelle aree agricole.

6. Il pagamento relativo al ritiro dalla produzione può essere concesso su base pluriennale per un periodo massimo di cinque anni.

7. Non sono soggetti all'obbligo di ritiro dalla produzione i coltivatori che presentano una domanda di pagamento per una superficie che non supera la superficie che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali, calcolata in base alla resa determinata per la loro regione. A questi produttori si applicano i paragrafi 5 e 6.

8. Fatto salvo l'articolo 7:

— le superfici messe a riposo a norma degli articoli 22–24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [1], che non sono adibite ad uso agricolo né utilizzate a scopo di lucro diverso da quelli consentiti per le altre terre messe a riposo a norma del presente regolamento o

— le superfici rimboscate in base alle norme sul rimboscamento [articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999],

in seguito ad una domanda fatta successivamente al 28 giugno 1995, possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo a titolo dell'obbligo di ritiro di cui al paragrafo 1, fino ad un qualsiasi limite massimo per azienda, che può essere stabilito dallo Stato membro interessato. Tale limite massimo è fissato esclusivamente nella misura necessaria per evitare di concentrare un importo eccessivo del bilancio disponibile per il regime in questione su un numero limitato di aziende agricole.

Tuttavia, per tali superfici, il pagamento per superficie di cui all'articolo 4 non viene concesso ed il sostegno concesso in base all'articolo 24, paragrafo 1, o all'articolo 31, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 è limitato ad un importo pari al massimo al pagamento per superficie per il ritiro dalla produzione stabilito nell'articolo 4, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare ad un nuovo richiedente il regime previsto dal secondo comma in regioni esposte ad un rischio permanente di superamento significativo della superficie regionale di base.

Articolo 7

Le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

In presenza di particolari circostanze e a condizioni da determinare, gli Stati membri possono derogare a tali disposizioni, segnatamente per quanto riguarda le superfici incluse in un programma di ristrutturazione o le superfici di seminativi investiti a colture poliennali che sono generalmente in rotazione con le colture di cui all'allegato I. In questo caso gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile. Dette misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili.

Gli Stati membri possono parimenti derogare al primo comma in presenza di particolari circostanze connesse con l'una o l'altra forma d'intervento pubblico, qualora questo intervento induca l'agricoltore a coltivare terreni precedentemente considerati inammissibili per proseguire la sua attività agricola normale e l'intervento in questione disponga che le terre inizialmente ammissibili non lo siano più, in modo che la quantità totale di terreni ammissibili non sia aumentata in modo significativo.

Inoltre, per alcuni casi non contemplati dai due commi precedenti, gli Stati membri possono derogare al primo

[1] Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

comma se, in un piano sottoposto alla Commissione, dimostrano che l'estensione globale dei terreni ammissibili resta immutata.

Articolo 8

1. I pagamenti vengono effettuati tra il 16 novembre e il 31 gennaio che seguono il raccolto. Tuttavia, qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 3, i pagamenti per superficie per terreni ritirati vengono pagati tra il 16 novembre ed il 31 marzo.

2. Per poter beneficiare di un pagamento per superficie, un produttore deve aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il relativo raccolto ed introdotto una domanda entro e non oltre il 15 maggio.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rammentare ai richiedenti la necessità di rispettare la normativa ambientale.

Articolo 9

Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare per quanto riguarda:

— le modalità di delimitazione e di gestione delle superfici di base;

— le modalità di elaborazione dei piani di regionalizzazione della produzione;

— le modalità relative ai foraggi insilati;

— le modalità di concessione del pagamento per superficie;

— le modalità concernenti la superficie minima ammissibile al pagamento; esse tengono conto in particolare delle esigenze di controllo e dell'obiettivo perseguito in materia di efficacia del regime in questione;

— le modalità di determinazoine, per il frumento duro, dei criteri di ammissibilità al beneficio del supplemento del pagamento per superficie di cui all'articolo 5, nonché dei criteri di ammissibilità per l'aiuto specifico di cui al medesimo articolo, e in particolare la determinazione delle regioni da prendere in considerazione;

— le modalità concernenti il ritiro di seminativi dalla produzione, in particolare quelle relative all'articolo 6, paragrafo 3; le pertinenti condizioni possono prevedere la coltivazione di prodotti senza diritto al pagamento;

— le modalità concernenti le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7; tali condizioni definiscono le circostanze in cui possono essere ammesse deroghe alle disposizioni di detto articolo e l'obbligo degli Stati membri di sottoporre alla Commissione, per approvazione, le misure progettate;

— le modalità di esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi, tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE [2].

Secondo la medesima procedura la Commissione può:

— subordinare la concessione di pagamenti all'utilizzazione di determinate sementi, di sementi certificate nel caso del frumento duro, di talune varietà nel caso dei semi oleosi, del frumento duro e dei semi di lino, oppure prevedere la possibilità per gli Stati membri di subordinare a tali condizioni la concessione di pagamenti;

— consentire che, in determinate zone, vengano modificate le date di cui all'articolo 8, paragrafo 2, se condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normalmente stabilite;

— consentire agli Stati membri, subordinatamente alla situazione di bilancio, che, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, venga autorizzata in alcune regioni l'esecuzione di pagamenti anteriormente al 16 novembre, fino a concorrenza del 50 % dei pagamenti per superficie, e l'esecuzione del pagamento per il ritiro di seminativi dalla produzione negli anni durante i quali eccezionali condizioni climatiche hanno comportato una riduzione delle rese tale da causare gravi difficoltà finanziarie ai coltivatori.

CAPITOLO II

Articolo 10

1. Per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 i pagamenti per superficie di semi oleosi sono calcolati moltiplicando i seguenti importi per la resa cerealicola media determinata nel piano di regionalizzazione della regione in causa:

— 81,74 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001;

— 72,37 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2001/2002.

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

[2] GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.

Tuttavia gli Stati membri hanno la possibilità di continuare a fissare i pagamenti per i semi oleosi in base alla resa regionale storica dei semi oleosi stessi. In tal caso la resa è moltiplicata per 1,95.

2. Per le campagne 2000/2001 e 2001/2002 viene istituita una superficie massima garantita (SMG) per i pagamenti per superficie di semi oleosi di 5 482 000 ettari, ridotta della percentuale di ritiro obbligatorio dei seminativi fissata per quella campagna, oppure ridotta di un'aliquota del 10 % se la suddetta percentuale è inferiore al 10 %. Qualora, dopo l'applicazione dell'articolo 2, il limite della SMG venga superato, la Commissione riduce gli importi di cui al paragrafo 1 conformemente al disposto dei paragrafi 3 e 4.

3. Qualora la superficie di oleaginose già accertata in possesso dei requisiti per beneficiare dei pagamenti per superficie riguardanti i semi oleosi oltrepassi in una qualsiasi campagna le SMG, la Commissione provvede per quella campagna a ridurre dell'1 %, per ogni unità percentuale di cui la SMG in causa risulti superata, il corrispondente importo di base. Se la SMG è superata di una percentuale superiore a un determinato limite, si applicano disposizioni speciali. Se questo limite non è oltrepassato, la riduzione dell'importo è uniforme in tutti gli Stati membri; in caso, viceversa, di superamento di detto limite, si applicano adeguate riduzioni supplementari negli Stati membri che abbiano oltrepassato le superfici nazionali di riferimento di cui all'allegato V, ridotte della percentuale specificata al paragrafo 4. Tuttavia, per quanto concerne la Germania, l'adeguata riduzione supplementare può essere differenziata su richiesta di detto Stato, in tutto o in parte, in base alla superficie di base regionale; in caso di ricorso a tale facoltà, la Germania comunica senza indugio alla Commissione gli elementi considerati ai fini del calcolo delle riduzioni da applicare.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'entità e la ripartizione delle adeguate riduzioni da applicare e provvede, in particolare, a che la riduzione media ponderata per la Comunità nel suo complesso sia pari alla percentuale di cui la SMG risulta superata.

4. Il limite di cui al paragrafo 3 dovrebbe essere dello 0 %.

5. Qualora il pagamento per superficie di semi oleosi venga diminuito secondo il disposto dei paragrafi 3 e 4, la Commissione provvede, per la campagna successiva, a ridurre della stessa percentuale i corrispondenti importi di base, salvo che durante la campagna in questione non si verifichi alcun superamento della SMG, nel qual caso la Commissione può decidere di non applicare detta riduzione.

6. Se la SMG per la Comunità è superata nella campagna di commercializzazione 2000/2001, la Commissione riduce il pertinente importo di base per la campagna di commercializzazione 2000/2001 della percentuale di riduzione degli importi regionali di riferimento applicata per la campagna di commercializzazione 1999/2000.

7. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che gli Stati membri, nei quali la superficie di riferimento fissata all'allegato V rischi di essere superata in maniera sensibile nella campagna successiva, possano limitare la superficie per la quale un singolo produttore può ricevere i pagamenti per superficie di oleaginose di cui al presente articolo. Tale limite è calcolato in percentuale della superficie ammissibile al pagamento per superficie previsto dal presente regolamento, dello Stato membro o di una superficie di base regionale ed applicato alla superficie ammissibile del produttore. Il suddetto limite può essere diversificato secondo le superfici di base regionali o le sottosuperfici di base sulla scorta di criteri obiettivi. Gli Stati membri rendono noto tale limite non oltre il 1º agosto della campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è chiesto il pagamento per superficie o a una data anteriore nel caso di uno Stato membro o di regioni comprese in uno Stato membro in cui le semine per la campagna di commercializzazione in questione siano effettuate anteriormente al 1º agosto.

8. La riduzione derivante dal superamento della SMG, applicata a norma delle disposizioni del presente articolo, non può portare ad un importo inferiore a:

— 58,67 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001,

— 63,00 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2001/2002.

9. I produttori di semi di girasole per la pasticceria, seminati a scopo di raccolta, sono esclusi dal sostegno previsto dal presente articolo.

10. Entro due anni dall'applicazione del presente articolo, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio sullo sviluppo del mercato dei semi oleosi, corredata, se del caso, di opportune proposte qualora il potenziale produttivo dovesse deteriorarsi gravemente.

Articolo 11

Gli importi dei pagamenti per superficie e del pagamento per il ritiro di seminativi dalla produzione, nonché la percentuale della superficie da ritirare dalla pro-

duzione, stabiliti dal presente regolamento, possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 12

Qualora misure specifiche fossero necessarie per agevolare la transizione dal regime vigente a quello definito dal presente regolamento, esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 13

Le misure definite nel presente regolamento devono essere considerate un intervento volto a stabilizzare i mercati agricoli secondo quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1258/1999.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 e il regolamento (CE) n. 1872/94 sono abrogati.

Articolo 15

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.

3. Il regolamento (CEE) n. 1765/92 e il regolamento (CE) n. 1872/94 restano d'applicazione in riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

Codice NC	Designazione delle merci
I. CEREALI	
1001 10 00	Frumento (grano) duro
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00 00	Avena
1005	Granturco
1007 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
0709 90 60	Granturco dolce
II. SEMI OLEOSI	
1201 00	Fave di soia
ex 1205 00	Semi di ravizzone o di colza
ex 1206 00 10	Semi di girasole
III. PROTEICHE	
0713 10	Piselli
0713 50	Fave e favette
ex 1209 29 50	Lupini dolci
IV. LINO non da fibre	
ex 1204 00	Semi di lino (Linum usitatissimum L.)

ALLEGATO II

ZONE DI PRODUZIONE TRADIZIONALI DI FRUMENTO DURO

GRECIA

Nomi delle regioni seguenti

Grecia centrale
Peloponneso
Isole Ionie
Tessaglia
Macedonia
Isole dell'Egeo
Tracia

SPAGNA

Province

Almería
Badajoz
Burgos
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Navarra
Salamanca
Sevilla
Toledo
Zamora
Zaragoza

AUSTRIA

Pannonia

FRANCIA

Regioni

Midi-Pyrénées
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon

Dipartimenti (*)

Ardèche
Drôme

ITALIA

Regioni

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Marche
Molise
Umbria
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

PORTOGALLO

Distretti

Santarém
Lisboa
Setúbal
Portalegre
Évora
Beja
Faro

(*) Ciascuno di tali dipartimenti può essere collegato ad una delle regioni precedenti.

ALLEGATO III

SUPERFICI MASSIME GARANTITE CHE BENEFICIANO DEL SUPPLEMENTO DEL PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER IL FRUMENTO DURO

	(in ha)
Grecia	617 000
Spagna	594 000
Francia	208 000
Italia	1 646 000
Austria	7 000
Portogallo	118 000

ALLEGATO IV

SUPERFICI MASSIME GARANTITE CHE BENEFICIANO DELL'AIUTO SPECIFICO PER IL FRUMENTO DURO

	(in ha)
Germania	10 000
Spagna	4 000
Francia	50 000
Italia	4 000
Regno Unito	5 000

ALLEGATO V

SUPERFICI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

(in migliaia di ettari)

Paese	Per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002
Belgio	6
Danimarca	236
Germania	929
Grecia	26
Spagna	1 168
Francia	1 730
Irlanda	5
Italia	542
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	7
Austria	147
Portogallo	93
Finlandia	70
Svezia	137
Regno Unito	385

REGOLAMENTO (CE) N. 1252/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

(1) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 [2] fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

(2) considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [3], fissa l'importo dell'indennità compensativa per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola; che il Consiglio ha aumentato tale importo per la campagna 2000/2001 nonché per le campagne successive a condizione che i contingenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1868/94 siano diminuiti del 2,81 % nella campagna 2000/2001 e del 5,74 % nella campagna 2001/2002 per gli Stati membri che dispongono di un contingente superiore a 100 000 tonnellate, mentre per quelli che dispongono di un contingente inferiore a 100 000 tonnellate deve essere ridotto dell'1,41 % nella campagna 2000/2001 e del 2,87 % nella campagna 2001/2002;

(3) considerando che occorre modificare i contingenti stabiliti per la campagna 2000/2001 e fissare i contingenti per la campagna 2001/2002; che gli Stati membri produttori dovrebbero assegnare i contingenti rispettivi per le campagne 2000/2001 e 2001/2002 tra tutte le fecolerie sulla base dei contingenti in vigore per la campagna 1999/2000; che in ogni caso i quantitativi che le fecolerie hanno utilizzato in eccesso rispetto ai contingenti nel corso della campagna 1999/2000 devono essere ridotti nella campagna 2000/2001 conformemente a quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94;

(4) considerando che alla fine del periodo è opportuno che la Commissione trasmetta al Consiglio una relazione sulla ripartizione dei contingenti, se del caso corredata di idonee proposte che tengano conto dei possibili cambiamenti dell'idennità compensativa,

---

(1) Parere espresso il 7 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1284/98 (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 3).

(3) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 2:

a) paragrafi 1 e 2, è soppresso il riferimento alla campagna 2000/2001;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Agli Stati membri produttori di fecola di patate di seguito elencati sono assegnati i contingenti sotto indicati per le campagne 2000/2001 e 2001/2002;

	2000/2001	2001/2002
Danimarca	173 439 tonnellate	168 215 tonnellate
Germania	676 680 tonnellate	656 298 tonnellate
Spagna	1 972 tonnellate	1 943 tonnellate
Francia	273 595 tonnellate	265 354 tonnellate
Paesi Bassi	523 161 tonnellate	507 403 tonnellate
Austria	48 409 tonnellate	47 691 tonnellate
Finlandia	53 980 tonnellate	53 178 tonnellate
Svezia	63 001 tonnellate	62 066 tonnellate
TOTALE	1 814 237 tonnellate	1 762 148 tonnellate

4. Ogni Stato membro produttore ripartisce tra le fecolerie il contingente di cui al paragrafo 3 per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 proporzionalmente ai sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 1999/2000 prima dell'eventuale rettifica apportata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2.

I sottocontingenti assegnati a ciascuna impresa per la campagna 2000/2001 verranno adeguati per tener conto dell'eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente nel corso della campagna 1999/2000, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Entro il 31 ottobre 2001, e successivamente a scadenze triennali, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'assegnazione del contingente nella Comunità, corredata eventualmente di adeguate proposte. Tale relazione tiene conto di eventuali modifiche dell'indennità compensativa nonché dell'evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell'amido.

2. Entro il 31 dicembre 2001, e successivamente a scadenze triennali, il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 37 del trattato, ripartisce il contingente tra gli Stati membri sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 per le tre campagne successive.

3. Entro il 31 gennaio 2002, e successivamente a scadenze triennali, gli Stati membri notificano agli interessati le modalità di assegnazione dei contingenti per le tre campagne di commercializzazione successive.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

REGOLAMENTO (CE) N. 1253/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

visto la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

visto il parere della Corte dei conti [5],

(1) considerando che dopo la riforma della politica agricola comune nel 1992 gli equilibri di mercato sono notevolmente migliorati;

(2) considerando che il ritiro delle terre agricole dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito nel 1992, combinata alla riduzione del prezzo d'intervento, ha contribuito a mantenere sotto controllo la produzione, mentre la maggiore competitività dei prezzi ha consentito di smerciare sul mercato interno considerevoli quantitativi supplementari di cereali, in particolare per l'alimentazione del bestiame;

(3) considerando che, fatti salvi gli aumenti dei pagamenti per superficie nell'ambito del regime di sostegno ai seminativi disciplinato con il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi [6], per consolidare gli effetti della riforma del 1992 è necessario rafforzare la competitività dei prezzi con un'ulteriore riduzione del prezzo d'intervento, ravvicinandolo in due tappe al livello di sicurezza; che, se necessario, il prezzo d'intervento sarà oggetto di una riduzione finale, in particolare per garantire un migliore equilibrio di mercato;

(4) considerando che le disposizioni relative alla qualità standard non hanno più alcuna rilevanza pratica e dovrebbero quindi essere abrogate;

(5) considerando che, poiché il regime relativo ai prezzi e alle compensazioni per la fecola è tradizionalmente disciplinato dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'adeguamento di detto regime dovrà conformarsi alle misure adottate per i cereali; che il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate e i pagamenti ai produttori di dette patate dovranno quindi essere adattati in funzione della riduzione dei prezzi dei cereali; che il pagamento ai produttori è fissato a un livello superiore a quello previsto per i cereali tenendo conto della riduzione delle quote di produzione fissate nel regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate [7];

(6) considerando che i contingenti tariffari istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o di qualsiasi altro atto del Consiglio dovrebbero essere aperti e gestiti dalla Commissione secondo determinate modalità;

(7) considerando che, tenuto conto delle ripercussioni del prezzo del mercato mondiale sul prezzo del mercato interno, occorre chiarire i requisiti

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 1.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 284 del 14.9.1998, pag. 55.
(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.
(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1284/98 (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 3).

per l'applicazione, da parte della Commissione, delle misure necessarie per stabilizzare il mercato interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1766/92 [1] è modificato come segue:

1) All'artigolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (*).

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Per i cerali cui si applica l'intervento, il prezzo d'intervento è fissato a:

— 110,25 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001;

— 101,31 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Il prezzo d'intervento applicabile per il granturco e il sorgo da granella in maggio rimarrà valido per i mesi di luglio, agosto e settembre dello stesso anno.

2. Il prezzo d'intervento è soggetto a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa. L'importo delle maggiorazioni mensili e il loro numero sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

3. Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso è valido per tutti i centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.

4. I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base all'andamento della produzione e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato. In particolare la decisione sulla riduzione finale del prezzo d'intervento applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 sarà presa in funzione dell'andamento del mercato.»

3) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato a:

— 194,05 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001;

— 178,31 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

La decisione circa un'ulteriore riduzione del prezzo minimo applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 sarà presa in funzione di una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali.

2. È istituito un sistema di pagamenti per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo del pagamento si riferisce al quantitativo di patate necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola. Essa è fissato a:

— 98,74 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001

— 110,54 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

L'importo di 110,54 EUR/t potrà essere aumentato a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 in funzione della riduzione del prezzo d'intervento per i cereali.

Il pagamento è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nel rispetto del contingente di tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (*).

3. Il prezzo minimo e il pagamento sono adattati in funzione del tenore di fecola delle patate.

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

4. Qualora la situazione del mercato della fecola di patate lo richieda, il Consiglio adotta le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23.

(*) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1284/98 (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 3).»

4) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contingenti per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o di qualsiasi altro atto del Consiglio in conformità del trattato, sono aperti e gestiti in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

5) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate. In situazioni di grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro [1], è abrogato.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.

3. Il regolamento (CEE) n. 2731/75 continua ad applicarsi per le campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. FUNKE

[1] GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 22. Regolamento modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2594/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 10).

REGOLAMENTO (CE) N. 1254/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

visto il parere della Corte dei conti [5],

(1) considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune, la quale preveda, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere forme diverse secondo i prodotti;

(2) considerando che lo scopo della politica agricola comune è di conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 33 del trattato; che nel settore delle carni bovine, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, si dovrebbero adottare misure relative al mercato interno che comprendano, in particolare, pagamenti diretti ai produttori di carni bovine, un aiuto all'ammasso privato e un regime di ammasso pubblico;

(3) considerando che, allo scopo di riequilibrare il consumo di carni nella Comunità a beneficio del settore delle carni bovine e di migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, si dovrebbe ridurre gradualmente il livello del sostegno al mercato; che, date le conseguenze per i produttori, il livello dell'aiuto al reddito previsto nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dovrebbe essere adeguato e riformulato; che, a tale scopo, è opportuno definire un regime complessivo di pagamenti diretti a favore dei produttori; che gli importi di tali pagamenti dovrebbero evolvere parallelamente alla graduale riduzione del sostegno al mercato;

(4) considerando che, tenuto conto delle varie attività specifiche di allevamento, i pagamenti diretti dovrebbero comprendere un premio speciale per i produttori di tori e di manzi, un premio per il mantenimento delle vacche nutrici e un premio all'abbattimento disponibile per tutti i tipi di bovini, inclusi le vacche da latte e i vitelli; che la concessione di questi premi non dovrebbe tradursi in un aumento della produzione globale; che, a tal fine, sarebbe necessario limitare il numero di bovini maschi e di vacche nutrici aventi diritto al premio speciale e al premio per vacche nutrici applicando rispettivamente massimali regionali e individuali e, nel caso del premio speciale, un massimale di capi per azienda che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di modulare in funzione della loro situazione specifica; che, per quanto riguarda il premio all'abbattimento, si dovrebbero istituire massimali nazionali sulla base dei dati storici relativi alla produzione;

(5) considerando che le condizioni di produzione dei manzi sono solitamente diverse da quelle dei tori; che pertanto è giustificato fissare l'importo del premio speciale per manzo a un livello diverso da quello del premio speciale per toro; che, comunque, il premio speciale per manzo dovrebbe essere diviso in due pagamenti per fasce di età specifiche;

(6) considerando che la macellazione di un numero troppo elevato di manzi durante la stagione della macellazione negli Stati membri in cui questo tipo di produzione è particolarmente importante rischia di perturbare la stabilità del mercato e, in particolare, di provocare una caduta dei prezzi di mercato; che per incentivare la macellazione dei manzi fuori del periodo annuale di fine pascolo è opportuno concedere, a determinate condizioni, un premio supplementare in aggiunta al premio speciale per gli animali macellati fuori stagione nelle prime ventitré settimane dell'anno;

---

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 13.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 196.
(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(7) considerando che, allo scopo di offrire maggiore flessibilità ai produttori, la possibilità di beneficiare del premio per vacca nutrice dovrebbe essere estesa alle giovenche allevate secondo gli stessi requisiti; che comunque il numero delle giovenche aventi diritto al premio nelle mandrie di vacche nutrici dovrebbe essere limitato alla normale percentuale di sostituzione; che gli Stati membri in cui più del 60 % degli animali aventi diritto al premio per vacca nutrice si trova in zone di montagna dovrebbero essere autorizzati a gestire il premio separatamente per le vacche nutrici e per le giovenche e ad applicare per le giovenche un massimale nazionale del premio distinto nell'ambito della percentuale suddetta;

(8) considerendo che il premio per vacca nutrice dovrebbe essere limitato in linea di principio ai produttori che non forniscono latte ai caseifici in base al regime di prelievo supplementare previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1]; che può comunque essere necessario un sostegno al reddito anche per le aziende che allevano vacche lattiere e vacche nutrici; che pertanto il premio per vacca nutrice dovrebbe essere accordato anche alle aziende miste piccole e medie il cui quantitativo di riferimento individuale di latte non supera complessivamente i 120 000 kg; che, tenuto conto della varietà delle strutture produttive nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo sulla base di criteri obiettivi;

(9) considerando che, per quanto riguarda il premio per vacca nutrice, è opportuno mantenere massimali individuali per i produttori; che in passato alcuni dei diritti al premio conferiti nell'ambito dei massimali individuali non sono stati utilizzati; che tali diritti non utilizzati potrebbero incentivare la produzione e aumentare la spesa, in particolare a causa delle giovenche che hanno acquisito pieno diritto al premio per vacca nutrice; che, per evitare tale conseguenza, il numero totale dei diritti al premio per vacca nutrice in ogni Stato membro dovrebbe essere fissato in base ai premi effettivamente versati in alcuni anni storici di riferimento, con l'aggiunta di un certo margine allo scopo di mantenere la riserva nazionale; che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei loro massimali nazionali; che, se del caso, essi dovrebbero adeguare i massimali individuali dei loro produttori senza compensazione in base ad alcuni criteri oggettivi; che tali criteri dovrebbero garantire, in particolare, la parità di trattamento dei produttori interessati e la tutela delle legittime aspettative;

(10) considerando che il livello di produzione di un produttore può variare in seguito ad eventuali cambiamenti nei patrimoni o nelle capacità produttive; che è quindi opportuno prevedere che i diritti al premio per vacca nutrice acquisiti nell'ambito dei massimli individuali possano essere trasferiti, a determinate condizioni, ad altri produttori, insieme con l'azienda o senza mantenere il legame tra i diritti al premio e le superfici lavorate;

(11) considerando che non dovrebbero essere esclusi dal diritto al premio né i nuovi produttori, né i produttori già in attività il cui massimale individuale non corrisponde più, per vari motivi, alle mutate caratteristiche delle loro mandrie di vacche nutrici; che a tal fine si dovrebbe prevedere la creazione di riserve nazionali, da alimentare e gestire secondo criteri comunitari; che per la stessa ragione è opportuno sottoporre il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento della relativa azienda a regole che consentano il ritiro, senza pagamento compensativo, di una parte dei diritti trasferiti da assegnare a tale riserva nazionale;

(12) considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire un nesso tra zone o località sensibili e la produzione di vacche nutrici, in modo da garantire il mantenimento di tale produzione, specialmente in regioni che non offrono alternative;

(13) considerando che, data la tendenza a intensificare la produzione bovina, si dovrebbero limitare i premi connessi con l'allevamento in base al potenziale foraggero di ogni azienda, correlato al numero e alle specie di animali nell'azienda stessa; che, per evitare tipi di produzione eccessivamente intensivi, è opportuno limitare la concessione di detti premi applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti nell'azienda; che si dovrebbe tuttavia tener presente la situazione dei piccoli produttori;

(14) considerando che, per potenziare gli incentivi alla produzione estensiva al fine di aumentarne l'efficacia rispetto agli obiettivi ambientali, si dovrebbe concedere un importo supplementare ai produttori che soddisfano requisiti severi ed effettivi riguardo al coefficiente di densità; che, per evitare un forte cambiamento del livello complessivo del sostegno e per garantire un controllo ragionevole della spesa, si dovrebbe provvedere ad adeguare, se necessario, l'importo supplementare;

[1] GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale).

(15) considerando che le condizioni di produzione delle carni bovine e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità; che un regime a livello comunitario, con pagamenti uniformi per tutti i produttori, sarebbe troppo rigido per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze che ne derivano; che è pertanto opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni; che si dovrebbero ripartire gli importi globali tra gli Stati membri in base al loro contributo alla produzione comunitaria di carni bovine; che i criteri comuni hanno fra l'altro lo scopo di impedire che i pagamenti supplementari producano effetti discriminatori e di tener pienamente conto degli impegni multilaterali della Comunità nel settore in questione; che è essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare pienamente il principio della parità di trattamento e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; che è opportuno stabilire quali forme possono assumere i pagamenti supplementari; che tali forme dovrebbero consistere in pagamenti per capo di bestiame per alcune categorie di bovini e in pagamenti per superficie;

(16) considerando che, per quanto riguarda i pagamenti supplementari per capo, è necessario fissare limiti quantitativi per garantire un ragionevole controllo della produzione; che gli Stati membri dovrebbero inoltre applicare i requisiti relativi ai coefficienti di densità;

(17) considerando che i pagamenti supplementari per superficie devono essere concessi soltanto per i pascoli permanenti che non beneficiano di altre misure comunitarie di sostegno al mercato; che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti limitatamente alle superfici regionali di base di pascoli permanenti, che gli Stati membri dovrebbero determinare in base a dati storici di riferimento; che l'importo massimo per ettaro erogabile a titolo di pagamento per superficie, compresi i pagamenti supplementari per superficie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dovrebbe essere paragonabile al sostegno medio per ettaro concesso in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

(18) considerando che i pagamenti diretti possono essere concessi solo a condizione che gli allevatori degli animali interessati rispettino le norme comunitarie relative all'identificazione e alla registrazione dei bovini; che, per conseguire l'effetto economico desiderato, i pagamenti diretti devono essere concessi entro determinati limiti di tempo;

(19) considerando che l'uso di alcune sostanze nella produzione di carni bovine è vietato dalla legislazione comunitaria; che, in caso di inosservanza delle disposizioni in materia, si dovrebbero applicare sanzioni adeguate;

(20) considerando che, dato il regime di sostegno dei prezzi e del reddito previsto dal presente regolamento, l'attuale intervento pubblico sotto forma di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento e di ammasso pubblico non è più indispensabile per riequilibrare il mercato e comporta d'altronde una spesa considerevole; che esso dovrebbe essere pertanto gradualmente eliminato; che occorrerebbe invece prevedere un aiuto all'ammasso privato, per contribuire a stabilizzare i prezzi di mercato intorno al prezzo di base che rappresenta il livello desiderato di sostegno al mercato; che, a tale scopo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato qualora il prezzo di mercato scenda al di sotto del 103 % del prezzo di base; che si dovrebbe inoltre istituire un regime di intervento come «rete di sicurezza» per sostenere il mercato delle carni bovine negli Stati membri o nelle regioni degli Stati membri in cui i prezzi di mercato sono al di sotto di un livello critico; che si dovrebbe prevedere l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato e del regime di intervento in base alla tabella di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti [1].

(21) considerando che la realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che comporti un sistema di dazi doganali all'importazione e restituzioni all'esportazione in aggiunta alle misure del mercato interno dovrebbe, in linea di massima, stabilizzare il mercato comunitario; che il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

(22) considerando che, per controllare il volume degli scambi di carni bovine con i paesi terzi, si dovrebbe instaurare per taluni prodotti un regime di importazione e di esportazione, che

[1] GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2).

preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali detti titoli vengono rilasciati;

(23) considerando che, per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni;

(24) considerando che, a determinate condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in base al trattato o ad altri atti del Consiglio;

(25) considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulle differenze tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura [1], è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni bovine; che tale restituzione dovrebbe essere soggetta a limiti di quantità e di valore;

(26) considerando che il rispetto dei limiti di valore dovrebbe essere accertato, al momento della fissazione delle restituzioni, mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, sia modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un unico tasso di restituzione; che, in caso di cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;

(27) considerando che, per garantire il rispetto dei limiti quantitativi, è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, si dovrebbe vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; che le restituzioni dovrebbero essere concesse entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; che dovrebbe essere possibile derogare a questa norma soltanto in caso di azioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura dovrebbe essere svolto in base ai titoli d'esportazione rilasciati per ciascuna campagna di commercializzazione;

(28) considerando che, in aggiunta al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

(29) considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che possono derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; che tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dai pertinenti accordi OMC;

(30) considerando che, per garantire una corretta applicazione degli strumenti previsti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere pienamente informata dell'evoluzione dei prezzi sul mercato comune delle carni bovine; che si dovrebbe pertanto prevedere un sistema di registrazione dei prezzi dei bovini adulti e delle carni di bovini adulti;

(31) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi; che tali misure possono anche includere un acquisto all'intervento ad hoc;

(32) considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali potrebbero provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che si dovrebbe prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno al mercato, volte a rimediare a tali situazioni;

(33) considerando che la realizzazione di un mercato unico, basato su un prezzo comune, potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, possano essere applicate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

[1] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(34) considerando che lo sviluppo del mercato comune delle carni bovine esige che gli Stati membri e la Commissione si trasmettano le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento;

(35) considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

(36) considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1];

(37) considerando che l'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine dovrebbe tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato;

(38) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio [2] è stata più volte modificata; che per il loro numero e complessità i testi in questione, pubblicati su varie Gazzette ufficiali, sono difficili da utilizzare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione; che, di conseguenza, essi dovrebbero essere consolidati in un nuovo regolamento e il suddetto regolamento (CE) n. 805/68 dovrebbe essere abrogato; che il regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento [3], il regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine [4] e il regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine [5], la cui base giuridica è il regolamento (CEE) n. 805/68, sono sostituiti da nuove disposizioni del presente regolamento e dovrebbero essere pertanto abrogati;

(39) considerando che il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 805/68 a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento; che, per affrontare questa eventualità, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione dovrebbe essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comprende un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi, e disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) da 0102 90 05 a 0102 90 79	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0206 10 95	Pezzi detti «onglets» e «hampes» freschi o refrigerati
0206 29 91	Pezzi detti «onglets» e «hampes» congelati
0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 90 41	Pezzi detti «onglets» e «hampes», salati o in salamoia, secchi o affumicati

(1) Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17).
(3) GU L 14 del 21.1.1969, pag. 2.
(4) GU L 169 del 18.7.1968, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 428/77 (GU L 61 del 5.3.1977, pag. 17).
(5) GU L 182 del 3.7.1987, pag. 29.

	Codice NC	Designazione delle merci
	0210 90 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
	1602 50 10	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
	1602 90 61	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
b)	0102 10	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura
	0206 10 91 0206 10 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici
	0206 21 00 0206 22 90 0206 29 99	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	0210 90 49	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»
	ex 1502 00 90	Grassi di animali della specie bovina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
	da 1602 50 31 a 1602 50 80	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
	1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati:

a) bovini:

gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche dei codici NC ex 0102 10, da 0102 90 05 a 0102 90 79;

b) bovini adulti:

i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.

TITOLO I

MERCATO INTERNO

Articolo 2

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie per i prodotti di cui all'articolo 1:

a) misure dirette a consentire un migliore orientamento dell'allevamento;

b) misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c) misure dirette a migliore la qualità;

d) misure dirette a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base alla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

e) misure dirette ad agevolare l'accertamento dell'andamento dei prezzi di mercato.

Le norme generali concernenti tali misure sono adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.

CAPO 1

PAGAMENTI DIRETTI

Articolo 3

Ai fini del presente capo si intende per:

a) *produttore*: l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità e che pratichi l'allevamento di animali della specie bovina;

b) *azienda*: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro;

c) *regione*: uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;

d) *toro*: un bovino maschio non castrato;

e) *manzo*: un bovino maschio castrato;

f) *vacca nutrice*: una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

g) *giovenca*: un animale femmina della specie bovina di 8 o più mesi che non ha ancora figliato.

SEZIONE 1

Premi

Sottosezione 1

Premio speciale

Articolo 4

1. Il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.

2. Il premio speciale è concesso al massimo:

a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di 9 mesi, oppure

b) due volte nella vita di ogni manzo:

— la prima volta quando ha raggiunto 9 mesi di età,

— la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età.

3. Per beneficiare del premio speciale,

a) ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere detenuto dal produttore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;

b) ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto, in base all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativa all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine [1], contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

4. Se in una regione il numero totale dei tori di 9 mesi di età e di manzi di età compresa tra 9 e 20 mesi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale supera il massimale regionale di cui all'allegato I, il numero di tutti i capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), per singolo produttore e durante l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

Ai sensi del presente articolo, per massimale regionale s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per un anno civile.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono:

— modificare o sopprimere, sulla base di criteri obiettivi da essi definiti, il limite di 90 capi per azienda o per fascia d'età;

— se scelgono di avvalersi di questa facoltà, decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli produttori che, per l'anno in

[1] GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, per i tori il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal peso minimo della carcassa di 185 chilogrammi.

Il premio viene versato o riversato ai produttori.

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare in Irlanda del Nord un sistema di concessione del premio speciale differente dal sistema applicato nel rimanente territorio.

7. L'importo del premio è fissato:

a) per toro ammissibile al premio:

— a 160 euro per l'anno civile 2000,

— a 185 euro per l'anno civile 2001,

— a 210 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi;

b) per manzo ammissibile al premio e per fascia di età:

— a 122 euro per l'anno civile 2000,

— a 136 euro per l'anno civile 2001,

— a 150 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

8. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sottosezione 2

Premio di destagionalizzazione

Articolo 5

1. Qualora in uno Stato membro il numero di manzi:

a) macellati in un dato anno sia superiore al 60 % dell'insieme dei bovini maschi macellati annualmente e

b) macellati durante il periodo compreso tra il 1º settembre e il 30 novembre di un dato anno sia superiore al 35 % dell'insieme dei manzi macellati annualmente,

i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un importo complementare al premio speciale (premio di destagionalizzazione). Tuttavia, se entrambi i tassi di cui sopra sono raggiunti in Irlanda o in Irlanda del Nord, il premio si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Per l'applicazione del presente articolo nel Regno Unito, l'Irlanda del Nord è considerata come entità separata.

2. L'importo del premio è fissato a:

— 72,45 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la prima e la quindicesima settimana di un dato anno;

— 54,34 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la sedicesima e la diciassettesima settimana di un dato anno;

— 36,23 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la diciottesima e la ventunesima settimana di un dato anno;

— 18,11 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la ventiduesima e la ventitreesima settimana di un dato anno.

3. Se la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non viene raggiunta, tenuto conto della penultima frase del paragrafo 1, gli Stati membri i cui produttori hanno beneficiato in precedenza del premio di destagionalizzazione possono decidere di concedere questo premio al tasso del 60 % degli importi fissati al paragrafo 2.

In tal caso lo Stato membro interessato:

a) può decidere di limitare la concessione ai primi due o tre periodi in questione;

b) provvede affinché la misura sia finanziariamente neutra per l'esecizio finanziario in causa, riducendo proporzionalmente:

— l'importo per la seconda fascia di età del premio speciale applicabile ai manzi concesso in tale Stato membro, e/o

— i pagamenti supplementari di cui alla sezione 2,

e informa la Commissione della misura di riduzione applicata.

Ai fini dell'applicazione di questa misura, i territori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord sono considerati come un'unica entità nel calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), e, di conseguenza, del beneficio del premio.

4. Per la constatazione del superamento delle percentuali di cui al presente articolo, si tiene conto delle

macellazioni effettuate nel corso del penultimo anno precedente quello della macellazione del capo che beneficia del premio.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sottosezione 3

Premio per vacca nutrice

Articolo 6

1. Il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice). Si tratta di un premio concesso per anno civile e per produttore entro i limiti di massimali individuali.

2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un produttore:

a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

   La cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se il quantitativo complessivo di riferimento individuale di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è inferiore o uguale a 120 000 kg. Sulla base di criteri obiettivi da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo,

purché detenga per almeno sei mesi consecutivi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno all'80 % e un numero di giovenche pari al massimo al 20 % di quello per il quale è richiesto il premio.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio in base al primo comma, lettera a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera viene stabilita in base al quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], e alla resa lattiera media.

3. Il diritto al premio per produttore viene limitato applicando il massimale individuale definito all'articolo 7.

4. Il premio per capo avente diritto è fissato a:

— 163 euro per l'anno civile 2000,

— 182 euro per l'anno civile 2001,

— 200 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

5. Gli Stati membri possono concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari ad un massimo di 50 euro per capo, purché esso non comporti discriminazioni tra gli allevatori dello Stato membro interessato.

Per le aziende situate in una regione quale definita negli articoli da 3 a 6 del regolamento (CE) n. 1251/2/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali [2], i primi 24,15 euro per capo di tale premio supplementare sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia» (FEAOG).

Per le aziende situate in tutto il territorio di uno Stato membro, se nello Stato membro in questione la popolazione di bovini è composta di una percentuale elevata di vacche nutrici, pari ad almeno il 30 % del numero totale di vacche, e se almeno il 30 % di bovini maschi macellati appartiene alle classi di conformazione S ed E, la sezione «garanzia» del FEAOG finanzia il premio supplementare nella sua totalità. L'eventuale superamento di tali percentuali è determinato in base alla media dei due anni precedenti quello in cui viene concesso il premio.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad un mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

7. Secondo la procedura di all'articolo 43, la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla definizione della nozione di vacca nutrice di cui all'articolo 3, e stabilisce la resa media di latte.

Articolo 7

1. Al 1º gennaio 2000, il massimale individuale di ciascun produttore deve essere pari al numero dei diritti al premio per vacca nutrice (diritti al premio) che gli spettava al 31 dicembre 1999 in base alle norme comunitarie in materia, modificato, se del caso, a norma del paragrafo 3.

[1] Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, dal 1º gennaio 2000, la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nell'allegato II e possano essere costituite le riserve nazionali di cui all'articolo 9.

3. Qualora l'adeguamento di cui al paragrafo 2 esiga una riduzione dei massimali individuali dei produttori, esso viene effettuato senza pagamento compensativo e stabilito in base a criteri oggettivi, tra cui in particolare:

— il tasso di utilizzazione dei rispettivi massimali individuali da parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;

— la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine;

— particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per almeno un anno di riferimento;

— altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti effettuati per almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata durante gli anni precedenti.

4. I diritti al premio ritirati a seguito della misura di cui al paragrafo 2 sono aboliti.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 8

1. Il produttore che venda o trasferisca in altro modo la sua azienda può trasferire al successore nell'azienda tutti i diritti al premio per vacca nutrice. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori senza trasferire l'azienda.

Nel caso di un trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, non superiore al 15 %, è riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato membro in cui è situata la sua azienda, per essere ridistribuita gratuitamente.

2. Gli Stati membri:

a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori delle zone sensibili o delle regioni in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;

b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra produttori o tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare, cessioni temporanee della parte dei diritti al premio non destinati ad essere utilizzati dal produttore che ne dispone.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Tali modalità possono riguardare in particolare:

— disposizioni che consentano agli Stati membri di risolvere i problemi connessi con il trasferimento di diritti al premio da parte di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle loro aziende, e

— norme specifiche quanto al numero minimo di diritti che può essere oggetto di una cessione parziale.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

2. I diritti al premio ritirati in base all'articolo 8, paragrafo 1, o ad altre norme comunitarie, sono aggiunti alla riserva nazionale, senza pregiudizio all'articolo 7, paragrafo 4.

3. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali per la concessione, entro i limiti delle stesse, di diritti al premio, in particolare ai nuovi produttori, ai giovani allevatori e ad altri produttori prioritari.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo, specificando in particolare:

— le misure applicabili qualora in uno Stato membro non sia utilizzata la riserva nazionale;

— le misure relative ai diritti al premio non utilizzati e riversati nella riserva nazionale.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri nei quali più del 60 % delle vacche nutrici e delle giovenche si trova in zone di montagna, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [1], possono decidere di gestire il pagamento del premio per vacca nutrice per le giovenche separatamente da quello per le vacche nutrici entro i limiti di un massimale nazionale distinto fissato dallo Stato membro interessato.

Il massimale nazionale distinto non può essere superiore al 20 % del massimale nazionale dello Stato membro in questione fissato nell'allegato II del presente regolamento. Il massimale nazionale è ridotto di un importo equivalente al massimale nazionale distinto.

Quando in uno Stato membro, che abbia scelto di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, il numero totale di giovenche, per le quali sia stata presentata una domanda e che soddisfano le condizioni previste per la concessione del premio per vacca nutrice, supera il massimale nazionale distinto, il numero di giovenche ammissibili al premio, per produttore e durante l'anno in questione, è ridotto in proporzione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sottosezione 4

Premio all'abbattimento

Articolo 11

1. Il produttore che detiene nella sua azienda animali della specie bovina può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo entro i limiti di massimali nazionali da determinare.

Possono beneficiare del premio all'abbattimento:

a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di 8 mesi,

b) vitelli di età compresa tra 1 e 7 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore a 160 chilogrammi,

purché siano stati detenuti dal produttore per un periodo da determinare.

2. L'importo del premio è fissato:

a) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a):

— a 27 euro per l'anno civile 2000;

— a 53 euro per l'anno civile 2001;

— a 80 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi;

b) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b):

— a 17 euro per l'anno civile 2000;

— a 33 euro per l'anno civile 2001;

— a 50 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambe le categorie di animali previste alle lettere a) e b) del paragrafo 1. Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuna di queste due categorie che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione a cui si aggiungono quelli esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a ogni altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno e riconosciuta dalla Commissione.

4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali, per i quali sia stata presentata una domanda in riferimento a una delle categorie di animali di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento, è superiore al massimale nazionale previsto per tale categoria, il numero di tutti gli animali ammissibili al premio per quella categoria e per produttore durante l'anno in questione è ridotto in proporzione.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

[1] Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

Sottosezione 5

Coefficienti di densità

Articolo 12

1. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda pari a 2 unità bestiame adulto (UBA) per ettaro e per anno civile. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA e correlato alla superficie forraggera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall'applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell'azienda da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità non sia superiore a 15 UBA.

2. Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore; la conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata mediante l'apposita tabella riprodotta nell'allegato III;

b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini; non sono compresi in questa superficie:

— i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;

— le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie a norma dell'articolo 17 del presente regolamento e dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999;

— le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità comprendono in particolare quelle:

— relative alle superfici utilizzate in comune e alle superfici adibite ad una coltura mista,

— che permettono di evitare un'applicazione non corretta del coefficiente di densità.

Sottosezione 6

Pagamento per l'estensivizzazione

Articolo 13

1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione.

2. Il pagamento per l'estensivizzazione è pari a 100 euro per premio speciale e per premio per vacca nutrice, a condizione che, rispetto all'anno civile in questione, il coefficiente di densità nell'azienda interessata sia pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare il pagamento per l'estensivizzazione ai seguenti livelli:

a) rispetto agli anni civili 2000 e 2001, 33 euro per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,6 UBA per ettaro ma inferiore a 2,0 UBA per ettaro e 66 euro per un coefficiente di densità inferiore a 1,6 UBA per ettaro;

b) rispetto all'anno civile 2002 e agli anni successivi, 40 euro per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,4 UBA ma pari o inferiore a 1,8 UBA e 80 euro per un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:

a) in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), per determinare il coefficiente di densità dell'azienda si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche e delle giovenche presenti nell'azienda stessa durante l'anno civile in questione, nonché degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio durante lo stesso anno civile; il numero di animali è convertito in UBA secondo la tabella di conversione che figura nell'allegato III;

b) fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), le superfici adibite alla coltura di seminativi, secondo quanto previsto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce un sistema di sostegno per i produttori di alcuni seminativi [1], non sono considerate superfici foraggere;

[1] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

c) la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità consiste per almeno il 50 % di pascoli. Il pascolo è definito dagli Stati membri. La definizione tiene almeno conto del criterio secondo cui per pascolo si intendono i terreni erbosi i quali, alla luce delle prassi locali di allevamento, sono destinati all'allevamento di animali della razza bovina e/o ovina. Tuttavia, la definizione non esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).

4. Fatti salvi i requisiti relativi al coefficiente di densità di cui al paragrafo 2, i produttori degli Stati membri in cui più del 50 % della produzione di latte si effettua in zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le cui aziende sono situate in tali zone, possono beneficiare dei pagamenti all'estensivizzazione previsti al paragrafo 2 per le vacche da latte detenute nelle zone in questione.

5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 43:

— adotta le modalità di applicazione del presente articolo;

— se necessario, adegua gli importi di cui al paragrafo 2 tenendo conto, in particolare, del numero di capi che possono beneficiare del pagamento per l'anno civile precedente.

SEZIONE 2

Pagamenti supplementari

Articolo 14

1. Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari ai produttori del loro territorio entro i limiti degli importi globali stabiliti nell'allegato IV. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi inoltre non devono essere legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. I pagamenti supplementari possono essere versati per capo di bestiame (articolo 15) e/o per superficie (articolo 17).

Articolo 15

1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi per:

a) bovini maschi,

b) vacche nutrici,

c) vacche da latte,

d) giovenche.

2. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi come importi supplementari per unità di premio all'abbattimento, come previsto all'articolo 11, ad eccezione dei vitelli. Negli altri casi, la concessione dei pagamenti per capo di bestiame è soggetta:

a) alle condizioni speciali che figurano all'articolo 16;

b) a requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità, che gli Stati membri devono stabilire.

3. I requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità sono stabiliti:

— in base alla superficie foraggera di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), eccettuate tuttavia le superficie per cui sono concessi pagamenti secondo l'articolo 17;

— tenendo conto, in particolare, dell'impatto ambientale di tipo di produzione considerato, della sensibilità ambientale del terreno utilizzato per l'allevamento del bestiame e delle misure applicate allo scopo di stabilizzare o migliorare la situazione ambientale di tale terreno.

Articolo 16

1. I pagamenti per capo di bestiame per i bovini maschi possono essere concessi per anno civile in uno Stato membro al massimo per un numero di capi:

— uguali al massimale regionale dello Stato membro interessato che figura all'allegato I, oppure

— uguale al numero di bovini maschi che hanno beneficiato del premio nel 1997, oppure

— uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 1997, 1998 e 1999, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere un limite per capo di bestiame del numero di bovini maschi per azienda che deve essere stabilito dallo Stato membro su base nazionale o regionale.

Possono beneficiare del premio soltanto i bovini maschi di età superiore a 8 mesi. Qualora i pagamenti per capo di bestiame siano effettuati alla macellazione,

lo Stato membro può decidere di sostituire tale requisito con un peso carcassa minimo di almeno 180 kg.

2. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche nutrici e le giovenche ammissibili al premio destinato alle vacche nutrici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 10 possono essere concessi soltanto come importo integrativo a ciascuna delle unità di premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche da latte possono essere concessi soltanto come importo per tonnellata del quantitativo di riferimento ammissibile al premio disponibile nell'azienda, da stabilire a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Non si applica l'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

4. I pagamenti per capo di bestiame per le giovenche diverse da quelle di cui al paragrafo 2 possono essere concessi per Stato membro e anno civile per un numero di giovenche non superiore alla media delle giovenche abbattute negli anni 1997, 1998 e 1999 risultante dalle statistiche Eurostat per tali anni o da qualunque altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.

Articolo 17

1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:

a) di cui un produttore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,

b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità di cui all'articolo 15, paragrafo 3,

c) rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

2. La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non deve superare la relativa superficie regionale di base.

Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri ragguagliandole al numero medio di ettari di pascoli permanenti disponibili per l'allevamento di bovini negli anni 1995, 1996 e 1997.

3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi i pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999 non può essere superiore a:

— 210 euro per l'anno civile 2000;

— 280 euro per l'anno civile 2001;

— 350 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

Articolo 18

Anteriormente al 1º gennaio 2000, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate circa le loro disposizioni nazionali relative alla concessione dei pagamenti supplementari. Qualsiasi cambiamento di tali disposizioni viene comunicato alla Commissione non oltre un mese dopo la sua adozione.

Articolo 19

Anteriormente al 1º aprile 2004, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni dettagliate sull'applicazione della presente sezione.

Anteriormente al 1º gennaio 2005, la Commissione valuta l'applicazione della presente sezione ed esamina la ripartizione degli stanziamenti comunitari tra gli Stati membri in base all'allegato IV, tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione delle percentuali dei singoli Stati membri nella produzione comunitaria di carni bovine. Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio le proposte opportune.

Articolo 20

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 21

Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capo, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 820/97.

Articolo 22

1. I pagamenti diretti di cui al presente capo, tranne il premio di destagionalizzazione, sono versati non appena siano effettuate le ispezioni ma non prima del 16 ottobre dell'anno civile per il quale è stata presentata la domanda.

2. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati:

— i pagamenti diretti di cui al presente titolo sono versati entro il 30 giugno successivo all'anno civile per il quale è stata presentata la domanda,

— il premio di destagionalizzazione viene versato non appena siano effettuate le ispezioni e non oltre il 15 ottobre dell'anno civile per il quale è stata presentata la domanda.

Articolo 23

1. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio [1] o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente sia riscontrata, in base alle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio [2], in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati a norma della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni della presente sezione.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a 5 anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e del prelievo dei campioni necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, o durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate a norma della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 24

Gli importi dei pagamenti diretti stabiliti alle sezioni 1 e 2 possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 25

Le spese sostenute per l'erogazione dei pagamenti diretti di cui al presente capo sono considerate come misure d'intervento a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

CAPO 2

AMMASSO PRIVATO E PUBBLICO

Articolo 26

1. A decorrere dal 1º luglio 2002 può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, qualora il prezzo medio del mercato comunitario constatato, sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81, in prosieguo «tabella comunitaria», per le carcasse di bovini adulti sia, e sembri destinato a rimanere, inferiore al 103 % del prezzo di base.

2. Il prezzo di base è stabilito a 2 224 euro/tonnellata per le carcasse di bovini maschi della qualità R3 della tabella comunitaria.

3. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso per le carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria.

4. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può:

— modificare il prezzo di base tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di fissare tale prezzo a un livello che contribuisca a stabilizzare i prezzi di mercato senza però causare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità,

[1] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica o delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

[2] Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

— modificare l'elenco dei prodotti di cui al paragrafo 3, che possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e decide la concessione di aiuti all'ammasso privato.

Articolo 27

1. A decorrere dal 1º luglio 2002, si ricorre all'intervento pubblico se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81 è inferiore a 1 560 euro per tonnellata; in questo caso una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50 originarie della Comunità possono essere acquistate dagli organismi d'intervento.

2. Per gli acquisti di cui al paragrafo 1, possono essere accettate soltanto le offerte ammesse all'intervento uguali o inferiori al prezzo medio di mercato constatato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo da determinare in base a criteri oggettivi.

3. I prezzi d'acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro di gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato constatati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessi. Esse sono bandite sulla base di un capitolato d'oneri da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 43:

— sono determinati i prodotti, le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;

— sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;

— viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 2;

— sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo;

— sono adottate le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.

La Commissione decide in merito:

— all'apertura degli acquisti se per due settimane consecutive è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1;

— all'interruzione degli acquisti se per almeno una settimana non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

Articolo 28

1. Lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento in base alle disposizioni degli articoli 27 e 47 del presente regolamento e degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i prezzi di vendita, nonché le condizioni di collocamento delle scorte e, eventualmente, di trasformazione dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

TITOLO II

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 29

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e ogni esportazione fuori dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 32 e 33.

Il titolo di importazione e quello di esportazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata, o se è realizzata solo parzialmente, entro tale termine.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità possono riguardare, in particolare,

a) il periodo di validità del titolo

b) e l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di importazione o di esportazione a norma del paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 30

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 31

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio prevista all'articolo 30 di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso a norma dell'articolo 300 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano di verificarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in causa.

I prezzi d'importazione cif sono a tal fine verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo, specificando in particolare:

a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in base all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

Articolo 32

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Per quanto riguarda il contingente d'importazione di 50 000 tonnellate di carni congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere che tale contingente riguardi completamente o parzialmente quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

— metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura primo arrivato, primo servito),

— metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),

— metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo importatori tradizionali/nuovi arrivati).

Possono essere adottati altri metodi appropriati.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mer-

cato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

a) comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

c) stabiliscono le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 33

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza fra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si ricorre al metodo

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza tuttavia creare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43. In particolare tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente,

b) a titolo complementare e per quantitativi limitati, mediante gara per i prodotti per i quali questa procedura appare appropriata.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi e, in caso di necessità, modificata nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

— sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine e delle disponibilità,

— sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine;

b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, volti ad assicurare a tali mercati una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

c) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato;

d) l'esigenza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

e) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di mercati trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime del perfezionamento attivo.

5. I prezzi comunitari di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

— dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità;

— dei prezzi praticati all'esportazione.

I prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

— dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

— dei prezzi più favorevoli per le importazioni in provenienza da paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

— dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori, tenendo conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

— dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

6. La restituzione viene concessa unicamente a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a) alla destinazione indicata sul titolo o

b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso, l'importo applicabile non può superare quello relativo alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure appropriate.

8. È possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 43.

9. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

— sono di origine comunitaria,

— sono stati esportati fuori della Comunità, e

— nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 3, lettera b). Possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 43, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

Inoltre, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi è soggetto alla conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto.

10. Fatto salvo il paragrafo 9, primo trattino, in assenza di deroghe concesse secondo la procedura di cui all'articolo 43, non viene erogata alcuna restituzione per i prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

11. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordo conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

12. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Le modalità di applicazione del paragrafo 9, ultimo comma, possono comprendere condizioni relative, in particolare, alle importazioni in paesi terzi.

Articolo 34

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime del perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunciate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore

a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 35

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo che non sia altrimenti previsto nel presente regolamento o in disposizioni adottate in base ad esso, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 36

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in questione entro un mese a decorrere dal giorno in cui questa è stata deferita al Consiglio.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

Gli Stati membri constatano i prezzi dei bovini e delle carni di bovini in base a norme che la Commissione deve stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 38

1. Quando si constati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 39

Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 43, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire

adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessaria al sostegno del mercato in questione.

Articolo 40

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 41

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati a cui si deve riferire tale comunicazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 43. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità della comunicazione e della diffusione dei dati.

Articolo 42

È istituito un comitato di gestione per le carni bovine, in prosieguo denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 43

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Nel caso di decisioni che il Consiglio è invitato ad adottare su proposta della Commissione, tale parere viene formulato secondo la maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato. Nel comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui allo stesso articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione.

b) Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di cui ai trattini precedenti.

Articolo 44

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 45

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 46

Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 33 e 131 del trattato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47

1. Fino al 30 giugno 2002, i prodotti di cui al paragrafo 2 in collegamento con l'articolo 26, paragrafo 1, possono essere acquistati dagli organismi d'intervento in base alle disposizioni previste dal presente articolo al fine di evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi.

2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri, o in una regione di uno Stato membro, di una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate, dei codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50, originarie della Comunità, può essere deciso nell'ambito di gare, bandite per

garantire un sostegno acettabile del mercato, tenendo conto dell'andamento stagionale delle macellazioni.

Tali acquisti non possono superare le 350 000 tonnellate all'anno e per tutta la Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare tale quantitativo.

3. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, le gare possono essere bandite, secondo la procedura prevista al paragrafo 8, se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro sono simultaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni, per un periodo di due settimane consecutive:

— il prezzo medio del mercato comunitario constatato sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore all'84 % del prezzo d'intervento;

— il prezzo medio di mercato constatato sulla base della suddetta tabella comunitaria in uno Stato membro o in determinati Stati membri o in regioni di uno Stato membro è inferiore all'80 % del prezzo d'intervento;

Il prezzo d'intervento è fissato a:

— 3 475 euro/t per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2000,

— 3 242 euro/t per il periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001,

— 3 013 euro/t per il periodo dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002.

4. La sospensione delle gare per una o più qualità o gruppi di qualità è decisa quando si verifichi una delle due situazioni seguenti:

— per due settimane consecutive le due condizioni di cui al paragrafo 3 non sono simultaneamente soddisfatte;

— gli acquisti all'intervento non risultano più adeguati, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.

5. Si ricorre inoltre all'intervento se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo d'intervento e se in uno Stato membro o regioni di uno Stato membro il prezzo medio di mercato dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 60 % del prezzo d'intervento; in questo caso, si procede agli acquisti per le categorie interessate negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui il livello di prezzo è inferiore a tale limite.

Per questi acquisti, fatto salvo il paragrafo 6, sono accettate tutte le offerte.

I quantitativi acquistati in base al presente paragrafo non sono presi in considerazione per l'applicazione dei massimali d'acquisto di cui al paragrafo 2.

6. Possono essere accettate in virtù dei regimi d'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 5 soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato constatato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo da determinare in base a criteri oggettivi.

7. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, i prezzi d'acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro di gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato constatati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessati. Esse sono bandite sulla base di un capitolato d'oneri da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

8. Secondo la procedura di cui all'articolo 43:

— sono determinati le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;

— è decisa l'apertura o la riapertura delle gare e la loro sospensione, nei casi di cui al paragrafo 4, ultimo trattino;

— sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;

— viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 6;

— sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare quelle destinate ad evitare una tendenza al ribasso dei prezzi di mercato;

— sono adottate le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.

La Commissione decide in merito:

— all'apertura degli acquisti di cui al paragrafo 5 nonché alla loro sospensione nel caso in cui non sia più soddisfatta una o più delle condizioni previste in tale paragrafo;

— alla sospensione degli acquisti di cui al paragrafo 4, primo trattino.

Articolo 48

1. La concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 3, può essere decisa fino al 30 giugno 2002.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, la Commissione fissa le modalità di applicazione per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato e decide la concessione di aiuti all'ammasso privato.

Articolo 49

1. I regolamenti (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 989/68, (CEE) n. 98/69 e n. 1892/87 sono abrogati.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 805/68 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

Articolo 50

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43:

— le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 a quella definita dal presente regolamento;

— le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune parti del presente regolamento.

Articolo 51

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000, tranne l'articolo 18, che si applica a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO I

PREMIO SPECIALE

Massimali regionali degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 4

Belgio	235 149
Danimarca	277 110
Germania	1 782 700
Grecia	143 134
Spagna	713 999
Francia	1 754 732 (1)
Irlanda	1 077 458
Italia	598 746
Lussemburgo	18 962
Paesi Bassi	157 932
Austria	423 400
Portogallo	175 075 (2)
Finlandia	250 000
Svezia	250 000
Regno Unito	1 419 811 (3)

(1) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (GU L 267 del 9.11.1995, pag. 1).

(2) Escluso il programma di estensivizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la conversione di terre regolarmente destinate ai seminativi della produzione estensiva di bestiame in Portogallo (GU L 112 del 3.5.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1461/95 (GU L 144 del 28.6.1995, pag. 4).

(3) Questo massimale viene temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a 6 mesi.

ALLEGATO II

PREMIO PER VACCA NUTRICE

Massimali nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, applicabili dal 1º gennaio 2000

Belgio	394 253
Danimarca	112 932
Germania	639 535
Grecia	138 005
Spagna	1 441 539
Francia (1)	3 779 866
Irlanda	1 102 620
Italia	621 611
Lussemburgo	18 537
Paesi Bassi	63 236
Austria	325 000
Portogallo (2)	277 539
Finlandia	55 000
Svezia	155 000
Regno Unito	1 699 511

(1) Esclusi i massimali specifici previsti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91.

(2) Esclusa la riserva specifica di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1017/94.

ALLEGATO III

Tabella di conversione in unità di bestiame adulto di cui agli articoli 12 e 13

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte	1,0 UBA
Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi	0,6 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA

ALLEGATO IV

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Importi globali di cui all'articolo 14

(in milioni di euro)

	2000	2001	2002 e successivi
Belgio	13,1	26,3	39,4
Danimarca	3,9	7,9	11,8
Germania	29,5	58,9	88,4
Grecia	1,3	2,5	3,8
Spagna	11,0	22,1	33,1
Francia	31,1	62,3	93,4
Irlanda	10,5	20,9	31,4
Italia	21,9	43,7	65,6
Lussemburgo	1,1	2,3	3,4
Paesi Bassi	8,4	16,9	25,3
Austria	4,0	8,0	12,0
Portogallo	2,1	4,1	6,2
Finlandia	2,1	4,1	6,2
Svezia	3,1	6,1	9,2
Regno Unito	21,3	42,5	63,8

ALLEGATO V

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 805/68	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 4	—
Articolo 4 bis, primo e secondo trattino	Articolo 3, lettere a) e b)
Articolo 4 ter, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4 ter, paragrafo 2, primo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4 ter, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a) del terzo comma	Articolo 3, lettera c)
Articolo 4 ter, paragrafo 3 bis	—
Articolo 4 ter, paragrafo 4	—
Articolo 4 ter, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 4 ter, paragrafo 7 bis	—
Articolo 4 ter, paragrafo 8	Articolo 4, paragrafo 8
Articolo 4 quater, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 4 quater, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 4 quater, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 4 quater, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 4 quater, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 4 quater, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 4 quinquies, paragrafo 1, prima frase	Articolo 6, paragrafo 1, prima frase
Articolo 4 quinquies, paragrafo 1 bis	—
Articolo 4 quinquies, paragrafo 2, prima frase	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 4 quinquies, paragrafo 3 bis	—
Articolo 4 quinquies, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 4 quinquies, paragrafo 6, primo comma	Articolo 6, paragrafo 2, lettera b), prima frase
Articolo 4 quinquies, paragrafo 6, secondo, terzo e quarto comma	—
Articolo 4 quinquies, paragrafo 6, quinto comma	Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 4 quinquies, paragrafo 8, secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 7
Articolo 4 sexies, paragrafo 1, primo comma, prima frase	Articolo 8, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4 sexies, paragrafo 1, primo comma, seconda frase	Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino
Articolo 4 sexies, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 4 sexies, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 4 sexies, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 4 sexies, paragrafo 4	—
Articolo 4 sexies, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, primo trattino
Articolo 4 septies, paragrafo 4, secondo comma, primo e secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 4, primo e secondo comma

Regolamento (CEE) n. 805/68	Presente regolamento
Articolo 4 octies, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 4 octies, paragrafo 4 bis	—
Articolo 4 octies, paragrafo 5	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 4 decies	—
Articolo 4 undecies, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 4 duodecies	—
Articolo 4 terdicies	Articolo 25
Articolo 5	—
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 47, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 47, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 47, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 47, paragrafo 7
Articolo 6, paragrafo 7	Articolo 47, paragrafo 8
Articolo 6 bis	—
Articolo 7	—
Articolo 8	Articolo 48
Articolo 9	Articolo 29
Articolo 10	Articolo 30
Articolo 11	Articolo 31
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 32, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 32, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 13, paragrafo 4, primo e secondo comma	Articolo 33, paragrafi 4, primo e secondo comma
Articolo 13, paragrafi da 5 a 12	Articolo 33, paragrafi da 5 a 12
Articolo 14	Articolo 34
Articolo 15	Articolo 35
Articolo 16	Articolo 36
Articolo 22	—
Articolo 22 bis, paragrafo 1	Articolo 38, paragrafo 1
Articolo 22 bis, paragrafo 2	—
Articolo 22 bis, paragrafo 3	Articolo 38, paragrafo 2
Articolo 23	Articolo 39
Articolo 24	Articolo 40
Articolo 25	Articolo 41
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 42
Articolo 26, paragrafo 2	—
Articolo 27	Articolo 43
Articolo 28	Articolo 44
Articolo 29	—
Articolo 30	Articolo 45
Articolo 30 bis	—
Articolo 31	Articolo 46
Articolo 32	—
Articolo 33	—
Allegato	—
Allegato II	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1255/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

viso il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

visto il parere della Corte dei conti [5],

(1) considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica dovrebbe comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti;

(2) considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato; che, nel settore del latte, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è necessario che gli organismi d'intervento, sulla base di un sistema di prezzo unico, possano prendere misure d'intervento sul mercato comprendenti l'acquisto di burro e latte scremato in polvere e la concessione di aiuti all'ammasso privato per i medesimi prodotti; che tuttavia tali misure dovrebbereo essere uniformate per non ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della Comunità;

(3) considerando che il regolamente (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [6], ha istituito un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali; che questo regime resterà in vigore per otto ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1º aprile 2000;

(4) considerando che, per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale dei prezzi indicativi e dei prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere con decorrenza 1º luglio 2005;

(5) considerando che l'attuazione di un regime d'intervento per il burro dovrebbe salvaguardare la competitività del burro sul mercato e permettere un ammasso quanto più possibile razionale; che i requisiti qualitativi a cui deve rispondere il burro costituiscono un fattore determinante per il raggiungimento di tali obiettivi; che gli acquisiti all'intervento andrebbero operati nella misura necessaria a salvaguardare la stabilità del mercato, facendo riferimento al prezzo di mercato del burro negli Stati membri, e dovrebbero essere effettuati mediante gara;

(6) considerando che è opportuno limitare la concessione di aitui all'ammasso privato al burro prodotto con crema e latte di origine comunitaria e conservare un riferimento alle classi nazionali di qualità come requisito di ammissibilità;

---

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 38.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 203.
(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.
(6) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) considerando che è necessario prevedere, oltre agli interventi per il burro e la crema fresca, altre misure d'intervento comunitarie intese a sostenere la valorizzazione delle sostanze proteiche del latte e i prezzi di quei prodotti che influiscono con particolare rilievo sulla formazione dei prezzi alla produzione del latte; che dette misure dovrebbero consistere in acquisti all'intervento di latte scremato in polvere e nella concessione di aiuti all'ammasso privato del medesimo prodotto; che tuttavia i normali acquisti all'intervento di latte scremato in polvere possono essere sospesi al raggiungimento di un dato quantitativo ed essere sostituiti da acquisti mediante gara;

(8) considerando che, per evitare distorsioni tra gli operatori che vendono all'intervento, e ai fini di una sana gestione dei fondi comunitari, appare opportuno fissare un requisito minimo relativo al tenore in proteine del latte scremato in polvere acquistato all'intervento; che è opportuno fissare tale tenore tenendo conto delle regole commerciali correnti e in modo da evitare che esso diventi un criterio di esclusione dei prodotti dall'intervento;

(9) considerando che per contribuire all'equilibrio del mercato del latte e stabilizzare i prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari è opportuno prevedere misure complementari volte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari; che tali misure dovrebbero comprendere sia la concessione di aiuti all'ammasso privato di taluni tipi di formaggi, sia la concessione di aiuti alla commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari destinati a specifici usi e destinazioni;

(10) considerando che allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani occorre prevedere la possibilità di una partecipazione della Comunità alle spese inerenti alla concessione di aiuti per la fornitura di latte agli allievi nelle scuole;

(11) considerando che, in seguito alla riduzione del sostegno del mercato nel settore del latte, occorre introdurre misure di sostegno del reddito dei produttori di latte; che tali misure dovrebbero consistere in un premio per il settore lattiero, la cui entità sia fatta evolvere parallelamente alla graduale riduzione del sostegno del mercato; che il livello del sostegno al reddito dei singoli produttori andrebbe calcolato in base ai quantitativi di riferimento individuali dei produttori interessati; che per garantire una corretta applicazione del regime, per tener conto degli impegni multilaterali della Comunità e per ragioni inerenti al controllo del bilancio è opportuno disporre che il sostegno globale ai redditi venga mantenuto al livello corrispondente ai quantitativi di riferimento totali degli Stati membri alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(12) considerando che le condizioni di produzioni del latte e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità; che un regime a livello comunitario, con la concessione a tutti i produttori di pagamenti uniformi per il settore lattiero, sarebbe troppo rigido per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze che ne derivano; che pertanto è opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni; che gli importi globali in parola dovrebbero essere attribuiti agli Stati membri sulla base dei rispettivi quantitativi globali di riferimento di latte; che i criteri comuni sono tra l'altro destinati ad impedire che i pagamenti supplementari determinino dsicriminazioni e a fare in modo che i pertinenti impegni multilaterali della Comunità siano integralmente rispettati; che è essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, per salvaguardare pienamente il principio del trattamento paritario e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; che occorre stabilire quali forme possono assumere i pagamenti supplementari; che tali forme dovrebbero consistere in integrazioni del premio e pagamenti per superficie;

(13) considerando che le integrazioni del premio dovrebbero essere concesse a complemento degli importi di premio del settore lattiero concessi per tonnellata di quantitativi disponibili di riferimento del premio; che occorre altresì limitare l'ammontare globale del sostegno che può essere annualmente concesso per importo di premio;

(14) considerando che i pagamenti supplementari per superficie dovrebbero essere concessi soltanto per i pascoli permanenti che non beneficiano di altre misure comunitarie di sostegno del mercato; che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti limitatamente alle superfici regionali di base di pascoli permanenti che gli Stati membri determineranno conformemente a dati storici di riferimento; che l'importo massimo per ettaro erogabile a titolo di pagamento per superficie, compresi i pagamenti supplementari per superficie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dovrebbe essere paragonabile al sostegno medio per ettaro concesso in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

(15) considerando che per conseguire l'effetto economico desiderato i pagamenti diretti devono esser concessi entro determinati limiti di tempo;

(16) considerando che, qualora la somministrazione di somatotropina bovina alle vacche da latte fosse vietata dalla legislazione comunitaria, la Commissione dovrebbe definire sanzioni analoghe a quelle previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine nel caso di utilizzazione di talune sostanze proibite nell'ambito della produzione di carni bovine;

(17) considerando che la realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che comprenda, oltre a misure d'intervento, anche dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di massima stabilizzare il mercato comunitario; che il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

(18) considerando che per controllare il volume degli scambi di latte e prodotti lattiero-caseari con i paesi terzi occorre istituire, per alcuni prodotti, un regime di titoli d'importazione e di esportazione che preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali i titoli vengono rilasciati;

(19) considerando che al fine di evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti all'importazione di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, in presenza di determinati presupposti;

(20) considerando che, ove ricorrano determinate condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio; che inoltre la Commissione dovrebbe disporre di analoga competenza con riguardo a taluni contingenti tariffari aperti da paesi terzi;

(21) considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulle differenze tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti fissati dall'accordo OMC sull'agricoltura [1], è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale restituzione dovrebbe essere soggetta a limiti di quantità e di valore;

(22) considerando che il rispetto dei limiti di valore dovrebbe essere accertato al momento della fissazione delle restituzioni mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, venga modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un'unica aliquota della restituzione; che, nell'ipotesi di un cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;

(23) considerando che per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, occorre vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; che le restituzioni dovrebbero essere concesse, entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; che deroghe a tale norma possono essere previste esclusivamente per prodotti trasformati non compresi nell'allegato II del trattato, ai quali non si applicano limiti quantitativi, e per operazioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura dovrebbe essere svolto sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per ciascuna campagna;

(24) considerando che, a complemento del sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

(25) considerando che occorre prevedere la possibilità di prendere misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi;

---

[1] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(26) considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che potrebbero derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; che tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivati dai pertinenti accordi OMC;

(27) considerando che le restrizioni alla libera circolazione, risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali, potrebbero provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che occorre prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno del mercato, intese a rimediare a tali situazioni;

(28) considerando che la realizzazione di un mercato unico potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune possano essere applicate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

(29) considerando che lo sviluppo del mercato comune del latte e dei prodotti lattiero-caseari esige che gli Stati membri e la Commissione si trasmettano le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento;

(30) considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

(31) considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1];

(32) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato;

(33) considerando che l'organizzazione comune dei mercati prevista dal regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], è stata più volte modificata; che, per il loro numero e complessità, i testi in questione, pubblicati in varie Gazzette ufficiali, sono difficili da utilizzare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione; che, di conseguenza, essi dovrebbero essere consolidati in un nuovo regolamento e il suddetto regolamento (CEE) n. 804/68 dovrebbe essere abrogato; che le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 986/68 [3], 987/68 [4], 508/71 [5], 1422/78 [6], 1723/81 [7], 2990/82 [8], 1842/83 [9], 865/84 [10] e 777/87 [11] sono state inserite nel presente regolamento e che gli atti in parola dovrebbero pertanto essere abrogati;

(34) considerando che il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 804/68 a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento; che, per affrontare questa eventualità, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione dovrebbe essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

[1] Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] GU L 148 del 27.6.1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21).

[3] GU L 169 del 18.7.1968, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (GU L 174 del 26.7.1995, pag. 31).

[4] GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1435/90 (GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8).

[5] GU L 58 dell'11.3.1971, pag. 1.

[6] GU L 171 del 28.6.1978, pag. 14.

[7] GU L 172 del 30.6.1981, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 863/84 (GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 23).

[8] GU L 314 del 10.11.1982, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2442/96 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 1).

[9] GU L 183 del 7.7.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1958/97 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 1).

[10] GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 25.

[11] GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/91 (GU L 150 del 15.6.1991, pag. 26).

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
b) 0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
c) da 0403 10 11 a 39 da 0403 90 11 a 69	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
d) 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
e) ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %
f) 0406	Formaggi e latticini
g) 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, il 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
h) 2106 90 51	Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato
i) ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: — Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio [1] escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [2]

[1] GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 (GU L 307 del 20.12.1995, pag. 10).
[2] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

TITOLO I

MERCATO INTERNO

CAPO I

Prezzi

Articolo 2

Per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna lattiera inzia il 1º luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 3

1. Il prezzo indicativo franco latteria nella Comunità del latte contenente il 3,7 % di materie grasse è fissato a:

— 30,98 euro/100 kg per il periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2005,

— 29,23 euro/100 kg per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006,

— 27,47 euro/100 kg per il periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007,

— 25,72 euro/100 kg a partire dal 1º luglio 2007.

Il prezzo indicativo è stimato pari al prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori sul mercato della Comunità e sui mercati esterni.

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può modificare il prezzo indicativo.

Articolo 4

1. I prezzi d'intervento nella Comunità sono fissati:

a) per il burro, a

— 328,20 euro/100 kg per il periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2005,

— 311,79 euro/100 kg per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006,

— 295,38 euro/100 kg per il periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007,

— 278,97 euro/100 kg a partire dal 1º luglio 2007;

b) per il latte scremato in polvere, a

— 205,52 euro/100 kg per il periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2005,

— 195,24 euro/100 kg per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006,

— 184,97 euro/100 kg per il periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007,

— 174,69 euro/100 kg a partire dal 1º luglio 2007.

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può modificare il prezzo d'intervento.

Articolo 5

Il regime dei prezzi è stabilito ferma restando l'attuazione del regime del prelievo supplementare.

CAPO II

Regime degli interventi

Articolo 6

1. Nel caso in cui i prezzi di mercato del burro si situino, in uno o più Stati membri, ad un livello inferiore al 92 % del prezzo d'intervento in un periodo rappresentativo, gli organismi d'intervento procedono, negli Stati membri interessati, ad acquisti mediante gara aperta, a condizioni da stabilirsi.

Il prezzo di acquisto fissato dalla Commissione non è inferiore al 90 % del prezzo d'intervento.

Se negli Stati membri interessati i prezzi di mercato raggiungono un livello pari o superiore al 92 % del prezzo d'intervento di un periodo rappresentativo, gli acquisti nell'ambito della procedura di gara vengono sospesi.

2. Gli organismi d'intervento possono acquistare, ai sensi del paragrafo 1, soltanto burro prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata e

a) avente le seguenti caratteristiche:

— un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

— al momento dell'acquisto, un'età massima da stabilirsi;

— conformità a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l'imballaggio;

b) rispondente a taluni requisiti da determinarsi, relativi in particolare:

— alla conservazione, fermo restando che gli organismi d'intervento hanno la facoltà di fissare requisiti supplementari;

— al tenore in acidi grassi liberi;

— al tasso di perossido;

— alla qualità microbiologica;

— alle caratteristiche sensoriali (aspetto, consistenza, gusto e odore).

Sull'imballaggio del burro rispondente a requisiti di qualità nazionali possono essere indicate classi nazionali di qualità da stabilirsi.

Se il burro è consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l'organismo d'intervento assume a proprio carico una quota forfetteria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

3. Sono concessi aiuti all'ammasso privato per:

— la crema;

— il burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

— il burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % ed un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %.

Il burro è differenziato in base a classi nazionali di qualità da stabilirsi e reca le diciture all'uopo previste.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, l'importo dell'aiuto può essere aumentato.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati la crema o il burro destinatari dell'aiuto.

Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere di reimmettere sul mercato, in tutto o in parte, la crema o il burro oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Lo smaltimento del burro acquistato dagli organismi d'intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni da stabilirsi, tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso al burro posto in vendita. Se il burro posto in vendita è destinato all'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che il prodotto non venga sviato dalla sua destinazione e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Qualora il burro oggetto di pubblico ammasso non possa essere smerciato nel corso di una campagne lattiera a condizioni normali, possono essere adottate misure particolari. Qualora la natura di tali misure lo giustifichi, sono altresì adottate misure particolari allo scopo di salvaguardare le possibilità di smaltimento dei prodotti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al paragrafo 3.

5. Il regime d'intervento si applica in modo da:

— salvaguardare la posizione concorrenziale del burro sul mercato,

— salvaguardare, nella misura del possibile, la qualità iniziale del burro,

— consentire un ammasso quanto più razionale possibile.

6. Ai fini del presente articolo:

— per «latte» si intende il latte di vacca prodotto nella Comunità,

— per «crema» si intende la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista, al prezzo d'intervento e a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte secremato, offertogli nel periodo compreso tra il 1º marzo e il 31 agosto e:

— avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6 % dell'estratto secco non grasso,

— conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,

— conforme a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l'imballaggio.

Tuttavia, gli organismi d'intervento acquistano anche il latte scremato in polvere il cui tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso sia inferiore al 35,6 % ma almeno del 31,4 %, purché ricorrano le altre condizioni indicate al primo comma. In tal caso, il prezzo di acquisto è pari al prezzo d'intervento ridotto dell'1,75 % per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6 %.

Il prezzo d'intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del latte scremato in polvere e si applica al latte scremato in polvere reso al magazzino designato dall'organismo d'intervento. Se il latte scremato in polvere è consegnato ad un magazzino situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l'organismo d'intervento assume a proprio carico una quota forfettaria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato esclusivamente in magazzini rispondenti a condizioni da stabilirsi.

2. La Commissione ha facoltà di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 non appena i quantitativi offerti all'intervento nel periodo dal 1º marzo al 31 agosto di ciascun anno superano le 109 000 tonnellate.

In tal caso gli organismi d'intervento possono procedere ad acquisti nell'ambito di una gara aperta permanente, a condizioni da stabilirsi.

3. La concessione dell'aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, può essere decisa in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che possa essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Per poter beneficiare di un aiuto, il latte scremato in polvere deve rispondere a condizioni da stabilirsi.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del latte scremato in polvere.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere destinatario dell'aiuto. Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere di reimettere sul mercato, in tutto o in parte, il latte scremato in polvere oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dagli organismi d'intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni da stabilirsi, tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso al latte scremato in polvere posto in vendita.

Se il latte scremato in polvere posto in vendita è destinato all'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che il prodotto non venga sviato dalla sua destinazione e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Qualora il latte scremato in polvere oggetto di pubblico ammasso non possa essere smerciato nel corso di una campagna lattiera a condizioni normali, possono essere adottate misure particolari.

5. Ai sensi del presente articolo, per «latte scremato» si intende il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte di vacca prodotto nella Comunità.

Articolo 8

1. Aiuti all'ammasso privato sono concessi, a condizioni da stabilirsi, per i seguenti formaggi:

a) Grana padano di almeno nove mesi di età,

b) Parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età,

c) Provolone di almeno tre mesi di età,

purché rispondano a determinati requisiti.

2. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

3. All'esecuzione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1 provvede l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i suddetti formaggi sono stati prodotti ed hanno diritto alla denominazione di origine.

La concessione dell'aiuto all'ammasso privato è subordinata alla conclusione di un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento. Il contratto è soggetto a disposizioni da stabilirsi.

Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere che l'organismo d'intervento reimmetta sul mercato, in tutto o in parte, i formaggi ammassati.

Articolo 9

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso per formaggi a lunga conservazione e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzi un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale.

2. L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e del necessario equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l'aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato.

3. Qualora la situazione del mercato comunitario lo richieda, la Commissione può decidere di reimmettere sul mercato, in tutto o in parte, i formaggi oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Se alla scadenza del contratto di ammasso i prezzi di mercato dei formaggi immagazzinati sono maggiori di quelli del periodo in cui era stato stipulato il contratto stesso, può essere deciso di adeguare di conseguenza l'importo dell'aiuto.

Articolo 10

Sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 42:

a) le modalità d'applicazione del presente capo, in particolare quelle per la determinazione dei prezzi di mercato del burro,

b) l'ammontare degli aiuti all'ammasso privato di cui al presente capo,

c) le altre decisioni e misure che la Commissione può adottare nel contesto del presente capo.

CAPO III

Misure a sostegno della commercializzazione

Articolo 11

1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali quando tali prodotti rispondano a determinati requisiti.

Ai fini del presente articolo, sono considerati come latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. L'importo degli aiuti è fissato tenendo conto degli elementi seguenti:

— prezzo d'intervento del latte scremato in polvere,

— andamento dell'offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere ed evoluzione del loro impiego nell'alimentazione degli animali,

— tendenza dei prezzi dei vitelli,

— tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere.

Articolo 12

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 2 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, purché detto latte e la caseina o i caseinati con esso fabbricati possiedano determinati requisiti.

2. L'aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseino o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.

L'aiuto è fissato tenendo conto degli elementi seguenti:

— prezzo d'intervento del latte scremato in polvere o prezzo di mercato del latte scremato in polvere spray di prima qualità, se detto prezzo di mercato è superiore al prezzo d'intervento,

— prezzo di mercato della caseina e dei caseinati, sui mercati comunitari e mondiali.

Articolo 13

In caso di formazione o rischio di formazione di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso per consentire l'acquisto a prezzo ridotto di crema, burro e burro concentrato da parte di:

a) istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro;

b) forze armate e corpi assimilati degli Stati membri;

c) fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;

d) fabbricanti di altri prodotti alimentari da stabilirsi;

e) per il consumo diretto di burro concentrato.

Articolo 14

1. È concesso un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406, o del codice NC 2202 90.

2. Ad integrazione dell'aiuto comunitario, gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1.

3. Nel caso del latte intero, l'aiuto comunitario è ragguagliato al 95 % del prezzo indicativo per il latte. Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.

4. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.

Articolo 15

Sono definiti, secondo la procedura di cui all'articolo 42:

a) le modalità di applicazione del presente capo e, in particolare, le condizioni per la concessione degli aiuti ivi stabiliti;

b) gli importi degli aiuti di cui al presente capo;

c) l'elenco dei prodotti contemplati all'articolo 13, lettera d) e all'articolo 14, paragrafo 1;

d) le altre decisioni e misure eventualmente adottate dalla Commissione in virtù del presente capo.

CAPO IV

Pagamenti diretti

Articolo 16

1. I produttori possono beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari, concesso per anno civile, per azienda e per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell'azienda.

2. L'importo del premio per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio è fissato a:

— 5,75 euro per l'anno civile 2005,

— 11,49 euro per l'anno civile 2006,

— 17,24 euro per l'anno civile 2007 e per i successivi.

3. Il quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio è pari al quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile presso l'azienda il 31 marzo dell'anno civile di cui trattasi, fatte salve le riduzioni derivanti dall'applicazione del paragrafo 2. I quantitativi di riferimento individuali che hanno formato oggetto di trasferimento temporaneo a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 al 31 marzo dell'anno civile di cui trattasi sono considerati disponibili presso l'azienda del cessionario per tale anno civile.

Se il 31 marzo di un anno civile la somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali in uno Stato membro risulta superiore alla somma dei corrispondenti quantitativi totali di tale Stato membro stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 per il periodo di dodici mesi 1999/2000, lo Stato membro interessato prende, basandosi su criteri oggettivi, i necessari provvedimenti per ridurre di conseguenza l'importo totale dei quantitativi di riferimento individuali che dà diritto al premio sul suo territorio relativamente all'anno civile in questione.

4. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di «produttore» e di «azienda» di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 17

1. Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari ai produttori del loro territorio, che raggiungono in totale gli importi globali stabiliti nell'allegato I. Tali pagamenti vengono effettuati secondo criteri oggettivi, che tengono conto in particolare delle pertinenti strutture e condizioni di produzione, nonché garantendo un trattamento equo tra i produttori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi non sono inoltre legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. Pagamenti supplementari possono essere effettuati sotto forma di integrazioni del premio (articolo 18) e/o di pagamenti per superficie (articolo 19).

Articolo 18

1. Le integrazioni del premio possono essere corrisposte esclusivamente come complemento come stabilito all'articolo 16, paragrafo 2.

2. L'importo globale del premio per prodotti lattiero-caseari e dell'integrazione del premio che può essere concesso per l'importo del premio per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio non può essere superiore a:

— 13,9 euro per tonnellata per l'anno civile 2005,

— 27,8 euro per tonnellata per l'anno civile 2006,

— 41,7 euro per tonnellata per l'anno civile 2007 e per i successivi.

Articolo 19

1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:

a) di cui un produttore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,

b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici di densità di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'oraganizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], e

c) relativamente al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non è maggiore della relativa superficie regionale di base.

2. Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi i pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1254/1999, non può essere superiore a 350 euro per l'anno civile 2005 e per i successivi.

Articolo 20

1. Anteriormente al 1° gennaio 2005 gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate circa le loro disposizioni nazionali relative alla concessione dei pagamenti supplementari. Qualsiasi modifica di tali disposizioni dev'essere comunicata alla Commissione entro un mese dall'adozione.

2. Anteriormente al 1° aprile 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni dettagliate sull'applicazione degli articoli 17, 18 e 19.

[1] Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

Anteriormente al 1º gennaio 2008, la Commissione valuta l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 ed esamina la ripartizione degli stanziamenti comunitari tra gli Stati membri conformemente all'allegato I. Se necessario, la Commissione presenta le opportune proposte al Consiglio.

Articolo 21

I pagamenti diretti di cui al presente capo sono versati, previo controllo del diritto al pagamento, a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile di cui trattasi e, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 22

Gli importi dei pagamenti diretti stabiliti al presente capo possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 23

Qualora la somministrazione di somatotropina bovina alle vacche da latte non fosse autorizzata della legislazione comunitaria, o in base ad essa, oppure qualora la disponibilità di tale sostanza presso le aziende agricole fosse diversamente disciplinata, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 42, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 23 del reolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 24

Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42.

Articolo 25

Le spese sostenute per l'erogazione dei pagamenti diretti di cui al presente capo sono considerate relative a misure d'intervento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

TITOLO II

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 26

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. Le esportazioni di tali prodotti fuori dalla Comunità possono essee subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Il titolo di importazione o di esportazione è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 29, 30 e 31.

Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

3. La Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 42:

a) l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione,

b) il periodo di validità dei titoli e

c) le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 27

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 28

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili all'importazione di

taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto all'articolo 27 di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni derivanti dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 300 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite sotto i quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano di verificarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.

I prezzi d'importazione cif sono a tal fine verificati sulla base dai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 42, specificando in particolare:

a) i prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 29

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o in virtù di qualsiasi altro atto del Consiglio, vengono aperti e gestiti in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

— metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura «primo arrivato, primo servito»),

— metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),

— metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo «importatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere adottati altri metodi appropriati.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione adottato tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale secondo uno scaglionamento appropriato, stabiliscono all'occorrenza il metodo di gestione da applicare e recano, se del caso:

a) disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

b) disposizioni circa il riconoscimento del documento utilizzato per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a), e

c) condizioni di rilascio e durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 30

1. Qualora un accordo concluso a norma dell'articolo 300 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo per prodotti di cui all'articolo 1, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d'applicazione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 42.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

— metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura «primo arrivato, primo servito»),

— metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),

— metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo «importatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere adottati altri metodi appropriati, in particolare quelli che garantiscono la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

Articolo 31

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e), e g), sotto forma di merci elencate nell'allegato II, sulla base dei prezzi praticati negli scambi internazionale sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza fra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II non può essere superiore a quella applicabile agli stessi prodotti esportati come tali.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si ricorre al metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, e che tenga conto della efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza tuttavia creare discriminazioni fra grandi e piccoli operatori;

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente,

b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era prevista in passato.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di quattro settimane e, in caso di necessità, modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento, può essere stabilito un altro ritmo di fissazione secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio [1].

4. Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali sono fissate tenuto conto dei seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

— sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità;

— sul mercato mondiale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 31.

b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione; la domanda sul mercato comunitario;

c) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a tali mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato;

e) l'esigenza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

f) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Si tiene conto anche in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime del perfezionamento attivo.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali:

a) i prezzi nella Comunità di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione;

b) i prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto in particolare:

— dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

— dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

— dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

— dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

6. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione viene concessa unicamente a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a) alla destinazione indicata sul titolo o, eventualmente,

b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello relativo alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo, possono esser adottate le misure appropriate.

8. Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

9. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 42.

10. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

— sono di origine comunitaria,

— sono stati esportati fuori della Comunità, e

— nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 42, purchè siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

11. Fatto salvo il paragrafo 10, primo trattino, in assenza di deroghe concesse secondo la procedura di cui all'articolo 42, non è erogata alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

12. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento, i paragrafi 10 e 11 si applicano solo alle merci dei seguenti codici NC:

— 0405 20 30 (paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %),

— da 1806 90 60 a 1806 90 90 (taluni prodotti contenenti cacao),

— 1901 (talune preparazioni alimentari a base di farina, ecc.),

— 2106 90 98 (talune preparazioni alimentari non nominate altrove)

aventi un elevato contenuto di prodotti lattiero-caseari.

13. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

14. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42. Tuttavia le modalità relative all'applicazione dei paragrafi 8, 10, 11 e 12 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 32

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo o di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime del perfezionamente attivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commisione è considerata abrogata.

Articolo 33

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 34

1. Quando, per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, il prezzo franco frontiera supera notevolmente il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione

rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure di cui al paragrafo 5.

2. Un superamento notevole ai sensi del paragrafo 1 si verifica quando il prezzo franco frontiera supera il prezzo d'intervento stabilito per il prodotto in questione maggiorato del 15 % o, per quanto attiene ai prodotti per i quali non esiste un prezzo d'intervento, un prezzo derivato dal prezzo d'intervento da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 42 tenuto conto della natura e della composizione del prodotto in causa.

3. Il superamento notevole del livello dei prezzi da parte del prezzo franco frontiera può persistere se si verifica uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e se tale squilibrio rischia di protrarsi, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

4. Il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, a causa della situazione di cui al presente articolo, se il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale:

— ostacola l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, o

— provoca l'esportazione dalla Comunità di prodotto lattiero-caseari,

in modo tale che la sicurezza degli approvvigionamenti non sia più, o rischi di non essere più, garantita nella Comunità.

5. Se le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono soddisfatte, la sospensione totale o parziale dei dazi all'importazione e/o la riscossione di tasse all'esportazione possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 42. Ove necessario, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la medesima procedura.

Articolo 35

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare la misura in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono venir adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 42, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie al sostegno del mercato di cui trattasi.

Articolo 37

Fatta salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88, 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 38

1. Fatte salve le disposizioni dell' articolo 87, paragrafo 2 del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì vietate le misure nazionali intese ad attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 39

Fatte salva l'applicazione degli articoli 87, 88, 89 del trattato, uno Stato membro può percepire dai produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o equivalente latte da essi commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

Articolo 40

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42.

Articolo 41

È istituito un comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 42

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisione che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 43

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 44

Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 33 e 131 del trattato.

Articolo 45

Il regolamento (CE) n. 1254/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46

1. I regolamenti (CEE) nn. 804/68, 986/68, 987/68, 508/71, 1422/78, 1723/81, 2990/82, 1842/83, 865/84 e 777/87 sono abrogati.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 804/68 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 47

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 42:

— le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 804/68 a quella definita dal presente regolamento,

— le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente possono derogare a talune parti del presente regolamento.

Articolo 48

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della publicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica da decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO I

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI: IMPORTI GLOBALI DI CUI ALL'ARTICOLO 17

(espressi in milioni di euro)

	2005	2006	2007 e successivi
Belgio	8,6	17,1	25,7
Danimarca	11,5	23,0	34,5
Germania	72,0	144,0	216,0
Grecia	1,6	3,3	4,9
Spagna	14,4	28,7	43,1
Francia	62,6	125,3	187,9
Irlanda	13,6	27,1	40,7
Italia	25,7	51,3	77,0
Lussemburgo	0,7	1,4	2,1
Paesi Bassi	28,6	57,2	85,8
Austria	7,1	14,2	21,3
Portogallo	4,8	9,7	14,5
Finlandia	6,2	12,4	18,6
Svezia	8,5	17,1	25,6
Regno Unito	37,7	75,4	113,1

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci
da 0403 10 51 a 99 e da 0403 90 71 a 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	— Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	—— aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:
0405 20 30	—— aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale 75 %
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni del codice NC 1516:
1517 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	—— avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale 15 %
1517 90	— altre:
1517 90 10	—— aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
ex 1702	Lattosio e sciroppo di lattosio:
1702 11 00	—— contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
ex 1704 90	— altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie
ex 1806	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio del codice NC 1806 10
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti dei codici NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria del codice NC 1905
1901 90	— altri:
	—— altri:
1901 90 91	——— non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti dei codici NC da 0401 a 0404
1901 90 99	——— altri

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	— Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 19	—— altre
1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	—— altri:
1902 20 91	——— cotte
1902 20 99	——— altre
1902 30	— altre paste alimentari
1902 40	— Cuscus:
1902 40 90	—— altre
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per i medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	— Pane croccante detto «Knäckebrot»
1905 20	— Pane con spezie (panpepato)
1905 30	— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini
1905 40	— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905 90	— altri:
	—— altri:
1905 90 40	——— Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %
1905 90 45	——— Biscotti
1905 90 55	——— Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:
1905 90 60	———— con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	———— altri
ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	— Patate:
	—— altre:
2004 10 91	——— sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	— Patate:
2005 20 10	—— sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

Codice NC	Designazione delle merci
2008 11	—— Arachidi:
2008 11 10	——— Burro di arachidi
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, eccetto le preparazioni alcoliche composte del codice NC 2106 90 20 e gli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati dei codici NC 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59
ex 2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:
2202 90	— altre:
	—— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti dei codici NC da 0401 a 0404:
2202 90 91	——— inferiore a 0,2 %
2202 90 95	——— uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99	——— uguale o superiore a 2 %
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 70	— Liquori
2208 90	— altri:
	—— altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	——— inferiore o uguale a 2 litri:
	———— altra:
2208 90 69	————— altre bevande contenenti alcole di distillazione
	——— superiore a 2 litri:
2208 90 78	———— altre bevande contenenti alcole di distillazione
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	— dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	—— dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
3302 10 29	————— altri
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
ex 3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
3502 20	— Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
	—— altra:
3502 20 91	——— essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 20 99	——— altra

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 804/68	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4	—
Articolo 5	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 5 bis	—
Articolo 5 quater	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 10
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma	Articolo 7, paragrafo 4, primo comma
Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 10
Articolo 7 bis	—
Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 10
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 10
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	—
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 15
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	—
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 15
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 15
Articolo 13	Articolo 26
Articolo 14	Articolo 27
Articolo 15	Articolo 28
Articolo 16	Articolo 29
Articolo 16 bis	Articolo 30
Articolo 17	Articolo 31

Regolamento (CEE) n. 804/68	Presente regolamento
Articolo 18	Articolo 32
Articolo 19	Articolo 33
Articolo 20	Articolo 34
Articolo 21	Articolo 35
Articolo 22	—
Articolo 22 bis	Articolo 36
Articolo 23	Articolo 37
Articolo 24	Articolo 38
Articolo 24 bis	Articolo 39
Articolo 25	—
Articolo 26, paragrafi 1 e 2	Articolo 14, paragrafi 1 e 2
Articolo 26, paragrafo 4	Articolo 15
Articolo 26, paragrafo 5	—
Articolo 28	Articolo 40
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 41
Articolo 29, paragrafo 2	—
Articolo 30	Articolo 42
Articolo 31	Articolo 43
Articolo 32	—
Articolo 33	Articolo 44
Articolo 34	Articolo 45
Articolo 35	—
Articolo 36	—
Articolo 37, paragrafo 1	Articolo 48
Allegato	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1256/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

visto il parere della Corte dei conti [5],

(1) considerando che conformemente al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [6], il regime del prelievo supplementare, che è stato inizialmente introdotto in tale settore a decorrere dal 2 aprile 1984, è stato prorogato per altri sette periodi di dodici mesi; che l'obiettivo del regime in parola era di ridurre lo squilibrio fra offerta e domanda sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali; che il regime resta necessario per il futuro per conseguire un migliore equilibrio di mercato; che è pertanto opportuno prevederne l'applicazione per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1º aprile 2000;

(2) considerando che il livello di sostegno dei prezzi nel settore lattiero-caseario sarà gradualmente ridotto, in totale del 15 %, nel corso di tre campagne a decorrere dal 1º luglio 2005; che gli effetti della presente misura sul consumo interno e sull'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari giustifica un incremento ben calibrato del quantitativo di riferimento globale nella Comunità, da un lato, seguendo le corrispondenti riduzioni dei prezzi e, dall'altro, mirando a risolvere taluni problemi strutturali in una fase precedente;

(3) considerando che è opportuno stabilire che il quantitativo di riferimento individuale è il quantitativo disponibile, indipendentemente dai quantitativi che hanno potuto formare oggetto di una cessione temporanea, al 31 marzo 2000, data di scadenza dei sette periodi di applicazione del regime del prelievo in seguito alla proroga decisa nel 1992;

(4) considerando che la scarsa utilizzazione dei quantitativi di riferimento da parte dei produttori può impedire l'adeguato sviluppo del settore della produzione lattiera; che per evitare tali prassi gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere, secondo i principi generali della legislazione comunitaria, che in casi di scarsa utilizzazione sostanziale nel corso di un lasso di tempo significativo, i quantitativi di riferimento inutilizzati siano versati nella riserva nazionale per essere ridistribuiti ad altri produttori;

(5) considerando che per rafforzare la possibilità di gestire in maniera decentrata i quantitativi di riferimento, ristrutturare la produzione lattiera o migliorare l'ambiente, agli Stati membri dovrebbe essere attribuito il potere di attuare talune disposizioni in tale contesto al livello territoriale appropriato o in zone di raccolta;

(6) considerando che l'esperienza acquisita con il regime del prelievo supplementare ha mostrato che la cessione dei quantitativi di riferimento tramite negozi giuridici quali l'affitto, che non comportano necessariamente un'assegnazione definitiva dei quantitativi di riferimento considerati al cessionario, può costituire un fattore di costo addizionale per la produzione lattiera e ostacolare il miglioramento delle strutture di produzione; che, nell'intento di rafforzare il carattere dei quantitativi di riferimento quale mezzo per regolamentare il mercato del latte e dei prodotti

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 60.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 203.
(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.
(6) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 751/1999 della Commissione (GU L 96 del 10.4.1999, pag. 11).

lattiero-caseari, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad assegnare i quantitativi di riferimento di cui trattasi che sono stati ceduti mediante affitto o altri analoghi mezzi giuridici alla riserva nazionale per essere ridistribuiti sulla base di criteri oggettivi, ai produttori attivi, in particolare a coloro che li hanno utilizzati in precedenza; che gli Stati membri dovrebbero inoltre avere il diritto di organizzare la cessione di quantitativi di riferimento in modo diverso dalle transazioni individuali tra produttori; che dovrebbe essere esplicitamente previsto, in particolare al fine di tenere adeguatamente conto degli attuali diritti giuridici che, nel far uso di tali autorizzazioni, gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie per conformarsi ai principi generali della legislazione comunitaria;

(7) considerando che tutta una serie di disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92 sono ormai obsolete e andrebbero quindi soppresse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1º aprile 2000 è istituito, per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.»

2) La tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è sostituita dalla tabella dell'allegato I del presente regolamento.

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I quantitativi globali di cui all'allegato sono fissati fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e di condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri.

Per compensare i produttori "SLOM" finlandesi, il quantitativo globale per la quota delle consegne della Finlandia può essere incrementato fino a un massimo di 200 000 t, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria. Tale riserva non è cedibile e va utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell'adesione.

L'incremento dei quantitativi globali e le condizioni per la concessione dei quantitativi di riferimento individuali di cui al paragrafo precedente sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.»

4) L'articolo 3, paragrafo 3 è soppresso.

5) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 2000. Sel del caso, esso deve essere adottato, per ciascuno dei periodi di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non superi il quantitativo globale corrispondente di cui all'articolo 3, tenuto conto delle eventuali riduzioni operate per alimentare la riserva nazionale conformemente al disposto dell'articolo 5.

2. Il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, a richiesta debitamente motivata del produttore, per tener conto dei cambiamenti che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette. L'aumento o la fissazione di siffatto quantitativo di riferimento sono subordinati alla riduzione o alla soppressione corrispondente dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore. Questi adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un incremento della somma dei quantitativi globali delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3.

In caso di modifiche definitive di quantitativi di riferimento individuali, i quantitativi di cui all'articolo 3 sono adattati di conseguenza secondo la procedura di cui all'articolo 11.»

6) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Nei limiti dei quantitativi di cui all'articolo 3, lo Stato membro può alimentare la riserva nazionale, in seguito ad una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con la Commissione.

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, i quantitativi di riferimento per produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattiero caesari durante uno dei periodi di dodici mesi sono attribuiti alla riserva nazionale e possono essere riattribuiti a norma del primo comma. Se il produttore riprende la produzione di latte o altri prodotti lattiero caseari nel periodo di tempo che sarà stabilito dallo Stato membro, gli sarà assegnato, non oltre il 1° aprile successivo alla data della domanda, un quantitativo di riferimento conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.

Qualora per un periodo di almeno dodici mesi un produttore non utilizzi, attraverso consegne o vendite dirette, almeno il 70 % del quantitativo di riferimento individuale messo a sua disposizione, gli Stati membri possono decidere, in conformità dei principi generali della legislazione comunitaria:

— se e a quali condizioni tutto o parte del quantitativo di riferimento inutilizzato è riversato nella riserva nazionale. Tuttavia, in caso di forza maggiore e in casi debitamente giustificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti, i quantitativi di riferimento inutilizzati non sono riversati nella riserva nazionale.

— a quali condizioni un quantitativo di riferimento è riassegnato ai produttori interessati.»

7) All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Anteriormente ad una data che essi stabiliscono e al più tardi il 31 marzo, gli Stati membri autorizzano, per il periodo in questione di dodici mesi, cessioni temporanee di quantitativi di riferimento individuali che i produttori aventi diritto non intendono utilizzare.»

8) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I quantitativi di riferimento disponibili in un'azienda sono trasferiti con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiero casearia o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti.

La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l'azienda viene aggiunta alla riserva nazionale. Tuttavia, se al momento del trasferimento dei quantitativi di riferimento una parte è stata aggiunta alla riserva nazionale, non vi è più alcuna riduzione al momento del trasferimento in senso inverso.

Le stesse disposizioni si applicano agli altri casi di trasferimenti che abbiano analoghi effetti giuridici per i produttori.

Tuttavia in caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri prevedono che siano applicate le disposizioni necessarie alla salvaguardia dei legittimi interessi delle parti e in particolare che il produttore uscente sia in grado, se vuole farlo, di continuare la produzione lattiera.»

9) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono applicare una o più delle seguenti misure secondo modalità che essi definiscono tenendo conto dei legittimi interessi delle parti:

a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento così liberati;

b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all'inizio di un periodo di dodici mesi e dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell'autorità competente o dall'organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;

c) prevedere, nel caso di trasferimento di terre destinato a migliorare l'ambiente, l'assegnazione al produttore uscente, se intende proseguire la produzione lattiera, del quantitativo di riferimento disponibile per l'azienda interessata;

d) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;

e) autorizzare, dietro richiesta del produttore all'autorità competente o all'organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell'impresa o di consentire l'estensivizzazione della produzione, il trasferimento definitivo di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa.

Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) possono essere applicate a livello nazionale o al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta.»

10) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

In conformità dei principi generali della legislazione comunitaria, gli Stati membri possono prendere le seguenti misure allo scopo di garantire che i quantitativi di riferimento siano attribuiti unicamente a produttori lattieri attivi:

a) Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, qualora i quantitativi di riferimento siano stati o siano ceduti con o senza corrispondente trasferimento di terre mediante affitti rurali o altri mezzi che abbiano analoghi effetti giuridici, gli Stati membri possono decidere in base a criteri obiettivi se e a quali condizioni tutti o parte dei quantitativi di riferimento ceduti sarà versata nella riserva nazionale.

La presente disposizione non si applica alle cessioni temporanee ai sensi dell'articolo 6.

b) Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni relative alla cessione dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1.»

11) L'allegato definito nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 2

Qualora risultassero necessarie misure transitorie per agevolare l'applicazione delle modifiche di cui all'articolo 1, siffatte misure saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 3

Il Consiglio si impegna ad effettuare un riesame intermedio nel 2003, sulla base di una relazione della Commissione per permettere che l'attuale regime delle quote scada dopo il 2006.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º aprile 2000, ad eccezione dell'articolo 1, n. 2 che si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO I

«Quantitativi di riferimento globali applicabili dal 1º aprile 1999 al 31 marzo 2000

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 140 696	169 735
Danimarca	4 454 640	708
Germania	27 767 036	97 780
Grecia	629 817	696
Spagna	5 457 564	109 386
Francia	23 793 932	441 866
Irlanda	5 236 575	9 189
Italia	9 698 399	231 661
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 991 900	82 792
Austria	2 543 979	205 422
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 394 528	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 373 969	216 078»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

a) **Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2000 al 31 marzo 2001**

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 140 696	169 735
Danimarca	4 454 640	708
Germania	27 767 036	97 780
Grecia	674 617	696
Spagna	5 807 564	109 386
Francia	23 793 932	441 866
Irlanda	5 332 575	9 189
Italia	10 082 399	231 661
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 991 900	82 792
Austria	2 543 979	205 422
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 394 528	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 386 577 (*)	216 078

(*) Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

b) **Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2001 al 31 marzo 2002**

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 140 696	169 735
Danimarca	4 454 640	708
Germania	27 767 036	97 780
Grecia	699 817	696
Spagna	6 007 564	109 386
Francia	23 793 932	441 866
Irlanda	5 386 575	9 189
Italia	10 298 399	231 661
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 991 900	82 792
Austria	2 543 979	205 422
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 394 528	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 393 669 (*)	216 078

(*) Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

c) **Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2002 al 31 marzo 2005**

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 140 696	169 735
Danimarca	4 454 640	708
Germania	27 767 036	97 780
Grecia	699 817	696
Spagna	6 007 564	109 386
Francia	23 793 932	441 866
Irlanda	5 386 575	9 189
Italia	10 298 399	231 661
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 991 900	82 792
Austria	2 543 979	205 422
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 394 528	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 393 669	216 078

d) **Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006**

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 157 248	169 735
Danimarca	4 476 917	708
Germania	27 906 360	97 780
Grecia	699 817	696
Spagna	6 007 564	109 386
Francia	23 915 111	441 866
Irlanda	5 386 575	9 189
Italia	10 298 399	231 661
Lussemburgo	269 443	951
Paesi Bassi	11 047 273	82 792
Austria	2 557 726	205 422
Portogallo	1 844 823	37 000
Finlandia	2 406 551	10 000
Svezia	3 316 515	3 000
Regno Unito	14 466 619	216 078

e) **Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2007**

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 173 800	169 735
Danimarca	4 499 193	708
Germania	28 045 684	97 780
Grecia	699 817	696
Spagna	6 007 564	109 386
Francia	24 036 290	441 866
Irlanda	5 386 575	9 189
Italia	10 298 399	231 661
Lussemburgo	270 788	951
Paesi Bassi	11 102 647	82 792
Austria	2 571 473	205 422
Portogallo	1 854 186	37 000
Finlandia	2 418 573	10 000
Svezia	3 333 030	3 000
Regno Unito	14 539 569	216 078

f) **Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008**

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 190 352	169 735
Danimarca	4 521 470	708
Germania	28 185 008	97 780
Grecia	699 817	696
Spagna	6 007 564	109 386
Francia	24 157 469	441 866
Irlanda	5 386 575	9 189
Italia	10 298 399	231 661
Lussemburgo	272 134	951
Paesi Bassi	11 158 020	82 792
Austria	2 585 220	205 422
Portogallo	1 863 548	37 000
Finlandia	2 430 596	10 000
Svezia	3 349 545	3 000
Regno Unito	14 612 520	216 078»

REGOLAMENTO (CE) N. 1258/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere della Corte dei conti [4],

(1) considerando che, con il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune [5], il Consiglio ha istituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), di seguito denominato il «Fondo», che costituisce parte del bilancio generale delle Comunità europee, che tale regolamento stabilisce i principi da applicare per il finanziamento della politica agricola comune;

(2) considerando che, nella fase del mercato unico, i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, per cui gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità; che in virtù di tale principio, quale figura all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento n. 25, per conseguire le finalità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato la sezione garanzia del Fondo dovrebbe finanziare le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, le misure di sviluppo rurale, alcune misure veterinarie specifiche definite nella decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [6], alcune azioni destinate a fornire informazioni sulla politica agricola comune, nonché talune azioni di valutazione;

(3) considerando che la sezione «orientamento» del Fondo dovrebbe finanziare le spese relative ad alcune misure di sviluppo rurale nelle regioni in ritardo di sviluppo nonché quelle relative all'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;

(4) che l'amministrazione del Fondo è affidata alla Commissione e che è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato del Fondo;

(5) considerando che la responsabilità di controllare le spese del Fondo, sezione garanzia, spetta innanzi tutto agli Stati membri, i quali designano i servizi e gli organismi competenti per il pagamento delle spese; che gli Stati membri devono assumersi tale responsabilità in modo pieno ed effettivo; che la Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli e può finanziare le spese solamente qualora tali condizioni offrano tutte le garanzie necessarie riguardo alla conformità con le norme comunitarie; che nell'ambito di un sistema decentrato di gestione delle spese comunitarie è essenziale che la Commissione, istituzione responsabile dei finanziamenti, abbia il diritto ed i mezzi per effettuare tutti i controlli sulla gestione delle spese che ritiene necessari e che siano piene ed effettive la trasparenza e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione;

(6) considerando che, al momento della liquidazione dei conti, la Commissione può determinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la spesa totale da iscrivere nei conti generali per la sezione garanzia del Fondo soltanto se si è preventivamente assicurata che i controlli nazionali sono sufficienti e trasparenti e che gli organismi pagatori verificano l'ammissibilità e la regolarità delle domande di pagamento che evadono; che occorre pertanto prevedere il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 83.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 222.
(4) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.
(5) GU L 30 del 20.4.1962. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/70 (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 9).
(6) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31).

membri; che al fine di garantire la coerenza delle condizioni di tale riconoscimento negli Stati membri, la Commissione indica alcune linee guida sui criteri da applicare; che, a tal fine, è opportuno disporre che siano finanziate solamente le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri; che, inoltre, la trasparenza dei controlli nazionali, in particolare per quanto riguarda le procedure di ordinazione, di liquidazione e di pagamento, esige che sia limitato, se del caso, il numero di servizi e di organismi ai quali sono delegate tali responsabilità, tenuto conto delle norme costituzionali di ciascuno Stato membro;

(7) considerando che la gestione decentrata dei fondi comunitari, in particolare in seguito alla riforma della politica agricola comune, comporta la designazione di vari organismi pagatori; che, di conseguenza, qualora uno Stato membro riconosca più di un organismo pagatore, esso deve necessariamente prevedere un interlocutore unico, per garantire una gestione coerente dei fondi ed il collegamento fra la Commissione ed i vari organismi pagatori riconosciuti, nonché per far pervenire alla Commissione, entro tempi rapidi, i dati richiesti relativi alle operazioni di vari organismi pagatori;

(8) considerando che i mezzi finanziari devono essere mobilizzati dagli Stati membri in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori, mentre la Commissione versa anticipi sull'imputazione delle spese sostenute dagli organismi pagatori; che nel quadro delle misure di sviluppo rurale è opportuno predisporre anticipi effettivi destinati all'attuazione dei programmi; che tali anticipi dovrebbero essere gestiti sulla base dei meccanismi finanziari stabiliti per gli anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento;

(9) che occorre prevedere due tipi di decisioni, l'una riguardante la liquidazione dei conti della sezione garanzia del Fondo e l'altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità delle spese con le disposizioni comunitarie, incluse le rettifiche finanziarie;

(10) considerando che le verifiche di conformità e le relative decisioni di liquidazione non sono più legate all'esecuzione del bilancio in un esercizio determinato; che occorre stabilire il periodo massimo cui possono applicarsi le conseguenze dei risultati emersi dalle verifiche di conformità; che tuttavia il carattere pluriennale delle misure di sviluppo rurale non consente l'applicazione di tale periodo massimo;

(11) considerando che devono essere adottate misure per prevenire e perseguire ogni irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di tali irregolarità o negligenze; che occorre determinare la responsabilità per le conseguenze finanziarie di tali irregolarità o negligenze;

(12) considerando che le spese della Comunità devono formare oggetto di controlli approfonditi; che, a complemento dei controlli che gli Stati membri effettuano di loro iniziativa e che restano essenziali, occorre prevedere verifiche da parte di agenti della Commissione nonché la facoltà per quest'ultima di fare appello agli Stati membri;

(13) considerando che è necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione; che, in occasione delle proprie verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo che informatico;

(14) considerando che l'entità del finanziamento comunitario richiede una regolare informazione del Parlamento europeo e del Consiglio sotto forma di relazioni finanziarie;

(15) considerando che, per migliorare la gestione finanziaria, è opportuno far corrispondere maggiormente il periodo di finanziamento del Fondo con l'esercizio finanziario di cui all'articolo 272, paragrafo 1 del trattato; che per effettuare tale operazione è necessario avere un quadro preciso dei fondi effettivamente disponibili verso la fine dell'esercizio finanziario in causa; che occorrerebbe pertanto prevedere che la Commissione disponga dei poteri necessari per adeguare il periodo di finanziamento del Fondo in caso di disponibilità di sufficienti risorse residue di bilancio;

(16) considerando che il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], è stato modificato ripetutamente e in maniera sostanziale; che, in occasione delle nuove modifiche da apportare al regolamento citato, per motivi di chiarezza è opportuno procedere a una riformulazione delle disposizioni in causa,

[1] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/96 (GU L 125 dell'8.6.1996, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato «Fondo»), è una parte del bilancio generale delle Comunità europee.

Esso comprende due sezioni:

— la sezione garanzia;

— la sezione orientamento.

2. La sezione garanzia finanzia:

a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;

b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;

c) le misure di sviluppo rurale non comprese nei programmi dell'obiettivo 1, ad eccezione dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale:

d) il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, misure ispettive nel settore veterinario e programmi per l'eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali (misure veterinarie), nonché quello destinato a misure fitosanitarie;

e) azioni intese a fornire informazioni sulla politica agricola comune e talune azioni di valutazione delle misure finanziate dalla sezione garanzia del Fondo.

3. La sezione orientamento finanzia le misure di sviluppo rurale che non rientrano nel paragrafo 2, lettera c).

4. Le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono prese a carico da quest'ultimo.

Articolo 2

1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Sono finanziati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le modalità di finanziamento delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) le misure di sviluppo rurale non comprese nell'obiettivo 1 eseguite secondo le norme comunitarie.

2. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie.

3. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) le azioni d'informazione e di valutazione eseguite secondo le norme comunitarie.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

a) i servizi e gli organismi riconosciuti ai fini del pagamento delle spese di cui agli articoli 2 e 3 (di seguito denominati «organismi pagatori»);

b) qualora sia riconosciuto più di un organismo pagatore, il servizio o l'organismo incaricato, da un lato, di centralizzare e mettere a disposizione della Commissione le informazioni ad essa destinate e, dall'altro, di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie (di seguito denominato «organismo di coordinamento»).

2. Svolgono funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che offrono, per

quanto riguarda i pagamenti di loro competenza, adeguate garanzie circa:

a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione del pagamento;

b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti, e

c) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie.

3. Gli organismi pagatori conservano i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti, nonché i documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti. Se i documenti sono conservati presso gli organismi incaricati dell'autorizzazione delle spese, questi trasmettono all'organismo pagatore relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

4. Solo le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti possono ottenere un finanziamento comunitario.

5. Tenuto conto delle proprie norme costituzionali e della propria struttura istituzionale, ciascuno Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui agli articoli 2 e 3 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili soddisfacenti.

6. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni relative agli organismi pagatori:

a) la denominazione e lo statuto;

b) le modalità amministrative, contabili e di controllo interno secondo cui sono stati effettuati i pagamenti relativi all'esecuzione delle norme comunitarie nell'ambito della politica agricola comune;

c) l'atto di riconoscimento.

La Commissione è immediatamente informata di qualsiasi modificazione intervenuta.

7. Qualora uno o più presupposti del riconoscimento di un organismo pagatore riconosciuto cessino di sussistere, il riconoscimento è revocato, a meno che l'organismo pagatore di cui trattasi non abbia proceduto, entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema, ad introdurre i necessari adeguamenti. Lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.

8. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 5

1. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui agli articoli 2 e 3 mediante anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento.

Gli anticipi per l'attuazione di programmi nel quadro delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 possono essere concessi dalla Commissione al momento dell'approvazione dei programmi in causa e le relative spese si considerano effettuate il primo giorno del mese successivo alla decisione di concessione.

2. Finché gli anticipi sul computo degli esborsi non siano versati, gli Stati membri mobilitano i mezzi necessari per effettuare le spese suddette in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 6

1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione garanzia del Fondo:

a) dichiarazioni di spesa e stati di previsione del fabbisogno finanziario;

b) conti annui, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, e certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei conti trasmessi.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo e, in particolare, quelle relative alla certificazione dei conti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 7

1. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo, adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. La Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti.

Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se eseguite dal 1º al 15, ed al mese di novembre, se eseguite dal 16 al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell'esecuzione delle spese.

Possono essere versati anticipi complementari e il comitato del Fondo ne è informato in occasione della successiva consultazione.

3. La Commissione procede, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.

La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni del paragrafo 4.

4. La Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento.

La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità.

Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a) le spese di cui all'articolo 2 eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

b) le spese per misure o azioni di cui all'articolo 3 il cui pagamento definitivo sia stato effettuato anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la Comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato dei risultati delle verifiche.

La norma di cui al quinto comma non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:

a) dai casi di irregolarità di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

b) da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli 88 e 226 del trattato.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13. Tali modalità riguardano in particolare il trattamento degli anticipi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, a norma di quanto disposto dai paragrafi 2, 3 e 4, del presente articolo nonché le procedure relative alle decisioni di cui ai detti paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

a) accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,

b) prevenire e perseguire le irregolarità,

c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, in quanto questi atti comportino un'incidenza finanziaria per il Fondo.

2. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, nonché le disposizioni dell'articolo 248 del trattato e qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279, lettera c), del trattato, gli agenti incaricati dalla Commissione di compiere le verifiche in loco hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti, compresi i dati elaborati o conservati su supporto informatico, inerenti alle spese finanziate dal Fondo.

In particolare essi possono verificare:

a) la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie;

b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;

c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal Fondo.

La Commissione avvisa in tempo utile, prima della verifica, lo Stato membro interessato o sul territorio del quale la verifica avrà luogo. A tali verifiche possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a verifiche o indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. Ad esse possono partecipare agenti della Commissione.

Al fine di migliorare le possibilità di verifica, la Commissione, con l'accordo degli Stati membri interessati, può associare le amministrazioni di detti Stati membri a talune verifiche o indagini.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Ogni anno, anteriormente al 1º luglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del Fondo durante l'esercizio trascorso, e in particolare sull'evoluzione dell'importo e sulla natura delle spese del Fondo, nonché sulle condizioni di realizzazione del finanziamento comunitario.

Articolo 11

Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato «comitato del Fondo») assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo secondo il disposto degli articoli da 12 a 15.

Articolo 12

Il comitato del Fondo si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno

Stato membro è rappresentato nel comitato del Fondo da cinque funzionari al massimo.

Il comitato del Fondo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 13

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato del Fondo è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dalla questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. (a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

(b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato del Fondo, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione può differire di un mese al massimo a decorrere dalla data di tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente trattino.

Articolo 14

1. Il comitato del Fondo è consultato:

a) nei casi in cui la sua consultazione è prevista;

b) per la valutazione degli stanziamenti del Fondo da iscrivere nello stato di previsione della Commissione per il successivo esercizio e, eventualmente, negli stati di previsione suppletivi;

c) sui progetti di relazioni concernenti il Fondo da trasmettere al Consiglio.

2. Il comitato del Fondo può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Esso viene regolarmente informato dell'attività del Fondo.

Articolo 15

Il presidente convoca le riunioni del comitato del Fondo.

I compiti di segretariato del comitato del Fondo sono svolti dai servizi della Commissione.

Il comitato del Fondo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16

1. Il regolamento (CEE) n. 729/70 è abrogato.

2. I riferimenti al suddetto regolamento s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 17

L'articolo 15, terzo comma, e l'articolo 40 della decisione 90/424/CEE sono soppressi.

Articolo 18

Le misure necessarie per agevolare la transizione dal regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 729/70 a quello stabilito dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 19

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, la Commissione può sopprimere la prima frase dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, qualora

le risorse finanziarie assegnate alla sezione garanzia del Fondo che sono disponibili verso la fine di un dato esercizio finanziario consentano al Fondo stesso di finanziare le spese supplementari derivanti dalla suddetta soppressione per l'esercizio finanziario considerato. Ove si avvalga di tale facoltà, la Commissione può, in conformità della medesima procedura, differire al 1º novembre la decorrenza dei periodi di pagamento della azioni compresa tra il 16 e il 31 ottobre incluso.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle spese effettuate a partire dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 729/70	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)	Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo comma	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 7
Articolo 4, paragrafo 5, prima frase	Articolo 5, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 4, paragrafo 8 e articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 5 bis	—
Articolo 6	—
Articolo 6 bis	—
Articolo 6 ter	—
Articolo 6 quater	—
Articolo 7	—
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11

Regolamento (CEE) n. 729/70	Presente regolamento
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 2	—
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

visto il parere della Corte dei conti [5],

(1) considerando che occorre stabilire alcune condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei diversi regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune;

(2) considerando che i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari dovrebbero essere versati integralmente ai beneficiari dalle autorità nazionali competenti, fatte salve le riduzioni espressamente previste dal presente regolamento;

(3) considerando che ai fini di una migliore integrazione della dimensione ambientale nelle organizzazioni comuni di mercato gli Stati membri dovrebbero applicare misure ambientali adeguate per quanto riguarda i terreni e la produzione agricoli oggetto di pagamenti diretti; che gli Stati membri dovrebbero decidere sulle conseguenze in caso di mancato rispetto dei requisiti in materia ambientale; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre o persino a sopprimere i benefici derivanti dai regimi di sostegno se detti requisiti non sono soddisfatti; che gli Stati membri dovrebbero adottare tali misure ferma restando la possibilità di concedere aiuti in cambio di impegni agroambientali di carattere facoltativo;

(4) considerando che per stabilizzare la situazione dell'occupazione in agricoltura e per tener conto della prosperità globale delle aziende e del sostegno comunitario a dette aziende contribuendo così ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, comprendente tutti i lavoratori del settore, gli Stati membri devono essere autorizzati a ridurre i pagamenti diretti agli agricoltori nei casi in cui la manodopera impiegata nelle loro aziende è al di sotto e/o in cui la prosperità globale delle aziende e/o l'importo complessivo dei pagamenti sono al di sopra di determinati limiti, che verranno fissati dagli Stati membri; che al fine di mantenere in particolare la produttività agricola tali riduzioni non dovrebbero tuttavia superare il 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti;

(5) considerando che gli Stati membri dovrebbero stabilire sulla base di criteri obiettivi modalità dettagliate da applicare per le riduzioni dei pagamenti; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti per talune misure supplementari, nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [6];

(6) considerando che i regimi comuni di sostegno devono essere adattati all'evoluzione del mercato, se del caso entro breve termine; che i beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e dovrebbero essere pronti ad una possibile revisione dei regimi in funzione dell'evoluzione del mercato;

---

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 93.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 208.
(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.
(6) Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) considerando che i regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola; che tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali; che, per evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necesssarie per ottenere i pagamenti in questione, al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi dei regimi di sostegno;

(8) considerando che, tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pagamenti corrisposti direttamente agli agricoltori nell'ambito di regimi di sostegno della politica agricola comune finanziati in tutto o in parte dalla sezione garanzia del FEAOG, eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

Tali regimi di sostegno sono elencati nell'allegato.

Articolo 2

Pagamento integrale

I pagamenti concessi nell'ambito dei regimi di sostegno sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

Articolo 3

Requisiti in materia di protezione ambientale

1. Per quanto riguarda le attività agricole di cui al presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure che essi ritengono appropriate in materia ambientale tenuto conto della situazione specifica dei terreni agricoli utilizzati o della produzione interessata, nonché dei possibili effetti sull'ambiente. Tali misure possono comprendere:

— l'erogazione di aiuti in cambio di impegni agroambientali,

— la fissazione di requisiti ambientali obbligatori di carattere generale,

— la fissazione di requisiti ambientali specifici la cui soddisfazione è condizione per poter beneficiare dei pagamenti diretti.

2. Gli Stati membri definiscono sanzioni appropriate e proporzionali alla gravità delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al paragrafo 1. Essi possono prevedere una riduzione o, se del caso, la soppressione dei benefici derivanti dai regimi di sostegno di cui trattasi se non sono soddisfatti i suddetti requisiti.

Articolo 4

Modulazione

1. Gli Stati membri possono decidere di ridurre gli importi dei pagamenti che, in assenza del presente paragrafo, verrebbero corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile, nei casi in cui

— la manodopera impiegata nelle loro aziende in tale anno civile, espressa in unità di lavoro annuali, è al di sotto di determinati limiti che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri e/o

— la prosperità globale delle loro aziende in tale anno civile, espressa in forme di margine lordo standard corrispondente alla situazione media di una determinata regione o di un'entità geografica più piccola, è al di sopra di determinati limiti che dovranno essere decisi dagli Stati membri e/o

— gli importi complessivi dei pagamenti corrisposti in base a regimi di sostegno per un anno civile superano determinati limiti che dovranno essere decisi dagli Stati membri.

Per «unità di lavoro annuale» si intende la media nazionale o regionale delle ore di lavoro prestate durante un anno civile da lavoratori agricoli adulti impiegati a tempo pieno.

Per «margine lordo standard» si intende la differenza tra il valore di produzione standard e l'importo standard per taluni costi specifici.

2. La riduzione del sostegno concesso ad un agricoltore per un determinato anno civile, risultante dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, non è superiore al 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti che, in assenza del paragrafo 1, verrebbero corrisposti all'agricoltore per l'anno civile di cui trattasi.

Articolo 5

Disposizioni comuni

1. Gli Stati membri applicano le misure di cui agli articoli 3 e 4 in modo da garantire un trattamento equo tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2. La differenza tra gli importi che, in assenza degli articoli 3 e 4, verrebbero corrisposti agli agricoltori di uno Stato membro per un determinato anno civile e gli importi calcolati previa applicazione degli articoli suddetti, è messa a disposizione degli Stati membri interessati, entro termini da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 11, come sostegno supplementare comunitario alle misure previste dagli articoli 10, 11 e 12 (prepensionamento), da 13 a 21 (zone svantaggiate e zone soggette a restrizioni ambientali), 22, 23 e 24 (impegni agroambientali) e 31 (imboschimento) del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 6

Revisione

L'applicazione dei regimi di sostegno lascia impregiudicata la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato.

Articolo 7

Limitazione dei pagamenti

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Articolo 8

Valutazione

Al fine di misurare l'efficacia dei pagamenti corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno, detti pagamenti formano oggetto di una valutazione, intesa a determinarne l'incidenza sugli obiettivi enunciati e ad analizzarne gli effetti sui mercati corrispondenti.

Articolo 9

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure prese in applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «agricoltore»: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;

b) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;

c) «pagamenti da accordare per un determinato anno civile»: i pagamenti da corrispondere per un determinato anno civile, che includono i pagamenti da corrispondere per altri periodi che iniziano in tale anno civile.

Articolo 11

Modalità d'applicazione

Secondo la procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], la procedura contemplata dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [2], o, se del caso, gli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, la Commissione adotta:

[1] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[2] Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

— se necessario, le modalità dettagliate per l'applicazione del presente regolamento, che comprendono in particolare le misure necessarie per evitare che vengano aggirate le disposizioni degli articoli 3 e 4, nonché quelle relative all'articolo 7, e

— le modifiche dell'allegato che dovessero rendersi necessarie tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 1.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO

ELENCO DEI REGIMI DI SOSTEGNO CHE SODDISFANO I CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Settore	Base giuridica	Note
Seminativi	Articoli 2 e 5 Regolamento (CE) n. 1251/1999	Pagamenti alla superficie, compresi i pagamenti per la messa a riposo e compreso il supplemento frumento duro e l'aiuto speciale
Fecola di patate	Articolo 8, paragrafo 2 Regolamento (CEE) n. 1766/92	Pagamenti
Cereali	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 3653/90 [in collegamento con il regolamento (CEE) n. 738/93]	Misure transitorie che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei cereali in Portogallo
Olio d'oliva	Articolo 5, paragrafo 1 Regolamento n. 136/66/CEE	Aiuto alla produzione
Legumi di granella	Articolo 1 Regolamento (CE) n. 1577/96	Aiuto alla superficie
Lino	Articolo 4 Regolamento (CEE) n. 1308/70	Aiuto alla superficie (parte pagata agli agricoltori)
Canapa	Articolo 4 Regolamento (CEE) n. 1308/70	Aiuto alla superficie
Bachi da seta	Articolo 2 Regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire l'allevamento
Banane	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 404/93	Aiuto alla produzione
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Sementi	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2358/71	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 1696/71	Aiuto alla superficie
	Regolamento (CE) n. 1098/98	Pagamenti solo per ritiro temporaneo dalla produzione
Riso	Articolo 6 Regolamento (CE) n. 3072/95	Aiuto alla superficie
Carni bovine	Articolo 4, 5, 6, 10, 11, 13 Regolamento (CE) n. 1254/1999	Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (anche quando pagato per giovenche e compreso il premio supplementare nazionale per vacca nutrice se cofinanziato), premio alla macellazione, pagamento all'estensivizzazione, pagamenti supplementari
Latte e prodotti	Articolo 16 e 17 Regolamento (CE) n. 1256/1999	Premio del settore lattiero e pagamenti supplementari
Ovini e caprini	Articolo 5 Regolamento (CE) n. 2467/98	Premio alla pecora e alla capra e pagamenti a titolo di zona svantaggiata
Regime agro-monetario	Articolo 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 Articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2800/98	Pagamenti ai produttori (compresi quelli a titolo del regolamento transitorio)

Settore	Base giuridica	Note
Poseidom	Articolo 5, articolo 13, paragrafo 1 e articolo 17 Regolamento (CEE) n. 3763/91	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; zucchero
Poseima	Articoli 11, 14 e 24, articoli 16 e 27, articolo 17 e articolo 25, paragrafo 1, articoli 22 e 29, articolo 30 Regolamento (CEE) n. 1600/92	Settori: sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; carni bovine e latte; patate e indivie; zucchero; vino; ananassi
Poseican	Articoli 10, 13, 15, 19, 20, 24 Regolamento (CEE) n. 1601/92	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; carni ovine e caprine; vino; patate; miele
Isole del Mar Egeo	Articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12 Regolamento (CEE) n. 2019/93	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; frutta, ortaggi, piante e fiori; patate; vino; olive; miele

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

considerando quanto segue:

(1) al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e quest'ultima deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli che possa assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

(2) la politica agricola comune ha per scopo l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato e, in particolare, nel settore vitivinicolo, la stabilizzazione dei mercati e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; questi obiettivi possono essere raggiunti adattando le risorse ai fabbisogni, in particolare attuando una politica di adeguamento del potenziale viticolo e di valorizzazione della qualità;

(3) la vigente organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 822/87 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 [6]; alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno sostituirla per far fronte all'attuale situazione del settore vitivinicolo, caratterizzata da una minore frequenza di eccedenze strutturali ma anche dalla persistente possibilità di eccedenze su base pluriennale, in particolare a causa delle notevoli fluttuazioni della produzione che possono manifestarsi da un raccolto all'altro;

(4) l'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round nel 1995 ha condotto a una maggiore apertura del mercato comunitario, sottraendo alle tradizionali misure d'intervento gran parte dell'impatto potenziale, e ha ridotto l'ambito di applicazione delle sovvenzioni all'esportazione, per cui i produttori comunitari devono potenziare la propria competitività; la maggior parte delle esportazioni vengono già effettuate senza sovvenzioni;

(5) il principale problema di mercato cui devono far fronte alcuni comparti del settore vitivinicolo comunitario è la loro limitata capacità di adeguarsi con sufficiente rapidità ai mutamenti competitivi che si manifestano tanto sul mercato interno che su quello esterno; l'attuale organizzazione comune del mercato non ha offerto alcuna soluzione per le zone viticole la cui produzione non riesce a trovare uno sbocco remunerativo; per le zone con mercati in espansione è mancata la flessibilità sufficiente a permettere prospettive di margini di sviluppo;

(6) nel 1994 la Commissione ha presentato una proposta per la riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non è stata poi adottata; la situazione del mercato si è nel frattempo modificata;

(7) occorre pertanto procedere a una riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che garantisca la flessibilità necessaria per adeguare agevolmente il settore ai nuovi sviluppi, con i seguenti obiettivi generali: conservare i miglioramenti realizzati nell'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario e consentire ai produttori di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione, rendere il settore più competitivo a lungo termine, eliminare il ricorso ai meccanismi di intervento come sbocco artificiale per la produzione eccedentaria, sostenere il mercato vitivinicolo e,

[1] GU C 271 del 31.8.1998, pag. 21.
[2] Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU C 101 del 12.4.1999, pag. 60.
[4] GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
[5] GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
[6] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

di conseguenza, facilitare il proseguimento delle forniture di prodotti della distillazione del vino a quelle parti del settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'utilizzazione di tale alcole è tradizionale; tener conto delle diversità regionali, formalizzare il ruolo potenziale delle organizzazioni di produttori e degli organismi di filiera;

(8) il regolamento (CEE) n. 822/87 è stato integrato e attuato dai regolamento (CEE) n. 346/79 ([1]), (CEE) n. 351/79 ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1029/91 ([3]), (CEE) n. 460/79 ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 ([5]), (CEE) n. 456/80 ([6]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1597/83 ([7]), (CEE) n. 457/80 ([8]), (CEE) n. 458/80 ([9]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 596/91 ([10]), (CEE) n. 1873/84 ([11]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2612/97 ([12]), (CEE) n. 895/85 ([13]), modificato dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ([14]), (CEE) n. 823/87 ([15]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96 ([16]), (CEE) n. 1442/88 ([17]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 859/1999 ([18]), (CEE) n. 3877/88 ([19]), (CEE) n. 4252/88 ([20]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 ([21]), (CEE) n. 2046/89 ([22]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/96 ([23]), (CEE) n. 2048/89 ([24]), (CEE) n. 2389/89 ([25]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2088/97 ([26]), (CEE) n. 2390/89 ([27]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2611/97 ([28]), (CEE) n. 2391/89 ([29]), (CEE) n. 2392/89 ([30]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96 ([31]), (CEE) n. 3677/89 ([32]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/94 ([33]), (CEE) n. 3895/91 ([34]), (CEE) n. 2332/92 ([35]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1692/98 e (CEE) n. 2333/92 ([36]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/96 ([37]); tali regolamenti sono stati modificati più volte e in modo sostanziale; in occasione dell'introduzione di nuove modificazioni è opportuno procedere alla loro rifusione in un unico testo, a fini di chiarezza;

(9) il regolamento (CEE) n. 822/87 ha conferito al Consiglio le relative competenze d'esecuzione; ciò ha dato origine a una complessa struttura normativa stratificata; i regolamenti sopra citati contengono un gran numero di dati tecnici che richiedono frequenti modificazioni; il presente regolamento deve pertanto contenere criteri generali d'applicazione; il Consiglio deve conferire alla Commissione le necessarie competenze di esecuzione conformemente all'articolo 211 del trattato;

(10) le norme sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo sono estremamente complesse; che in alcuni casi non tengono sufficientemente conto delle diversità regionali; che, nella misura del possibile, tali norme devono essere pertanto semplificate e la politica nel settore deve essere sviluppata e applicata al livello più vicino possibile al produttore nel contesto comunitario;

(11) per fruire del migliore equilibrio del mercato e per consolidarlo, nonché per ravvicinare ancor più l'offerta alla domanda dei diversi tipi di prodotto, è necessario un complesso di misure per la gestione del potenziale viticolo che comporti limitazioni degli impianti a medio termine, premi per l'abbandono definitivo delle superfici viticole e un sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti;

(12) le misure strutturali non direttamente connesse alla produzione di vino rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ([38]); le misure promozionali costituiscono un importante contributo alla competitività del settore e che deve essere incentivata in particolare la promozione del vino comunitario sui mercati dei paesi terzi; tuttavia, per garantire la coerenza della politica generale di promozione della Comunità, le misure connesse al settore vitivinicolo devono rientrare nell'ambito di applicazione di un regolamento orizzontale in materia; a tal fine la

([1]) GU L 54 del 5.3.1979, pag. 72.
([2]) GU L 54 del 5.3.1979, pag. 90.
([3]) GU L 106 del 26.4.1991, pag. 6.
([4]) GU L 58 del 9.3.1979, pag. 1.
([5]) GU L 367 del 31.12.1985, pag. 39.
([6]) GU L 57 del 29.2.1980, pag. 16.
([7]) GU L 163 del 22.6.1983, pag. 52.
([8]) GU L 57 del 29.2.1980, pag. 23.
([9]) GU L 57 del 29.2.1980, pag. 27.
([10]) GU L 67 del 14.3.1991, pag. 16.
([11]) GU L 176 del 3.7.1984, pag. 6.
([12]) GU L 353 del 24.12.1997, pag. 2.
([13]) GU L 97 del 4.4.1987, pag. 2.
([14]) GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8.
([15]) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.
([16]) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.
([17]) GU L 132 del 28.5.1988, pag. 3.
([18]) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 9.
([19]) GU L 346 del 15.12.1988, pag. 7.
([20]) GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.
([21]) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11.
([22]) GU L 202 del 14.7.1989, pag. 14.
([23]) GU L 335 del 24.12.1996, pag. 7.
([24]) GU L 202 del 14.7.1989, pag. 32.
([25]) GU L 232 del 9.8.1989, pag. 1.
([26]) GU L 292 del 25.10.1997, pag. 3.
([27]) GU L 232 del 9.8.1989, pag. 7.
([28]) GU L 353 del 24.12.1997, pag. 1.
([29]) GU L 232 del 9.8.1989, pag. 10.
([30]) GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13.
([31]) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3.
([32]) GU L 360 del 9.12.1989, pag. 1.
([33]) GU L 297 del 18.11.1994, pag. 1.
([34]) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1.
([35]) GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1.
([36]) GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9.
([37]) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9.
([38]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa ad azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli nei paesi terzi [1];

(13) il miglioramento nell'equilibrio del mercato, pur con relativa lentezza e con difficoltà, è stato realizzato; le restrizioni vigenti sull'impianto di viti si sono rivelate la componente essenziale di tale risultato; alla luce dell'esperienza acquisita, non sembra possibile ricorrere ad altre misure per fruire del migliore equilibrio del mercato e per consolidarlo; sembra pertanto necessario controllare in questo modo, conforme all'interesse generale, l'esercizio del diritto di proprietà da parte dei produttori;

(14) le attuali restrizioni sull'impianto di viti devono quindi restare in vigore per un periodo limitato al medio termine, così da consentire all'interno complesso di misure strutturali di produrre effetti; ogni nuovo impianto di viti per la produzione di vino deve essere pertanto proibito fino al 31 luglio 2010, salvo disposizione contraria del presente regolamento;

(15) l'attuale autorizzazione di nuovi impianti per quanto riguarda le piante madri per marze, le misure di ricomposizione o di esproprio nonché la sperimentazione viticola non ha perturbato indebitamente il mercato vitivinicolo e va pertanto conservata, sia pure con i necessari controlli; per ragioni analoghe è opportuno consentire altresì l'impianto di viti la cui produzione è destinata al consumo familiare dei viticoltori;

(16) l'attuale autorizzazione di nuovi impianti per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate («v.q.p.r.d.») e vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica si è rivelata un'utile componente della politica di qualità intesa a migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda; tuttavia, tale obiettivo dovrebbe essere realizzato con il sistema di una riserva di diritti di impianto, una volta reso operativo; che le autorizzazioni attuali devono essere quindi mantenute, con i necessari controlli, per un periodo transitorio sino al 31 luglio 2003, al termine del quale il sistema di una riserva dovrebbe risultare pienamente operativo;

(17) l'attuale autorizzazione per il reimpianto serve a consentire il normale rinnovo dei vigneti esauriti; il sistema esistente deve essere pertanto conservato, con i necessari controlli; ai fini di una maggiore flessibilità, il sistema deve inoltre permettere, fatti salvi i necessari controlli, l'acquisizione e l'uso di diritti di reimpianto prima che sia effettuata la corrispondente estirpazione; i diritti di reimpianto acquisiti in forza della normativa comunitaria o nazionale vigente devono essere rispettati; deve essere inoltre possibile trasferire a un'altra azienda i diritti di reimpianto, effettuando rigorosi controlli, purché tale trasferimento rientri in una politica di qualità o riguardi le piante madri per marze o sia connesso al trasferimento di una parte dell'azienda; per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, è opportuno mantenere questi trasferimenti all'interno dello stesso Stato membro;

(18) per migliorare la gestione del potenziale viticolo e promuovere un uso efficiente dei diritti di impianto, attenuando in tal modo ulteriormente l'effetto delle restrizioni sugli impianti, occorre predisporre un sistema di riserve nazionali e/o regionali;

(19) agli Stati membri deve essere concesso un ampio margine di discrezionalità nella gestione delle riserve, fatti salvi i necessari controlli, per consentire loro di adeguare opportunamente alle esigenze locali l'uso dei diritti di impianto di dette riserve; tale margine deve includere la possibilità di acquistare diritti di impianto per approvvigionare la riserva e di vendere tali diritti a partire dalla riserva stessa; a tal fine si deve consentire agli Stati membri di non applicare il sistema di riserva, purché essi possano dimostrare di disporre di un sistema efficace di gestione dei diritti di impianto;

(20) la concessione di vantaggi specifici ai giovani produttori può agevolare non solo il loro insediamento, ma anche l'adeguamento strutturale delle rispettive aziende dopo la fase iniziale di insediamento; pertanto, questi produttori devono poter beneficiare della concessione gratuita di diritti provenienti dalle riserve;

(21) per garantire un uso ottimale delle risorse e per migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda, i diritti di impianto devono essere utilizzati dai titolari entro termini ragionevoli o, dove ciò non avvenga, essere assegnati o riassegnati alle riserve; per gli stessi motivi, i diritti assegnati alle riserve devono essere concessi entro termini ragionevoli;

(22) il migliorato equilibrio del mercato e l'espansione del mercato mondiale possono giustificare un aumento dei diritti di impianto, che devono essere assegnati agli Stati membri interessati, nonché, per una parte, una riserva comunitaria per un'assegnazione subordinata ad una domanda supplementare del mercato; da detto aumento occorre dedurre i diritti di nuovo impianto concessi per i v.q.p.r.d. ed i vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica;

(23) alcune superfici sono state piantate contravvenendo alle restrizioni vigenti; che le attuali sanzioni, intese a garantire che i prodotti di tali superfici non turbino il mercato vitivinicolo, sono risultate di difficile applicazione; le superfici in oggetto devono essere pertanto estirpate; detta sanzione deve applicarsi ad ogni impianto effettuato illegalmente dopo la pubblicazione della proposta del presente regolamento, grazie alla quale i produttori

[1] GU C 32 del 6.2.1999, pag. 12.

possono venire a conoscenza della prevista introduzione di tale sanzione;

(24) fatte salve misure nazionali in vigore, per ragioni di certezza del diritto non è possibile imporre a livello comunitario l'estirpazione delle superfici piantate illegalmente prima della pubblicazione della proposta relativa al presente regolamento; pertanto, ai fini di un migliore controllo del potenziale viticolo, nel corso di un periodo determinato gli Stati membri devono poter regolarizzare la posizione di tali superfici, fatti salvi i necessari controlli; per la regolarizzazione può essere previsto un trattamento diverso in funzione delle modalità di impianto interessato, in particolare nel caso in cui tale impianto possa determinare un aumento della produzione; qualora esista tale rischio, il produttore interessato può essere sottoposto a appropriate sanzioni amministrative;

(25) gli Stati membri devono poter tener conto delle condizioni locali e imporre pertanto, ove del caso, norme più severe riguardo ai nuovi impianti, ai reimpianti ed al sovrainnesto;

(26) esistono zone viticole la cui produzione non risulta adeguata alla domanda; al fine di favorire un maggiore adeguamento del settore nel suo insieme, in tali zone deve essere incoraggiato l'abbandono definitivo della viticoltura; a tal fine deve essere pertanto concesso un premio specifico; la gestione di tale premio deve essere affidata agli Stati membri, in un contesto comunitario e fatti salvi i necessari controlli, così da concentrare principalmente il premio sulle regioni interessate; in particolare gli Stati membri devono essere in grado di designare le regioni interessate e definire i livelli di premio, servendosi di criteri obiettivi ed entro i limiti di un tetto globale;

(27) la produzione di vino degli Stati membri che non superano i 25 000 ettolitri all'anno non ha un'incidenza rilevante sull'equilibrio del mercato; tali Stati membri devono essere pertanto esentati dalle restrizioni sugli impianti, ma vanno altresì esclusi dal premio per l'abbandono definitivo della viticoltura;

(28) esistono altre zone in cui la produzione non è adeguata alla domanda ma dove tale situazione potrebbe migliorare con la ristrutturazione dei vigneti tramite la riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto di vigneti o il miglioramento delle tecniche di gestione; a tal fine occorre prevedere un apposito sostegno, soggetto ai necessari controlli;

(29) tale ristrutturazione e tale riconversione, perché avvengano in maniera controllata, dovrebbero essere oggetto di una pianificazione; l'elaborazione dei piani deve essere realizzata al livello più vicino possibile al produttore per tener conto delle diversità regionali; spetta tuttavia agli Stati membri garantire la conformità dei piani con la normativa comunitaria;

(30) la ristrutturazione e la riconversione hanno un duplice e importante impatto finanziario sul produttore, vale a dire la perdita di entrate nel corso del periodo di riconversione e i costi dei materiali connessi alla riconversione stessa; il sostegno deve pertanto tener conto dei due aspetti; nel processo di ristrutturazione esiste lo spazio, entro limiti ben definiti, per misure nazionali supplementari;

(31) ai fini di una migliore gestione del potenziale viticolo, gli Stati membri o le regioni devono compilare un inventario di tale potenziale; al fine di incoraggiare gli Stati membri a compilare l'inventario, la possibilità di regolarizzare le superfici piantate illegalmente, l'aumento dei diritti di impianto e il sostegno alla ristrutturazione e riconoversione devono essere subordinati a detta compilazione; nel caso di inventari regionali, le regioni che hanno redatto l'inventario non devono essere escluse dal beneficio delle misure di regolarizzazione, di ristrutturazione e di riconversione per il fatto che altre regioni non l'abbiano compilato; tuttavia, tutti gli inventari regionali devono essere ultimati anteriormente al 31 dicembre 2001;

(32) la classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino deve essere effettuata al livello più vicino possibile al produttore; la Comunità deve pertanto assegnare tale compito agli Stati membri;

(33) il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1631/98 [2], deve restare in vigore per consentire agli Stati membri in cui la sua compilazione è ancora in corso di completare tale esercizio; occorre tuttavia provvedere alla successiva modificazione o abrogazione di tali norme;

(34) per salvaguardare l'equilibrio del mercato, occorre introdurre un aiuto al magazzinaggio privato per i vini da tavola e determinati tipi di mosti di uve; detta misura deve assicurare un massimo di flessibilità e adattabilità in funzione dei movimenti di mercato; soprattutto a tal fine, la sua applicazione deve poter cessare con un breve preavviso;

(35) al fine di eliminare il ricorso ai meccanismi d'intervento come sbocco artificiale della produzione eccedentaria, occorre modificare il sistema di distillazione; occorre

[1] GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.
[2] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 14.

pertanto prevedere le forme di distillazione seguenti: distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, distillazione obbligatoria dei vini provenienti da uve non classificate unicamente come varietà di uve da vino, distillazione destinata a sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, facilitare il proseguimento delle forniture di prodotti della distillazione del vino a quelle parti del settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'utilizzazione di tale alcole è tradizionale e distillazione di crisi; le altre forme di distillazione devono essere abbandonate; le misure di cui sopra devono garantire un massimo di flessibilità per rispondere alle esigenze del mercato e alle specifiche condizioni regionali;

(36) data la qualità scadente dei vini ottenuti per sovrappressione, occorre vietare tale pratica e, per evitarla, prevedere la distillazione obbligatoria delle vinacce e delle fecce; tuttavia, per tener conto delle condizioni di produzione in talune regioni viticole, possono essere previste deroghe a tale obbligo; inoltre, dato che le strutture di produzione e di mercato nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B o nelle superfici piantate a vigna in Austria sono in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi della misura, i produttori di queste regioni devono sostituire l'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con l'obbligo di far ritirare sotto controllo questi sottoprodotti;

(37) la produzione di vini provenienti da uve non classificate unicamente come varietà di uve da vino deve essere orientata in primo luogo verso usi tradizionali nel settore delle bevande alcoliche e altri sbocchi tradizionali; occorre prevedere la distillazione obbligatoria della produzione vinicola di questo tipo che risulti eccedentaria rispetto ai quantitativi normalmente orientati verso tali usi;

(38) alcune parti del settore dell'alcole per uso alimentare costituiscono uno sbocco tradizionale importante dei prodotti della distillazione del vino e degli altri prodotti della vite; al fine di alimentare tale mercato, la Comunità deve pertanto prevedere un sostegno per la distillazione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola sotto forma di un aiuto primario per la distillazione di questi vini e di un aiuto secondario per il magazzinaggio del distillato ottenuto;

(39) nel caso di eccezionali turbative del mercato e di gravi problemi in materia di qualità, occorre prevedere una misura di distillazione di crisi; che il livello e la forma dell'aiuto vanno determinati dalla Commissione in modo da tener conto di situazioni specifiche compresa l'ipotesi in cui sia stato riscontrato un deterioramento del prezzo di mercato per una categoria di vino; per i produttori tale misura deve essere facoltativa; occorre prevedere che, in caso di ricorso a questa misura per tre anni di seguito per una categoria particolare di vino (in una zona particolare), la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione e, se del caso, delle proposte;

(40) l'alcole ottenuto dalla distillazione deve essere smaltito in modo da consentire una maggiore trasparenza e un maggior controllo ed evitando di turbare i mercati tradizionali dell'alcole;

(41) attualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non è effettuato da tutti i produttori comunitari nelle stesse condizioni economiche a causa delle diverse pratiche enologiche ammesse dal regolamento in vigore; per eliminare questa discriminazione, è opportuno incoraggiare l'impiego dei prodotti della vite per l'arricchimento, aumentando nel contempo i loro sbocchi e contribuendo ad evitare la creazione di eccedenze di vino; a tal fine occorre allineare i prezzi dei diversi prodotti impiegati per l'arricchimento; questo risultato può essere raggiunto istituendo un regime di aiuto a favore dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento provenienti da determinate regioni;

(42) per rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e gli impieghi, è tuttavia necessario potenziare l'impiego dei prodotti della vite; si ritiene opportuno intervenire anche a monte della fase di produzione dei vini da tavola, favorendo la lavorazione dei mosti a fini diversi dalla vinificazione per mezzo di un aiuto inteso a garantire che i prodotti del settore del vino della Comunità possano mantenere i propri sbocchi tradizionali di mercato; tale misura deve essere applicata in modo da evitare distorsioni della concorrenza, tenendo conto dei metodi di produzione tradizionali;

(43) i produttori che non hanno rispettato gli obblighi imposti dalle misure di distillazione devono essere esclusi dal beneficio di ogni altra misura d'intervento;

(44) anche nel caso di prezzi elevati sul mercato comunitario è opportuno prevedere delle possibili misure;

(45) date le particolari caratteristiche del mercato vitivinicolo, la costituzione di associazioni di produttori può contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato; gli Stati membri possono riconoscere tali associazioni; dette associazioni devono essere costituite su base volontaria e devono dimostrare la propria utilità in base alla portata e all'efficacia dei servizi offerti ai propri aderenti;

(46) per migliorare il funzionamento del mercato per i v.q.p.r.d. ed i vini da tavola con indicazione geografica, gli Stati membri devono essere in grado di procedere

all'applicazione delle decisioni adottate dagli organismi di filiera; che la portata di queste decisioni deve escludere talune pratiche concordate; è opportuno che la Commissione garantisca la conformità di tali decisioni al diritto comunitario; gli organismi di filiera devono svolgere taluni compiti tenendo conto degli interessi dei consumatori;

(47) per motivi di salute ed ai fini di una politica di qualità, occorre definire a livello comunitario le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati, che dovranno essere gli unici a poter essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; per ragioni analoghe, solo le varietà di uve da vino devono essere utilizzate per la produzione di vini destinati al consumo umano;

(48) tenuto conto del fatto che le condizioni di produzione, in particolare il suolo, il terreno e il clima, variano notevolmente da una zona viticola della Comunità ad un'altra, è essenziale che tali variazioni siano prese in considerazione nelle pratiche e nei trattamenti enologici; per motivi di semplicità e per agevolare le modifiche basate sull'esperienza acquisita e sul progresso tecnologico, talune limitazioni e talune condizioni tecniche connesse a queste pratiche e a questi trattamenti devono essere definiti nell'ambito delle modalità di applicazione; tuttavia, nel presente regolamento è opportuno definire i limiti relativi al livello di anidride solforosa, di acido sorbico e di sorbato di potassio, tenuto conto della loro importanza in materia sanitaria;

(49) è opportuno prevedere i metodi autorizzati di analisi per i prodotti del settore vitivinicolo;

(50) la designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle prospettive di commercializzazione degli stessi; è opportuno pertanto che il presente regolamento fissi norme in materia che tengano conto di legittimi interessi dei consumatori e dei produttori e promuovano l'agevole funzionamento del mercato interno e la produzione di prodotti di qualità; i principi fondamentali di queste norme devono prevedere l'uso obbligatorio di determinati termini che consentano di identificare il prodotto e di fornire ai consumatori alcune informazioni importanti, nonché l'uso facoltativo di altre indicazioni soggette a norme comunitarie o fatte salve le disposizioni relative alla prevenzione di pratiche fraudolente;

(51) le norme riguardanti in particolare la designazione devono contenere disposizioni in materia di prevenzione di pratiche fraudolente, di sanzioni a livello comunitario da applicare in caso di etichettatura impropria, di uso di lingue, in particolare quando sono interessati alfabeti diversi, e di uso di marchi, in particolare quando questi potrebbero generare confusione nei consumatori;

(52) tenuto conto delle differenze tra i prodotti oggetto del presente regolamento ed i loro marchi, nonché delle aspettative dei consumatori e degli usi tradizionali, le norme devono essere differenziate a seconda dei prodotti interessati, in particolare per quanto riguarda il vino spumante, e a seconda della loro origine;

(53) è opportuno che si applichino norme anche all'etichettatura dei prodotti importati, in particolare al fine di rendere chiara la loro origine ed evitare qualsiasi confusione con prodotti comunitari;

(54) il diritto di utilizzare indicazioni geografiche e altri termini tradizionali ha un valore economico; che tale diritto va quindi disciplinato e che i termini in oggetto devono essere tutelati; al fine di promuovere una leale concorrenza e non trarre in inganno i consumatori, deve essere possibile estendere questa tutela ai prodotti non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato;

(55) tenuto conto dell'interesse dei consumatori e dell'opportunità di ottenere un trattamento equivalente per i v.q.p.r.d. nei paesi terzi, è opportuno prevedere, nell'ambito di una reciprocità di impegni, la possibilità che i vini importati destinati al consumo umano diretto, designati mediante un'indicazione geografica e commercializzati nella Comunità, possano beneficiare di questo regime di protezione e di controllo;

(56) per tener conto degli obblighi che scaturiscono in particolare dagli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, accordo che è parte integrante dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato dalla decisione 94/800/CE [1], occorre prevedere il diritto delle parti interessate di impedire, a determinate condizioni, l'uso illegittimo di indicazioni geografiche protette da parte di un paese terzo membro dell'OMC;

(57) lo sviluppo di una politica di qualità nel settore agricolo e, in particolare, nel settore vitivinicolo, non può che contribuire al miglioramento delle condizioni del mercato e, di conseguenza, all'incremento degli sbocchi; l'adozione di norme comuni complementari relative alla produzione e al controllo dei v.q.p.r.d. rientra nell'ambito della politica summenzionata e può contribuire al conseguimento di tali obiettivi;

(58) per mantenere un livello qualitativo minimo dei v.q.p.r.d., per evitare un'estensione incontrollabile della produzione di questi vini e per armonizzare le disposizioni degli Stati membri in modo da creare condizioni di equa concorrenza nella Comunità, è opportuno fissare

[1] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

un sistema di norme comunitarie in materia di produzione e di controllo di questi vini cui dovranno conformarsi le disposizioni specifiche emanate dagli Stati membri;

(59) tenuto conto delle condizioni tradizionali di produzione, occorre elencare e definire esattamente la natura e la portata degli elementi che consentono di caratterizzare ciascuno dei v.q.p.r.d.; occorre tuttavia compiere uno sforzo comune di armonizzazione per quanto riguarda le esigenze di qualità; tali elementi dovrebbero includere la delimitazione della zona di produzione, le varietà di viti, le pratiche colturali, i metodi di vinificazione, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, la resa per ettaro, l'analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche; norme specifiche devono essere definite per i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.), i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (v.s.q.p.r.d.), data la particolare natura di questi prodotti;

(60) in base all'esperienza acquisita, è necessario stabilire norme precise per il declassamento dei v.q.p.r.d. a vini da tavola e prevedere i casi in cui il produttore può non richiedere la classificazione come v.q.p.r.d. di un prodotto che figura nella sua dichiarazione di raccolto o di produzione come prodotto atto a diventare un v.q.p.r.d.;

(61) per conservare il carattere qualitativo particolare dei v.q.p.r.d., gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare norme complementari o più rigorose in materia di produzione e di immissione in circolazione dei v.q.p.r.d., tenuto conto delle pratiche leali e costanti;

(62) la realizzazione del mercato interno nel settore vitivinicolo implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; un regime degli scambi che comporti un sistema di dazi doganali all'importazione e restituzioni all'esportazione in aggiunta alle misure del mercato interno dovrebbe, in linea di massima, stabilizzare il mercato comunitario; il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

(63) per controllare il volume degli scambi di vino con i paesi terzi, occorre instaurare per taluni prodotti un regime di titoli di importazione e di esportazione, che preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali detti titoli vengono rilasciati;

(64) per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti deve essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, purché sussistano determinati presupposti;

(65) ove ricorrano determinati presupposti, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio;

(66) la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti dell'accordo OMC sull'agricoltura [1], è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del vino; che tale restituzione deve essere soggetta a limiti di quantità e di valore;

(67) il rispetto dei limiti di valore deve essere accertato, al momento della fissazione delle restituzioni, mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, venga modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un unico tasso di restituzione; in caso di cambiamento di destinazione, deve essere versata la restituzione da applicare per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;

(68) per garantire il rispetto dei limiti quantitativi, è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, occorre vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; le restituzioni devono essere concesse entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; deve essere possibile derogare a questa norma soltanto in caso di iniziative di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura deve essere svolto in base ai titoli di esportazione rilasciati per ciascuna campagna;

(69) a complemento del sistema sopra descritto, è opportuno prevedere, nella misura necessaria alla sua corretta esecuzione, la posibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

(70) il regime di dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative

[1] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

che potrebbero derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dai pertinenti accordi OMC;

(71) è necessario sottoporre i prodotti importati dai paesi terzi a norma che consentano di garantire un certo equilibrio con le definizioni comunitarie dei vini; tali prodotti devono inoltre osservare le norme dei rispettivi paesi di origine ed essere accompagnati ove del caso da un bollettino di analisi;

(72) è opportuno disporre che tutti i prodotti di cui al presente regolamento che circolano all'interno della Comunità siano provvisti di un documento di accompagnamento;

(73) la realizzazione del mercato interno potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune possono essere applicate nel settore vitivinicolo; le disposizioni relative ai premi per l'abbandono definitivo della viticoltura non dovrebbero in quanto tali precludere la concessione di aiuti nazionali destinati agli stessi fini;

(74) data l'inevitabile complessità delle norme relative al settore vitivinicolo, le autorità dello Stato membro devono garantirne l'osservanza; la Commissione deve essere in grado di controllare e garantire tale osservanza tramite i propri ispettori che collaborano con le autorità degli Stati membri;

(75) a seconda dell'evoluzione del mercato comune del vino, gli Stati membri e la Commissione devono fornirsi le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento; i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino devono redigere una dichiarazione di raccolto, poiché essa costituisce un'informazione necessaria; gli Stati membri devono essere in grado di richiedere ulteriori informazioni ai produttori; la Commissione deve poter valutare ogni tipo di dato, se del caso avvalendosi di un aiuto esterno;

(76) per agevolare l'attuazione delle disposizioni considerate, è opportuno prevedere una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

(77) le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1];

(78) l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato;

(79) l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo deve rispettare altresì gli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato, in particolare di quelli che rientrano nell'accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio, come l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi [2];

(80) il passaggio dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 822/87 e degli altri regolamenti relativi al settore vitivinicolo a quelle del presente regolamento può dar luogo a difficoltà non previste da quest'ultimo; per far fronte a tale eventualità, la Commissione deve avere il potere di adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione deve essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo comprende norme relative al potenziale produttivo del vino, ai meccanismi di mercato, alle organizzazioni di produttori e agli organismi di filiera, alle pratiche e ai trattamenti enologici, alla designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti, ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e al commercio con i paesi terzi.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
[2] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 86.

2. Essa disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 2009 60	Succhi di uva (compresi i mosti di uva)
2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
b) ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98
c) 0806 10 93 0806 10 95 0806 10 97	Uve fresche diverse da quelle da tavola
2209 00 11 2209 00 19	Aceti di vino
d) 2206 00 10	Vinello
2307 00 11 2307 00 19	Fecce di vino
2308 90 11 2308 90 19	Vinaccia

3. Nell'allegato I sono definiti i prodotti menzionati nel presente regolamento, nell'allegato II i titoli alcolometrici e nell'allegato III le zone viticole. Le modalità d'applicazione di detti allegati possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

4. La campagna di produzione per i prodotti disciplinati dal presente regolamento, in seguito denominata: «campagna», inizia il 1º agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo.

TITOLO II

POTENZIALE PRODUTTIVO

CAPO I

IMPIANTO DI VIGNETI

Articolo 2

1. L'impianto di vigneti con varietà come uve da vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, è vietato fino al 31 luglio 2010, salvo se eseguito in forza dei seguenti diritti:

a) diritto di nuovo impianto di cui all'articolo 3;

b) diritto di reimpianto di cui all'articolo 4;

c) diritto di impianto prelevato da una riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6, paragrafo 1, in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8.

È ugualmente vietato fino alla stessa data il sovrainnesto di varietà di uve da vino su varietà di uve diverse da quelle da vino.

2. Le uve ottenute dalle superfici:

a) sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 1º settembre 1998, e

b) la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 822/87,

non possono essere utilizzate per produrre vino da commercializzare. I prodotti ottenuti da queste uve possono essere immessi sul mercato soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell'articolo 16, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002 e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.

La deroga è concessa:

a) quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale; e/o

b) autorizzando il produttore interessato a far valere i diritti di reimpianto ottenuti entro un periodo da fissare successivo all'impianto sulla superficie interessata; a tal fine gli Stati membri possono anche far valere nuovi diritti di impianto previsti all'articolo 6, paragrafo 1, e/o

c) qualora lo Stato membro possa dimostrare (a soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti; tali diritti possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie equivalente in coltura pura; e/o

d) qualora il produttore in causa si sia impegnato a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo dello Stato membro interessato.

4. Qualora si applichi il paragrafo 3, lettera a) o c), gli Stati membri impongono un'appropriata sanzione amministrativa ai produttori interessati.

5. Il paragrafo 3, lettera c), può essere applicato solo per una superficie che non superi l'1,2% della superficie vitata.

6. Quando si applica il paragrafo 3, lettera b):

a) qualora i diritti che il produttore ottenga siano prelevati da una riserva, essi possono essere ottenuti solo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) e il produttore è tenuto a versare un corrispettivo pari al 150% del prezzo di norma applicato dagli Stati membri in base a detta disposizione, oppure

b) qualora il produttore acquisti un diritto di reimpianto, tale diritto riguarda la superficie in questione, più il 50%; questa quantità del 50% è trasferita alla riserva o alle riserve a norma dell'articolo 5 o è aggiunta al volume dei nuovi diritti d'impianto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se viene applicato l'articolo 5, paragrafo 8.

7. Le superfici piantate con varietà di viti classificate, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, come varietà di uve da vino, e:

a) piantate a decorrere dal 1º settembre 1998, la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87, oppure

b) piantate in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1,

sono estirpate. Le spese connesse a tale estirpazione sono a carico del produttore interessato. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

a) destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale,

b) destinate alla sperimentazione viticola, oppure

c) destinate alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri possono inoltre concedere diritti di nuovo impianto per le superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

2. Gli Stati membri possono inoltre concedere diritti di nuovo impianto entro il 31 luglio 2003 per superfici destinate alla produzione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola designato mediante un'indicazione geografica qualora sia stato riconosciuto che la rispettiva produzione, a causa delle caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda.

3. Il produttore che ha ottenuto diritti di nuovo impianto se ne avvale per le superfici e le finalità per le quali sono stati concessi.

4. I diritti di nuovo impianto sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi. I diritti di nuovo impianto diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che non sono esercitati entro tale periodo, vengono assegnati ad una riserva a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

5. I diritti di nuovo impianto diversi da quelli di cui al paragrafo 1 possono essere concessi al produttore soltanto entro le quantità stabilite nell'articolo 6, paragrafo 1. A tal fine:

a) prima di assegnare i diritti di impianto nuovamente creati di cui all'articolo 6 ad una o più riserve, gli Stati membri si assicurano che la concessione dei diritti di nuovo impianto non riduca ad un valore inferiore allo zero il volume dei diritti di impianto nuovamente creati di cui all'articolo 6, paragrafo 1; e

b) quando uno Stato membro ha assegnato ad una o più riserve i diritti d'impianto nuovamente creati di cui all'articolo 6, la successiva concessione di un diritto di nuovo impianto implica l'estinzione di un diritto di impianto corrispondente ad una pari superficie in coltura pura assegnato alla riserva o alle riserve suddette per la regione in causa. Qualora la riserva o le riserve non dispongano di sufficienti diritti di impianto, non possono essere concessi diritti di nuovo impianto.

Articolo 4

1. I diritti di reimpianto sono i seguenti:

a) i diritti di reimpianto assegnati a norma del paragrafo 2, oppure

b) diritti analoghi acquisiti in forza di una precedente normativa comunitaria o nazionale.

2. Gli Stati membri assegnano diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie piantata a vite. Gli Stati membri possono assegnare diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata. I diritti di reimpianto riguardano una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto o avrà luogo l'estirpazione.

3. I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l'estirpazione.

4. In deroga al paragrafo 3, i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda all'interno dello stesso Stato membro qualora:

a) una parte dell'azienda interessata venga trasferita a quest'altra azienda. In tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto su una superficie di quest'ultima nel limite della superficie trasferita, oppure

b) le superfici di quest'altra azienda siano destinate:

   i) alla produzione di v.q.p.r.d. o di vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica, oppure

   ii) alla coltura di piante madri per marze.

I diritti possono essere utilizzati soltanto per le superfici e le finalità per le quali sono stati concessi.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle deroghe non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare quando i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

5. I diritti di reimpianto acquisiti ai sensi del presente regolamento sono esercitati prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Detto periodo può essere portato dagli Stati membri, mediante deroga, a otto campagne. I diritti di reimpianto non utilizzati entro tale periodo sono attribuiti alla riserva a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 5

1. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo a livello nazionale o regionale, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale e/o, se del caso, riserve regionali di diritti di impianto.

2. Alla riserva o alle riserve sono assegnati i seguenti diritti:

a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto prelevati dalla riserva e non utilizzati entro i termini indicati rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e al paragrafo 6 del presente articolo;

b) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva dai produttori che li detengono, eventualmente dietro corrispettivo da parte dell'amministrazione competente il cui l'importo e le

cui modalità saranno stabilite dallo Stato membro tenendo conto dei legittimi interessi delle parti;

c) i diritti d'impianto nuovamente creati di cui all'articolo 6.

3. Gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva:

a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure

b) dietro corrispettivo versato all'amministrazione competente nazionale e, se del caso, regionale, ai produttori che intendono far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata. Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo, che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il luogo dove sono esercitati i diritti di impianto prelevati da una riserva, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato e che le rese siano rappresentative delle rese medie e della regione dove sono utilizzati, in particolare se questi diritti che hanno origine in superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

5. I diritti di impianto attribuiti ad una riserva possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla stessa. I diritti di impianto non concessi entro tale periodo si estinguono.

6. I diritti di impianto prelevati da una riserva sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati. Se non sono esercitati entro tale periodo, vengono riassegnati ad una riserva a norma del paragrafo 2, lettera a).

7. Lo Stato membro che istituisce riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti d'impianto tra le riserve regionali. Se in uno Stato membro coesistono riserve regionali e nazionali, possono essere autorizzati anche trasferimenti tra tali riserve.

I trasferimenti di cui al presente paragrafo possono essere subordinati ad un coefficiente di riduzione.

8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, l'autorità competente di uno Stato membro può scegliere di non attuare il sistema delle riserve purché detto Stato membro possa dimostrare di disporre nel proprio territorio di un sistema efficace per la gestione dei diritti d'impianto. Tale sistema può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti del presente capo. Qualora uno Stato membro disponga di tale sistema, i diritti di reimpianto di cui alla prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, sono prorogati di cinque campagne. La seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5, resta applicabile.

Articolo 6

1. I diritti d'impianto nuovamente creati, compresi i diritti di nuovo impianto concessi dallo Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, sono assegnati come segue:

a) Germania: 1 534 ha

Grecia: 1 098 ha

Spagna: 17 355 ha

Francia: 13 565 ha

Italia: 12 933 ha

Lussemburgo: 18 ha

Austria: 737 ha

Portogallo: 3 760 ha

b) riserva comunitaria: 17 000 ha.

2. I diritti d'impianto nuovamente creati possono essere assegnati ad una riserva o utilizzati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) soltanto se lo Stato membro ha compilato l'inventario del potenziale produttivo a norma dell'articolo 16.

3. L'assegnazione dei diritti d'impianto nuovamente creati di cui al paragrafo 1 ad una riserva o la loro utilizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) può essere effettuata una sola volta.

Articolo 7

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) *estirpazione*, eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato;

b) *impianto*, la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze;

c) *diritto di impianto*, il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del

diritto di impianto ottenuto da una riserva o di un nuovo diritto di impianto alle condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 3, 4, 5 e 6;

d) *diritto di reimpianto*, il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve aver luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite nell'articolo 4 e nell'articolo 5, paragrafo 8;

e) *sovrainnesto*, l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

2. Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Esse possono includere in particolare:

— disposizioni relative alla distillazione dei prodotti ottenuti dai vigneti di cui all'articolo 2, paragrafo 7;

— disposizioni che consentono di evitare oneri amministrativi eccessivi nell'applicazione delle disposizioni del presente capo;

— il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

— la coesistenza di vigneti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;

— l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 7;

— l'applicazione della riserva comunitaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Le modalità possono in particolare prevedere, fino al 31 dicembre 2003, l'assegnazione agli Stati membri di diritti di impianto nuovamente creati prelevati dalla riserva comunitaria, da utilizzare in regioni che evidenzino un fabbisogno supplementare che potrebbe essere soddisfatto con l'assegnazione di tali diritti di impianto nuovamente creati;

— disposizioni atte a garantire che i diritti di nuovo impianto assegnati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, non pregiudichino il divieto di nuovi impianti di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. Entro il 31 dicembre 2003 e in seguito ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente capo. La relazione può essere corredata, se del caso, di proposte intese all'assegnazione di ulteriori diritti di impianto nuovamente creati.

CAPO II

PREMI PER L'ABBANDONO

Articolo 8

1. Può essere concesso un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura in una superficie determinata.

Possono beneficiare del premio, a norma del presente capo, i conduttori di superfici viticole destinate alla produzione di uve da vino. Le superfici interessate non devono essere inferiori a 10 are.

2. Gli Stati membri possono stabilire le superfici per le quali può essere concesso il premio. Essi possono inoltre subordinare tale provvedimento ad alcune condizioni, intese tra l'altro a garantire un equilibrio tra produzione e ambiente nelle regioni interessate.

3. La concessione del premio implica per il conduttore la perdita del diritto di reimpianto per la superficie che ha formato oggetto del premio.

4. Gli Stati membri fissano il livello del premio per ettaro tenendo conto dei seguenti elementi:

a) resa agricola o capacità di produzione dell'azienda,

b) metodo di produzione,

c) superficie interessata rispetto alla superficie totale dell'azienda,

d) tipo di vino prodotto,

e) esistenza di colture associate.

5. L'importo del premio non può superare massimali da determinare.

Articolo 9

Non possono beneficiare del premio le superfici viticole seguenti:

a) le superfici per le quali sono state constatate violazioni delle norme comunitarie o nazionali in materia di impianto durante un periodo, da determinare, che non può superare le dieci campagne;

b) le superfici che non vengono più coltivate;

c) le superfici piantate durante un periodo, da determinare, che non può superare le dieci campagne;

d) le superfici che hanno beneficiato di finanziamenti per la loro ristrutturazione e riconversione durante un periodo, da determinare, che non può superare le dieci campagne.

Articolo 10

Le modalità d'applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le date per la presentazione delle domande e per l'esecuzione dell'estirpazione,

b) le condizioni per il versamento dei pagamenti,

c) i livelli massimi del premio di cui all'articolo 8, paragrafo 5,

d) gli aspetti ambientali, e

e) la determinazione dei periodi di cui all'articolo 9.

CAPO III

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE

Articolo 11

1. È istituito un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

2. Il regime ha l'obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del mercato.

3. Il regime si applica a uno o più dei seguenti casi:

a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c) i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime.

Il regime non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

4. Il regime si applica soltanto nelle regioni per le quali lo Stato membro interessato ha compilato l'inventario del potenziale produttivo a norma dell'articolo 16.

Articolo 12

Gli Stati membri sono responsabili dei piani di ristrutturazione e di riconversione, compresa, se del caso, la loro approvazione. I piani devono rispettare le disposizioni del presente capo e le loro modalità di applicazione.

Articolo 13

1. Possono usufruire di un sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione soltanto i piani che sono già stati elaborati e, se necessario, approvati dallo Stato membro. Il sostegno viene erogato nelle forme seguenti:

a) indennizzo dei produttori per le perdite di entrate conseguenti all'esecuzione del piano; e

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

2. L'indennizzo dei produttori per le perdite di entrate può assumere le forme seguenti:

a) autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo fissato non superiore a tre anni, fatte salve le disposizioni del capo I del presente titolo, oppure

b) indennità finanziata dalla Comunità.

3. Il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione non può superare il 50% di tali costi. Tuttavia, nelle regioni classificate come regioni dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [1], il contributo comunitario può giungere al 75%. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 4, gli Stati membri non possono in alcun caso partecipare al finanziamento.

Articolo 14

1. La Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze specifiche non-

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

ché degli sforzi da compiere in funzione dell'obiettivo del regime.

2. La dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l'obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili.

3. Le dotazioni finanziarie ripartite tra gli Stati membri tengono debitamente conto della proporzione della superficie viticola comunitaria esistente nello Stato membro interessato.

4. Laddove una dotazione finanziaria è stata assegnata a uno Stato membro per un certo numero di ettari, detto Stato può ripartire la dotazione per un numero maggiore di ettari. In questo caso lo Stato membro può servirsi di finanziamenti nazionali per integrare l'importo per ettaro così ridotto fino al livello del massimale iniziale per ettaro assegnato dalla Comunità.

Articolo 15

Le modalità d'applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Esse possono riguardare in particolare:

a) la dimensione minima dei vigneti interessati,

b) disposizioni che regolano l'esercizio dei diritti di reimpianto nell'ambito dell'applicazione dei piani,

c) disposizioni intese a prevenire un incremento del potenziale produttivo a seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, e

d) i massimali di sostegno per ettaro.

CAPO IV

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

1. L'inventario del potenziale produttivo contiene i dati seguenti:

a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, nel territorio dello Stato membro in oggetto:

b) le varietà interessate;

c) il totale dei diritti d'impianto esistenti;

d) le disposizioni nazionali o regionali emanate in applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Uno Stato membro può prevedere che l'inventario sia compilato su base regionale. Tuttavia, in questo caso tutti gli inventari regionali devono essere compilati entro il 31 dicembre 2001. Ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, il ritardo nella compilazione dell'inventario da parte di una regione non osta all'applicazione del presente titolo in altre regioni dello Stato membro in questione.

Articolo 17

1. La Commissione può procedere alla valutazione:

a) delle produzioni del settore vitivinicolo;

b) degli impieghi industriali dei prodotti della vite;

c) dell'evoluzione del consumo dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli consumabili come tali;

d) di qualsiasi altro elemento la cui conoscenza è necessaria per la gestione del mercato o di un regime di adeguamento dell'offerta.

2. Per la valutazione suddetta la Commissione può valersi di un aiuto esterno.

3. La Commissione finanzia uno studio indipendente sull'utilizzazione di varietà interspecifiche e, sulla scorte di questo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, una relazione, eventualmente corredata di proposte.

Articolo 18

1. I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno i quantitativi di prodotti dell'ultimo raccolto. Gli Stati membri possono inoltre imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultimo raccolto immessi in commercio.

2. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti, che provengano sia dal raccolto della campagna in corso sia da raccolti precedenti. Il mosto ed i vini importati da paesi terzi sono menzionati a parte.

Articolo 19

1. Gli Stati membri compilano una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino. Tutte le varietà classificate appartengono alla specie *Vitis vinifera* o provengono da

un incrocio tra questa specie e altre specie del genere *Vitis*. La classificazione non può applicarsi alle varietà seguenti:

— Noah,

— Othello,

— Isabelle,

— Jacquez,

— Clinton e

— Herbémont.

2. Nella classificazione gli Stati membri indicano le varietà di viti atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio. Tali varietà appartengono alla specie *Vitis vinifera*.

3. Soltanto le varietà di viti menzionate nella classificazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate nella Comunità per la produzione di vino. La restrizione non si applica alle viti utilizzate a scopo di ricerca ed esperimenti scientifici.

4. Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione devono essere estirpate, tranne nei casi in cui la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sorvegliare tale deroga.

5. Qualora una varietà di vite venga eliminata dalla classificazione, le relative operazioni di estirpazione vengono eseguite entro quindici anni dalla sua eliminazione.

Articolo 20

Le norme che disciplinano lo schedario viticolo comunitario sono quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2392/86.

Articolo 21

I capi I e II del presente titolo non si applicano negli Stati membri la cui produzione di vini non supera i venticinquemila ettolitri per campagna. La produzione è calcolata sulla base della produzione media delle cinque campagne precedenti.

Articolo 22

Gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o reimpianti di viti o di sovrainnesti. Essi possono esigere che le domande e le informazioni previste dal presente titolo siano completate da altre informazioni necessarie per controllare l'evoluzione del potenziale produttivo.

Articolo 23

1. Le modalità d'applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Esse possono riguardare in particolare:

a) la presentazione e il livello di dettaglio delle informazioni richieste per l'inventario di cui all'articolo 16;

b) la gestione della classificazione delle varietà di viti di cui all'articolo 19;

c) la destinazione dei prodotti ottenuti da varietà non figuranti in detta classificazione.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 possono essere adottate disposizioni che prevedano un documento d'accompagnamento dei materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite e le relative modalità d'applicazione, in particolare quelle in materia di controllo.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 può essere modificato o abrogato il regolamento (CEE) n. 2392/86.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 viene adottata la decisione che stabilisce se uno Stato membro ha compilato l'inventario di cui all'articolo 16 e, se del caso, la revoca di tale decisione, in particolare quando uno Stato membro non ha proceduto al prescritto aggiornamento dell'inventario.

TITOLO III

MECCANISMI DI MERCATO

CAPO I

AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO

Articolo 24

1. Per i produttori è istituito un regime di aiuto per il magazzinaggio privato:

a) del vino da tavola;

b) del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione con gli organismi d'intervento, per il periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio successivo e secondo modalità da determinare, di un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

3. I contratti di magazzinaggio di lunga durata sono conclusi per un periodo avente termine alle seguenti date:

a) al più tardi il 1° settembre successivo alla loro conclusione per i vini da tavola e per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati, al più tardi il 1° agosto successivo alla loro conclusione;

b) non oltre il 30 novembre successivo alla loro conclusione.

Articolo 25

1. La conclusione di contratti di magazzinaggio è subordinata ad alcune condizioni relative, in particolare, alla qualità dei prodotti di cui trattasi.

2. Per il vino da tavola i contratti di magazzinaggio prevedono la cessazione del versamento dell'aiuto e dei relativi obblighi del produttore per tutti i quantitativi immagazzinati o per parte di essi, qualora il prezzo di mercato del tipo di vino da tavola in oggetto superi un livello da stabilirsi.

3. L'importo dell'aiuto al magazzinaggio privato può compensare solo le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi, determinati forfettariamente.

4. Per i mosti d'uva concentrati può essere applicato a tale importo un coefficiente corrispondente al tasso di concentrazione del prodotto.

Articolo 26

1. Le modalità d'applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Esse possono stabilire in particolare quanto segue:

— la fissazione del livello dell'importo forfettario e del coefficiente di cui all'articolo 25;

— che i contratti di magazzinaggio a lungo termine per il vino da tavola possano essere conclusi soltanto per determinati vini da tavola;

— che i mosti di uve oggetto di un contratto di magazzinaggio a lungo termine possano essere convertiti, totalmente o parzialmente, in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante la durata del contratto;

— regole relative all'applicazione delle clausole di cessazione del versamento dell'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

— che i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinati all'elaborazione di succhi di uve non possano formare oggetto di contratti di magazzinaggio di lunga durata;

— la durata effettiva dei contratti.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 può essere disposto quanto segue:

— che il regime di aiuti al magazzinaggio privato non venga applicato qualora sia evidente che la situazione del mercato non lo giustifica;

— che la possibilità di concludere ulteriori contratti di magazzinaggio di lunga durata cessi in qualsiasi momento qualora lo giustifichi la situazione del mercato e, in particolare, il numero di contratti già conclusi.

CAPO II

DISTILLAZIONE

Articolo 27

1. Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. È parimenti vietata la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.

2. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura in presenza delle seguenti condizioni:

a) se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile;

b) se le fecce così trattate non sono ridotte allo stato secco.

3. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone, ad eccezione delle persone e delle associazioni di cui al paragrafo 7, che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.

4. Il quantitativo di alcole contenuto nei sottoprodotti, rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto, è almeno pari al 10% se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione diretta di uve. Salvo deroghe da contemplare per i casi giustificati in termini tecnici, esso non può essere inferiore al 5% se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione. Qualora tali percentuali non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione in modo da garantire il rispetto di dette percentuali.

Deroghe al paragrafo 3 e al primo comma del presente paragrafo possono essere disposte per categorie di produttori da determinare, per talune regioni produttive e per i vini soggetti alla distillazione di cui all'articolo 28.

5. L'obbligo di consegna di cui al paragrafo 3 può essere adempiuto con la consegna di vino ad un fabbricante di aceto.

6. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone, ad eccezione delle persone e delle associazioni di cui al paragrafo 7, che detengano sottoprodotti provenienti da qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione, sono tenute a consegnarli alla distillazione.

7. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che procedano alla trasformazione dell'uva raccolta nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B o su superfici vitate in Austria sono tenute a ritirare, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.

8. Le persone ovvero le associazioni soggette agli obblighi di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 6 possono assolvere i suddetti obblighi ritirando, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti della vinificazione.

9. Il prezzo d'acquisto delle vinacce di uve, delle fecce di vino e del vino consegnati alla distillazione ai sensi del presente articolo è pari a 0,995 euro per % vol/hl.

10. Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.

11. Il distillatore ha la seguente alternativa:

a) beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52% vol, oppure

b) consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico di almeno 92% vol.

Se prima della consegna al distillatore il vino è stato trasformato in vino alcolizzato, l'aiuto di cui alla lettera a) è erogato al produttore del vino alcolizzato e il prodotto ottenuto dalla distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.

12. Può essere deciso che la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento possa essere sostituita dalla consegna ad un operatore che abbia presentato un'offerta nell'ambito delle vendite organizzate per lo smercio dei prodotti della distillazione e che sia stato prescelto nell'ambito della procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

13. I paragrafi da 1 a 12 non si applicano ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati né ai mosti di uve e ai mosti di uve concentrati destinati alla preparazione di succhi di uve.

Articolo 28

1. I vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate ad altro uso, che superano i quantitativi normalmente vinificati e che non sono esportati durante la campagna in corso, sono distillati entro una data da determinare. Salvo deroga, tali vini possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria.

2. Ai fini della determinazione dei quantitativi normalmente vinificati si tiene conto in particolare:

a) dei quantitativi vinificati durante un periodo di riferimento da determinare, e

b) dei quantitativi di vino riservati alle destinazioni tradizionali.

3. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente articolo è di 1,34 euro per % vol/hl. Esso può variare nel corso di una determinata campagna, a condizione che la media durante tale campagna sia comunque di 1,34 euro per % vol/hl.

4. Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.

5. Il distillatore può:

a) beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52% vol, oppure

b) consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico di almeno 92% vol.

Se prima della consegna al distillatore il vino è stato trasformato in vino alcolizzato, l'aiuto di cui alla lettera a) è erogato al produttore del vino alcolizzato e il prodotto ottenuto dalla distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.

6. Può essere deciso che la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento possa essere sostituita dalla consegna ad un operatore che abbia presentato un'offerta nell'ambito delle vendite organizzate per lo smercio dei prodotti della distillazione e che sia stato prescelto nell'ambito della procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

7. Il presente articolo si applica nonostante l'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 29

1. La Comunità può fornire un sostegno alla distillazione dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola per sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, favorire la continuità delle forniture dei prodotti della distillazione del vino a quelle parti del settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'utilizzazione di tale alcole è tradizionale.

2. Il sostegno consiste in un aiuto primario e in un aiuto secondario versati ai distillatori.

3. L'aiuto primario è versato in base al volume di vino da tavola e vino atto a diventare vino da tavola sottoposto a distillazione.

4. L'aiuto primario viene distribuito tramite un sistema di contratti conclusi tra i distillatori e i produttori di vino. È determinato un prezzo minimo che i distillatori devono pagare ai produttori, prezzo che può variare durante una determinata campagna, a condizione che la media durante tale campagna sia di almeno 2,488 euro per % vol/hl.

5. Il livello dell'aiuto primario riflette quanto segue:

a) l'esigenza che il prezzo minimo medio corrisposto dai distillatori ai produttori di vino, durante una determinata campagna, rispetti il livello indicato al paragrafo 4;

b) l'esigenza di mantenere a prezzi competitivi il rifornimento dei mercati tradizionali nel settore dell'alcole per uso alimentare.

6. L'aiuto secondario consiste in un pagamento inteso a coprire il costo ragionevole del magazzinaggio del prodotto ottenuto. Il suo scopo è di agevolare la gestione del sistema dell'aiuto primario.

Articolo 30

1. Può essere deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza e/o a problemi di qualità.

2. Il provvedimento ha gli scopi seguenti:

a) eliminare rimanenze specifiche di eccedenze;

b) garantire la continuità di rifornimento da un raccolto all'altro.

3. Il provvedimento è facoltativo per i produttori.

4. Il provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino o a determinate zone di produzione e può essere applicato a v.q.p.r.d. soltanto su richiesta dello Stato membro interessato.

5. Uno dei criteri per l'introduzione di tale provvedimento può consistere nel deterioramento dimostrabile, nel tempo, del prezzo di mercato di una categoria particolare di vino o di vino di determinate zone di produzione.

6. Se per tre anni di seguito la Comunità ricorre a questo provvedimento per un particolare tipo di vino (in una zona particolare), la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla crisi persistente, con le eventuali proposte del caso.

Articolo 31

1. L'alcole preso in consegna dagli organismi d'intervento viene smerciato mediante vendita all'asta o mediante procedura di gara. Nello smerciare detto alcole, le autorità evitano per quanto possibile di turbare gli sbocchi dei mercati dell'alcole tradizionalmente dipendente dall'esistenza di detti sbocchi. Esso non può essere smerciato nel settore dell'alcole destinato ad usi commestibili.

2. Tuttavia, qualora il rifornimento della parte di tale settore in cui è obbligatorio l'impiego dell'alcole di vino non sia garantito dall'applicazione degli articoli 27, 28 e 29, può essere deciso l'eventuale smercio dell'alcole suddetto nel settore in oggetto.

Articolo 32

1. Per i vini ottenuti da produttori che hanno aumentato il titolo alcolometrico mediante l'aggiunta di saccarosio o di mosto per il quale hanno beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 34, il prezzo d'acquisto fissato per ciascuna distillazione, salvo quella di cui all'articolo 27, è ridotto, all'interno di ciascuna area viticola, di uno stesso importo forfettario calcolato sulla base del livello di aiuto di cui all'articolo 34 e dell'aumento del titolo alcolometrico previsto per la zona viticola di cui trattasi.

2. Su richiesta del produttore, la riduzione si applica soltanto nei limiti dei quantitativi oggetto dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al paragrafo 1.

Articolo 33

1. Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Esse possono riguardare in particolare quanto segue:

a) le deroghe di cui al presente capo;

b) riguardo agli articoli 27 e 28, le modalità di esecuzione della distillazione, la valutazione del volume di alcole contenuto nel vino prodotto, le condizioni per la consegna dei

prodotti agli organismi d'intervento e i prezzi di acquisto dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento, nonché i criteri per la fissazione di tali prezzi;

c) i requisiti minimi cui devono conformarsi le fecce di vino e le vinacce;

d) le condizioni del ritiro controllato di cui all'articolo 27, paragrafo 7;

e) i quantitativi normalmente vinificati di cui all'articolo 28, paragrafo 2;

f) le modalità di applicazione del provvedimento di cui all'articolo 30, compresi i prodotti cui questo si riferisce, e il flusso dei prodotti della distillazione, in particolare per evitare turbative del mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche;

g) la possibilità di modulare il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 28, paragrafo 3; e

h) la determinazione del prezzo minimo di cui all'articolo 29, paragrafo 4.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 sono determinati l'importo degli aiuti di cui agli articoli 27 e 28 che sono destinati a consentire lo smercio dei prodotti ottenuti, l'importo degli aiuti di cui all'articolo 29 e le regole che definiscono i presupposti del provvedimento di cui all'articolo 30, nonché l'entità e la forma della partecipazione finanziaria della Comunità a favore di tale provvedimento.

CAPO III

AIUTI PER IMPIEGHI DETERMINATI

Articolo 34

1. È istituito un aiuto per l'impiego di quanto segue:

a) mosti di uve concentrati,

b) mosti di uve concentrati rettificati,

prodotti nella Comunità, se sono utilizzati per aumentare i titoli alcolometrici dei prodotti vinicoli per i quali ai sensi del presente regolamento è stato autorizzato tale aumento.

2. La concessione dell'aiuto può essere riservata ai prodotti ottenuti nelle zone viticole C III qualora, senza tale misura, non sia possibile salvaguardare le correnti di scambio dei mosti e dei vini da taglio.

3. L'importo dell'aiuto è fissato in euro per % vol potenziale e per ettolitro di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati, tenuto conto delle differenze tra i costi dell'arricchimento ottenuto con detti prodotti e con il saccarosio.

Articolo 35

1. È istituito un aiuto per l'impiego di quanto segue:

a) mosti di uve e mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uve o per la fabbricazione di altri prodotti commestibili a partire da tali succhi di uve;

b) mosti di uve e mosti di uve concentrati prodotti nelle zone C III, per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda dei prodotti del codice NC 2206 00, per i quali possa essere ammesso da tali Stati membri l'uso di una denominazione composta recante il termine «vino» ai sensi dell'allegato VII, sezione C, paragrafo 2;

c) mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, in quanto elemento principale di un insieme di prodotti immessi in vendita nel Regno Unito ed in Irlanda con chiare istruzioni che consentano al consumatore di ottenere da questi mosti una bevanda che imiti il vino.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), qualora risulti che la restrizione di ordine geografico connessa alla produzione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati di cui a detta norma determini distorsioni di concorrenza, può essere deciso di estendere la concessione di tale aiuto ai mosti di uve e ai mosti di uve concentrati prodotti in regioni della Comunità al di fuori delle zone C III.

3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono riservati all'impiego di prodotti ottenuti da varietà di viti classificate esclusivamente come varietà di uve da vino o al tempo stesso come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad altro impiego; essi possono inoltre essere concessi per le uve di origine comunitaria ottenute dalle stesse varietà.

4. Gli importi degli aiuti devono essere fissati in modo che il costo di approvvigionamento di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, originari della Comunità, sia idoneo a conservare i loro sbocchi tradizionali.

5. Una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera a), è riservata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di tali campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello risultante dall'applicazione del paragrafo 4.

Articolo 36

Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Esse riguardano in particolare quanto segue:

a) le condizioni per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 1;

b) le misure necessarie per garantire il controllo dell'impiego dei prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 1;

c) l'importo dell'aiuto di cui agli articoli 34 e 35, che è fissato prima dell'avvio di ciascuna campagna;

d) la decisione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, primo comma.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

I produttori soggetti agli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 possono beneficiare delle misure d'intervento previste dal presente titolo, se hanno adempiuto detti obblighi per un periodo di riferimento da determinare. Tale periodo e le modalità d'applicazione del presente articolo sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Articolo 38

1. Quando si rilevano sul mercato comunitario prezzi eccessivamente elevati per un tipo di vino e tale situazione rischia di persistere, con conseguente turbativa del mercato, la Commissione può adottare le misure necessarie.

2. Nella misura necessaria per sostenere il mercato dei vini da tavola, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 75, misure d'intervento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), diversi dai vini da tavola.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E ORGANISMI DI FILIERA

CAPO I

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Articolo 39

1. Si intende per «associazione di produttori», se riconosciuta ai sensi del presente regolamento, ogni persona giuridica:

a) costituita per iniziativa dei produttori di prodotti disciplinati dal presente regolamento,

b) che per i suoi soci ha in particolare lo scopo:

   i) di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

   ii) di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della loro produzione;

   iii) di ridurre i costi di produzione e di stabilizzare i prezzi alla produzione;

   iv) di promuovere pratiche colturali, tecniche di produzione e tecniche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità.

2. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono avere la possibilità di comminare ai loro soci le sanzioni adeguate in caso di inosservanza degli obblighi statutari.

3. Gli Stati membri possono riconoscere quali associazioni di produttori a norma del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano domanda a condizione che:

a) rispondano ai requisiti previsti ai paragrafi 1 e 2 e a tal fine comprovino, tra l'altro, di avere un numero minimo di soci e un volume minimo di produzione commercializzabile;

b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficacia della loro attività;

c) mettano effettivamente in grado i loro soci di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter realizzare pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

Articolo 40

1. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'associazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i documenti giustificativi;

b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle associazioni di produttori, delle condizioni del riconoscimento e, in caso di mancato rispetto di tali condizioni, comminano le sanzioni da applicare alle associazioni medesime e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

c) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione o di revoca del riconoscimento.

2. La Commissione accerta l'osservanza dell'articolo 39 e del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo procedendo a controlli, a seguito dei quali chiede eventualmente agli Stati membri la revoca del riconoscimento.

CAPO II

ORGANISMI DI FILIERA

Articolo 41

1. Per migliorare il funzionamento del mercato dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola con indicazione geografica, gli Stati membri produttori, soprattutto nell'attuazione delle decisioni adottate dagli organismi di filiera, possono stabilire regole di commercializzazione relative alla regolazione dell'offerta al momento della prima immissione sul mercato, purché queste regole riguardino la messa in riserva e/o l'uscita scaglionata dei prodotti, ad eccezione di qualunque altra pratica concordata quale:

— fissazione del prezzo anche a titolo indicativo o di raccomandazione;

— blocco di una percentuale eccessiva del raccolto annuo di solito disponibile e, in generale, qualunque operazione anormale di riduzione dell'offerta;

— rifiuto di rilasciare l'attestato o gli attestati nazionali e/o comunitari necessari alla circolazione e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, quando siffatta commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 devono essere portate integralmente a conoscenza degli operatori tramite pubblicazione ufficiale a cura dello Stato membro interessato.

3. Ogni anno gli Stati membri che si siano avvalsi delle possibilità offerte al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una relazione sulle decisioni adottate l'anno precedente al riguardo. La Commissione ne esamina la conformità al diritto comunitario, in particolare alle norme applicabili in materia di libera circolazione (articoli da 28 a 31 del trattato) e di concorrenza (articoli da 81 a 86 del trattato), nonché al principio di non discriminazione (articolo 34, paragrafo 3 del trattato).

4. Gli organismi di cui al paragrafo 1 svolgono in una o più regioni della Comunità, alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv) intensificare la realizzazione del potenziale produttivo;

v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente;

vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;

vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della vinificazione e della commercializzazione;

viii) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix) promuovere in particolare la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

TITOLO V

PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI, DESIGNAZIONE, DENOMINAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE

CAPO I

PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI

Articolo 42

1. Sono stabiliti pratiche e trattamenti enologici comunitari autorizzati per l'elaborazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento, esclusi i succhi di uve e i succhi di uve concentrati nonché i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinati alla preparazione dei succhi di uve.

2. Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati possono essere impiegati soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon invecchiamento dei prodotti.

3. Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati escludono l'aggiunta di acqua, a meno che non sia richiesta da esigenze tecniche particolari, e l'aggiunta di alcole, tranne per il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, il vino liquoroso, il vino spumante, il vino alcolizzato e, in condizioni da stabilire, il vino frizzante.

4. Per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici, gli Stati membri possono imporre condizioni più severe per garantire la conservazione delle caratteristiche essenziali dei v.q.p.r.d., dei vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica prodotti nel loro territorio, dei vini spumanti e dei vini liquorosi. Essi comunicano tali condizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

5. Salvo deroga, soltanto uve appartenenti alle varietà che figurano come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell'articolo 19, nonché i prodotti che ne derivano, possono essere utilizzati nella Comunità per l'elaborazione di quanto segue:

a) mosto di uve mutizzato con alcole,

b) mosto di uve concentrato,

c) mosto di uve concentrato rettificato,

d) vino atto a diventare vino da tavola,

e) vino da tavola,

f) v.q.p.r.d.,

g) vino liquoroso,

h) mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite,

i) vino di uve stramature.

6. Il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso non può produrre vino da tavola.

Questa disposizione non osta tuttavia, in taluni casi da determinare, al taglio di cui al primo comma, purché il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da tavola rosso.

In deroga al primo comma, detto taglio è ammesso fino al 31 luglio 2005, nelle zone in cui tale pratica era tradizionale, secondo modalità da determinarsi.

Articolo 43

1. Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono stabiliti negli allegati IV e V.

2. In particolare:

— le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati riguardanti l'arricchimento, l'acidificazione, la disacidificazione e la dolcificazione, nonché le norme relative al tenore di anidride solforosa e al tenore massimo di acidità volatile figurano nell'allegato V, sezioni da A a G;

— le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati nonché le norme relative alla produzione di vino spumante e di vino spumante di qualità figurano nell'allegato V, sezioni H e I;

— le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati nonché le norme relative alla produzione di vini liquorosi figurano nell'allegato V, sezione J.

Articolo 44

1. Per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29, solo i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i v.q.p.r.d., i vini da tavola e, eventualmente, in deroga

all'articolo 45, i vini legalmente importati possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.

2. Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali può essere provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino diverso da un v.q.p.r.d. proveniente dalla varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5, ma non rispondente alle definizioni di cui ai punti da 12 a 18 dell'allegato I, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del singolo viticoltore per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

3. Durante le annate caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli, può essere deciso che i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in oggetto possano essere utilizzati nella Comunità per la produzione di vini spumanti o di vini spumanti gassificati, purché tali vini raggiungano un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol, oppure per la produzione di vini frizzanti gassificati. In tal caso, l'arricchimento è effettuato entro i limiti di cui all'allegato V, sezione D, punto 5.

4. Salvo disposizioni più restrittive applicate dagli Stati membri per l'elaborazione nel loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti.

5. Il succo di uve e il succo di uve concentrato originari della Comunità non possono formare oggetto di vinificazione o essere aggiunti al vino. La destinazione di tali prodotti è sottoposta a controllo. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità.

6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta recante il termine «vino» ai sensi dell'allegato VII, sezione C, paragrafo 2.

7. I vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo dei vini da tavola possono essere immessi sul mercato soltanto per l'elaborazione di vini spumanti o se sono destinati agli acetifici, alle distillerie o ad altri usi industriali. L'arricchimento di tali vini e il taglio degli stessi con un vino da tavola onde portarne il titolo alcolometrico volumico effettivo al livello prescritto per un vino da tavola possono aver luogo soltanto negli impianti del vinificatore o per conto di quest'ultimo.

8. Le fecce di vino e le vinacce non possono essere impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo alcole, acquavite o vinello.

9. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la fabbricazione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del singolo viticoltore.

10. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

11. Il mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite, può essere messo in circolazione soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1° gennaio 1985, e dei vini di uve stramature.

12. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve e il succo di uve concentrato originari di paesi terzi non possono essere vinificati o addizionati al vino nel territorio della Comunità.

13. I prodotti di cui al paragrafo 12 non possono essere sottoposti a fermentazione alcolica nel territorio della Comunità. La presente disposizione non si applica ai prodotti destinati alla produzione nel Regno Unito e in Irlanda dei prodotti del codice NC 2206 00 per i quali, ai sensi dell'allegato VII, sezione C, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione di una denominazione composta recante il termine «vino».

14. Il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio, nel territorio geografico della Comunità, di vini originari di paesi terzi sono vietati.

15. Il Consiglio può prevedere deroghe al paragrafo 12, al paragrafo 13, prima frase, e al paragrafo 14, in conformità degli obblighi internazionali della Comunità.

Articolo 45

1. Fatte salve eventuali deroghe, i seguenti prodotti non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto:

a) i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29 e 2204 30 10, importati o no, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria oppure, ove ciò sia consentito, dalle normative nazionali;

b) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), che non siano di qualità sana, leale o mercantile;

c) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che non rispondano alle definizioni contenute nell'allegato I.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 per i prodotti d'importazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.

Articolo 46

1. Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati IV e V sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Esse riguardano in particolare quanto segue:

a) per la sezione A dell'allegato V, le misure transitorie relative ai vini prodotti anteriormente al 1º settembre 1986 e le modificazioni degli elenchi di vini di cui al punto 2;

b) per gli allegati IV e V, i limiti e talune condizioni di utilizzazione delle pratiche e dei trattamenti enologici di cui ai suddetti allegati, ad eccezione dei limiti e delle condizioni stabilite negli allegati dianzi citati:

c) le decisioni, le eccezioni, le deroghe, le condizioni e gli elenchi di cui al presente capo e all'allegato V;

d) l'applicazione delle sezioni da C a G dell'allegato V ai prodotti raccolti nelle regioni comunitarie non comprese nelle zone viticole elencate nell'allegato III;

e) per la sezione J dell'allegato V, gli elenchi di cui al punto 2, lettera b), e al punto 6, le deroghe di cui al punto 4, lettera b), e le modalità di dichiarazione e di registrazione di cui al punto 6.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 sono adottate le seguenti modalità:

a) le regole che disciplinano la comparazione tra pratiche e trattamenti enologici determinati utilizzati nei paesi terzi e quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 1, e all'allegato IV;

b) le disposizioni che disciplinano la miscelazione e il taglio dei mosti e dei vini;

c) i requisiti di purezza e identità delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;

d) le disposizioni amministrative concernenti le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati, le quali possono prevedere che talune pratiche e taluni trattamenti enologici siano eseguiti unicamente sotto la responsabilità di persone riconosciute dallo Stato membro e dotate di conoscenze sufficienti a garantire la qualità, l'igiene e la salubrità del prodotto;

e) le condizioni di detenzione e di circolazione, le destinazioni dei prodotti di cui all'articolo 45 o gli elenchi di prodotti esentati dai requisiti previsti in detto articolo, nonché la determinazione dei criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi individuali, le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la detenzione e la circolazione nonché le destinazioni dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, diverse da quelle di cui all'articolo 45, paragrafo 1, o a quelle adottate in applicazione del presente regolamento;

f) le regole generali per l'utilizzazione in via sperimentale di pratiche e trattamenti enologici non autorizzati altrove.

3. I metodi d'analisi per individuare la composizione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Secondo la stessa procedura sono adottati, se necessario, i limiti espressi in cifre degli elementi che caratterizzano l'applicazione di determinate pratiche enologiche e le tabelle per il confronto dei dati analitici.

Tuttavia, qualora non siano previsti metodi di analisi comunitari o regole di cui al primo comma per individuare e quantificare le sostanze ricercate nel prodotto in questione, i metodi di analisi da utilizzare sono i seguenti:

a) i metodi di analisi riconosciuti dall'assemblea generale dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV) e pubblicati a cura di questo, oppure

b) qualora tra i metodi di analisi di cui alla lettera a) non figuri un metodo appropriato, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), oppure

c) in mancanza di uno dei metodi di cui alle lettere a) e b) e in funzione della sua esattezza, della sua ripetibilità e della sua riproducibilità:

   i) un metodo di analisi ammesso dallo Stato membro interessato o

   ii) se necessario, qualsiasi altro metodo di analisi appropriato.

Sono considerati equivalenti ai metodi di analisi comunitari di cui al primo comma i metodi di analisi automatizzati impiegati in luogo di un metodo di analisi comunitario, a condizione che sia stato stabilito, secondo la procedura di cui all'articolo 75, che i risultati ottenuti sono almeno uguali ai risultati ottenuti con il corrispondente metodo comunitario per quanto concerne l'esattezza, la ripetibilità e la riproducibilità.

CAPO II

DESIGNAZIONE, DENOMINAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DI TALUNI PRODOTTI

Articolo 47

1. Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati dal presente regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini sono definite nel presente capo e negli allegati VII e VIII. Tali disposizioni tengono conto, in particolare, dei seguenti obiettivi:

a) tutela dei legittimi interessi dei consumatori,

b) tutela dei legittimi interessi dei produttori,

c) buon funzionamento del mercato interno,

d) sviluppo dei prodotti di qualità.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare quanto segue:

a) l'obbligo di utilizzare alcune menzioni;

b) l'autorizzazione ad utilizzare altre menzioni a determinate condizioni;

c) l'autorizzazione ad utilizzare altre menzioni, ivi comprese informazioni che possono risultare utili per i consumatori;

d) modalità di protezione e di controllo per alcune menzioni;

e) la discplina dell'utilizzazione di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali;

f) la disciplina dell'etichettatura dei prodotti importati o, se consentito ai sensi del presente regolamento, elaborati da tali prodotti, al fine di garantire che i consumatori siano informati sulla natura del prodotto in questione e che lo stesso non sia etichettato come prodotto comunitario o come prodotto di uno Stato membro.

3. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano alla designazione dei prodotti ivi indicati:

a) sull'etichettatura,

b) nei registri, nei documenti di accompagnamento e negli altri documenti prescritti dalle disposizioni comunitarie, in seguito denominati «documenti ufficiali», eccettuati i documenti doganali,

c) nei documenti commerciali, in particolare nelle fatture e nelle bollette di consegna, e

d) nella pubblicità qualora il presente regolamento contenga disposizioni particolari al riguardo.

4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili per la presentazione dei prodotti ivi indicati per quanto riguarda:

a) il recipiente, compreso il dispositivo di chiusura;

b) l'etichettatura;

c) l'imballaggio.

5. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano ai prodotti detenuti per la vendita ed a quelli già immessi sul mercato.

Articolo 48

La designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa ai detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte, in particolare per quanto riguarda:

— le informazioni di cui all'articolo 47; tale disposizione si applica anche qualora tali informazioni siano utilizzate in una traduzione, si riferiscano alla provenienza effettiva del prodotto o siano corredate di menzioni quali «genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o simili;

— le caratteristiche dei prodotti quali, in particolare, la natura, la composizione, il titolo alcolometrico volumico, il colore, l'origine o la provenienza, la qualità, la varietà di vite, l'anno del raccolto o il volume nominale dei recipienti;

— l'identità e la qualità delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che partecipano o hanno partecipato all'elaborazione o alla commercializzazione del prodotto, in particolare dell'imbottigliatore.

Articolo 49

1. I prodotti la cui designazione o la cui presentazione non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o alle modalità adottate ai fini dell'attuazione dello stesso, non possono essere detenuti per la vendita o immessi sul mercato nella Comunità, né essere esportati.

Tuttavia, nel caso di prodotti destinati all'esportazione, deroghe alle disposizioni del presente regolamento:

— possono essere autorizzate dagli Stati membri qualora la normativa del paese terzo d'importazione lo richieda;

— possono essere previste nelle modalità di applicazione nei casi non contemplati nel primo trattino.

2. Lo Stato membro sul territorio del quale si trova il prodotto la cui designazione o presentazione non è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1 adotta le misure necessarie per comminare sanzioni in caso di infrazioni, in base alla gravità delle stesse.

Lo Stato membro può tuttavia concedere un'autorizzazione a detenere il prodotto in oggetto per la vendita a immettere sul mercato nella Comunità o a esportare il prodotto, purché la designazione o la presentazione di tale prodotto sia resa conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 50

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio, l'utilizzazione nella Comunità di un'indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per prodotti che non sono originari del luogo designato dall'indicazione geografica in questione, anche qualora la vera origine dei prodotti sia indicata oppure l'indicazione geografica sia utilizzata in una traduzione o sia corredata di menzioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili.

2. Ai fini del presente articolo, per «indicazione geografica» si intende l'indicazione che serve a identificare un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, oppure di una regione o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano in deroga ad altre disposizioni contenute nella legislazione comunitaria che stabiliscono le norme per la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 51

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, per «nome di un'unità geografica più piccola dello Stato membro» s'intende il nome di:

— una località o un'unità raggruppante delle località,

— un comune o una frazione,

— una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola,

— una regione diversa da una regione determinata.

2. L'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare vini da tavola ottenuti da un taglio di vini ricavati da uve raccolte in aree di produzione diverse è ammessa se l'85% almeno del vino da tavola risultante dal taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome.

Tuttavia, l'utilizzazione, per designare vini da tavola bianchi, di un'indicazione geografica relativa ad un'area di produzione situata all'interno della zona viticola A o della zona viticola B è ammessa soltanto se i prodotti che compongono il taglio sono ottenuti nella zona viticola in causa o se il vino in questione è ricavato dal taglio tra vini da tavola delle zona viticola A e vini da tavola della zona viticola B.

3. Gli Stati membri possono subordinare l'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare un vino da tavola alla condizione, in particolare, che sia ottenuto integralmente da determinati vitigni espressamente designati e provenga esclusivamente dal territorio precisamente delimitato di cui porta il nome.

Articolo 52

1. Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d. nonché, se del caso, ad un vino destinato ad essere trasformato nel v.q.p.r.d. in questione, questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale in vigore. Lo stesso dicasi se uno Stato membro ha attribuito il nome di un comune, di una frazione o di una località unicamente ad un v.q.p.r.d. nonché, eventualmente, ad un vino destinato ad essere trasformato in tale v.q.p.r.d.

Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti specificamente taluni tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri possono consen-

tire, secondo condizioni di produzione da essi fissate, che il nome di una regione determinata sia connesso con una precisazione relativa alle modalità di preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome di una varietà di vigne od un suo sinonimo.

In deroga al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, fino al 31 agosto 2001, di autorizzare che taluni nomi geografici tradizionalmente utilizzati per designare un vino da tavola e diventati il nome di una regione determinata, possano continuare ad essere utilizzati anche per la designazione dei vini da tavola per tre campagne viticole al massimo.

2. Possono essere utilizzati per la designazione, la presentazione e la pubblicità di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve i nomi e le menzioni seguenti:

— il nome di una varietà di vigna,

— una menzione specifica tradizionale di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettera c), secondo trattino, quarto doppio trattino, o all'allegato VIII, sezione D, punto 2, lettera c), secondo trattino,

oppure

— una menzione tradizionale complementare di cui all'allegato VII, sezione B, punto 1, lettera b), quinto trattino, purché sia attribuita da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie,

soltanto a condizione che sia escluso qualsiasi rischio di confusione sulla natura, l'origine o la provenienza e la composizione di tale bevanda.

3. L'utilizzazione di un nome o di una menzione di cui al punto 2 o di uno dei termini «Hock», «Claret», «Liebfrauenmilch» e «Liebfraumilch», anche se corredati di menzioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» o simili, è vietato per la designazione e la presentazione:

— di una merce del codice NC 2206, a meno che la merce in questione provenga effettivamente dal luogo così designato;

— di una merce commercializzata con chiare istruzioni al fine di ottenerne presso il consumatore una bevanda che imiti il vino; tuttavia, può essere utilizzato il nome di una varietà di vite se la merce in questione proviene effettivamente da tale varietà, a meno che tale nome dia luogo a confusioni con il nome di una regione determinata o di un'unità geografica usato per la designazione di un v.q.p.r.d.

4. Possono essere utilizzati per la designazione, la presentazione e la pubblicità di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve i nomi:

— di una regione determinata,

— di un'unità geografica più piccola della regione determinata, purché questo nome sia attribuito da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie,

solo a condizione che:

a) per i prodotti dei codici NC 2009, 2202, 2205, 2206, 2207, 2208 e 2209 nonché per i prodotti ottenuti da una materia prima vinicola i nomi e le menzioni dianzi citate siano riconosciuti nello Stato membro di origine del prodotto e che questo riconoscimento sia compatibile con il diritto comunitario;

b) per le bevande diverse da quelle di cui alla lettera a), sia escluso qualsiasi rischio di confusione circa la natura, l'origine o la provenienza e la composizione di queste bevande.

Tuttavia, anche se il riconoscimento di cui alla lettera a) non ha avuto luogo, questi nomi possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2000, fatta salva l'osservanza della lettera b).

Articolo 53

1. Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati VII e VIII sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Tali modalità disciplinano in particolare le deroghe, le condizioni e le autorizzazioni previste nei suddetti allegati.

2. Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75:

a) le indicazioni, i contrassegni e gli altri marchi di cui alla parte introduttiva dell'allegato VII o alla sezione A, punto 2, dell'allegato VIII;

b) l'elenco delle menzioni specifiche tradizionali di cui al quarto doppio trattino del secondo trattino della sezione A, punto 2, lettera c), dell'allegato VII o di cui al secondo trattino della sezione D, punto 2, lettera c), dell'allegato VIII;

c) le condizioni alle quali le indicazioni geografiche di cui alla sezione A, punto 2, dell'allegato VII sono utilizzate;

d) le indicazioni di cui all'allegato VII, sezione A, punto 4;

e) le condizioni alle quali le indicazioni di cui alla sezione B, punto 1, dell'allegato VII, sono utilizzate ed il quadro di impiego delle indicazioni di cui alla sezione B, punto 3, dell'allegato VII;

f) le indicazioni di cui all'allegato VII, sezione B, punto 2, e le condizioni alle quali sono utilizzate;

g) la misura in cui e le condizioni alle quali le disposizioni dell'allegato VII si applicano ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, ma non contemplati nella sezione A, punto 1, dell'allegato VII o nell'allegato VIII, in particolare il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino di uve parzialmente appassite, prodotti nella Comunità;

h) le condizioni alle quali i prodotti sono imballati e trasportati in recipienti e la loro utilizzazione e marcatura, ivi comprese quelle per quanto riguarda i recipienti per la preparazione ed il deposito dei vini spumanti;

i) se del caso, l'attribuzione dei nomi di unità geografiche di cui all'allegato VIII, sezione E, punto 1, secondo trattino;

j) le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono figurare nei registri, nei documenti ufficiali e nei documenti commerciali;

k) le modalità di cui all'allegato VIII, sezione G, punto 2, e, rispettivamente, sezione G, punto 5,

l) le modalità e le disposizioni derogatorie di cui all'allegato VIII, sezione I, punto 6.

TITOLO VI

VINI DI QUALITÀ PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE

Articolo 54

1. Per vini di qualità prodotti in regione determinate («v.q.p.r.d.») si intendono i vini conformi alle disposizioni del presente titolo e alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in materia.

2. I v.q.p.r.d. comprendono le seguenti categorie:

a) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate («v.l.q.p.r.d.»), rispondenti alla definizione di vino liquoroso;

b) i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate («v.s.q.p.r.d.»), rispondenti alla definizione di vino spumante, compresi i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico;

c) i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate («v.f.q.p.r.d.»), rispondenti alla definizione di vino frizzante;

d) i v.q.p.r.d. diversi da quelli menzionati nelle lettere a), b) e c).

3. I prodotti atti a diventare v.q.p.r.d. sono i seguenti:

a) uve fresche,

b) mosti di uve,

c) mosti di uve parzialmente fermentati,

d) vini nuovi ancora in fermentazione,

e) vino.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione.

5. La Commissione pubblica l'elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 55

1. Oltre alle norme nazionali eventualmente adottate in forza dell'articolo 57, paragrafo 1, e tenute presenti le condizioni tradizionali di produzione, che non pregiudichino la politica di qualità e il corretto funzionamento del mercato interno, le disposizioni che disciplinano la produzione dei v.q.p.r.d. sono basate sugli elementi seguenti:

a) delimitazione della zona di produzione,

b) tipo di vitigno,

c) pratiche colturali,

d) metodi di vinificazione,

e) titolo alcolometrico volumico naturale minimo,

f) resa per ettaro,

g) analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato VI, sezioni da A a J.

3. Le disposizioni dell'allegato VI, sezione K, si applicano soltanto ai v.s.q.p.r.d. Le disposizioni dell'allegato VI, sezione L, si applicano soltanto ai v.l.q.p.r.d.

Articolo 56

1. Gli Stati membri decidono le regole in base alle quali, nella fase di produzione:

a) un produttore può:

   i) non chiedere la classificazione come v.q.p.r.d. di un prodotto che nella sua dichiarazione di raccolto o di produzione figura come un prodotto atto a diventare v.q.p.r.d.;

   ii) declassare un v.q.p.r.d. in particolare a vino da tavola;

b) l'organismo competente che lo Stato membro deve designare può declassare un v.q.p.r.d.

2. Il declassamento di un v.q.p.r.d. nella fase di commercializzazione viene eseguito dai seguenti organismi:

a) dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il vino:

   i) se il vino è originario di tale Stato membro, oppure

   ii) nel caso di piccoli quantitativi da stabilire;

b) dall'organismo competente dello Stato membro di origine del vino nei casi non contemplati dalla lettera a).

3. Il declassamento di cui al paragrafo 2 viene deciso in particolare quando l'organismo competente ha accertato quanto segue:

a) nel corso del magazzinaggio o del trasporto il vino ha subito un cambiamento che ha provocato un deterioramento o un'alterazione delle caratteristiche del v.q.p.r.d. in questione;

b) il vino è stato sottoposto a trattamenti vietati o non è designato a norma di legge come v.q.p.r.d.

Articolo 57

1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 55 e tenuto conto degli usi leali e costanti, gli Stati membri produttori possono definire tutte le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari alle quali devono rispondere i v.q.p.r.d.

2. In aggiunta alle altre disposizioni del presente regolamento e tenuto conto degli usi leali e costanti gli Stati membri produttori possono definire tutti le caratteristiche o le condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe per i v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio.

Articolo 58

Le modalità d'applicazione del presente titolo e dell'allegato VI sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Esse riguardano in particolare:

a) le decisioni, le eccezioni, le deroghe e gli elenchi menzionati nel presente titolo e nell'allegato VI;

b) la delimitazione delle zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata, tenendo conto in particolare della situazione geografica e delle strutture amministrative;

c) la destinazione dei v.q.p.r.d. declassati e le condizioni cui tale destinazione è subordinata;

d) le disposizioni opportune sull'applicazione sistematica e generalizzata delle analisi organolettiche, sulla destinazione dei vini non conformi ai requisiti delle analisi e sulle condizioni a cui tale destinazione è subordinata;

e) la determinazione dei piccoli quantitativi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera a), punto ii).

TITOLO VII

REGIME DI SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 59

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione. L'importazione degli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e l'esportazione dei prodotti ivi contemplati possono essere subordinate alla presentazione di un certificato d'importazione o d'esportazione.

2. Il certificato è rilasciato dagli Stati membri a chi ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve le norme d'applicazione degli articoli 62 e 63.

Il certificato è valido in tutta la Comunità.

Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'esecuzione dell'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del certificato e che, salvo in casi di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, qualora l'operazione non sia eseguita entro tale termine o sia eseguita solo parzialmente.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 viene deciso quanto segue:

a) l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti certificati di importazione o di esportazione,

b) il periodo di validità dei certificati e le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 60

1. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Per i succhi e i mosti dei codici NC 2009 60 e 2204 30 per i quali l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo all'importazione del prodotto importato, l'esattezza di questo prezzo viene verificata mediante il controllo di ciascun lotto o mediante un valore forfettario all'importazione, calcolato dalla Commissione in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi d'origine.

Qualora il prezzo di entrata dichiarato del lotto interessato sia superiore al valore forfettario all'importazione, aumentato di un margine fissato a norma del paragrafo 3 e che non può superare il valore forfettario di più del 10%, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all'importazione determinata sulla base del valore forfettario all'importazione.

Se, nel caso di cui al secondo comma, non viene dichiarato il prezzo d'entrata del lotto interessato, l'applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario all'importazione o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo le condizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 3.

3. Qualora le deroghe di cui all'articolo 44, paragrafo 15, si applichino ai prodotti importati, per questi prodotti gli importatori depositano una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è pari ad un importo da specificare. Essa viene svincolata dietro presentazione da parte dell'importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro dell'immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uva utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, ovvero, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse riguardano in particolare la fissazione dei criteri volti a determinare quale regime di controllo si debba applicare e gli elementi da considerare per il calcolo dei valori forfettari all'importazione, l'entità della cauzione di cui al paragrafo 3 e le norme che disciplinano lo svincolo di tale cauzione.

Articolo 61

1. Per evitare o reprimere gli effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio prevista dalla tariffa doganale comune di uno o più di tali prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura concluso ai sensi dell'articolo 300 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne nel caso in cui le importazioni non rischino di turbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi d'intervento sotto i quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale per il commercio.

I volumi d'intervento che devono essere superati ai fini dell'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità

nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.

3. I prezzi all'importazione da considerare ai fini dell'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione «cif» della spedizione in oggetto.

I prezzi d'importazione «cif» sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in oggetto sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario.

4. La Commissione decide le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse riguardano in particolare:

a) i prodotti cui sono applicati dazi addizionali all'importazione a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 a norma dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 62

1. I contingenti tariffari per i prodotti disciplinati dal presente regolamento, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o in virtù di qualsiasi altro atto del Consiglio, vengono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la regola «primo arrivato, primo servito»),

b) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo «dell'esame simultaneo»),

c) metodo basato fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo «importatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere adottati altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione adottato tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziato commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti annui e, all'occorrenza, adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, determinano il metodo di gestione da applicare e, eventualmente, contengono:

a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenziena e l'origine del prodotto;

b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consentirà di verificare le garanzie di cui alla lettera a);

c) le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei certificati di importazione.

Articolo 63

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione:

a) dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c),

b) degli zuccheri del codice NC 1701, del glucosio e dello sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, anche sotto forma dei prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59, incorporati nei prodotti dei codici NC 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99,

sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale ed entro i limiti risultanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

2. Per quanto riguarda l'attribuzione della quantità esportabili con restituzione, si adotta il metodo:

a) più idoneo alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori;

b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione;

c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

Le restituzioni di cui al paragrafo 1, lettera a) sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 75. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente.

In caso di necessità la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare nell'intervallo le restituzioni fissate periodicamente.

Le disposizioni dell'articolo 64 relative ai prodotti ivi contemplati si applicano a titolo complementare.

4. La restituzione è concessa solo su domanda e su presentazione del relativo certificato di esportazione.

5. L'importo della restituzione per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del certificato e, nel caso di una restituzione differenziata, quello applicabile in detta data alle destinazioni seguenti:

a) alla destinazione indicata nel certificato o, eventualmente,

b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul certificato, nel qual caso l'importo applicabile non può superare quello relativo alla destinazione indicata sul certificato.

Possono essere adottate le misure opportune per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo.

6. È possibile derogare ai paragrafi 4 e 5 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano delle restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 75.

7. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato è garantito in base ai certificati di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti in questione.

Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi risultanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei certificati di esportazione.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le norme sulla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o inutilizzati, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Articolo 64

1. Il presente articolo si applica alle restituzioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1.

2. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), è pari:

a) nel caso dello zucchero greggio e dello zucchero bianco, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], e relative norme di applicazione;

b) nel caso del glucosio e dello sciroppo di glucosio, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [2], e relative norme di applicazione.

Per poter beneficiare della restituzione, i prodotti trasformati debbono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di glucosio o di sciroppo di glucosio utilizzati nella fabbricazione.

L'esattezza della suddetta dichiarazione è verificata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

   i) sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, e delle disponibilità;

   ii) nel commercio internazionale, dei prezzi di tali prodotti;

b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri

[1] GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38).

[2] GU L 281 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18).

luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese di inoltro verso i paesi di destinazione;

c) gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, volti ad assicurare a questo mercato una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

d) limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato;

e) l'esigenza di evitare turbative del mercato della Comunità;

f) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

4. I prezzi sul mercato della Comunità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, sono determinati tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione.

I prezzi nel commercio internazionale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, sono determinati tenendo conto di quanto segue:

a) dei prezzi rilevati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli per le importazioni in provenienza dai paesi terzi praticati nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione rilevati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

5. Fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 3, terzo comma, la periodicità secondo cui sono fissati l'elenco dei prodotti per i quali è effettivamente accordata una restituzione e l'importo di tale restituzione, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 75.

6. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:

a) sono di origine comunitaria,

b) sono stati esportati fuori dalla Comunità, e

c) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul certificato o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 5, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 75, purché siano decise condizioni che offrano garanzie equivalenti.

Disposizioni complementari possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, lettera a), in assenza di deroghe concesse secondo la procedura di cui all'articolo 75, non viene erogata alcuna restituzione per i prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

Articolo 65

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui al medesimo si presenta eccenzionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può superare sei mesi, e che sono d'applicazione immediata. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla sua notificazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione si considera abrogata.

Articolo 66

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene ripresa nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento o adottate in forza di una disposizione del medesimo, è vietato quanto segue:

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente.

Articolo 67

1. È vietata l'importazione di prodotti disciplinati dal presente regolamento ai quali sia stato aggiunto alcole, ad eccezione di quelli corrispondenti ai prodotti originari della Comunità per i quali tale aggiunta è consentita.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni relative alla corrispondenza dei prodotti e le deroghe al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Articolo 68

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere importati soltanto se rispondono ai seguenti requisiti:

a) per tutti i prodotti:

   i) essere conformi alle norme che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e, se del caso, il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari; la prova che tale condizione è soddisfatta viene fornita mediante un attestato rilasciato da un organismo del paese terzo di cui il prodotto è originario, indicato in un elenco da stabilire;

   ii) essere scortati, quando sono destinati al consumo umano diretto, da un bollettino d'analisi redatto da un organismo o servizio designato dal paese terzo di cui il prodotto è originario;

b) per i vini destinati al consumo umano diretto, esclusi i vini liquorosi e i vini spumanti:

   i) avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol e un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol;

   ii) avere un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, pari a 46,6 milliequivalenti/litro.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 può essere deciso quanto segue:

a) la definizione delle caratteristiche che devono presentare i vini liquorosi e i vini spumanti, nonché deroghe al paragrafo 1, lettera b),

b) che alcuni prodotti cui si applica il paragrafo 1, trasportati in quantità limitate e condizionati in piccoli recipienti, siano esentati dalla presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi di cui al paragrafo 1, lettera a),

c) che alcuni vini accompagnati da un certificato di denominazione d'origine o da un certificato d'origine possano essere esentati parzialmente o totalmente dall'obbligo di fornire gli elementi che figurano nell'attestato o nel bollettino d'analisi di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Articolo 69

1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisca o rischi di subire turbative gravi che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta turbativa o minaccia di turbativa.

Per valutare se la situazione giustifichi l'applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare:

a) dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o richiesti certificati di importazione e della situazione del mercato vinicolo nella Comunità;

b) se del caso, della rilevanza dell'intervento.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti entro cui gli Stati membri possono adottare misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono d'applicazione immediata. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla sua notificazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70

1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento possono circolare nella Comunità soltanto se accompagnati da un documento controllato dall'amministrazione.

2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono tali prodotti per l'esercizio della loro professione, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i negozianti da determinare, hanno l'obbligo di tenere registri nei quali devono essere fra l'altro indicate le entrate e le uscite dei prodotti in oggetto.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la natura e il tipo del documento di cui al paragrafo 1, nonché le deroghe al presente articolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Articolo 71

1. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

2. II capo II del titolo II non osta alla concessione di aiuti nazionali destinati al conseguimento di obiettivi analoghi a quelli perseguiti da tale capo. A tali aiuti si applica comunque il paragrafo 1.

Articolo 72

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Essi designano inoltre i laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali in tale settore.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi e dei laboratori suddetti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. La Commissione istituisce un corpo di agenti specifici incaricato di collaborare ai controlli in loco con gli organismi competenti degli Stati membri, per garantire l'applicazione uniforme della normativa vitivinicola.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Esse riguardano in particolare quanto segue:

a) la garanzia dell'applicazione uniforme delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo, in particolare per quanto concerne il controllo;

b) i rapporti tra gli organismi designati;

c) la disciplina finanziaria specifica ai fini del miglioramento dei controlli;

d) le sanzioni amministrative;

e) i poteri e gli obblighi degli ispettori designati.

Articolo 73

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione, compresi la natura e il tipo di dati da trasmettere, dei termini della comunicazione e della diffusione dei dati raccolti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

Articolo 74

È istituito un comitato di gestione per i vini, in seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 75

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al secondo comma.

Articolo 76

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 77

1. Il presente regolamento si applica tenendo conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

2. Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 78

1. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 1258/1999 con le relative norme di attuazione.

2. Il premio di cui al capo II del titolo II, il sostegno di cui al capo III del titolo II, gli aiuti di cui al capo I del titolo III, gli acquisti e il sostegno di cui al capo II del titolo III, gli aiuti di cui al capo III del titolo III e le restituzioni di cui al titolo VII sono considerati interventi destinati a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

3. Ferme restando norme più restrittive, il sostegno comunitario che può essere concesso in forza del titolo III e le restituzioni che possono essere assegnate in forza del titolo VII possono essere concessi soltanto per i prodotti elaborati nella Comunità a partire da uve raccolte nella Comunità stessa.

Articolo 79

Al fine di evitare eccedenze di vino da tavola e di vino atto a diventare vino da tavola gli Stati membri possono stabilire un limite per le rese agronomiche espresso in ettolitri/ettaro il cui superamento comporti per i produttori l'inamissibilità agli aiuti del presente regolamento.

Articolo 80

Secondo la procedura di cui all'articolo 75 sono adottate misure:

a) intese ad agevolare la transizione dal regime previsto nei regolamenti citati all'articolo 81 al regime istituito dal presente regolamento;

b) necessarie per risolvere problemi pratici specifici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento.

Articolo 81

I regolamenti (CEE) n. 346/79, (CEE) n. 351/79, (CEE) n. 460/79, (CEE) n. 456/80, (CEE) n. 457/80, (CEE) n. 458/80, (CEE) n. 1873/84, (CEE) n. 895/85, (CEE) n. 822/87, (CEE) n. 823/87, (CEE) n. 1442/88, (CEE) n. 3877/88, (CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2046/89, (CEE) n. 2048/89, (CEE) n. 2389/89, (CEE) n. 2390/89, (CEE) n. 2391/89, (CEE) n. 2392/89, (CEE) n. 3677/89, (CEE) n. 3895/91, (CEE) n. 2332/92 e (CEE) n. 2333/92 sono abrogati.

Articolo 82

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO I

DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

Le seguenti definizioni si applicano:

— ai prodotti ottenuti nella Comunità a partire da uve raccolte all'interno della medesima, compresi i vini di cui al punto 15, sesto trattino, e

— ai prodotti diversi da quelli contemplati ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 24, allorché essi:

  — sono originari di paesi terzi, oppure

  — sono elaborati nella Comunità a partire da uve raccolte all'esterno della medesima, nella misura in cui la loro elaborazione è ammessa ai sensi del presente regolamento.

Le definizioni dei prodotti vitivinicoli ai quali non si applica il presente allegato sono adottate, per quanto necessario, ai sensi del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 75.

1. *Uve fresche:* il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

2. *Mosto di uve:* il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

3. *Mosto di uve parzialmente fermentato:* il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1% vol ed inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale; tuttavia, taluni v.q.p.r.d., il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è inferiore ai tre quinti del loro titolo alcolometrico volumico totale, ma non inferiore a 4,5% vol, non sono considerati come mosti di uve parzialmente fermentati.

4. *Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite:* il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve parzialmente appassite, avente un tenore totale di zucchero minimo, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico volumico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, alcuni vini che corrispondono a queste definizioni non vengono considerati quali mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite.

5. *Mosto di uve fresche mutizzato con alcole:* il prodotto:

   — avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 12% vol e inferiore a 15% vol, e

   — ottenuto mediante aggiunta ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5% vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5:

     — di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole proveniente dalla distillazione delle uve secche, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol,

     — o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol.

6. *Mosto di uve concentrato:* il mosto di uve non caramellizzato:

   — ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20°C al rifrattometro, utilizzato secondo metodo a stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%,

   — proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5,

   — ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.

   Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

7. *Mosto di uve concentrato rettificato:* il prodotto liquido non caramellizzato:

— ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato, alla temperatura di 20 °C, dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 61,7 %;

— che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

— che presenta le seguenti caratteristiche:

  — pH non superiore a 5 per un valore di 25° Brix,

  — densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25° Brix,

  — tenore di saccarosio non rivelabile con metodo analitico da stabilirsi,

  — indice Foli-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25° Brix,

  — acidità titolata non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

  — tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

  — tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

  — conduttività non superiore a 120 micro-Siemens per centimetro a 20 °C e a 25° Brix,

  — tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

  — presenza di mesoinositolo;

— proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5;

— ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

8. *Succo di uve:* il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato come tale; esso è ottenuto:

a) dall'uva fresca o dal mosto di uve, o

b) mediante ricostituzione:

  — dal mosto di uve concentrato, o

  — dal succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

9. *Succo di uve concentrato:* il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9 %.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

10. *Vino:* il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

11. *Vino nuovo ancora in fermentazione:* il vino la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

12. *Vino atto a diventare vino da tavola:* il vino:

— proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5,

— prodotto nella Comunità e

— avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui è stato prodotto.

13. *Vino da tavola:* il vino diverso dai v.q.p.r.d.:

— proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5,

— prodotto nella Comunità,

— avente, dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato V, sezione D, un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol, purché tale vino sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole, nonché un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol,

— fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate, avente inoltre un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

Tuttavia per i vini prodotti su talune aree viticole da stabilirsi, ottenuti senza alcun arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale può essere portato a un massimo di 20% vol.

Il vino da tavola chiamato «retsina» è il vino da tavola prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire dal mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere un vino da tavola «retsina» in condizioni definite dalla normativa greca vigente.

14. *Vino liquoroso:* il prodotto:

A. avente:

— un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol,

— un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, fatta eccezione per determinati vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) i quali figurano in un elenco che sarà adottato;

B. ottenuto:

a) da:

— mosto di uve parzialmente fermentato,

— o da vino,

— o da una miscela dei prodotti suddetti,

— o, per taluni v.l.q.p.r.d. da determinare, da mosto di uve o dalla miscela di questo prodotto con vino;

tutti i prodotti succitati devono, per i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d.:

— provenire da varietà di viti che sono scelte tra quelle menzionata all'articolo 42, paragrafo 5, e

— avere, fatta eccezione per taluni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco che sarà adottato, un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol;

b) e mediante aggiunta:

i) da soli o miscelati:

— di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ricavato dalla distillazione di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 96% vol,

— di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol;

ii) nonché, eventualmente, di uno o più d'uno dei prodotti seguenti:

— mosto di uve concentrato,

— miscela di uno dei prodotti di cui al punto i) con un mosto di uve di cui alla lettera a), primo e quarto trattino;

iii) per taluni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco che sarà adottato:

— dei prodotti di cui al punto i), da soli o miscelati,

— oppure di uno o più dei prodotti seguenti:

— alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,

— acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,

— acquavite di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol,

— nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

— mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite,

— mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto, il quale, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

— mosto di uve concentrato,

— miscela di uno dei prodotti di cui al secondo trattino con un mosto di uve di cui alla lettera a), primo e quarto trattino.

15. *Vino spumante:* salvo deroga di cui all'articolo 44, paragrafo 3, il prodotto ottenuto dalla prima o seconda fermentazione alcolica:

— di uve fresche,

— di mosto di uve,

— di vino,

atti a diventare vino da tavola,

— di vino da tavola,

— di v.q.p.r.d.,

— di vini importati, figuranti in un elenco da stabilire, ottenuti da varietà di viti e da regioni viticole aventi caratteristiche che li differenziano dai vini comunitari,

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar.

16. *Vino spumante gassificato:* il prodotto:

— ottenuto da vino da tavola,

— caratterizzato all'atto della stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas, e

— che, conservato a 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar.

17. *Vino frizzante:* il prodotto:

— ottenuto da vino da tavola o da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d., purché tali vini o prodotti presentino un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol,

— avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol,

— che, conservato a 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar,

— presentato in recipienti di 60 litri o meno.

18. *Vino frizzante gassificato:* il prodotto:

— ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d.,

— avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol,

— che, conservato a 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione totalmente o parzialmente aggiunta non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar,

— presentato in recipienti di 60 litri o meno.

19. *Aceto di vino:* l'aceto:

— ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di vino,

— avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

20. *Feccia di vino:* il residuo che si deposita nei recipienti contenenti vino, dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato, nonché quello ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione di questo prodotto.

Sono considerati feccia di vino anche:

— il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato;

— il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto.

21. *Vinaccia:* il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

22. *Vinello:* il prodotto ottenuto:

— dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua, o

— mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

23. *Vino alcolizzato:* il prodotto:

— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol,

— ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non contenente zucchero residuo,

— avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

24. *Vino di uve stramature:* il prodotto:

— ottenuto nella Comunità, senza alcun arricchimento, da uve raccolte nella Comunità, provenienti dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5, e comprese in un elenco che sarà adottato,

— avente un titolo alcolometrico volumico naturale superiore a 15% vol,

— avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 16% vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12% vol.

Gli Stati membri possono prevedere un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

ALLEGATO II

TITOLI ALCOLOMETRICI

1. *Titolo alcolometrico volumico effettivo:* il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

2. *Titolo alcolometrico volumico potenziale:* il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

3. *Titolo alcolometrico volumico totale:* la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

4. *Titolo alcolometrico volumico naturale:* il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.

5. *Titolo alcolometrico massico effettivo:* il numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.

6. *Titolo alcolometrico massico potenziale:* il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.

7. *Titolo alcolometrico massico totale:* la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

ALLEGATO III

ZONE VITICOLE

1. La zona viticola A comprende:

   a) in Germania: le superfici vitate non comprese nella zona viticola B;

   b) nel Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;

   c) in Belgio, nei Paesi Bassi, in Danimarca, in Irlanda, in Svezia e nel Regno Unito: l'area viticola di questi paesi.

2. La zona viticola B comprende:

   a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;

   b) in Francia, le superficie vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:

      — nell'Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

      — nella Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

      — nella Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

      — nel Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

      — nella Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),

      — nella Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, nonché le superficie vitate del circondario di Cosne-sur-Loire nel dipartimento de Nièvre;

   c) in Austria: l'area viticola austriaca.

3. La zona viticola C I a) comprende le seguenti superfici vitate:

   a) in Francia:

      — nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (escluso il circondario di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haut-Vienne, Yonne;

      — nei circondari di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar);

      — nel dipartimento dell'Ardèche, l'intero circondario di Touron e i cantoni di Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Étienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e La Voulte-sur-Rhône;

   b) in Spagna, nelle province di Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, La Coruña e Vizcaya;

   c) in Portogallo, nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata di «Vinho Verde»; nonché «Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras» (ad eccezione di «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»), appartenenti alla «Região viticola da Extremadura».

4. La zona viticola C I b) comprende in Italia le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta, nonché nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno.

5. La zona viticola C II comprende:

   a) in Francia, le superfici vitate:

      — nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse;

— nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Sollies-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Saint-Maxime;

— nel circondario di Nyons e nei cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar del dipartimento della Drôme;

— nelle parti del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3, lettera a);

b) in Italia, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano, Capri e Ischia;

c) in Spagna, le superfici vitate:

— nelle province seguenti:

— Lugo, Orense, Pontevedra,

— Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla «comarca» viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

— La Rioja,

— Álava,

— Navarra,

— Huesca,

— Barcelona, Gerona, Lérida;

— nella parte della provincia di Zaragoza situata a nord del fiume Ebro;

— nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés;

— nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla «comarca» viticola denominata Conca de Barberá.

6. La zona viticola C III a) comprende in Grecia le superfici vitate nei seguenti nomoi: Florina, Imathia, Kilkís, Grevená, Larissa, Ioannina, Leucade, Acaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Iraklion, Chania, Rethimno, Samos, Lassithi, nonché nell'isola di Thira (Santorini).

7. La zona viticola C III b) comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

— nei dipartimenti della Corsica;

— nelle parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour et Saint-Maxime;

— nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;

b) in Italia, le superficie vitate nelle seguenti regioni: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;

c) in Grecia le superfici vitate che non figurano al punto 6;

d) in Spagna, le superfici vitate che non figurano al punto 3, lettera b), né al punto 5, lettera c);

e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese nella zona C I a).

8. La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1º marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1º marzo 1998.

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PRATICHE E DEI TRATTAMENTI ENOLOGICI AUTORIZZATI

1. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere effettuati su uve fresche, sul mosto d'uve, sul mosto d'uve parzialmente fermentato, sul mosto d'uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, sul mosto d'uve concentrato e sul vino nuovo ancora in fermentazione:

   a) arieggiamento o aggiunta di ossigeno;

   b) trattamenti termici;

   c) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nei prodotti così trattati;

   d) utilizzazione di anidride carbonica, detta altresì biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dell'aria;

   e) utilizzazione di lieviti per vinificazione;

   f) applicazione di una o più delle pratiche seguenti, per favorire lo sviluppo dei lieviti;

      — aggiunta di fosfato di ammonio bibasico o di solfato di ammonio entro certi limiti,

      — aggiunta di solfito di ammonio o di bisolfito di ammonio entro certi limiti,

      — aggiunta di dicloridrato di tiamina entro certi limiti;

   g) utilizzazione di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

   h) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici;

   i) trattamento dei mosti bianchi e dei vini bianchi nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico entro certi limiti;

   j) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico;

      — gelatina alimentare,

      — colla di pesce,

      — caseina e caseinati di potassio,

      — ovalbumina e/o lattalbumina,

      — bentonite,

      — diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

      — caolino,

      — tannino,

      — enzimi pectolitici;

      — preparato enzimatico di betaglucanasi a condizioni da determinare;

   k) utilizzazione di acido sorbico o di sorbato di potassio;

   l) uso di acido tartarico per l'acidificazione alle condizioni di cui all'allegato V, sezioni E e G;

   m) impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste all'allegato V, sezioni E e G, di uno o più dei prodotti seguenti:

      — tartrato neutro di potassio,

      — bicarbonato di potassio,

— carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (−) malico,

— tartrato di calcio,

— acido tartarico a condizioni da determinare,

— preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato;

n) uso di resina di pino di Aleppo a condizioni da determinare;

o) uso di preparati di scorze di lieviti, entro certi limiti;

p) uso di polivinilpolipirrolidone, entro certi limiti e a condizioni da determinare;

q) uso di batteri lattici in sospensione vinica a condizioni da determinare;

r) aggiunta di lisozima entro limiti ed a condizioni da determinare.

2. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato:

a) arieggiamento;

b) trattamenti termici;

c) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nei prodotti così trattati;

d) utilizzazione di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

e) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici;

f) trattamento con carboni per uso enologico;

g) uso di carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di doppio sale di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (−) malico;

h) uso di resine scambiatrici di ioni a condizioni da determinare.

3. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere applicati per il mosto di uve parzialmente fermentato, destinato al consumo umano diretto nello stato in cui si trova, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i v.q.p.r.d.:

a) utilizzazione nei vini secchi e in quantità non superiori al 5 %, di fecce fresche, sane o non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;

b) arieggiamento o immissione di argo o azoto;

c) trattamenti termici;

d) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;

e) utilizzazione di anidride carbonica, detta altresì biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;

f) aggiunta di anidride carbonica, entro certi limiti;

g) utilizzazione, alle condizioni previste dal presente regolamento, di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

h) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso al consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l;

i) aggiunta di acido L-ascorbico, sino a certi limiti;

j) aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione del vino entro certi limiti;

k) l'impiego per l'acidificazione di acido tartarico, alle condizioni previste all'allegato V, sezioni E e G;

l) impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste all'allegato V, sezioni E e G, di uno o più dei prodotti seguenti:

— tartrato neutro di potassio,

— bicarbonato di potassio,

— carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (−) malico,

— tartrato di calcio,

— acido tartarico a condizioni da determinare,

— preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato;

m) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico:

— gelatina alimentare,

— colla di pesce,

— caseina e caseinati di potassio,

— ovolbumina e/o lattolbumina,

— bentonite,

— diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

— caolino,

— preparato enzimatico di betaglucanasi a condizioni da determinare;

n) aggiunta di tannino;

o) trattamento dei vini bianchi con carbone per uso enologico entro certi limiti;

p) trattamento, a condizioni da stabilire:

— dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati come tali al consumo umano diretto dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio;

— dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio;

q) aggiunta di acido metatartarico entro certi limiti;

r) uso di gomma arabica;

s) uso, a condizioni da determinare, di acido DL-tartarico, denominato anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza;

t) impiego per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:

— di alginato di calcio

o

— di alginato di potassio;

t bis) impiego di lieviti per vinificazione, secchi o in sospensione di vino, per l'elaborazione dei vini spumanti;

t ter) aggiunta, per l'elaborazione dei vini spumanti, di tiamina e di sali d'ammonio ai vini di base per favorire lo sviluppo dei lieviti, alle seguenti condizioni:

— per i sali nutritivi, fosfato di ammonio entro certi limiti,

— per i fattori di crescita, tiamina sotto forma di cloridrato di tiamina, entro certi limiti;

u) uso di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per creare un'atmosfera sterile, unicamente negli Stati membri in cui è tradizionalmente utilizzato e fino a quando non sia vietato dalla legislazione nazionale, a condizione che vengano impiegati solo recipienti di contenuto superiore a 20 litri e che nessuna traccia di isotiocianato di allile sia presente nei vini;

v) aggiunta, per favorire la precipitazione del tartaro:

— di bitartrato de potassio,

— di tartrato di calcio entro limiti ed a condizioni da determinare;

w) impiego di solfato di rame per l'eliminazione di un difetto di gusto o di odore del vino, sino a certi limiti;

x) impiego di preparati di scorze di lieviti entro certi limiti;

y) uso di polivinilpolipirrolidone entro certi limiti e a condizioni da determinare;

z) impiego di batteri lattici in sospensione di vino a condizioni da determinare;

z bis) aggiunta di caramello, ai sensi della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinati ad essere utilizzate nei prodotti alimentari [1], per rafforzare il colore dei vini liquorosi e dei v.l.q.p.r.d.

z ter) aggiunta di lisozima entro limiti ed a condizioni da determinare.

4. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per i prodotti menzionati nella frase introduttiva del punto 3, unicamente nell'ambito di condizioni di impiego da determinare:

a) apporto di ossigeno;

b) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino;

c) impiego di un'ureasi per diminuire il tasso di urea nei vini.

---

[1] GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

ALLEGATO V

LIMITI E CONDIZIONI DI TALUNE PRATICHE ENOLOGICHE

A. Tenore di anidride solforosa

1. Il tenore totale di anidride solforosa dei vini, diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:

   a) 160 mg/l per i vini rossi,

   b) 210 mg/l per i vini bianchi e rosati.

2. In deroga al punto 1, lettere a) e b), il tenore massimo di anidride solforosa, per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, non inferiore a 5 g/l, è portato a:

   a) 210 mg/l per i vini rossi e 260 mg/l per i vini bianchi e rosati;

   b) 300 mg/l per:

      — i vini aventi diritto alla designazione «Spätlese» conformemente alle disposizioni comunitarie;

      — i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata «Bordeaux supérieur», «Graves de Vayres», «Côtes de Bordeaux», «Saint-Macaire», «Premières Côtes de Bordeaux», «Sainte-Foix Bordeaux», «Côtes de Bergerac» (seguita o meno dalla designazione «Côtes de Saussignac»), «Haut Montravel», «Côtes de Montravel» e «Rosette»;

      — i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine «Allela», «La Mancha», «Navarra», «Penedés», «Rioja», «Rueda», «Tarragona» e «Valencia»;

      — i v.q.p.r.d. bianchi originari del Regno Unito, designati e presentati conformemente alla normativa britannica con il termine «botrytis» o con altri termini equivalenti, quali «noble harvest», «noble late Harvested» o «special late Harvested»;

   c) 350 mg/l per i vini aventi diritto alla designazione «Auslese», conformemente alle disposizioni comunitarie, e per i vini bianchi designati come «vino superiore a denominazione di origine», conformemente alla legislazione rumena, e aventi diritto a uno dei nomi seguenti: Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea Calugareasca;

   d) 400 mg/l per i vini aventi diritto alle designazioni «Beerenauslese», «Ausbruch», «Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese» e «Eiswein», conformemente alle disposizioni comunitarie, e per i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata «Sauternes», «Barsac», «Cadillac», «Cérons», «Loupiac», «Sainte-Croix-du Mont», «Monbazillac», «Bannezeaux», «Quarts de Chaume», «Coteaux du Layon», «Coteaux de l'Aubance», «Graves Supérieures» e «Jurançon».

3. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano, per talune zone viticole della Comunità può essere concessa agli Stati membri la facoltà di autorizzare, per i vini prodotti nel loro territorio, un aumento di non oltre 40 mg/l dei tenori massimi totale di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l previsti nella presente sezione.

4. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più restrittive per i vini prodotti nel loro territorio.

B. Tenore di acidità volatile

1. Il tenore massimo di acidità volatile non può superare:

   a) 18 milliequivalenti per litro per i mosti di uve parzialmente fermentati;

   b) 18 milliequivalenti per litro per i vini bianchi e rosati nonché, fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti ottenuti dal taglio di vino bianco con vino rosso nel territorio spagnolo;

   c) 20 milliequivalenti per litro per i vino rossi.

2. I tenori di cui al punto 1 sono validi:

— per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella Comunità, nella fase della produzione e in tutte le fasi di commercializzazione;

— per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini originari di paesi terzi, in tutte le fasi successive alla loro entrata nel territorio geografico della Comunità.

3. Possono essere previste deroghe al punto 1:

a) per alcuni v.q.p.r.d. e alcuni vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica, quando:

— hanno subito un periodo di invecchiamento di almeno due anni, oppure

— siano elaborati secondo metodi particolari;

b) per i vini con un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 13% vol.

C. **Limiti di arricchimento**

1. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedono, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola.

2. Per i prodotti di cui al punto 1, il titolo alcolometrico volumico naturale può essere aumentato soltanto se il titolo alcolometrico volumico naturale minimo degli stessi è:

a) nella zona viticola A: 5% vol;

b) nella zona viticola B: 6% vol;

c) nella zona viticola C I a): 7,5% vol;

d) nella zona viticola C I b): 8% vol;

e) nella zona viticola C II: 8,5% vol;

f) nella zona viticola C III: 9% vol.

3. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione D e non può superare i limiti seguenti:

a) nella zona viticola A: 3,5% vol;

b) nella zona viticola B: 2,5% vol;

c) nelle zone viticole C: 2% vol.

4. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al punto 3 può essere portato ai limiti seguenti:

a) nella zona viticola A: 4,5% vol;

b) nella zona viticola B: 3,5% vol.

D. **Operazioni di arricchimento**

1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione C può essere ottenuto esclusivamente:

a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;

c) per quanto riguarda il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola, mediante concentrazione parziale a freddo.

2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre.

3. L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle regioni viticole nelle quali è tradizionalmente o eccezionalmente praticata conformemente alla legislazione vigente l'8 maggio 1970.

4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11% nella zona viticola A, l'8% nella zona viticola B e il 6,5% nella zona viticola C.

5. In caso di applicazione delle disposizioni della sezione C, punto 4, i limiti dell'aumento di volume sono portati rispettivamente al 15% nella zona viticola A e all'11% nella zona viticola B.

6. La concentrazione non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale e in nessun caso di aumentare di oltre 2% vol il titolo alcolometrico volumico naturale del mosto di uve, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.

7. In nessun caso le suddette operazioni possono avere l'effetto di portare a oltre 11,5% vol nella zona viticola A, 12% vol nella zona viticola B, 12,5% vol nelle zone viticole C I a) e C I b), 13% vol nella zona viticola C II e 13,5% vol nella zona viticola C III il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.

8. Tuttavia, per il vino rosso, il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 7 può essere portato a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola B.

9. Il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola non possono essere concentrati qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti siano stati a loro volta oggetto di una delle operazioni di cui al punto 1, lettere a) e b).

E. **Acidificazione e disacidificazione**

1. Le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono formare oggetto:

   a) nelle zone viticole A, B, C I a e C I b), di una disacidificazione parziale;

   b) nelle zone viticole C II e C III a), fatte salve le disposizioni del punto 3, di un'acidificazione e di una disacidificazione;

   c) nella zona viticola C III b), di un'acidificazione.

2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5. Inoltre, il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6. Nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole C I a) e C I b), alle condizioni contemplate al punto 1 per quanto riguarda le zone viticole C II, C III a) e C III b).

7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga da decidersi caso per caso, nonché l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

F. **Dolcificazione**

1. La dolcificazione del vino da tavola è autorizzata:

   a) quando le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino atto a diventare vino da tavola o il vino da tavola sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui alla sezione D, punto 1, soltanto con mosto di uve avente al massimo lo stesso titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione;

   b) quando i prodotti di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui alla sezione D, punto 1, soltanto con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve, purché il titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione non venga aumentato di oltre 2% vol.

2. Nel territorio della Comunità è vietata la dolcificazione dei vini importati destinati al consumo umano diretto e designati da un'indicazione geografica.

3. La dolcificazione dei vini importati diversi da quelli di cui al punto 2 è subordinata a norme da stabilirsi.

G. **Trattamenti**

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni D ed E, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinare, al momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino atto a diventare vino da tavola, in vino da tavola o in altra bevanda destinata al consumo umano diretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2. Lo stesso vale per la concentrazione, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini atti a diventare vini da tavola.

3. Le concentrazioni dei vini da tavola deve essere effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

4. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.

5. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti da 1 a 4 deve essere dichiarata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato detenuti, per l'esercizio della professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare dai produttori, dagli imbottigliatori, dai trasformatori, nonché da negozianti da determinare, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La dichiarazione di questi quantitativi può tuttavia essere sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

6. Ciascuna delle operazioni di cui alla sezione E deve essere iscritta sul documento di accompagnamento, sotto la cui scorta i prodotti così trattati sono messi in circolazione.

7. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, tali operazioni possono essere effettuate soltanto:

   a) anteriormente al 1º gennaio, nelle zone viticole C,

   b) anteriormente al 16 marzo, nelle zone viticole A e B,

   unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedenti a tali date.

8. Tuttavia, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

H. **Vino spumante**

1. Ai fini del presente punto, nonché del punto I del presente allegato e del punto K dell'allegato VI, si intende per:

   a) *«partita»* (cuvée):

      — il mosto di uve,

      — il vino,

      — il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse,

      destinati all'elaborazione di un tipo determinato di vino spumante;

   b) *«sciroppo zuccherino»* (liqueur de tirage):

      il prodotto destinato ad essere aggiunto alla partita per provocare la formazione di spuma;

   c) *«sciroppo di dosaggio»* (liqueur d'expédition):

      il prodotto destinato ad essere aggiunto ai vini spumanti per conferire loro caratteristiche gustative particolari.

2. Lo sciroppo di dosaggio può essere composto solo da:

   — saccarosio,

   — mosto di uve,

   — mosto di uve parzialmente fermentato,

   — mosto di uve concentrato,

   — mosto di uve concentrato rettificato,

   — vino, o

   — una miscela di questi prodotti,

   eventualmente addizionati di distillato di vino.

3. Fatto salvo l'arricchimento dei componenti della partita (cuvée) autorizzato a norma del presente regolamento, è vietato qualsiasi arricchimento della partita.

4. Tuttavia, ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti. Tale arricchimento può essere effettuato con l'aggiunta di saccarosio, di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati. Lo si può realizzare con l'aggiunta di saccarosio o di mosti di uve concentrati allorché questo metodo è tradizionalmente o eccezionalmente praticato nello Stato membro interessato, conformemente alla legislazione vigente al 24 novembre 1974. Ciò nondimeno, gli Stati membri possono escludere l'uso di mosti di uve concentrati.

5. L'aggiunta di sciroppo zuccherino e l'aggiunta di sciroppo di dosaggio non sono considerate un arricchimento né una dolcificazione. L'aggiunta di sciroppo zuccherino non può provare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) superiore a 1,5 % vol. Tale aumento viene misurato calcolando la differenza tra il titolo alcolometrico volumico della partita e il titolo alcolometrico volumico totale del vino spumante prima dell'eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio.

6. L'aggiunta di sciroppo di dosaggio viene effettuata in modo da non aumentare di oltre 0,5 % vol il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino spumante.

7. È vietata la dolcificazione della partita (cuvée) e dei suoi componenti.

8. Oltre alle eventuali acidificazioni o disacidificazioni effettuate sui suoi componenti a norma delle altre disposizioni del presente allegato, la partita (cuvée) può essere oggetto di acidificazione o disacidificazione. L'acidificazione e la disacidificazione della partita si escludono reciprocamente. L'acidificazione può essere effettuata soltanto entro il limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,5 g/l, ossia 20 milliequivalenti per litro.

9. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, il limite massimo di 1,5 g/l, ossia 20 milliequivalenti per litro, può essere portato a 2,5 g/l, ossia 34 milliequivalenti per litro, purché l'acidità naturale dei prodotti, espressa in acido tartarico, non sia inferiore a 3 g/l, ossia 40 milliequivalenti per litro.

10. L'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti può provenire soltanto dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) da cui sono ottenuti i vini in questione.

A meno che non si tratti di quella destinata a trasformare uve, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato direttamente in vino spumante, questa fermentazione può risultare solo dall'aggiunta dello sciroppo zuccherino. Essa può aver luogo esclusivamente in bottiglie o in recipienti chiusi.

L'utilizzazione di anidride carbonica nel caso del procedimento di travaso per contropressione è autorizzata sotto controllo e purché non aumenti la pressione dell'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti.

11. Per quanto riguarda i vini spumanti diversi dai vini spumanti di qualità e dai v.s.q.p.r.d.:

a) il titolo alcolometrico volumico totale delle partite (cuvées) destinate alla loro elaborazione non dev'essere inferiore a 8,5 % vol;

b) lo sciroppo zuccherino destinato alla loro elaborazione può essere composto solo da:

— mosto di uve,

— mosto di uve parzialmente fermentato,

— mosto di uve concentrato,

— mosto di uve concentrato rettificato, o

— saccarosio e vino;

c) fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 3, il titolo alcolometrico volumico effettivo, compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, non dev'essere inferiore a 9,5 % vol;

d) ferme restando disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri ai vini spumanti prodotti nel proprio territorio, il tenore totale di anidride solforosa non può essere superiore a 235 mg/l;

e) qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare, per i vini di cui al punto 1 prodotti nel loro territorio, che il tenore massimo totale di anidride solforosa sia aumentato al massimo di 40 mg/l, fatto salvo che i vini che hanno beneficiato di questa autorizzazione non siano spediti al di fuori degli Stati membri in questione.

I. **Vini spumanti di qualità**

1. Il titolo alcolometrico volumico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità è di almeno 9 % vol.

2. Lo sciroppo zuccherino destinato all'elaborazione di un vino spumante di qualità può essere composto solo da:

a) saccarosio,

b) mosto di uve concentrato,

c) mosto di uve concentrato rettificato,

d) mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato da cui può essere ottenuto un vino atto a diventare vino da tavola,

e) vini atti a diventare vini da tavola,

f) vini da tavola

o

g) v.q.p.r.d.

3. Per quanto riguarda i vini spumanti di qualità di tipo aromatico:

   a) salvo deroga, essi possono essere ottenuti utilizzando, per costituire la partita (cuvée), esclusivamente mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti dalle varietà di viti figuranti in un elenco da compilare.

      Tuttavia, i vini spumanti di qualità di tipo aromatico possono essere elaborati utilizzando, quali componenti della partita, vini ottenuti dalle uve della varietà «Prosecco» raccolte nelle regioni del Trentino-Alto Adige, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;

   b) il controllo del processo di fermentazione anteriormente e successivamente alla costituzione della partita (cuvée) può essere effettuato, per rendere spumante la partita, soltanto mediante refrigerazione o altri processi fisici;

   c) è vietata l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio;

   d) in deroga alla sezione K, punto 4, dell'allegato VI, il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico non può essere inferiore a 6% vol;

   e) il titolo alcolometrico volumico totale dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico non può essere inferiore a 10% vol;

   f) in deroga alla sezione K, punto 6, primo comma dell'allegato VI, i vini spumanti di qualità di tipo aromatico, allorché sono conservati in recipienti chiusi alla temperatura di 20°, presentano una sovrappressione non inferiore a 3 bar;

   g) in deroga alla sezione K, punto 8, dell'allegato VI, la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico non può essere inferiore a un mese.

4. Gli Stati membri produttori possono definire tutte le caratteristiche o condizioni di produzione e di circolazione complementari o più rigorose per i vini spumanti di qualità contemplati dal presente titolo e prodotti nel loro territorio.

5. Inoltre, all'elaborazione dei vini spumanti di qualità si applicano anche le norme di cui:

   — ai punti 1-10 della sezione H;

   — al punto 4 e ai punti 6-9 dell'allegato VI, sezione K, fatto salvo il precedente punto 3, lettere d), f) e g), della presente sezione I.

J. **Vino liquoroso**

1. Per l'elaborazione dei vini liquorosi si utilizzano i seguenti prodotti:

   — mosto di uve parzialmente fermentato, o

   — vino, o

   — una miscela dei prodotti di cui ai precedenti trattini, o

   — mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per taluni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco che sarà adottato.

2. Sono inoltre addizionati:

   a) per quanto riguarda i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d. diversi da quelli di cui alla lettera b;

      i) i seguenti prodotti, da soli o miscelati:

         — alcole neutro ottenuto dalla distillazione di prodotti vitivinicoli, comprese le uve secche, avente un titolo alcolometrico non inferiore a 96% vol e rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie;

         — distillato di vino o di uve secche, avente un titolo alcolometrico non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol, e rispondente ai requisiti da determinare;

      ii) nonché, eventualmente, uno o più dei prodotti seguenti:

         — mosto di uve concentrato,

         — prodotto ottenuto dalla miscela di uno dei prodotti di cui al punto i) con un mosto di uve di cui al punto 1, primo o quarto trattino;

b) per quanto riguarda taluni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco che sarà adottato;

i) i prodotti di cui alla lettera a), punto i), da soli o miscelati;

ii) oppure uno o più dei prodotti seguenti:

— alcole di vino o di uve secche, avente un titolo alcolometrico non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol e rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle disposizioni nazionali in materia;

— acquavite di vino o di vinaccia, avente un titolo alcolometrico non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol e rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle disposizioni nazionali in materia;

— acquavite di uve secche, avente un titolo alcolometrico non inferiore a 52% vol e non superiore a 94,5% vol e rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle disposizioni nazionali in materia;

iii) nonché, eventualmente, uno o più dei prodotti seguenti:

— mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite,

— mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

— mosto di uve concentrato,

— prodotto ottenuto dalla miscela di uno dei prodotti di cui al punto ii) con un mosto di uve di cui al punto 1, primo o quarto trattino.

3. I prodotti di cui al punto 1 utilizzati per l'elaborazione dei vini liquorosi e dei v.l.q.p.r.d. possono aver subito, se del caso, soltanto le pratiche e i trattamenti enologici di cui al presente regolamento.

4. Tuttavia,

a) l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può risultare soltanto dall'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 2;

b) laddove esista una pratica tradizionale, possono essere adottate deroghe relative a prodotti specifici per consentire allo Stato membro interessato di autorizzare l'impiego di solfato di calcio, purché il tenore di solfato del prodotto così trattato, espresso in solfato di potassio, non sia superiore a 2,5 g/l. Tali prodotti possono inoltre essere sottoposti a un'acidificazione supplementare con acido tartarico, nel limite massimo di 1,5 g/l.

5. Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, sono autorizzati su questi prodotti le pratiche e i trattamenti enologici previsti dal presente regolamento.

6. Sono inoltre autorizzati:

a) la dolcificazione, soggetta a dichiarazione e registrazione, purché i prodotti utilizzati non siano stati arricchiti con mosto di uve concentrato, per mezzo di:

— mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione non sia superiore a 3% vol;

— mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite, per prodotti da stabilire e a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione non sia superiore a 8% vol;

— mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, per vini da stabilire e a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione non sia superiore a 8% vol;

b) l'aggiunta di alcole, distillato o acquavite, di cui ai punti 1 e 2, per compensare le perdite dovute all'evaporazione durante l'invecchiamento;

c) l'invecchiamento in recipienti posti ad una temperatura non superiore a 50 °C, per prodotti da stabilire.

7. Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottate per i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa di tali vini non può superare al momento della loro immissione al consumo umano diretto:

   a) 150 mg/l se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 5 g/l,

   b) 200 mg/l se il tenore di zuccheri residui è superiore a 5 g/l.

8. Le varietà di viti da cui sono ottenuti i prodotti di cui al punto 1, utilizzate per l'elaborazione di vini liquorosi e di v.l.q.p.r.d., sono scelte tra quelle di cui all'articolo 42, paragrafo 5.

9. Il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui al punto 1 utilizzati per l'elaborazione di un vino liquoroso diverso dai v.l.q.p.r.d. non può essere inferiore a 12% vol.

ALLEGATO VI

VINI DI QUALITÀ PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE

A. Regioni determinate

1. Per *regione determinata* si intende un'area o un complesso di aree viticole che producono vini con particolari caratteristiche qualitative e il cui nome viene utilizzato per designare v.q.p.r.d.

2. Ogni regione determinata forma oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla particella o all'appezzamento vitato. Tale delimitazione viene effettuata da ciascuno degli Stati membri interessati e tiene conto dei fattori che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione, quali la natura del terreno e del sottosuolo, il clima e la situazione delle particelle e degli appezzamenti vitati.

3. La regione determinata è designata col suo nome geografico.

   Tuttavia, le denominazioni:

   — «Muscadet»,

   — «Blanquette»,

   — «Vinho verde»,

   — «Cava», per quanto riguarda taluni v.s.q.p.r.d.,

   — «Manzanilla»,

   sono riconosciute come nomi delle rispettive regioni determinate che sono state delimitate e regolamentate dagli Stati membri interessati anteriormente al 1º marzo 1986.

   Per quanto riguarda i vini tranquilli, la menzione «Καβα» e/o «Cava» può essere utilizzata per la designazione dei vini da tavola greci, in quanto informazione relativa all'invecchiamento di tali vini.

4. Il nome geografico che designa una regione determinata dev'essere sufficientemente preciso e notoriamente connesso alla zona di produzione per evitare, tenuto conto delle situazioni esistenti, le confusioni.

B. Varietà di viti

1. Ogni Stato membro compila un elenco delle varietà di viti di cui all'articolo 19 atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti nel suo territorio. Tali varietà possono essere solo della specie Vitis vinifera.

2. Le varietà di viti non comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1 sono eliminate dalle particelle o dagli appezzamenti vitati destinati alla produzione di v.q.p.r.d.

3. Tuttavia, in deroga al punto 2, la presenza di una varietà di vite che non figura nell'elenco può essere autorizzata da uno Stato membro per un periodo di tre anni dalla data in cui ha effetto la delimitazione di una regione determinata, se tale delimitazione è stata effettuata dopo il 31 dicembre 1979, purché la varietà di vite in questione sia della specie Vitis vinifera e non costituisca più del 20% delle varietà di viti coltivate nella particella o nell'appezzamento vitato in questione.

4. Entro la fine del periodo di cui al punto 3, ogni particella o appezzamento vitato destinato alla produzione di v.q.p.r.d. deve contenere soltanto varietà di viti comprese nell'elenco di cui al punto 1. Qualora tale disposizione non sia rispettata, nessuno dei vini ottenuti da uve raccolte nella particella o nell'appezzamento in questione ha diritto alla denominazione v.q.p.r.d.

C. **Pratiche colturali**

1. Ogni Stato membro stabilisce le disposizioni opportune sulle pratiche colturali necessarie per garantire la qualità ottimale dei v.q.p.r.d.

2. In una zona viticola l'irrigazione può essere effettuata soltanto qualora lo Stato membro interessato l'abbia autorizzata. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se le condizioni ecologiche la giustificano.

D. **Zone di trasformazione**

1. I v.q.p.r.d. possono essere elaborati soltanto:

   a) a partire da uve provenienti da varietà di viti che figurano nell'elenco di cui alla sezione B, punto 1, e raccolte nella regione determinata;

   b) mediante trasformazione delle uve di cui alla lettera a) in mosti e dei mosti così ottenuti in vino, nonché mediante elaborazione di tali prodotti in vino o in vini spumanti, nella regione determinata in cui sono state raccolte le uve utilizzate.

2. In deroga al punto 1, lettera a), quando si tratta di una pratica tradizionale regolata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, quest'ultimo può consentire, sino al 31 agosto 2003 al più tardi, con autorizzazioni esplicite e con riserva di un adeguato controllo, che un v.s.q.p.r.d. sia ottenuto correggendo il prodotto di base di tale vino con l'aggiunta di una o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui questo vino porta il nome, purché:

   — questo tipo di prodotti vitivinicoli aggiunti non sia prodotto, nella regione determinata in questione, con le stesse caratteristiche dei prodotti non originari,

   — questa correzione sia conforme alle pratiche enologiche e alle definizioni contemplate dalle disposizioni comunitarie pertinenti,

   — il volume totale dei prodotti vitivinicoli aggiunti non originari della regione determinata non superi il 10% del volume totale dei prodotti utilizzati, originari della regione determinata. Tuttavia, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 75, può autorizzare lo Stato membro a permettere, in casi eccezionali, percentuali di aggiunta superiori al 10% e non superiori al 15%.

   La deroga di cui al primo comma è applicabile purché siffatta disposizione sia stata prevista, anteriormente al 31 dicembre 1995, dalla normativa dello Stato membro produttore interessato.

   Gli Stati membri redigono l'elenco dei nomi dei v.s.q.p.r.d. di cui al presente paragrafo e lo comunicano alla Commissione che lo pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie «C».

3. In deroga al punto 1, lettera b), un v.q.p.r.d. che non sia un v.s.q.p.r.d., può essere ottenuto o elaborato in una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione, qualora lo Stato membro interessato lo abbia esplicitamente autorizzato e a determinate condizioni.

   Inoltre, gli Stati membri possono consentire, con autorizzazioni individuali e con riserva di un controllo adeguato, che un v.q.p.r.d. sia ottenuto trasformando le uve in mosto e il mosto in vino, nonché elaborando tale vino, anche al di fuori di una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione nel caso di una pratica tradizionale, purché tale pratica:

   — fosse in uso prima del 1º settembre 1970 oppure, per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, anteriormente alla data effettiva di adesione,

   — non sia stata interrotta dopo tali date,

   — riguardi quantitativi che, presso il trasformatore in questione, non hanno da allora subito aumenti superiori a quelli corrispondenti all'evoluzione generale del mercato.

4. In deroga al punto 1, lettera b), un v.s.q.p.r.d. può essere elaborato in una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione qualora lo Stato membro interessato lo abbia esplicitamente autorizzato e a determinate condizioni.

   Inoltre gli Stati membri possono consentire, con autorizzazioni individuali o con autorizzazioni espresse di durata inferiore a cinque anni e con riserva di un controllo adeguato, che un v.s.q.p.r.d. sia elaborato anche al di fuori di una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione, qualora si tratti di una pratica tradizionale in uso almeno dal 24 novembre 1974 o, per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, anteriormente alla data effettiva di adesione.

5. Qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che disponga di uve o mosti che soddisfino i requisiti per l'ottenimento di un v.q.p.r.d., da un lato e di altri prodotti che non li soddisfino, dall'altro, ne garantisce una vinificazione e un magazzinaggio distinti; in caso contrario, il vino ottenuto non può essere considerato v.q.p.r.d.

6. Le disposizioni della presente sezione D, ad eccezione di quelle del punto 5, non si applicano ai v.l.q.p.r.d.

E. Titolo alcolometrico volumico minimo naturale

1. Ogni Stato membro fissa il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuno dei v.q.p.r.d. ottenuti nel suo territorio. Per la fissazione di tale titolo alcolometrico volumico minimo naturale, si tiene conto in particolare dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni precedenti, prendendo in considerazione soltanto i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti dai terreni più rappresentativi della regione determinata.

2. Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui al punto 1 può essere fissato a livelli diversi per lo stesso v.q.p.r.d., in base ai seguenti elementi:

   a) la subregione, il comune o la frazione,

   b) la varietà o le varietà di viti,

   da cui provengono le uve utilizzate.

3. Salvo diversa disposizione, e tranne per i v.s.q.p.r.d. e i v.l.q.p.r.d., i titoli alcolometrici di cui al punto 1 non possono essere inferiori a:

   a) 6,5% vol nella zona A, tranne nelle regioni determinate «Mosel-Saar-Ruwer», «Ahr», «Mittelrhein», «Sachsen», «Saale-Unstrut», «Moselle luxembourgeoise», «England» e «Wales», per le quali tale titolo alcolometrico è fissato a 6% vol,

   b) 7,5% vol nella zona B,

   c) 8,5% vol nella zona C I a),

   d) 9% vol nella zona C I b),

   e) 9,5% vol nella zona C II,

   f) 10% vol nella zona C III.

F. Metodi di vinificazione e di elaborazione

1. Gli Stati membri stabiliscono metodi specifici di vinificazione e di elaborazione per ciascun v.q.p.r.d.

2. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano in una delle zone viticole di cui alla sezione E, gli Stati membri interessati possono autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare v.q.p.r.d., ad eccezione dei prodotti destinati ad essere trasformati in v.l.q.p.r.d. L'aumento non può superare i limiti di cui all'allegato V, sezione C, punto 3.

3. Nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo alcolometrico di cui al punto 2 può essere portato fino ai limiti di cui all'allegato V, sezione C, punto 4. Tale autorizzazione non pregiudica la possibilità di un'autorizzazione analoga per i vini da tavola di cui allo stesso punto.

4. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può essere effettuato secondo i metodi e le condizioni di cui all'allegato V, sezione D, escluso il punto 7. Tuttavia, gli Stati membri possono escludere l'utilizzazione del mosto di uve concentrato.

5. Il titolo alcolometrico volumico totale dei v.q.p.r.d. non dev'essere inferiore a 9% vol. Tuttavia, per alcuni v.q.p.r.d. bianchi compresi in un elenco da stabilire, che non sono stati oggetto di alcun arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale minimo dev'essere di 8,5% vol. Le disposizioni del presente punto non si applicano ai v.s.q.p.r.d. né ai v.l.q.p.r.d.

G. **Acidificazione, disacidificazione e dolcificazione**

1. Le condizioni e i limiti per l'acidificazione e la disacidificazione delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare v.q.p.r.d., nonché la procedura per la concessione di autorizzazioni e deroghe, sono stabiliti all'allegato V, sezione E.

2. La dolcificazione di un v.q.p.r.d. può essere autorizzata da uno Stato membro soltanto se effettuata:

   a) conformemente alle condizioni e ai limiti di cui all'allegato V, sezione F;

   b) nella regione determinata in cui è stato elaborato il v.q.p.r.d. o in una zona situata nelle immediate vicinanze, salvo eccezioni da determinare;

   c) con uno o più dei prodotti seguenti:

      — mosto di uve,

      — mosto di uve concentrato,

      — mosto di uve concentrato rettificato.

3. Il mosto di uve e il mosto di uve concentrato di cui al punto 2, lettera c), devono provenire dalla stessa regione determinata in cui è stato ottenuto il vino per la cui dolcificazione sono utilizzati.

4. Le disposizioni della presente sezione G non si applicano ai v.s.q.p.r.d. né ai v.l.q.p.r.d.

H. **Operazioni d arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione**

1. Ciascuna operazione di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione di cui alla sezione F e alla sezione G, punto 1, è autorizzata soltanto se effettuata alle condizioni previste all'allegato V, sezione G.

2. Fatte salve le disposizioni della sezione D, punto 4, tali operazioni possono essere effettuate soltanto nella regione determinata in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

I. **Rese per ettaro**

1. Per ogni v.q.p.r.d. lo Stato membro interessato fissa una resa per ettaro espressa in quantità di uve, di mosto di uve o di vino.

2. Nel fissare tale resa si tiene conto in particolare delle rese ottenute nei dieci anni precedenti, prendendo in considerazione soltanto i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti dai terreni più rappresentativi della regione determinata.

3. La resa per ettaro può essere fissata a livelli diversi per lo stesso v.q.p.r.d., in base ai seguenti elementi:

   a) la subregione, il comune o la frazione,

   b) la varietà o le varietà di viti,

   da cui provengono le uve utilizzate.

4. La resa così fissata può essere modificata dallo Stato membro interessato.

5. Il superamento della resa di cui al paragrafo 1 determina il divieto di usare, per la totalità del raccolto, la denominazione rivendicata, salvo deroghe previste a titolo generale o particolare degli Stati membri alle condizioni da questi ultimi stabilite, eventualmente secondo le zone viticole; tali condizioni riguardano in particolare la destinazione dei vini o dei prodotti di cui trattasi.

J. **Esami analitici e organolettici**

1. I produttori sono tenuti a sottoporre i vini per i quali chiedono la denominazione v.q.p.r.d. ad un esame analitico e ad un esame organolettico:

   a) l'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici dei v.q.p.r.d. in questione fra quelli elencati al punto 3; i valori limite di tali elementi sono stabiliti dallo Stato membro produttore per ciascun v.q.p.r.d.;

   b) l'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore.

2. In attesa dell'adozione di adeguate disposizioni relative alla loro applicazione sistematica e generale, gli esami di cui al punto 1 possono essere effettuati su campioni dall'organismo competente designato da ciascuno degli Stati membri.

3. Gli elementi caratteristici di cui al punto 1, lettera a) sono i seguenti:

   A. Stabiliti in base a una prova di conservazione del vino:

      1. Prova dell'aria
      2. Prova del freddo

   B. Stabiliti in base ad un esame microbiologico

      3. Prova della stufa
      4. Aspetto del vino e del deposito

   C. Stabiliti in base ad un'analisi fisicochimica:

      5. Densità
      6. Titolo alcolometrico
      7. Estratto secco totale (ottenuto per densimetria)
      8. Zuccheri riduttori
      9. Saccarosio
      10. Ceneri
      11. Alcalinità delle ceneri
      12. Acidità totale
      13. Acidità volatile
      14. Acidità fissa
      15. pH
      16. Anidride solforosa libera
      17. Anidride solforosa totale

   D. Stabiliti in base ad un'analisi complementare:

      18. Acido carbonico (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C).

K. **Vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate**

1. Il titolo alcolometrico volumico totale delle partite destinate all'elaborazione di v.s.q.p.r.d. dev'essere di almeno:

   — 9,5 % vol nelle zone viticole C III,

   — 9 % vol nelle altre zone viticole.

2. Tuttavia, le partite destinate all'elaborazione di alcuni v.s.q.p.r.d. compresi in un elenco da stabilirsi ed elaborati a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.

3. Viene stabilito un elenco dei v.s.q.p.r.d. di cui al punto 2.

4. Il titolo alcolometrico volumico effettivo dei v.s.q.p.r.d., compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, dev'essere di almeno 10 % vol.

5. Lo sciroppo zuccherino per i v.s.q.p.r.d. può contenere soltanto:

   a) saccarosio,

   b) mosto di uve concentrato,

c) mosto di uve concentrato rettificato,

d) mosto di uve,

e) mosto di uve parzialmente fermentato,

f) vino,

g) v.q.p.r.d.,

atti a diventare lo stesso v.s.q.p.r.d. ottenuto con l'aggiunta di sciroppo zuccherino.

6. In deroga all'allegato I, punto 15, i v.s.q.p.r.d., contenuti in recipienti chiusi alla temperatura di 20 °C, devono avere una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar.

Tuttavia, per i v.s.q.p.r.d. contenuti in recipienti di capacità inferiore a 25 cl, la sovrappressione minima è di 3 bar.

7. Ferme restando le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri ai v.s.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa di questi vini spumanti non può superare 185 mg/l. Qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare, per i v.s.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio, che il tenore massimo totale di anidride solforosa sia aumentato al massimo di 40 mg/l, purché i vini che hanno beneficiato di questa autorizzazione non siano spediti al di fuori degli Stati membri in questione.

8. La durata di elaborazione dei v.s.q.p.r.d., compreso l'invecchiamento nelle aziende di produzione e calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere:

a) inferiore a sei mesi quando la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in recipiente chiuso;

b) inferiore a nove mesi quando la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in bottiglia.

9. La durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della permanenza della medesima sulle fecce non può essere inferiore a:

— 90 giorni,

— 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori.

10. Per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico:

a) salvo deroga, essi possono essere ottenuti utilizzando, per la costituzione della partita, esclusivamente mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti dalle varietà di viti figuranti in un elenco da stabilire, purché tali varietà siano riconosciute atte alla produzione di v.s.q.p.r.d. nella regione determinata di cui tali v.s.q.p.r.d. portano il nome;

b) il controllo del processo di fermentazione anteriormente e successivamente alla costituzione della partita può essere effettuato, per rendere spumante la partita, soltanto mediante refrigerazione o altri processi fisici;

c) è vietata l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio;

d) in deroga al punto 4, il titolo alcolometrico volumico effettivo dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico non può essere inferiore a 6 % vol;

e) il titolo alcolometrico volumico totale dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico non può essere inferiore a 10 % vol;

f) in deroga al punto 6, primo comma, i v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico, allorché sono conservati in recipienti chiusi alla temperatura di 20 °C, presentano una sovrappressione non inferiore a 3 bar;

g) in deroga al punto 8, la durata del processo di elaborazione dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico non può essere inferiore a un mese.

11. Le disposizioni di cui all'allegato V, sezione H, punti da 1 a 10 si applicano anche ai v.s.q.p.r.d.

L. **Vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (disposizioni diverse da quelle previste all'allegato V, sezione H, e che riguardano in modo specifico i v.l.q.p.r.d.)**

1. Salvo deroghe i prodotti di cui all'allegato V, sezione J, punto 1, come pure il mosto di uve concentrato e il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite di cui alla sezione J, punto 2, utilizzati per l'elaborazione di un v.l.q.p.r.d., devono essere ottenuti nella regione determinata di cui il v.l.q.p.r.d. in questione reca il nome.

   Tuttavia, per quanto riguarda i v.l.q.p.r.d. «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto di uve concentrato e, a norma dell'articolo 44, paragrafo 11, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite, di cui all'allegato V, sezione J, punto 2, ottenuti da varietà di vite Pedro Ximénez, possono provenire dalla regione determinata «Montilla-Moriles».

2. Salvo deroghe, le operazioni di cui all'allegato V, sezione J, punti da 3 a 6, destinate all'elaborazione di un v.l.q.p.r.d. possono essere effettuate soltanto nella regione determinata di cui al punto 1.

   Tuttavia, per quanto riguarda il v.l.q.p.r.d. avente la designazione di «Porto», ottenuto da uve della regione determinata «Douro», le ulteriori pratiche di elaborazione e di invecchiamento possono avere luogo sia nella regione determinata suindicata sia in Vila Nova de Gaia — Porto.

3. Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i v.l.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio:

   a) il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui all'allegato V, sezione J, punto 1, utilizzati per l'elaborazione di un v.l.q.p.r.d. non può essere inferiore a 12% vol; tuttavia, alcuni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco da compilare possono essere ottenuti:

      i) da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 10% vol, se si tratta di v.l.q.p.r.d. ottenuti mediante l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia a denominazione di origine e proveniente eventualmente dalla stessa azienda, oppure

      ii) da mosti di uve in corso di fermentazione o, nel caso del secondo trattino seguente, da vino con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a:

         — 11% vol nel caso di v.l.q.p.r.d. ottenuti mediante l'aggiunta di alcole neutro o di un destillato di vino con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 70% vol, o di acquavite di origine viticola;

         — 10,5% vol per i vini compresi in un elenco da stabilire, ottenuti da mosto di uve bianche;

         — 9% vol nel caso di un v.l.q.p.r.d. la cui produzione è tradizionale e consuetudinaria secondo leggi nazionali che lo prevedano esplicitamente per tale vino;

   b) il titolo alcolometrico volumico effettivo di un v.l.q.p.r.d. non può essere inferiore a 15% vol né superiore a 22% vol;

   c) il titolo alcolometrico volumico totale di un v.l.q.p.r.d. non può essere inferiore a 17,5% vol.

4. Tuttavia, il titolo alcolometrico volumico totale può essere inferiore a 17,5% vol, ma non inferiore a 15% vol, per alcuni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco da compilare, se esplicitamente previsto dalla legislazione nazionale agli stessi applicable anteriormente al 1º gennaio 1985.

5. Le menzioni specifiche tradizionali «οἶνος Γλυκὺς φυσικός», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» sono riservate ai v.l.q.p.r.d.:

   — ottenuti da vendemmie costituite per l'85% almeno dalle varietà di viti figuranti in un elenco da compilare,

   — ottenuti da mosti con un arricchimento naturale iniziale in zucchero di almeno 212 gr/l;

   — ottenuti, eccettuato qualsiasi altro arricchimento, con l'aggiunta di alcole, di distillato o di acquavite di cui all'allegato V, sezione J, punto 2.

6. In quanto lo richiedano gli impieghi produttivi tradizionali, gli Stati membri possono, per quanto riguarda i v.l.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, disporre che la menzione specifica tradizionale «vino dolce naturale» sia riservata ai v.l.q.p.r.d.:

   — vinificati direttamente dai viticoltori, purché provengano esclusivamente dalle loro vigne di «Muscats», «Grenache», «Maccabéo» o «Malvoisie»; tuttavia, sono ammesse le vendemmie ottenute su particelle piantate entro il limite del 10% del numero totale di piedi con varietà di viti diverse dalle quattro dianzi designate,

   — ottenuti entro il limite di una resa per ettaro di 40 ettolitri di mosto di uve di cui all'allegato V, sezione J, punto 1, primo e quarto trattino, ed ogni superamento di tale resa fa venir meno per tutto il raccolto il beneficio della denominazione «vino dolce naturale»,

   — ottenuti da un mosto di uve dianzi citato con un arricchimento naturale iniziale in zucchero di almeno 252 g/l,

   — ottenuti, eccettuato qualsiasi altro arricchimento, con l'aggiunta di alcole di origine viticola corrispondente in alcole puro al 5% come minimo del volume del citato mosto di uve prodotto e, come massimo, alla più bassa delle due proporzioni seguenti:

     — o 10% del volume del citato mosto di uve prodotto,

     — o 40% del titolo alcolometrico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del titolo alcolometrico volumico effettivo e l'equivalente del titolo alcolometrico volumico potenziale calcolato sulla base dell'1% vol di alcole puro per 17,5 grammi di zucchero residuo per litro.

7. Le menzioni di cui ai punti 5 e 6 non possono essere tradotte. Tuttavia:

   — esse possono essere accompagnate da una menzione esplicativa in una lingua compresa dal consumatore finale,

   — per i prodotti elaborati in Grecia a norma del punto 6 e che circolano nel territorio di questo Stato membro, la menzione «vino dolce naturale» può essere accompagnata dalla menzione «οἶνος γλυκὺς φυσικός».

8. La menzione specifica tradizionale «vino generoso» è riservata al v.l.q.p.r.d. secco elaborato sotto fioretta, e:

   — ottenuto da uve bianche ricavate dalle varietà di viti Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema e Garrido Fino,

   — immesso in consumo dopo due anni di età media di maturazione in fusti di rovere.

   L'elaborazione sotto fioretta di cui al primo comma va intesa come il processo biologico che, intervenendo nello sviluppo spontaneo di una fioretta di lieviti tipici sulla superficie libera del vino dopo fermentazione alcolica totale del mosto, conferisce al prodotto caratteristiche analitiche e organolettiche specifiche.

9. La menzione di cui al punto 8 non può essere tradotta. Tuttavia, essa può essere accompanata da una menzione esplicativa in una lingua compresa dal consumatore finale.

10. La menzione specifica tradizionale «vinho generoso» è riservata ai v.l.q.p.r.d. «Porto», «Madeira», «Moscatel de Setúbal» e «Carcavelos» unitamente alla rispettiva denominazione di origine.

11. La menzione specifica tradizionale «vino generoso de licor» è riservata al v.l.q.p.r.d.:

    — ottenuto dal «vino generoso» di cui al punto 8 o dal vino sotto fioretta atto a diventare tale «vino generoso», soggetto ad un'aggiunta o di mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve parzialmente appassite o di mosto di uve concentrato,

    — immesso in consumo dopo due anni di età media di maturazione in fusti di rovere.

12. La menzione di cui al punto 11 non può essere tradotta. Tuttavia, essa può essere accompagnata da una menzione esplicativa in una lingua compresa del consumatore finale.

ALLEGATO VII

DESIGNAZIONE, DENOMINAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DI TALUNI PRODOTTI DIVERSI DAI VINI SPUMANTI

Ai fini del presente allegato si intende per:

— *«etichettatura»*, l'insieme delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto che figurano sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente. Non fanno parte dell'etichettatura alcune indicazioni, contrassegni ed altri marchi da determinare;

— *«imballaggio»*, gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale.

A. **Indicazioni obbligatorie**

1. L'etichettatura:

   a) dei vini da tavola, dei vini da tavola designati con un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d.;

   b) dei vini originari di paesi terzi diversi da quelli elencati alla lettera c) seguente;

   c) dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati di cui all'allegato I del presente regolamento, nonché di questi vini originari di paesi terzi,

   contiene obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

   — la denominazione di vendita del prodotto,

   — il volume nominale,

   — il titolo alcolometrico volumico effettivo,

   — il numero di lotto ai sensi della direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ([1]).

2. La denominazione di vendita è costituita dai seguenti elementi:

   a) per i vini da tavola i termini «vino da tavola» nonché:

      — nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione, il nome dello Stato membro se le uve sono prodotte e vinificate in tale Stato;

      — i termini «mélange di vini di diversi paesi della Comunità europea» per i vini ottenuti dal mescolamento di prodotti originari di più Stati membri;

      — i termini «vino ottenuto in … da uve raccolte in …», completato dall'indicazione degli Stati membri in causa, per i vini vinificati in uno Stato membro ottenuti da uve raccolte in un altro Stato membro;

      — i termini «Retsina» o «vino tinto de mezcla» per determinati vini da tavola;

   b) per i vini da tavola con indicazione geografica:

      — il termine «vino da tavola»,

      — il nome dell'unità geografica,

      — una delle menzioni seguenti a condizioni da determinare: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «ονομασία κατά παράδοση», «οίνος τοπικός», «vino de la tierra», «vinho regional» o «Regional wine», quando viene usata una delle suddette menzioni, l'indicazione della menzione «vino da tavola» non è obbligatoria;

([1]) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

c) per i v.q.p.r.d.:

— il nome della regione determinata,

— fatte salve le eccezioni da stabilire:

— la menzione «vino di qualità prodotto in una regione determinata» o «v.q.p.r.d.», o

— la menzione «vino liquoroso di qualità prodotto in una regione determinata» o «v.l.q.p.r.d.», o

— la menzione «vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate» o «v.f.q.p.r.d.», o

— una menzione specifica tradizionale inclusa in un elenco da adottare o diverse di queste menzioni se previste dalle disposizioni dello Stato membro interessato;

d) per i vini importati la parola «vino», completata obbligatoriamente dal nome del paese d'origine e, quando sono designati mediante un'indicazione geografica, dal nome dell'unità geografica in questione;

e) per i vini liquorosi la menzione «vino liquoroso»,

f) per i vini frizzanti la menzione «vino frizzante»;

g) per i vini frizzanti gassificati la menzione «vino frizzante gassificato»;

h) per i vini di cui alle lettere e), f) e g), originari di paesi terzi, menzioni da determinare.

3. L'etichettatura:

a) dei vini da tavola, i vini da tavola con indicazione geografica e i v.q.p.r.d.,

b) dei vini originari di paesi terzi,

contiene obbligatoriamente oltre alle menzioni di cui ai punti 1 e 2, le seguenti indicazioni:

— il nome o la ragione sociale, il comune e lo Stato membro dell'imbottigliatore o, per i recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, dello speditore;

— per i vini importati, l'importatore o, quando l'imbottigliamento ha avuto luogo nella Comunità, dell'imbottigliatore.

4. L'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, nonché di questi vini originari di paesi terzi, deve essere completata da indicazioni da determinarsi, corrispondenti a quelle di cui ai punti 2 e 3.

B. **Indicazioni facoltative**

1. L'etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi:

a) per i vini da tavola, i vini da tavola con indicazione geografica e i v.q.p.r.d.:

— il nome, l'indirizzo e la qualità della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione,

— il tipo del prodotto,

— un colore particolare secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore;

b) per i vini da tavola con indicazione geografica e per i v.q.p.r.d.:

— l'anno di raccolta,

— il nome di una o più varietà di vite,

— un riconoscimento, medaglia o concorso,

— indicazioni relative a come è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso,

— menzioni tradizionali complementari secondo le modalità previste dello Stato membro produttore,

— il nome di un'azienda,

— una menzione indicante l'imbottigliamento:

— nell'azienda viticola, o

— da un'associazione di aziende agricole, o

— in una impresa situata nella regione di produzione o, per quanto riguarda i v.q.p.r.d, nelle sue immediate vicinanze;

c) per i v.q.p.r.d.:

— l'indicazione di un'unità geografica più piccola della regione determinata secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore;

— l'indicazione di un'unità geografica più grande della regione determinata per precisare l'ubicazione di un v.q.p.r.d.;

— una menzione indicante l'imbottigliamento nella regione determinata, purché questa indicazione sia tradizionale e abituale nella regione determinata interessata.

2. Per i vini liquorosi, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati e per i vini originari di paesi terzi, indicazioni facoltative corrispondenti a quelle di cui al punto 1 sono da determinarsi.

Il presente punto non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni relative alla designazione di questi prodotti fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie corrispondenti.

3. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, l'etichettattura può essere completata da altre indicazioni.

4. Gli Stati membri produttori possono rendere obbligatorie talune indicazioni di cui ai punti 1 e 2, proibirle o limitarne l'utilizzazione, per i vini ottenuti nel loro territorio.

C. **Utilizzazione di menzioni specifiche**

1. La denominazione:

a) «vino» è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 10 dell'allegato I,

b) «vino da tavola» è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I.

2. Fatte salve le disposizioni per l'armonizzazione delle legislazioni, il punto 1, lettera a) lascia tuttavia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di ammettere:

— l'utilizzazione della parola «vino» accompagnata da un nome di frutta e sotto forma di denominazione composta per la designazione di prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva,

— altre denominazioni composte comportanti la parola «vino».

3. La denominazione

a) «vino liquoroso» è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I, o, se del caso, ad una definizione da determinare a norma della parte introduttiva di detto allegato;

b) «vino liquoroso di qualità prodotto in una regione determinata» o «v.l.q.p.r.d.» è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I e alle disposizioni specifiche del presente regolamento;

c) «vino frizzante» è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 17 dell'allegato I o, se del caso, ad una definizione da determinarsi a norma della parte introduttiva di detto allegato;

d) «vino frizzante di qualità prodotto in una regione determinata» o «v.f.q.p.r.d.» è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 17 dell'allegato I e alle disposizioni specifiche del presente regolamento;

e) «vino frizzante gassificato» è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 18 dell'allegato I o, se del caso, ad una definizione da determinarsi a norma della parte introduttiva di detto allegato.

4. Se si fa uso delle dette denominazioni composte di cui al punto 2, deve essere eliminata qualsiasi possibilità di equivoco con i prodotti di cui al punto 1.

D. **Lingue utilizzabili per l'etichettatura**

1. Le indicazioni sull'etichettatura sono redatte in una o più linque ufficiali della Comunità per consentire al consumatore finale di comprendere facilmente ciascuna delle indicazioni.

   Tuttavia, l'indicazione:

   — del nome della regione determinata,

   — del nome di un'altra unità geografica,

   — delle menzioni specifiche tradizionali e delle menzioni tradizionali complementari,

   — il nome delle aziende viticole o delle loro associazioni, nonché menzioni relative all'imbottigliamento,

   sono redatte unicamente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio il prodotto è stato elaborato.

   Per i prodotti originari della Grecia le indicazioni di cui al secondo comma possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità.

   Le indicazioni di cui al primo e secondo trattino del secondo comma possono essere redatte in una sola lingua ufficiale della Comunità qualora quest'ultima sia considerata alla stregua della lingua ufficiale di quella parte del territorio del paese d'origine in cui si trova la regione determinata in questione, se tale lingua è utilizzata tradizionalmente e abitualmente nello Stato membro interessato.

   Per i prodotti ottenuti ed immessi sul mercato nel loro territorio gli Stati membri possono consentire che le indicazioni di cui al secondo comma siano redatte anche in una lingua diversa dalle lingue ufficali della Comunità, se tale lingua è utilizzata tradizionalmente e abitualmente nello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio.

   Inoltre, gli Stati membri produttori possono consentire, per i loro prodotti, che le indicazioni di cui al secondo comma siano redatte in un'altra lingua se essa è quella utilizzata tradizionalmente per tali indicazioni.

2. Possono essere decise ulteriori deroghe al punto 1.

E. **Codici**

1. Secondo modalità da stabilire, si utilizza un codice per indicare sull'etichettatura:

   — di un prodotto di cui alla sezione A, punto 1, diverso da quello di cui al trattino successivo, e informazioni relative, in tutto o in parte, al nome di una regione determinata diversa da quella che può utilizzarsi per la designazione del prodotto in questione. Tuttavia, gli Stati membri possono determinare altre misure appropriate per il loro territorio, al fine di evitare possibilità di equivoco con la regione determinata in questione;

   — di un vino da tavola conformemente al secondo e terzo trattino della sezione A, punto 2, lettera a), la sede sociale dell'imbottigliatore o dello speditore e, ove opportuno, il luogo di imbottigliamento e di spedizione.

   Secondo modalità da stabilire, un codice può essere utilizzato sull'etichettatura dei prodotti di cui al presente allegato per le indicazioni di cui alla sezione A, punto 3, in quanto lo Stato membro nel cui territorio questi prodotti sono imbottigliati l'abbia permesso. Questa utilizzazione è subordinata alla condizione che figuri per esteso sull'etichettatura il nome o la ragione sociale di una persona o di un gruppo di persone diverse dall'imbottigliatore, che partecipa al circuito commerciale, nonché il comune o frazione in cui ha la sede questa persona o questo gruppo.

F. **Marchi**

1. Laddove la designazione, la presentazione e la pubblicità dei prodotti di cui al presente regolamento sono completate da marchi, essi non possono contenere parole o parti di parole, contrassegni o illustrazioni:

   a) che siano di natura tale da causare confusione o indurre in errore le persone cui sono rivolti ai sensi dell'articolo 48, oppure

b) che:

— possano essere confusi dalle persone cui sono destinati con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino liquoroso, di un vino frizzante, di un vino frizzante gassificato, di un v.q.p.r.d o di un vino importato la cui designazione è disciplinata da disposizioni comunitarie o con la designazione di un altro prodotto cui si faccia riferimento nel presente allegato, o

— siano identici alla designazione di tale prodotto senza che i prodotti utilizzati per l'elaborazione dei prodotti finali di cui sopra abbiano diritto ad usufruire di detta designazione o presentazione.

Inoltre, l'etichettatura utilizzata per la designazione di un vino da tavola, di un vino liquoroso, di un vino frizzante, di un vino frizzante gassificato, di un v.q.p.r.d. o di un vino importato non può contenere marchi che riportano parole o parti di parole, segni o illustrazioni che:

a) nel caso di:

— vini da tavola, vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati includano il nome di un v.q.p.r.d,

— v.q.p.r.d, includano il nome di un vino da tavola,

— vini importati, includano il nome di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d;

b) nel caso di vini da tavola con un'indicazione geografica, v.q.p.r.d o vini importati, contengano informazioni false, soprattutto per quanto riguarda l'origine geografica, la varietà di vite, l'anno di raccolta o una menzione relativa ad una qualità superiore;

c) nel caso di vini da tavola diversi da quelli di cui alla lettera b), vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati, contengano informazioni concernenti l'origine geografica, la varietà di vite, l'anno di raccolta o una menzione relativa ad una qualità superiore;

d) nel caso di vini importati, possa creare confusione con un'illustrazione utilizzata per distinguere un vino da tavola, vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati, un v.q.p.r.d o un vino importato, designato mediante un'indicazione geografica.

2. In deroga alla lettera b) del primo comma del punto 1, il titolare di un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico:

— al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d., oppure

— al nome di un'unità geografica utilizzato per la designazione di un vino da tavola recante un'indicazione geografica, oppure

— al nome di un vino importato designato mediante un'indicazione geografica,

può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del primo comma del punto 1, continuare ad usare tale marchio fino al 31 dicembre 2002 a condizione che il marchio in questione:

a) sia stato registrato al più tardi il 31 dicembre 1985 dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente al diritto vigente al momento di questa registrazione; e

b) sia stato effettivamente utilizzato fino al 31 dicembre 1986 senza interruzione dopo la sua registrazione o, se quest'ultima è anteriore al 1º gennaio 1984, almeno dopo tale data.

Inoltre, il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino o un mosto di uve che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del punto 1, continuare ad usare tale marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma delle disposizioni comunitarie pertinenti per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione.

I marchi conformi alle condizioni del primo e del secondo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la deisgnazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide anteriormente al 31 dicembre 2002 dell'eventuale proroga del termine indicato al primo comma del punto 2.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i marchi di cui al punto 2, a mano a mano che essi vengono loro comunicati.

   La Commissione ne informa gli organismi competenti degli Stati membri preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo.

G. **Commercializzazione, controllo e protezione**

1. Sin dal momento della commercializzazione del prodotto in un recipiente di volume nominale non superiore a 60 litri, tale recipiente, deve essere etichettato. Questa etichettatura dev'essere conforme alle disposizioni del presente regolamento; lo stesso dicasi per i recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, quando sono etichettati.

2. Possono essere decise deroghe al punto 1.

3. Ogni Stato membro è responsabile del controllo e della protezione dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola con indicazione geografica commercializzati conformemente al presente regolamento.

4. I vini importati destinati al consumo umano diretto e designati mediante un'indicazione geografica possono beneficiare, ai fini della loro commercializzazione nella Comunità e su riserva di reciprocità, del controllo e della protezione di cui al punto 3.

   La disposizione di cui al precedente comma viene attuata tramite accordi negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.

ALLEGATO VIII

DESIGNAZIONE, DENOMINAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI SPUMANTI

A. Definizioni

1. Il presente allegato stabilisce le norme per la designazione e la presentazione:

   a) dei vini spumanti definiti all'allegato I, punto 15, elaborati nella Comunita;

   b) dei vini spumanti gassificati definiti all'allegato I, punto 16, originari della Comunità;

   c) dei vini spumanti definiti ai sensi del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 75, originari dei paesi terzi;

   d) dei vini spumanti gassificati definiti ai sensi del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 75, originari dei paesi terzi.

   I vini spumanti di cui al primo comma della lettera a) comprendono:

   — «vini spumanti» di cui all'allegato V, sezione H,

   — «vini spumanti di qualità» di cui all'allegato V, sezione I, e

   — «vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata» (v.s.q.p.r.d.) di cui all'allegato VI, sezione K.

2. Ai fini del presente allegato, si intende per:

   — *«etichettatura»,* il complesso delle menzioni, dei contrassegni, delle illustrazioni, dei marchi o di altre designazioni, che caratterizzano il prodotto, apposti sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente e sul rivestimento del collo delle bottiglie. Non fanno parte dell'etichettura talune indicazioni, contrassegni e altri marchi da determinare;

   — *«imballaggio»,* gli involucri protettivi, quali carte, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

   — *«elaboratore»* di un prodotto di cui al paragrafo 1, la persona fisica o giuridica ovvero l'associazione di tali persone che procede all'elaborazione o vi fa procedere per proprio conto:

   — *«elaborazione»,* la trasformazione di uve fresche, mosti di uve e di vini in un prodotto menzionato al punto 1.

B. Indicazioni obbligatorie

1. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, la designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione:

   a) di una menzione che precisa la denominazione di vendita, conformemente alla sezione D, punto 2;

   b) del volume nominale del prodotto;

   c) di una menzione relativa al tipo di prodotto, conformemente alla sezione D, punto 3;

   d) del titolo alcolometrico volumico effettivo secondo modalità da stabilire.

2. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, lettere a) e b), la designazione sull'etichettatura contiene oltre alle indicazioni elencate al punto 1:

   — il nome o la ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità e

   — il nome del comune o della frazione e dello Stato membro in cui la suddetta persona ha la sua sede, in conformità della sezione D, punti 4 e 5.

Tuttavia, gli Stati membri produttori possono rendere obbligatoria l'indicazione per esteso solo del nome o della ragione sociale dell'elaboratore.

Qualora sull'etichetta figuri il nome o la ragione sociale dell'elaboratore e qualora l'elaborazione abbia luogo in un comune, una frazione o uno Stato membro diversi da quelli di cui al primo comma, secondo trattino, le indicazioni ivi previste sono completate dall'indicazione del nome del comune o della frazione in cui l'elaborazione è effettuata e, se questa ha luogo in un altro Stato membro, dall'indicazione di quest'ultimo.

3. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, lettere c) e d), la designazione sull'etichettatura contiene oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, l'indicazione:

   a) del nome o della ragione sociale dell'importatore, nonché del comune e dello Stato membro in cui questi ha la sede;

   b) del nome o della ragione sociale dell'elaboratore, nonché del nome del comune e del paese terzo in cui questi ha la sede, in conformità della sezione D, punti 4 e 5.

4. La designazione sull'etichettatura contiene menzioni supplementari nei casi seguenti:

   — per i prodotti elaborati con vini originari di paesi terzi, quali quelli previsti all'allegato I, punto 15, sesto trattino, la designazione sull'etichettatura indica che il prodotto è stato elaborato con vini importati e precisa il paese terzo del quale è originario il vino utilizzato per la costituzione della partita;

   — per i v.s.q.p.r.d. è indicato sull'etichettatura il nome della regione determinata nella quale sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del prodotto;

   — per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico di cui all'allegato VI, sezione K, punto 10, la designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione del nome della varietà di vite da cui sono stati ottenuti, oppure la menzione «elaborato con uve di varietà aromatiche».

C. **Indicazioni facoltative**

1. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, la designazione sull'etichettatura può essere completata da altre indicazioni, sempreché:

   — non rischino di creare confusione nella mente delle persone cui sono destinate, in particolare per le indicazioni obbligatorie di cui alla sezione B e per quelle facoltative di cui alla sezione E,

   — siano rispettate, se del caso, le disposizioni della sezione E.

2. Gli organismi competenti in materia di vigilanza e di controllo nel settore del vino spumante possono, osservando le norme generali di procedura adottate da ciascuno Stato membro, esigere dall'elaboratore o dal venditore di cui alla sezione B, punto 2, primo comma, primo trattino, la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione dello stesso.

   Allorché tale richiesta proviene:

   — dall'organismo competente dello Stato membro nel quale è stabilito l'elaboratore o il venditore, la prova è richiesta direttamente a questi da detto organismo;

   — dall'organismo competente di un altro Stato membro, questo fornisce all'organismo competente del paese di stabilimento dell'elaboratore o del venditore, nell'ambito della loro diretta collaborazione, tutti gli elementi utili che consentano a quest'ultimo di esigere la prova di cui trattasi; l'organismo richiedente è informato del seguito dato alla propria richiesta.

   Qualora gli organismi competenti constatino che tale prova non è stata fornita, le menzioni in questione sono considerate come non conformi al presente regolamento.

D. **Modalità concernenti le indicazioni obbligatorie**

1. Le indicazioni di cui alla sezione B:

   — sono raggruppate nello stesso campo visivo sul recipiente e

— sono presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere nettamente distinte dal complesso delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

È tuttavia ammesso che le indicazioni obbligatorie relative all'importatore figurino fuori del campo visivo nel quale sono raggruppate le altre indicazioni obbligatorie.

2. Per l'indicazione della denominazione di vendita, ai sensi della sezione B, punto 1, lettera a), viene apposta una delle menzioni seguenti:

a) per un vino spumante di cui all'allegato V, sezione H, la menzione «vino spumante»;

b) per un vino spumante di qualità di cui all'allegato V, sezione I, diverso da quello di cui alla lettera d) del presente punto, la menzione «vino spumante di qualità» o «Sekt»;

c) per un v.s.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione K:

— la menzione «vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata» o «v.s.q.p.r.d.» o «Sekt bestimmter Anbaugebiete» o «Sekt bA», o

— una menzione specifica tradizionale scelta tra quelle di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettera c), secondo trattino, quarto sottotrattino, dallo Stato membro in cui è avvenuta l'elaborazione e riprodotta in un elenco da adottare, o

— uno dei nomi delle regioni determinate di v.s.q.p.r.d. stabilito in applicazione della deroga di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettera c), secondo trattino, o

— due di queste menzioni usate congiuntamente.

Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere, per taluni v.s.q.p.r.d. prodotti sul loro territorio, che talune menzioni di cui al primo comma siano usate da sole o congiuntamente;

d) per un vino spumante di qualità del tipo aromatico di cui all'allegato V, sezione I, punto 3, la menzione «vino spumante aromatico di qualità»;

e) per un vino spumante originario di un paese terzo:

— «vino spumante»

ovvero

— «vino spumante di qualità» o «Sekt» quando le condizioni per la sua elaborazione siano state riconosciute equivalenti a quelle di cui all'allegato V, sezione I.

Per tali vini spumanti, la denominazione di vendita è associata a un riferimento al paese terzo nel quale le uve utilizzate sono state raccolte, vinificate e trasformate in vino spumante. Se i prodotti utilizzati per l'elaborazione del vino spumante sono stati ottenuti in un paese diverso da quello in cui l'elaborazione ha avuto luogo, in applicazione della sezione B, punto 3, il nome del paese in cui è avvenuta l'elaborazione deve risultare chiaramente tra le indicazioni che figurano sull'etichetta;

f) per un vino spumante gassificato originario della Comunità o di un paese terzo, la menzione «vino spumante gassificato». Se la lingua usata per questa menzione non indica l'aggiunta di anidride carbonica, l'etichetta è completata con i termini «ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica» conformemente a modalità da determinare.

3. L'indicazione della menzione relativa al tipo di prodotto determinato dal tenore di zucchero di cui alla sezione B, punto 1, lettera c), viene fatta mediante una delle menzioni seguenti, comprensibili nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione in cui il prodotto è offerto al consumo umano diretto:

— «brut nature», «naturherb», «bruto natural», «pas dosé», «dosage zéro», «dosaggio zero»: se il suo tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali menzioni possono essere usate unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la formazione della spuma;

— «extra brut», «extra herb» o «extra bruto»: se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l;

— «brut», «herb» o «bruto»: se il tenore di zucchero è inferiore a 15 g/l;

— «extra dry», «extra trocken» o «extra seco»: se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 20 g/l;

— «sec», «trocken», «secco» o «asciutto», «dry», «tør», «ξηρός», «seco», «torr» o «kuiva»: se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 35 g/l;

— «demi-sec», «halbtrocken», «abboccato», «medium dry», «halvtør», «ημίξηρος», «semi seco», «meio seco», «halvtorr» o «puolikuiva»: se il tenore di zucchero è compreso tra 33 e 50 g/l;

— «doux», «mild», «dolce», «sweet», «sød», «γλυκύς», «dulce», «doce», «söt» o «makea»: se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l.

Se il tenore di zucchero del prodotto consente l'indicazione di due delle menzioni di cui al primo comma, l'elaboratore o l'importatore può usarne una sola, a propria scelta.

In deroga alla sezione B, punto 1, lettera c), per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico di cui all'allegato V, sezione I, punto 3 e i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico di cui all'allegato VI, sezione K, punto 10 la menzione relativa al tipo di prodotto di cui al primo comma può essere sostituita dall'indicazione del tenore di zucchero espresso in grammi per litro, determinato mediante l'analisi.

Per indicare il tipo del prodotto determinato dal tenore di zucchero, sono ammesse nell'etichettatura unicamente le indicazioni di cui al primo e terzo comma.

4. Il nome o la ragione sociale dell'elaboratore, nonché il nome del comune, o della frazione, e dello Stato in cui questi ha la sede sono indicati:

— per esteso, o

— per quanto riguarda i prodotti elaborati nella Comunità, in codice, sempreché figurino per esteso il nome o la ragione sociale della persona o dell'associazione di persone diverse dall'elaboratore che è intervenuto nel circuito commerciale del prodotto, nonché il comune, o la frazione, e lo Stato membro in cui tale persona o associazione hanno la sede.

5. Qualora il nome di un comune o di una frazione figuri sull'etichetta, per indicare la sede dell'elaboratore o di un'altra persona che abbia partecipato al circuito commerciale oppure per precisare il luogo dell'elaborazione e qualora tale indicazione comporti il nome di una regione determinata ai sensi dell'allegato VI, sezione A, diversa da quella che può essere utilizzata per designare il prodotto in questione, l'indicazione del nome avviene in base a un codice.

Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere, per la designazione dei prodotti elaborati nel proprio territorio, altre opportune misure, in particolare per quanto riguarda la dimensione dei caratteri da utilizzare per questa indicazione, in modo da evitare confusioni relative all'origine geografica del vino.

6. Le menzioni indicanti il modo di elaborazione possono essere stabilite dalle modalità di applicazione.

E. **Impiego di alcuni termini specifici**

1. Il nome di un'unità geografica, diversa da una regione determinata, di dimensioni inferiori a uno Stato membro o ad un paese terzo può essere indicato unicamente per completare la designazione:

— di un v.s.q.p.r.d.,

— di un vino spumante di qualità cui è stato attribuito, mediante le modalità d'applicazione, il nome di tale unità geografica, oppure

— di un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione riconosciute equivalenti a quelle di un vino spumante di qualità recante il nome di una unità geografica, nell'allegato V, sezione I.

Tale indicazione è autorizzata soltanto a condizione che:

a) sia conforme alle disposizioni dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata effettuata l'elaborazione del vino spumante;

b) l'unità geografica in causa sia delimitata con precisione;

c) tutte le uve dalle quali il prodotto in questione è stato ottenuto provengano da tale unità geografica, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio;

d) per un v.s.q.p.r.d. tale unità geografica sia situata entro i confini della regione determinata di cui il vino in causa reca il nome;

e) per i vini spumanti di qualità, il nome di tale unità geografica non sia previsto per designare un v.s.q.p.r.d.

In deroga al secondo comma, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare l'indicazione del nome di un'unità geografica di dimensioni inferiori a una regione determinata per completare la designazione di un v.s.q.p.r.d., se il prodotto è stato ottenuto almeno per l'85% da uve raccolte in tale unità.

2. Il nome di una varietà di vite può essere usato unicamente per completare la designazione di un prodotto di cui alla sezione A, punto 1:

— lettera a)

oppure

— lettera c), soggetto a condizioni di elaborazione riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K.

Si può indicare il nome di una varietà di vite o di un sinonimo di tale nome soltanto se:

a) la coltivazione di tale varietà e l'impiego dei prodotti da essa ottenuti sono conformi alle disposizioni della Comunità o del paese terzo in cui sono state raccolte le uve utilizzate;

b) tale varietà figura in un elenco che sarà adottato dallo Stato membro in cui sono stati ottenuti i prodotti utilizzati per la costituzione della partita; per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d., tale elenco è compilato in conformità dell'allegato VI, sezione B, punto 1 o sezione K, punto 10, lettera a);

c) il nome di questa varietà non può essere confuso con il nome di una regione determinata o di un'unità geografica usato per designare un altro vino prodotto o importato nella Comunità;

d) il nome di tale varietà non è ripetuto nella stessa espressione, salvo se esistono più varietà recanti questo stesso nome e se quest'ultimo figura in un elenco che sarà adottato dallo Stato membro produttore. Tale elenco è comunicato alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri;

e) il prodotto è interamente ottenuto da uve della varietà in questione, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se detta varietà caratterizza in modo determinante il prodotto ottenuto;

f) la durata del processo di elaborazione comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita, non è stata inferiore a 90 giorni, sempreché la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce siano, come minimo, così stabilite:

— 60 giorni,

— 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori.

Tuttavia questa disposizione non si applica ai vini spumanti del tipo aromatico di cui all'allegato V, sezione I, punto 3 o all'allegato VI, sezione K, punto 10.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri produttori possono:

— ammettere l'indicazione del nome di una varietà di viti se il prodotto è ottenuto almeno per l'85% da uve della varietà in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se detta varietà caratterizza in misura determinante il prodotto ottenuto;

— ammettere l'indicazione del nome di due o tre varietà di viti se previsto dalla normativa dello Stato membro produttore e se tutte le uve da cui il prodotto è stato ottenuto provengono da queste due varietà, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se la miscela di queste varietà caratterizza in misura determinante il prodotto ottenuto;

— limitare l'indicazione a determinati nomi di varietà di viti di cui al secondo comma.

3. La menzione «fermentazione in bottiglia» può essere utilizzata solamente per designare:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità

oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo, soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K.

L'uso della menzione prevista al primo comma è ammesso solamente se:

a) il prodotto utilizzato è diventato spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

b) la durata del processo di elaborazione comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione e calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita non è stata inferiore a nove mesi;

c) la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce sono state almeno di novanta giorni;

d) il prodotto utilizzato è stato separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo di travaso o mediante sboccatura.

4. L'indicazione delle menzioni «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico» nonché delle menzioni che risultano da una traduzione di questi termini, può essere utilizzata solamente per designare:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità

oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K.

L'uso di una delle menzioni di cui al primo comma è ammesso solamente se il prodotto utilizzato:

a) è stato trasformato in spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,

b) è rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita,

c) è stato separato dalle fecce mediante sboccatura.

5. Una menzione relativa al metodo di elaborazione, inclusiva del nome di una regione determinata o di un'altra unità geografica o di un termine derivato da uno di questi nomi può essere utilizzata solamente per designare:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità

oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K.

L'uso di tale menzione è ammesso solamente per designare un prodotto che ha diritto a un'indicazione geografica di cui al primo comma.

6. Sono riservate, per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma:

a) la menzione «Winzersekt» per i v.s.q.p.r.d. elaborati in Germania e la menzione «Hanersekt» per i v.s.q.p.r.d. elaborati in Austria che soddisfano le condizioni seguenti:

— essere ottenuti con uve vendemmiate nella stessa azienda vinicola, comprese le associazioni di produttori, in cui l'elaboratore, ai sensi della sezione D, punto 4, effetua la vinificazione dell'uva destinata all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.;

— essere commercializzati dall'elaboratore di cui al primo trattino e presentati con etichette che contengano indicazioni sull'azienda vinicola, sul vitigno e sull'annata.

Nelle modalità d'applicazione possono essere stabilite condizioni supplementari per l'utilizzazione della menzione «Winzersekt» e per l'impiego di menzioni equivalenti in altre lingue della Comunità. Secondo la medesima procedura uno Stato membro può essere autorizzato a prevedere modalità speciali, in particolare più restrittive.

Le menzioni previste nei commi precedenti possono essere utilizzate solo nella lingua d'origine;

b) la menzione «crémant» è riservata ai v.s.q.p.r.d.:

— ai quali lo Stato membro in cui è effettuata l'elaborazione attribuisce questa menzione, associandola al nome della regione determinata,

— che sono stati ottenuti da mosti prodotti mediante torchiatura di uve intere per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. bianchi, entro il limite di 100 litri per 150 kg di uve vendemmiate,

— che hanno un tenore massimo di anidride solforosa di 150 g/l,

— che hanno un tenore di zucchero inferiore a 50 g/l,

e

— che sono stati ottenuti rispettando le eventuali regole particolari supplementari stabilite per la loro elaborazione e designazione dallo Stato membro nel quale ha avuto luogo l'elaborazione.

Tuttavia, in deroga al primo trattino, per i v.s.q.p.r.d. cui lo Stato membro interessato non attribuirà la menzione «crémant» secondo la presente disposizione, i produttori di tali v.s.q.p.r.d. possono utilizzare tale menzione purché essi l'abbiano tradizionalmente utilizzata durante almeno dieci anni anteriormente al 1º luglio 1996.

Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i casi nei quali fa ricorso a tale deroga.

7. L'annata di raccolta può essere indicata unicamente per completare la designazione di:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità

oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K.

L'indicazione dell'annata di raccolta è ammessa solamente se il prodotto è ottenuto almeno per l'85% da uve raccolte durante l'annata in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.

Per i v.s.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, gli Stati membri possono tuttavia stabilire che l'indicazione dell'annata di raccolta è ammessa solamente se il prodotto è interamente ottenuto da uve raccolte durante l'annata in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.

8. L'uso di una menzione indicante una qualità superiore è ammesso solamente per:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità

oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K.

9. Uno Stato membro o un paese terzo può essere indicato con il suo nome o con l'aggettivo da esso derivato, combinato con la denominazione di vendita di cui alla sezione D, punto 2, soltanto se il prodotto stesso è stato ottenuto esclusivamente con uve raccolte e vinificate nel territorio dello stesso Stato membro o dello stesso paese terzo nel quale è avvenuta l'elaborazione del prodotto.

10. La designazione di uno dei prodotti di cui alla sezione A, punto 1 può essere accompagnata da una menzione o da un contrassegno riferentisi a una medaglia o ad un premio ottenuti tramite la partecipazione ad un concorso, o ad una qualsiasi altra distinzione, solo a condizione che tali distinzioni siano state attribuite, da un ente ufficiale o ufficialmente riconosciuto a tal fine, a un quantitativo determinato del prodotto in questione.

11. L'uso delle menzioni «Premium» o «Riserva» può essere utilizzato solamente per completare:

— l'indicazione «vino spumante di qualità»

o

— l'indicazione di una delle menzioni di cui alla sezione D, punto 2, lettera c).

La menzione «Riserva» può, se del caso, essere completata da una qualificazione supplementare alle condizioni stabilite dallo Stato membro produttore.

12. Se del caso, le modalità di applicazione possono stabilire:

a) condizioni per l'uso:

— della menzione di cui al punto 8;

— delle menzioni relative ad un modo di elaborazione diverse da quelle di cui ai punti da 3 a 6;

— delle menzioni relative a caratteristiche particolari delle varietà di viti da cui il prodotto è stato ottenuto;

b) un elenco delle menzioni di cui alla lettera a).

F. **Lingue che possono essere utilizzate per l'etichettatura**

Le indicazioni di cui:

— alla sezione B sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna di tali indicazioni;

— alla sezione C sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Per i prodotti messi in circolazione nel proprio territorio, gli Stati membri possono consentire che tali indicazioni siano redatte anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità, sempreché l'impiego di questa lingua sia d'uso corrente e tradizionale nello Stato membro interessato o in parte del suo territorio.

Tuttavia:

a) per i v.s.q.p.r.d. od i vini spumanti di qualità, l'indicazione:

— del nome della regione determinata di cui alla sezione B, punto 4, secondo trattino,

— del nome di un'altra unità geografica di cui alla sezione E, punto 1,

è fatta unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata l'elaborazione; per i prodotti precitati elaborati in Grecia, tali indicazioni possono essere ripetute in una o più altre lingue ufficiali della Comunità;

b) per i prodotti originari di paesi terzi:

— l'uso di una lingua ufficiale del paeso terzo in cui è avvenuta l'elaborazione è ammesso, sempreché le indicazioni di cui alla sezione B, punto 1 siano redatte anche in una lingua ufficiale della Comunità;

— la traduzione in una lingua ufficiale della Comunità di talune indicazioni di cui alla sezione C può essere disciplinata da modalità d'applicazione;

c) per i prodotti originari della Comunità e destinati all'esportazione, le indicazioni di cui alla sezione B, punto 1, redatte in una lingua ufficiale della Comunità possono essere ripetute in una lingua diversa.

G. **Presentazione**

1. I prodotti di cui alla sezione A, punto 1 possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione solamente in bottiglie di vetro:

a) chiuse con:

— un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia,

— un altro dispositivo di chiusura adeguato, quando si tratti di bottiglie con un contenuto nominale non superiore a 0,20 litri, e

b) provviste di un'etichettatura conforme al presente regolamento.

Il dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino non può essere rivestito da una capsula o da una lamina contenenti piombo.

Tuttavia, per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, che sono ottenuti mediante seconda fermentazione in bottiglia di cui alla sezione E, punti 3 e 4, determinate eccezioni per i vini spumanti ancora in fase di elaborazione, chiusi con tappo provvisorio e non etichettati, possono essere:

a) definite dallo Stato membro produttore, a condizione che tali vini:

— siano destinati a diventare v.s.q.p.r.d.,

— circolino unicamente tra elaboratori all'interno della regione determinata in questione,

— siano muniti di un documento di accompagnamento

e

— costituiscano oggetto di controlli specifici;

b) applicate, sino al 31 dicembre 2001, agli elaboratori di vini spumanti di qualità che sono stati espressamente autorizzati dallo Stato membro interessato e che rispettano le condizioni stabilite da quest'ultimo, segnatamente in materia di controllo.

Anteriormente al 30 giugno 2000 gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione di tali eccezioni. La Commissione, se del caso, presenta le proposte necessarie per la sua proroga.

2. Secondo modalità da stabilire, possono essere imbottigliati in bottiglie di tipo «sciampagnotte» o simili, munite di un dispositivo di chiusura di cui al punto 1, lettera a), in previsione della vendita, dell'immissione in circolazione o dell'esportazione, unicamente:

— i prodotti di cui alla sezione A, punto 1,

— le bevande per le quali tale imbottigliamento è di uso tradizionale e:

— rispondenti alle definizioni di vino frizzante o di vino frizzante gassificato di cui ai punti 17 e 18 dell'allegato I

oppure

— ottenute mediante fermentazione alcoolica di un frutto o di un'altra materia prima agricola, segnatamente i prodotti di cui all'allegato VI, sezione C, punto 2 e i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli [1],

oppure

— aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1,2% vol,

— i prodotti che, nonostante tale tipo di imbottigliamento, non sono atti a ingenerare confusione o indurre in errore il consumatore quanto all'effettiva natura del prodotto stesso.

3. Le modalità di etichettatura che non formino oggetto del presente regolamento possono essere disciplinate dalle modalità di applicazione del medesimo, in particolare per quanto concerne:

a) l'apposizione delle etichette sui recipienti;

b) la dimensione minima delle etichette;

c) la ripartizione sulle etichette degli elementi di designazione;

d) la dimensione dei caratteri stampati sulle etichette;

e) l'uso di contrassegni, illustrazioni o marchi.

4. Fatto salvo il punto 5, se l'imballaggio di un prodotto di cui alla sezione A, punto 1 reca una o più indicazioni riferentisi al prodotto imballato, tali indicazioni devono essere conformi al presente regolamento.

5. Se i recipienti contenenti un prodotto di cui alla sezione A, punto 1 sono presentati per la vendita al consumatore finale in un imballaggio, questo deve essere rivestito di un'etichettatura conforme al presente regolamento.

Sono adottate modalità intese ad evitare un rigore eccessivo nel caso di imballaggi specifici contenenti, in piccole quantità, i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, soli o associati ad altri prodotti.

H. **Marchi**

1. Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui alla sezione A, punto 1 sono completate con marchi, questi ultimi non possono contenere parole, parti di parole, contrassegni o illustrazioni:

a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore le persone alle quali si rivolgono ai sensi dell'articolo 48,

o

b) che possono essere confusi con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino di qualità prodotto in una regione determinata compreso un v.s.q.p.r.d. o di un vino importato la cui designazione è disciplinata da norme comunitarie o con la designazione di un altro prodotto di cui alla sezione A, punto 1, o che siano identici alla designazione di tale prodotto, senza che i prodotti utilizzati per la costituzione della partita del vino spumante in questione abbiano diritto a tale designazione o presentazione.

2. In deroga al punto 1, lettera b), il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un prodotto di cui alla sezione A, punto 1, che contempla termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata, può, anche se non ha diritto all'impiego di questo nome ai sensi del punto 1, continuare ad usare questo marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o

[1] GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma dell'articolo 54, paragrafo 4 per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzioni.

I marchi conformi alle condizioni del primo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d.

I. **Disposizioni generali**

1. Fatto salva la sezione F, punto 1, ogni Stato membro ammette la designazione e la presentazione di prodotti menzionati alla sezione A, punto 1, originari di altri Stati membri e messi in circolazione nel proprio territorio, ove esse siano conformi alle disposizioni comunitarie e ammesse in virtù del presente regolamento nello Stato membro in cui il prodotto è stato elaborato.

2. La designazione, la presentazione e la pubblicità di prodotti diversi da quelli di cui alla sezione A, punto 1, non possono indicare, implicare o suggerire che il prodotto in questione è un vino spumante.

3. Le denominazioni di vendita di cui alla sezione D, punto 2 sono riservate ai prodotti citati alla sezione A, punto 1.

   Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere che il termine «vino spumante» possa essere utilizzato, sotto forma di denominazione composta, per la designazione di una bevanda del codice NC 2206 00 91 ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di un'altra materia prima agricola, se l'utilizzazione di tali denominazioni composte è di uso tradizionale, conformemente alla legislazione esistente il 29 novembre 1985.

4. Le denominazioni composte di cui al punto 3, secondo comma figurano sull'etichettatura in caratteri dello stesso tipo, dello stesso colore e di altezza tale da distinguerle nettamente dalle altre indicazioni.

5. I v.s.q.p.r.d. possono essere messi in circolazione soltanto se il tappo reca il nome della regione determinata cui detti vini hanno diritto e le bottiglie sono munite di etichetta fin dalla partenza dal luogo di elaborazione.

   Per l'etichettatura possono tuttavia essere ammesse deroghe, purché sia assicurato un controllo adeguato.

6. Sono adottate modalità di applicazione del punto 5; lo stesso dicasi per le disposizioni derogatorie relative all'apposizione sul tappo di cui al punto 5, primo comma, qualora, all'atto del controllo da parte dell'autorità competente, un vino spumante non sia riconosciuto come v.s.q.p.r.d.

ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO

(2000/C 28/02)

1. INTRODUZIONE

1.1. Il mantenimento di un sistema di libera concorrenza senza distorsioni costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità europea. La politica comunitaria in materia di aiuti di Stato si propone di assicurare la libera concorrenza, un'efficiente assegnazione delle risorse e l'unità del mercato comunitario, nel rispetto degli impegni assunti sul piano internazionale. Per questo motivo la Commissione si è sempre mostrata particolarmente vigilante in questo campo.

1.2. L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi della politica agricola comune. Nel definire la politica agricola comune e i suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto della particolare natura dell'agricoltura, attribuibile alle caratteristiche peculiari del settore stesso e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole, nonché dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e del fatto che il settore agricolo è strettamente correlato all'economia nel suo complesso.

1.3. Di conseguenza il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa politica. Inoltre gli aiuti di Stato devono rispettare gli obblighi internazionali della Comunità, che per quanto riguarda questo settore sono specificati in particolare nell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Conformemente a tale accordo gli aiuti sono soggetti a notifica e vengono classificati sulla base del loro potenziale di distorsione degli scambi.

1.4. Finora il controllo degli aiuti di Stato nel settore agricolo è stato effettuato attraverso strumenti diversi, tra cui i regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione, discipline specifiche relative a determinati tipi di aiuti e un corpus esteso di prassi della Commissione, enunciato in vari documenti di lavoro della Commissione, ma non pubblicato ufficialmente.

1.5. In seguito all'adozione dell'Agenda 2000, il Consiglio ha definito, nel regolamento (CE) n. 1257/1999 ([1]), una nuova politica di sviluppo rurale volta a stabilire un quadro coerente e sostenibile per il futuro delle zone rurali europee. Siffatta policitica andrà a completare le riforme introdotte progressivamente nei settori di mercato promuovendo un'agricoltura competitiva e multifunzionale nel contesto di una strategia di sviluppo rurale globale e integrata. Lo sviluppo rurale diventerà in effetti il secondo pilastro della PAC. La nuova politica riconosce esplicitamente la molteplicità di ruoli dell'agricoltura, tra cui la conservazione dell'ambiente, del paesaggio tradizionale e del partrimonio rurale in senso lato, e sottolinea al tempo stesso la necessità di creare fonti alternative di reddito come parte integrante della politica di sviluppo rurale. In seguito a questo processo di riforma il Consiglio ha sostituito una serie di strumenti esistenti, che disciplinano la concessione di finanziamenti nel settore agricolo, sia a livello comunitario che dei singoli Stati membri, con un unico regolamento sullo sviluppo rurale. Gli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 contengono disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, mentre l'articolo 37 dispone che le misure di sviluppo rurale devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell'ambito di tali politiche.

1.6. Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che esso sia finanziato in parte dalla Comunità o esclusivamente dallo Stato membro, la Commissione ritiene essenziale assicurare la coerenza tra la politica di controllo degli aiuti di Stato e i contributi concessi nell'ambito della politica agricola comune o della politica di sviluppo rurale. La Commissione ritiene pertanto necessario rivedere l'impostazione generale in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo per tener conto dei più recenti sviluppi legislativi. Tale revisione dovrebbe inoltre comportare una semplificazione delle norme attuali e una maggiore trasparenza, agevolando le autorità competenti nel loro compito di notifica alla Commissione dei regimi di aiuti di Stato e consentendo alla Commissione stessa di approvarli con maggior rapidità ed efficienza.

1.7. Per disporre di un quadro normativo stabile atto alla preparazione e all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, la Commissione intende applicare gli orientamenti di seguito esposti per tutto il prossimo periodo di programmazione (2000-2006). Modifiche a questi orientamenti verranno pertanto proposte soltanto se veramente necessarie per tener conto di sviluppi imprevisti o di cambiamenti nella situazione economica.

1.8. Il gruppo di lavoro sulle condizioni di concorrenza in agricoltura è stato consultato in merito ai presenti orientamenti nelle riunioni del 7 e 8 settembre 1999 e del 26 e 27 ottobre 1999.

([1]) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in prosieguo indicato come il «regolamentosullo sviluppo rurale».

2. PORTATA

2.1. I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti di Stato, comprese le misure di aiuto finanziate mediante tasse parafiscali, concessi per attività inerenti la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Essi non si applicano invece:

— agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ([2]);

— agli aiuti per il settore forestale, compresi gli aiuti per il rimboschimento di terre agricole, che formeranno oggetto di orentamenti distinti.

2.2. Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([3]), esclusi i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ([4]).

2.3. Ai fini dei presenti orientamenti, per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, come ad esempio l'estrazione di succo di frutta o la macellazione di animali da carne. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I in prodotti non compresi nello stesso non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti.

3. PRINCIPI GENERALI

3.1. L'articolo 36 del trattato CE prevede che le regole di concorrenza si applichini alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Diversamente da altri settori, quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato nel settore agricolo non deriva direttamente dal trattato, ma dalla normativa adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato ed è soggetta ad eventuali restrizioni stabilite dal Consiglio. Di fatto, tuttavia, tutti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati prevedono l'applicazione ai prodotti di cui trattasi delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli da 87, 88 e 89 del trattato. Inoltre l'articolo 51 del regolamento sullo sviluppo rurale prevede espressamente l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 agli aiuti concessi dagli Stati membri a misure di sostegno dello sviluppo rurale. Ne consegue che, fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche stabilite nei pertinenti regolamenti, le disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al limitato numero di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato (cfr. punto 3.8).

3.2. Benché gli articoli 87, 88 e 89 siano pienamente applicabili ai settori oggetto di organizzazioni comuni di mercato, la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti di cui trattasi. In altre parole, il ricorso di uno Stato membro alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 non può essere considerato prioritario rispetto alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione di quel settore di mercato ([5]). In nessun caso la Commissione può pertanto approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest'ultima.

3.3. I presenti orientamenti riguardano tutte le misure di aiuto, in qualsiasi forma, che rientrano nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A questo proposito va sottolineato che, secondo la prassi costante della Commissione, l'esistenza della politica agricola comune fa sì che gli aiuti nel settore agricolo, per quanto di modesta entità, a favore di talune imprese o della produzione di certi beni, siano potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e di influire negativamente sugli scambi tra Stati membri. Per questo motivo la cosiddetta regola «de minimis» ([6]) non si applica ai contributi a spese connesse all'agricoltura.

([2]) Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono esaminati nel quadro delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12) e del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

([3]) Ai fini dei presenti orientamenti per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari, ma di composizione diversa in quanto contenenti materie grasse e/o proteine non provenienti dal latte e contenenti o meno proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/97 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36)].

([4]) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

([5]) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 177/78 Pigs and Bacon Commission c/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.

([6]) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 6).

3.4. L'applicazione dei presenti orientamenti è subordinata ad eventuali deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla normativa comunitaria.

La Commissione valuterà caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti, tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 87 a 89 del trattato, della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale della Comunità.

3.5. Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.

3.6. Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario. In tutti i regimi di aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, deve pertanto essere vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente.

3.7. Poiché le condizioni peculiari della produzione agricola vanno tenute in considerazione nella valutazione degli aiuti intesi a favorire le regioni svantaggiate, gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ([7]) non si applicano al settore agricolo. nei presenti orientamenti sono invece state inserite considerazioni relative alla politica regionale, ove esse appaiono rilevanti per il settore agricolo. Analogamente, in ragione della particolare struttura delle aziende agricole, non è applicabile al settore agricolo neppure la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ([8]).

3.8. Come rilevato al punto 3.1, alcuni tipi di prodotti agricoli compresi nell'allegato I non sono ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, gli aceti derivati da alcole e il sughero. Poiché non esiste un'organizzazione comune di mercato di tali prodotti, le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e del commercio dei prodotti agricoli ([9]), rimangono applicabili agli aiuti di Stato ad essi destinati specificamente. L'articolo 4 stabilisce che a questi aiuti si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, e la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione, anche se può formulare osservazioni. Nel valutare tali aiuti la Commissione terrà conto della mancanza di un'organizzazione comune di mercato a livello comunitario. Pertanto, purché i regimi di aiuti nazionali abbiano effetti analoghi alle misure applicate a livello comunitario a sostegno del reddito dei produttori in altri settori e a condizione che essi perseguano obiettivi simili a quelli dell'organizzazione comune di mercato, la Commissione non formulerà osservazioni, anche se si tratta di aiuti al funzionamento che sarebbero normalmente vietati.

3.9. L'articolo 6 del trattato CE stabilisce che «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Le azioni di cui all'articolo 3 riguardono la politica agricola e quella di concorrenza. In futuro, pertanto, le notifiche degli aiuti di Stato dovranno tenere particolarmente conto delle questioni ambientali, anche qualora i regimi di aiuto in questione non riguardino specificamente il settore ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore impiego di risorse scarse o l'aumento dell'inquinamento, sarà necessario dimostrare che il regime non determinerà una violazione della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, né causerà in altro modo danni all'ambiente. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere una valutazione del previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria. In molti casi per soddisfare questo requisito basterà semplicemente confermare che non si prevede alcun impatto ambientale.

3.10. Tranne ove espressamente indicato, tutti i tassi di aiuto nei presenti orientamenti sono espressi come contributo totale in percentuale del volume dei costi ammissibili (equivalente sovvenzione lorda).

([7]) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

([8]) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

([9]) GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.

4. AIUTI AGLI INVESTIMENTI

4.1. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

4.1.1. *PRINCIPI GENERALI*

4.1.1.1. Per facilitare lo sviluppo generale del settore agricolo, gli aiuti agli investimenti nelle aziende dovrebbero contribuire a migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. L'investimento dovrebbe perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali o promuovere la diversificazione delle attività agricole. Gli aiuti agli investimenti che non si prefiggono nessuno di questi obiettivi, e in particolare gli aiuti destinati a meri investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione agricola, non agevolano lo sviluppo del settore e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

4.1.1.2. Fatte salve le eccezioni di cui al punto 4.1.2 ([10]), il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 % e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50 %, come disposto all'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45 % e al 55 % rispettivamente.

4.1.1.3. Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive ([11]) e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'azienda deve soddisfare requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per soddisfare questi nuovi requisiti ([12]).

4.1.1.4. Non vengono sovvenzionati investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. L'esistenza di sbocchi normali sui mercati dovrà essere valutata a livello adeguato, in funzione di prodotti in questione, del tipo di investimento e della capacità esistente e prevista. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, vigano restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello di singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non saranno finanziati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali limiti.

4.1.1.5. Le spese ammissibili comprendono:

— la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

— le nuove macchine e attrezzature ([13]), compresi i programmi informatici;

— le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 %;

([10]) Regolamento sullo sviluppo rurale, articolo 51, paragrafo 2.

([11]) Non si possono concedere aiuti alle imprese agricole in difficoltà finanziaria, tranne qualora gli aiuti soddisfino le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di aziende in difficoltà (GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2).

([12]) In tal caso si deve tener conto del periodo di tempo eventualmente fissato conformemente all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di attuazione del regolamento sullo sviluppo rurale (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31), in prosieguo indicato come il «regolamento di attuazione».

([13]) L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati qualora siano contemporaneamente soddisfatte le quattro seguenti condizioni: una dichiarazione del venditore deve attestare l'origine esatta del materiale e confermare che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; l'acquisto di tale materiale deve rappresentare un vantaggio particolare per il programma o il progetto, o essere imposto da circostanze eccezionali (materiale nuovo non è disponibile se non in tempi lunghi, il che minaccia la buona realizzazione del progetto); riduzione del costo relativo (e quindi del contributo comunitario) rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l'operazione; le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze del progetto.

— acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.

4.1.1.6. Non verranno concessi aiuti all'acquisto di diritti di produzione, se non in conformità alle disposizioni specifiche dell'organizzazione comune di mercato pertinente e ai principi di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

4.1.1.7. Per quanto riguarda l'acquisto di animali, possono beneficiare degli aiuti esaminati nella presente sezione soltanto il primo acquisto di bestiame e gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata (maschi o femmine), registrati nei libri genealogici o equivalenti [14].

4.1.1.8. Le spese ammissibili non devono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli State membri a norma dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale.

4.1.1.9. Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti nella produzione agricola primaria non effettuati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni di produttori de attrezzature da utilizzare in comune.

4.1.2. *CASI SPECIALI*

4.1.2.1. A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sullo sviluppo rurale, i massimali di aiuto di cui al punto 4.1.1.2 non si applicano:

— ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;

— ad investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;

— ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali.

Nel valutare la compatibilità di questi aiuti con gli articoli 87, 88 e 89 del trattato la Commissione applicherà i principi di seguito enunciati.

4.1.2.2. **Conservazione dei paesaggi tradizionali**

Gli aiuti destinati a promuovere la conservazione del patrimonio sono espressamente citati all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato; la Commissione li considera pertanto favorevolmente.

Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, la Commissione concede aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori.

Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, la Commissione concede aiuti fino ad un massimo del 60 % delle spese ammissibili, elevato al 75 % nelle zone svantaggiate, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, e in altri casi su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione applicherà i tassi di aiuto indicati al punto 4.1.1.2 alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Oltre a questo, tuttavia, la Commissione autorizzerà la concessione di aiuti supplementari, ad un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

4.1.2.3. **Trasfermimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico**

Sono molti i motivi per cui può risultare necessario trasferire fabbricati agricoli nell'interesse pubblico.

Qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto a indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

In altri casi, nei quali il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l'agricoltore ricava uno scarso beneficio diretto dall'operazione; la Commissione ritiene pertanto che possano essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute senza rischiare di alterare la concorrenza.

[14] Gli aiuti all'acquisto di bestiame da sostituzione a seguito di epizoozie sono trattati al punto 11.4.

In altri casi ancora, tuttavia, il trasferimento può comportare vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di stutture più moderne. In tali casi il tasso di aiuto va modificato in modo che il contributo dell'agricoltore sia equivalente almeno al 60 % (50 % nelle zone svantaggiate) dell'aumento di valore delle strutture interessate dal trasferimento, o al 55 % e 45 % rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.

Se il trasferimento determina un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60 % (50 % nelle zone svantaggiate) della quota corrispondente di spesa, o al 55 % e 45 % rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.

4.1.2.4. **Investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali**

Qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 40 % e 50 % di cui al punto 4.1.1.2 possono essere aumentati, rispettivamente, del 20 % e del 25 %.

Tale maggiorazione verrà concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore, oppure per investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi, alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di attuazione. La maggiorazione deve tuttavia essere tassativamente limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari per conseguire l'obiettivo in questione e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

4.2. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

4.2.1. La prassi costante della Commissione in materia di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli è quella di assicurare un'applicazione coerente della politica agricola comune e delle norme sulla concorrenza considerando in parallelo sia i tassi di aiuto applicabili per gli investimenti che gli investimenti ammissibili. Inoltre, per tener conto della politica regionale, la Commissione ha già autorizzato una certa flessibilità per i tassi di aiuto che possono essere erogati a sostegno di investimenti intrapresi nell'ambito di regimi di aiuto regionali [15].

4.2.2. Per mantenere tale parallelismo è necessario modificare gli orientamenti che disciplinano questo tipo di aiuti di Stato, onde tener vonto dei cambiamenti apportati alla normativa comunitaria a seguito dell'adozione delle proposte dell'Agenda 2000.

4.2.3. In linea di principio, vengono sostenuti investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli soltanto in aziende di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive [16] e che rispettano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. Il tasso di aiuto non può superare il 50 % degli investimenti ammessi a beneficiarne nelle regioni dell'obiettivo 1 e il 40 % nelle altre regioni. A tale fine le spese ammissibili comprendono:

— la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

— le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

— le spese generali, come onorari di achitetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12 %.

4.2.4. Tuttavia, nel caso di aiuti di Stato relativi ad investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli concessi nell'ambito di un regime di aiuto regionale già approvato dalla Commissione in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [17], gli aiuti possono essere autorizzati fino all'intensità stabilita nell'ambito di detto regime. In tali casi le spese ammissibili sono quelle specificate negli orientamenti di cui sopra e comprendono aiuti per gli investimenti immateriali e per la creazione di posti di lavoro risultanti da un progetto di investimento iniziale realizzato secondo i citati orientamenti.

---

[15] Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4), sostituiti dai presenti orientamenti.

[16] Non possono essere concessi aiuti ad imprese in difficoltà finanziarie tranne qualora tali aiuti soddisfino le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (cfr. nota 11).

[17] Cfr. nota 7.

4.2.5. Non sono concessi aiuti a norma dei punti 4.2.3 o 4.2.4 se non vengono fornite prove sufficienti dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti. Si procederà quindi ad una valutazione, al livello opportuno, incentrata sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di investimenti e sulla capacità esistente e prevista. A tal fine si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. In particolare: non viene concesso alcun aiuto che contravvenga ai divieti o alle restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato [18]; non viene concesso alcun aiuto che riguardi la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

4.2.6. Gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di EUR e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di EUR sono oggetto di notifica specifica alla Commissione a norma dell'articolo 83, paragrafo 3, del trattato.

4.3. AIUTI AD INVESTIMENTI VOLTI A PROMUOVERE LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

4.3.1. La promozione della diversificazione delle attività agricole è un elemento importante della politica comunitaria di sviluppo rurale. La Commissione considera pertanto con favore tale tipo di aiuti, che possono stimolare lo sviluppo dell'economia rurale nel suo complesso.

4.3.2. I presenti orientamenti non riguardano gli aiuti concessi per promuovere la diversificazione di attività non connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I, quali l'agriturismo, lo sviluppo di attività artigianali o l'acquacoltura, benché essi rientrino nel campo di applicazione del regolamento sullo sviluppo rurale. Tali aiuti sono pertanto valutati sulla base dei principi che la Commissione applica di consueto agli aiuti al di fuori del settore agricolo, in particolare la regola de minimis, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, gli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale e, ove appropriato, gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4.3.3. Alcuni problemi sono sorti in passato per quanto riguarda la corretta valutazione degli aiuti intesi a promuovere la diversificazione di altre attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I. Non risultava chiaro, ad esempio, se gli aiuti per le attività di traformazione e di commercializzazione che si svolgono in azienda dovessero essere valutati come aiuti agli investimenti nelle aziende agricole oppure come aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. In futuro la Commissione utilizzerà i seguenti criteri.

Nel caso di aiuti ad investimenti su scala ridotta, qualora le spese ammissibili non superino globalmente i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare degli aiuti fissati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione considererà tali misure come aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e le valuterà conformemente al punto 4.1. Gli aiuti agli investimenti su larga scala verranno invece esaminati come aiuti per le attività di trasformazione e di commercializzazione conformemente al punto 4.2.

5. AIUTI NEL SETTORE AMBIENTALE

5.1. PRINCIPI GENERALI

5.1.1. A norma dell'articolo 174 del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

5.1.2. Il regolamento sullo sviluppo rurale riconosce lo stretto nesso esistente tra agricoltura e ambiente e prevede disposizioni specifiche secondo cui i beneficiari degli aiuti comunitari sono tenuti a rispettare requisiti ambientali minimi. Per analogia la Commissione applicherà tali disposizioni nella valutazione dei regimi di aiuti di Stato.

5.1.3. Tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo devono essere compatibili con gli obiettivi generali della politica comunitaria in materia ambientale. In particolare, i regimi di aiuto che non accordano sufficiente priorità all'eliminazione dell'inquinamento alla fonte o alla corretta applicazione del principio «chi inquina paga» non possono essere considerati compatibili con l'interesse comune e non sono pertanto autorizzati dalla Commissione.

[18] In particolare la Commissione ritiene che, fatte salve le eccezioni espressamente previste dai pertinenti testi normativi, gli aiuti agli investimenti in attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello zucchero siano in generale implicitamente vietati dalle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato.

5.2. AIUTI A FAVORE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE AMBIENTALE

Dato che i summenzionati orientamenti in materia di aiuti agli investimenti tengono pienamente conto del caso particolare degli aiuti per investimenti nel settore ambientale, non è più necessario prevedere deroghe specifiche per tale categoria di aiuti, i quali verranno pertanto valutati rispetto alle norme generali di cui al precedente capitolo 4.

5.3. AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI NEL SETTORE AGROAMBIENTALE

5.3.1. Il capo VI del titolo II del regolamento sullo sviluppo rurale stabilisce norme concernenti il sostegno comunitario ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale. Il finanziamento comunitario, concesso sulla base di impegni volontariamente assunti dagli agricoltori per un periodo minimo di cinque anni, consiste in un pagamento massimo di 600 EUR per ettaro per colture annuali, 900 EUR per ettaro per colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro per altri usi della terra. Le condizioni per il pagamento della sovvenzione comunitaria sono esposte agli articoli 22, 23, e 24 del regolamento sullo sviluppo rurale e agli articoli da 12 a 20 del regolamento di attuazione [19]. L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento sullo sviluppo rurale vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che sottoscrivono un impegno di tipo agroambientale senza soddisfare le condizioni prescritte.

5.3.2. L'articolo 51, paragrafo 4, prevede tuttavia che possano essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento sullo sviluppo rurale, purché siano giustificati ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo. Inoltre, in casi eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali impegni.

5.3.3. Secondo l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sullo sviluppo rurale, il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato sulla base delle perdite di reddito, dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un incentivo. Pertanto, se uno Stato membro intende concedere un aiuto supplementare che superi i massimali fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, deve presentare la documentazione comprovante che la misura soddisfa tutte le condizioni stabilite nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di applicazione, nonché la giustificazione dei pagamenti aggiuntivi corredata di una distinta dettagliata dei costi sulla base delle perdite di reddito, dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un incentivo.

Ai fini del calcolo del livello di sostegno annuale può inoltre essere preso in considerazione il costo di eventuali investimenti non remunerativi necessari alla realizzazione dell'impegno. In tale ambito gli investimenti sono considerati non remunerativi qualora non comportino di norma aumenti netti significativi del valore o della redditività dell'azienda.

5.3.4 Nel valutare la compatibilità dei pagamenti aggiuntivi, la Commissione applicherà i principi stabiliti nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di attuazione. In particolare, il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è conforme alle normali buone pratiche agricole invalse nella zona in cui è applicata la misura in oggetto. Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'esodo rurale o della cessazione di determinati metodi di produzione.

5.3.5. La necessità di fornire un incentivo è stabilita dallo Stato membro sulla base di criteri oggettivi. Tale incentivo non può superare il 20 % delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi indotti dall'impegno, tranne qualora si dimostri la necessità di una percentuale più elevata per applicare efficacemente la misura.

5.3.6. Qualora, in via eccezionale, uno Stato membro proponga di accordare aiuti di Stato per impegni di durata inferiore a quella prevista dal regolamento sullo sviluppo rurale, esso deve fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali della misura si possono pienamente esplicare nel periodo indicato. L'importo degli aiuti proposto deve riflettere la durata più breve degli impegni assunti.

5.4. AIUTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI RESIDENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

5.4.1. L'articolo 16 del regolamento sullo sviluppo rurale istituisce una nuova forma di sostegno comunitario a beneficio degli agricoltori volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni degli usi agricoli basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente, se e in quanto tali pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti da dette disposizioni. L'importo dei pagamenti deve essere fissato in modo da evitare com-

[19] Cfr. nota 12.

pensazioni eccessive, specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate. Gli importi massimi ammessi a fruire del sostegno comunitario sono stabiliti a 200 EUR/ha. A norma dell'articolo 21 del regolamento sullo sviluppo rurale, la superficie totale delle zone svantaggiate, insieme a quella di altre zone ad esse assimilabili a norma dell'articolo 20 dello stesso regolamento, non può superare il 10 % della superficie complessiva dello Stato membro interessato.

5.4.2. La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato a favore di tali zone, tenendo conto dei criteri sopra esposti nonché dei principi relativi alla concessione di contributi comunitari fissati nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale. Nel corso di tale valutazione la Commissione terrà conto del tipo di limitazioni imposte agli agricoltori. Di norma gli aiuti saranno consentiti unicamente per gli obblighi che eccedono il quadro delle buone pratiche agricole. Qualunque aiuto concesso in violazione del principio «chi inquina paga» dovrebbe avere carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.

5.5 AIUTI AL FUNZIONAMENTO

5.5.1. Conformemente ad una prassi consolidata, la Commissione generalmente non approva gli aiuti al funzionamento che alleviano alle imprese, comprese quelle agricole, i costi risultanti dall'inquinamento o dai danni da esse cagionati. Essa ammette eccezioni a questo principio soltanto in casi detibamente giustificati.

5.5.2. Un sussidio temporaneo per compensare i costi dell'adeguamento a nuovi requisiti nazionali obbligatori in materia ambientale, più rigorosi della normativa comunitaria esistente, può essere giustificato ove necessario per controbilanciare una perdita di competitività a livello internazionale. Gli aiuti devono essere temporanei e decrescenti e, in linea di principio, di durata non superiore a cinque anni; detti aiuti non devono inizialmente superare l'importo necessario a compensare il produttore della differenza tra i costi di adeguamento alle disposizioni nazionali e quelli di adeguamento alle disposizioni comunitarie. La Commissione terrà inoltre conto di ciò che i beneficiari devono fare per ridurre l'inquinamento da essi causato.

5.5.3. In casi debitamente giustificati, come per gli aiuti allo sviluppo dei biocarburanti, la Commissione può inoltre approvare aiuti al funzionamento qualora si dimostrino necessari per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di mezzi di produzione ecocompatibili invece di processi produttivi tradizionali. L'elemento di aiuti dovrebbe limitarsi alla compensazione dell'incidenza dei costi aggiuntivi ed essere oggetto di riesame periodico almeno ogni cinque anni al fine di tener conto delle variazioni dei costi relativi dei vari mezzi di produzione e dei benefici di carattere commerciale che possono derivare dall'uso di mezzi di produzione più compatibili con le esigenze ambientali.

5.5.4. Per assorbire i costi ambientali nei costi di produzione, gli Stati membri ricorrono sempre più di frequente a tasse ambientali, come le tasse sull'energia o sulle immissioni nell'ambiente agricolo di sostanze a rischio, come antiparassitari ed erbicidi. Talvolta, per non aggravare l'onere fiscale complessivo sul settore agricolo, queste tasse vengono interamente o parzialmente controbilanciate da riduzioni in altri settori, quali la manodopera, la proprietà o il reddito. Purché tali riduzioni vengano applicate in maniera imparziale a tutto il settore agricolo, in genere la Commissione considera con favore queste misure, sempreché esse costituiscano effettivamente aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In alcuni casi possono tuttavia essere concesse specifiche esenzioni totali o parziali da queste tasse a favore di determinati settori della produzione agricola o di taluni tipi di produttori. La Commissione nutre delle riserve su questo tipo di esenzioni, che per loro natura sono per lo più accordate in relazione a sistemi di produzione intensivi, che presentano i maggiori problemi dal punto di vista dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali. Aiuti di questo tipo possono pertanto essere autorizzati soltanto su base temporanea e decrescente e per una durata massima di cinque anni, ove si dimostri che essi sono necessari per compensare una perdita di competitività sul piano internazionale e che il regime di aiuti costituisce un incentivo reale a ridurre l'uso delle sostanze dannose in questione.

5.6. ALTRI AIUTI AMBIENTALI

5.6.1. Aiuti per attività di informazione, formazione e consulenza a favore dei produttori agricoli e delle imprese su questioni di carattere ambientale verranno autorizzati conformemente alle sezioni 13 e 14.

5.6.2. Altri aiuti ambientali nel settore agricolo verranno valutati caso per caso, tenendo conto dei principi stabiliti nel trattato e nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente [20].

[20] GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

6. **AIUTI VOLTI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI NATURALI NELLE REGIONI SVANTAGGIATE**

6.1. L'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento sullo sviluppo rurale vieta la concessione di aiuti di Stato agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali presenti nelle regioni svantaggiate, a meno che gli aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del medesimo regolamento.

6.2. Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi concessi ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale, il finanziamento globale versato agli agricoltori non deve superare gli importi determinati a norma dell'articolo 15 del regolamento suddetto.

7. **AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI**

7.1. Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori incoraggia lo sviluppo globale del settore e previene l'esodo rurale. Gli articoli 7 e 8 del regolamento sullo sviluppo rurale prevedono pertanto un regime comunitario di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori.

7.2. Aiuti di Stato a sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori possono essere accordati alle medesime condizioni. Globalmente, la sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale e quella erogata sotto forma di aiuti di Stato non possono di norma superare i massimali fissati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento citato. La Commissione autorizza aiuti di Stato supplementari che possono superare tali limiti, fino a un importo di 25 000 EUR, in particolare qualora ciò sia giustificato dai costi estremamente elevati di insediamento nella regione interessata.

8. **AIUTI AL PREPENSIONAMENTO E ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA**

8.1. La Commissione considera favorevolmente i regimi di aiuto intesi ad incoraggiare gli agricoltori più anziani al prepensionamento. Purché tali regimi pongano come condizione la cessazione permanente e definitiva delle attività agricole a fini commerciali, essi hanno un impatto limitato sulla concorrenza e contribuiscono invece allo sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo. Pertanto, oltre al sostegno comunitario previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misura.

8.2. Negli ultimi anni diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione regimi di aiuti intesi a favorire il ritiro dall'attività agricola di agricoltori costretti a cessare l'attività per motivi economici. La Commissione ritiene che i regimi di aiuto a favore della cessazione di attività agricole economicamente non sostenibili contribuiscano allo sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo. Inoltre, tali regimi di aiuto rivestono un'importante funzione sociale in quanto sono intesi a favorire l'integrazione dei soggetti interessati in altri comparti economici. Pertanto, la Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misure purché sia soddisfatta la condizione della cessazione permanente e definitiva delle attività agricole a fini commerciali.

9. **AIUTI PER LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE, DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE**

9.1. Negli ultimi anni la Commissione ha ricevuto numerose notifiche relative all'erogazione di aiuti di Stato per la riduzione della capacità. In passato la Commissione ha considerato con favore tali regimi, nella misura in cui essi fossero coerenti con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione e purché fossero soddisfatte le seguenti condizioni:

— deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore in questione;

— il beneficiario deve fornire una contropartita;

— deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione;

— non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro.

9.2. Affinché questi aiuti non siano considerati meri aiuti al funzionamento a vantaggio delle imprese interessate, il prerequisito per la concessione è la dimostrazione della loro utilità nell'interesse di tutto il settore. Qualora non esista sovraccapacità e sia chiaro che si procede alla riduzione della capacità per motivi sanitari o ambientali, ciò è sufficiente a dimostrare che tale condizione è soddisfatta.

In altri casi gli aiuti vanno erogati solo nei settori caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità produttiva a livello regionale o nazionale. In tali casi si può ragionevolmente prevedere che la dinamica del mercato finirà per determinare i necessari adeguamenti strutturali. Gli aiuti per la riduzione della capacità possono quindi essere ammessi soltanto qualora facciano parte di un programma di ristrutturazione del

settore che abbia fissato gli obiettivi e un calendario specifico. In questi casi la Commissione non accetterà più regimi di aiuto di durata illimitata, in quanto l'esperienza insegna che tali regimi possono comportare il rinvio dei mutamenti necessari. La Commissione si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione dell'aiuto a determinate condizioni e richiederà di norma la presentazione di una relazione annuale sull'attuazione del regime.

9.3. Non vengono accordati aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione verranno valutati caso per caso.

9.4. Il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita adeguata, di solito consistente nella decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Ciò comporta la cessazione definitiva della produzione da parte dell'impresa o la chiusura di un determinato impianto. Dal beneficiario si devono ottenere impegni giuridicamente vincolanti che la cessazione è definitiva e irreversibile. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi. Tuttavia, qualora sia già stata posta definitivamente fine alla capacità di produzione, o qualora la chiusura risulti inevitabile, non vi è contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere erogato.

9.5. Si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione in difficoltà finanziaria, l'aiuto è valutato alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà.

9.6. Il regime deve essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore interessato. L'importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi. Tuttavia, possono essere erogati aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime.

9.7. Poiché l'obiettivo di queste misure di aiuto è la ristrutturazione del settore interessato, nell' intento di favorire quegli operatori economici che vi rimangono attivi e al fine di ridurre il rischio potenziale di distorsione di concorrenza e di compensazioni eccessive, la Commissione ritiene che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuta dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori. Tale condizione non si applica qualora la chiusura avvenga per motivi sanitari o ambientali.

10. AIUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

10.1. A causa della natura incostante della produzione agricola, la Commissione ha sempre considerato con favore la concessione di aiuti all'avviamento che incentivino la costituzione di associazioni di produttori, in modo da concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato. In passato il sostegno alla costituzione delle associazioni di produttori in alcune regioni era stato concesso dalla Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni ([21]). Tuttavia, con l'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, il Consiglio ha ritenuto che, poiché numerose organizzazioni comuni di mercato contemplano aiuti a favore delle associazioni di produttori e relative unioni, non era più necessario prevedere un sostegno specifico per queste associazioni nel quadro dello sviluppo rurale. La Commissione ritiene che tale cambiamento non impedisca di concedere aiuti di Stato per la costituzione di arganizzazioni di produttori, che aiutino gli agricoltori ad adeguare la produzione alla domanda, in particolare nei settori per i quali siano previste forme di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato. È tuttavia necessario rivedere la politica della Commissione in relazione a questo tipo di aiuti alla luce dei recenti sviluppi.

10.2. La presente sezione riguarda soltanto gli aiuti all'avviamento accordati alle associazioni o alle unioni di produttori ammissibili a norma della legislazione dello Stato membro interessato. Un'associazione di produttori viene costituita allo scopo di consentire ai soci di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di mercato, in particolare concentrando l'offerta. Le unioni sono costituite da associazioni di produttori riconosciute e perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia.

10.3. Il regolamento sulle associazioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'associazione devono rimanerne membri per un minimo di

([21]) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.

tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. L'associazione deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, di norme di immissione sul mercato e di norme di conoscenza della produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità. Fatti salvi tali requisiti, tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Nessun aiuto può essere concesso nell'ambito della presente sezione ad organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole e che quindi sono di fatto considerate come singoli produttori. Le organizzazioni di produttori dovranno in ogni caso assicurare il rispetto delle norme sulla concorrenza.

10.4. Qualora le organizzazioni comuni di mercato prevedano un sostegno a favore delle associazioni o unioni di produttori nel settore di cui trattasi, la Commissione esaminerà caso per caso le proposte di aiuti di Stato, verificando la compatibilità delle suddette misure con gli obiettivi delle organizzazioni comuni.

10.5. Negli altri casi, la Commissione continuerà a valutare le proposte di aiuti di Stato in conformità ai principi precendentemente applicati. Ciò significa che possono essere concessi aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi di avviamento dell'associazione o dell'unione. A tale scopo le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali ([22]), l'acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi materiale e programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio e le spese amministrative. In linea di massima l'importo degli aiuti non può superare nel primo anno il 100 % dei costi sostenuti ed è ridotto del 20 % per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 % dei costi effettivi di quell'anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno né dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

10.6. In deroga a quanto previsto al paragrafo precedente, la Commissione autorizzerà la concessione di nuovi aiuti all'avviamento nel caso di un ampliamento significativo delle attività dell'associazione o dell'unione di produttori in questione, ad esempio al fine di estendere l'attività a nuovi prodotti o nuovi settori ([23]). Sono ammissibili ai nuovi aiuti unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'associazione o dall'unione di produttori; per il resto si applicano le altre condizioni esposte nella presente sezione.

10.7. La presente sezione non riguarda gli aiuti concessi ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. La Commissione applicherà tuttavia i principi esposti in questa sezione agli aiuti accordati a copertura dei costi di avviamento delle associazioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità.

10.8. Gli aiuti concessi alle associazioni o alle unioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla normativa che disciplina tali aiuti. Nel caso degli aiuti agli investimenti nella produzione primaria, il limite massimo delle spese ammissibili di cui al punto 4.1.1.8 sarà determinato con riferimento ai singoli membri del gruppo.

10.9. I regimi di aiuti autorizzati ai sensi della presente sezione potranno essere modificati per tener conto di eventuali cambiamenti nei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato.

10.10. In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle unioni di produttori, gli aiuti possono essere erogati direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni nel quinquennio successivo alla costituzione dell'associazione. L'importo degli aiuti è calcolato conformemente al punto 10.5.

11. AIUTI A TITOLO DI COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA

11.1. PRINCIPI GENERALI

11.1.1. Gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono una serie di misure intese a tutelare gli agricoltori nei confronti di danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione, compresi fabbricati e piantagioni, causati da eventi imprevisti quali calamità naturali, avverse

([22]) Se i locali vengono acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato.

([23]) L'adesione di nuovi membri non è di per sé considerata un ampliamento significativo delle attività dell'associazione, a meno che dia luogo ad un'espansione quantitativa delle attività del gruppo pari almeno al 30 %.

condizioni atmosferiche o l'insorgenza di epizoozie o fitopatie [24]. L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sancisce la compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. La Commissione, tuttavia, sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ha accettato l'inserimento di altri due tipi di aiuti in questa categoria, e precisamente:

— aiuti volti a promuovere l'adozione di misure preventive contro l'insorgenza di epizoozie e fitopatie, tra cui il compenso per danni arrecati da determinate malattie;

— aiuti volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi di perdita della produzione agricola o dei mezzi di produzione.

11.1.2. Per evitare il rischio di falsare la concorrenza, la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento in questione, fatte salve eventuali limitazioni amministrative o di bilancio. Il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo l'evento in questione può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a domande che all'epoca non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione, come ad esempio la natura e la portata dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento.

11.2. AIUTI DESTINATI AD OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI O DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI

11.2.1. La prassi costante della Commissione è quella di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione ha considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni. Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altro canto, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale assicurazione commerciale. In generale la Commissione non considera come calamità naturali o eventi eccezionali l'insorgenza di epizoozie o fitopatie, anche se in un caso la Commissione ha effettivamente riconosciuto come un evento eccezionale l'estesa diffusione di una malattia animale completamente nuova. A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.

11.2.2. Una volta confermata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative. La Commissione accorda inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva.

11.3. AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE GLI AGRICOLTORI DELLE PERDITE CAUSATE DA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

11.3.1. Secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche.

11.3.2. Qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia del 20 % o del 30 % va determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione annua lorda in un anno normale. Quest'ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. La Commissione accetterà tuttavia metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di

[24] Ai fini della presente sezione le fitopatie comprendono i parassiti.

riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. L'importo dell'aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato il volume della perdita di produzione. Per evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti.

11.3.3. Di norma, il calcolo della perdita va effettuato per ogni singola azienda, soprattutto qualora l'indennizzo riguardi danni causati da eventi localizzati. Tuttavia, qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità, la Commissione accetta che i pagamenti si basino su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari.

11.3.4. Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggono per più anni, ad esempio la distruzione parziale dei frutti arborei a causa del gelo, per la prima raccolta dopo il verificarsi dell'evento, la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i criteri esposti nei paragrafi precedenti, deve essere superiore al 10 %, mentre la perdita reale moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è persa deve superare il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone.

11.3.5. La Commissione applicherà per analogia i principi sopra esposti agli aiuti destinati a compensare i danni arrecati al bestiame da avverse condizioni atmosferiche.

11.3.6. Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto. Tuttavia, qualora tali spese risultino maggiorate per effetto delle avverse condizioni atmosferiche, può essere concesso un aiuto supplementare a copertura di tali spese.

11.3.7. Gli aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati ad edifici e attrezzature da avversità atmosferiche (ad esempio, i danni causati alle serre dalla grandine) sono ammessi fino al 100 % dei costi effettivi, senza che venga applicata une soglia minima.

11.3.8. In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.

11.4. AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E LE FITOPATIE

11.4.1. Di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi, gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

11.4.2. In conformità a questi principi, la Commissione ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizoozie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi semplicemente

a compensare gli agricoltori delle perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte, vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono incompatibili con il mercato comune. La Commissione pone pertanto come condizione l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione ([25]). Ne consegue che solo le malattie di interesse per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale, possono essere oggetto di aiuto.

11.4.3. Tali aiuti dovrebbero prefiggersi uno dei seguenti obiettivi:

— di prevenzione, in quanto essi prevedono indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o opportuno trattamento delle colture, abbattimento preventivo del bestiame o distruzione dei raccolti;

— di compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;

— combinati, in quanto il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche.

11.4.4. Nella notifica lo Stato membro deve dimostrare che gli aiuti finalizzati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie sono compatibili con gli obiettivi e le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario. Occorre identificare chiaramente l'epizoozia o la fitopatia di cui trattasi e fornire una descrizione delle misure adottate.

11.4.5. Se le condizioni sopra esposte sono soddisfatte, gli aiuti possono coprire fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali e prodotti fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti. Nessun aiuto può invece essere versato per misure di prevenzione qualora la normativa comunitaria prescriva oneri specifici per taluni tipi di misure di lotta contro le infezioni. Analogamente, nessun aiuto viene erogato se la normativa comunitaria prevede che il costo delle misure sia a carico dell'azienda agricola, a meno che il costo di tali misure sia interamente compensato da oneri obbligatori a carico dei produttori.

L'indennizzo può coprire il valore normale dei raccolti distrutti o del bestiame abbattuto; può comprendere una compensazione ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture.

Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime comunitario e/o nazionale e/o regionale, è necessario dimostrare che non vi è possibilità di compensazione eccessiva cumulando i diversi regimi. Se l'aiuto comunitario è stato approvato, occorre indicare la data e i riferimenti della pertinente decisione della Commissione.

11.5. AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI

11.5.1. In alternativa al pagamento ex post di compensazioni per le perdite causate da calamità naturali, numerosi Stati membri hanno istituito regimi di aiuti intesi ad incoraggiare gli agricoltori ad ottenere coperture assicurative contro tali rischi. La prassi costante della Commissione prevede la concessione di aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2 e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3. Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio.

([25]) Qualora sia dimostrato che l'epizoozia o la fitopatia sono insorte a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione valuta la misura di aiuto conformemente al precedente punto 11.3 e le presenti disposizioni non si applicano.

11.5.2. La Commissione esaminerà caso per caso altre misure di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi eccezionali, in particolare regimi di rinnovo assicurativo e altre misure di aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente alto.

11.5.3. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi non possono costituire una barriera al funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione. Una tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, se la possibilità di fornire la copertura assicurativa fosse limitata ad un'unica impresa o ad un unico gruppo di imprese, o se l'aiuto venisse concesso a condizione di stipulare il contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.

12. AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Lo scambio di particelle agricole nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria, intraprese in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione dello Stato membro interessato, agevola la costituzione di aziende economicamente redditizie e contribuisce pertanto allo sviluppo globale del settore agricolo, con ripercussioni limitate sulla concorrenza. La Commissione autorizza pertanto la concessione di aiuti a copertura dei costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la realizzazione delle indagini, fino al 100 % delle spese sostenute. Qualora tuttavia gli aiuti agli investimenti siano concessi nell'ambito del regime di ricomposizione, compresi gli aiuti per l'acquisto di terreni, si applica il massimale dell'aiuto di cui al punto 4.1.

13. AIUTI INTESI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ

13.1. In generale, le misure di aiuto intese ad incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli accrescono il valore della produzione agricola e agevolano l'adattamento dell'intero settore alla domanda dei consumatori, che privilegiano sempre più la qualità. La Commissione solitamente considera con favore tali aiuti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che queste misure di aiuto possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. Questo si verifica in particolare quando vengono concessi aiuti per importi elevati o quando l'erogazione dell'aiuto continua dopo che l'aiuto ha cessato si svolgere funzione di incentivo e diventa pertanto un aiuto al funzionamento. Per questi motivi la Commissione ha deciso di rivedere la sua politica in merito a tali aiuti.

13.2. La Commissione autorizza aiuti per consulenze e servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli, tra cui:

— ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto [26], inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;

— l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo ovvero di sistemi di audit ambientale;

— i costi della formazione del personale, finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP.

Gli aiuti possono essere concessi anche a copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi.

Per escludere la possibilità di erogare aiuti d'importo considerevole a grandi imprese, l'importo totale degli aiuti che possono essere accordati nell'ambito della presente sezione non dovrebbe superare i 100 000 EUR per beneficiario e per trienno oppure, nel caso di aiuti concessi a imprese che rientrano nella definizione delle piccole e medie imprese data dalla Commissione nella raccomandazione del 3 aprile 1996 [27], il 50 % dei costi ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore al primo. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario il destinatario dei servizi.

Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento dei sistemi di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, possono essere concessi unicamente in conformità alle norme di cui ai punti 4.1 e 4.2, a seconda dei casi.

13.3. Finora la Commissione ha considerato con favore gli aiuti destinati a coprire il costo delle misure relative ai controlli di qualità, concedendo importi fino al 100 % per i controlli obbligatori e al 70 % per quelli facolta-

[26] Gli aiuti per attività promozionali possono essere concessi unicamente in conformità alla pertinente disciplina comunitaria.

[27] GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

tivi. Tuttavia, data la crescente importanza attribuita alla sicurezza e alla qualità dei prodotti agricoli, e in particolare l'obbligo di utilizzare sistemi del tipo HACCP a garanzia dell'igiene dei prodotti alimentari, i tipi di controlli effettuati di routine, durante il processo di produzione, sono aumentati notevolmente e i relativi costi sono divenuti parte di costi di produzione. A causa dell'impatto diretto dei costi dei controlli di qualità sui costi di produzione, tali aiuti presentano il rischio reale di alterare la concorrenza, in particolare se sono versati in modo selettivo. La Commissione ritiene pertanto che nessun aiuto vada concesso per i controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualità del processo e ai prodotti, indipendentemente dal fatto che tali controlli siano svolti volontariamente o siano obbligatori nel quadro del sistema HACCP o di altri analoghi. Gli aiuti possono essere concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, od organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità.

13.4. Poiché gli Stati membri seguono politiche diverse in materia di trasferimento dei costi delle misure obbligatorie di controllo, effettuate, in base alla normativa comunitaria o nazionale, da o per conto delle autorità competenti, la Commissione continuerà ad autorizzare il pagamento di aiuti fino al 100 % dei costi di tali controlli, tranne ove la legislazione comunitaria abbia fissato gli importi che devono essere versati dai produttori per le misure di controllo. Qualora la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri, la Commissione autorizza il pagamento unicamente nell'ambito di un regime di aiuti finanziato mediante tasse parafiscali, il quale assicuri che il costo finanziario dei controlli sia sostenuto interamente dai produttori. La Commissione esaminerà caso per caso, sulla base delle disposizioni normative pertinenti, le proposte di concessione di aiuti temporanei e decrescenti al fine di lasciare ai produttori il tempo di conformarsi a tali controlli.

Nel caso specifico di aiuti erogati per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 ([28]) e (CEE) n. 2082/92 ([29]) del Consiglio, la Commissione autorizza il pagamento di aiuti temporanei e decrescenti per far fronte ai costi dei controlli nei sei anni successivi all'istituzione del sistema di controllo. Gli aiuti esistenti relativi ai costi di tali controlli verranno ridotti progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.

Poiché sussiste uno specifico interesse comunitario ad assicurare lo sviluppo dei metodi di coltivazione biologici ([30]), la Commissione continuerà a concedere aiuti per i controlli di tali metodi, condotti ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91 ([31]), ad un tasso del 100 % delle spese effettivamente sostenute.

13.5. La Commissione autorizzerà inizialmente aiuti fino al 100 % del costo dei controlli effettuati da altri enti responsabili per la supervisione dell'uso dei marchi di qualità nell'ambito di regimi riconosciuti sulla garanzia di qualità. Tali aiuti saranno progressivamente ridotti, in modo da essere eliminati entro sette anni dalla loro istituzione. Gli aiuti esistenti relativi ai costi dei controlli effettuati da tali enti verranno ridotti progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.

14. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

14.1. La Commissione considera con favore i regimi di aiuti intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti «soft» migliorano infatti l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza. Gli aiuti possono pertanto essere concessi al tasso del 100 % per coprire i seguenti costi:

— istruzione e formazione; i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;

([28]) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

([29]) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

([30]) Cfr. considerando n. 41 del regolamento sullo sviluppo rurale.

([31]) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

— prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari;

— onorari di consulenti;

— organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;

— altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.

14.2. Per non falsare la concorrenza, tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. Gli aiuti limitati a determinate associazioni e intesi a favorire soltanto i loro membri non agevolano lo sviluppo del settore nel suo complesso e vanno considerati aiuti al funzionamento. Pertanto, qualora tali servizi siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, la Commissione verificherà che i servizi in questione siano accessibili a tutti gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

14.3. L'importo globale degli aiuti concessi nell'ambito della presente sezione non può superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese ([32]), il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.

15. SOSTEGNO AL SETTORE ZOOTECNICO

15.1 Oltre alle misure sopra descritte, la Commissione autorizza i seguenti ulteriori aiuti a favore del settore zootecnico a sostegno del mantenimento e del miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico nella Comunità:

— aiuti fino al 100 % a copertura dei costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici;

— aiuti fino al 70 % per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;

— aiuti fino al 40 % dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale e per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale;

— aiuti fino al 30 % dei costi relativi al mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica registrati nei libri genealogici.

Gli aiuti per la protezione di razze o specie in via di estinzione sono valutati alla luce delle disposizioni del titolo II, capo VI, del regolamento sullo sviluppo rurale.

16. AIUTI DI STATO PER LE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E PER LE ISOLE DELL'EGEO

16.1. In seguito all'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, sono state abrogate le varie disposizioni derogatorie contenute nei regimi attuali a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole del Mar Egeo che in determinate situazioni prevedono aiuti di Stato supplementari. Il regolamento contempla tuttavia l'adozione di nuove disposizioni che, all'atto della programmazione delle misure di sviluppo rurale, garantiranno la necessaria flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tener conto delle esigenze specifiche di queste regioni. La Commissione esaminerà pertanto caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato destinati a venire incontro alle esigenze di tali regioni, valutandone la compatibilità con i piani di sviluppo rurale delle regioni di cui trattasi e i relativi effetti sulla concorrenza.

16.2. In deroga al divieto generale concernente gli aiuti al funzionamento espresso nei presenti orientamenti, la Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti al funzionamento a favore delle regioni ultraperiferiche, tenendo conto dei principi enunciati nel trattato e soprattutto degli effetti potenziali di queste misure sulla concorrenza nelle regioni interessate e in altre parti della Comunità.

17. AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO

Tali aiuti saranno esaminati in base ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ([33]). L'aumento del 10 % dei tassi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese di cui al

([32]) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

([33]) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, in seguito modificata per quanto riguarda l'applicazione al settore agricolo (GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2).

punto 4.2.6. della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese si applica anche al settore agricolo ([34]).

18. **AIUTI ALLA PROMOZIONE E ALLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI**

Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità dei prodotti agricoli verranno esaminati sulla base della regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca ([35]).

19. **AIUTI SOTTO FORMA DI PRESTITI AGEVOLATI A BREVE TERMINE**

I prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione») verranno valutati alla luce della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo ([36]).

20. **AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ**

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ([37]).

21. **AIUTI ALL'OCCUPAZIONE**

Gli aiuti all'occupazione verranno valutati ai sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione ([38]).

22. **ABROGAZIONE DI TESTI ESISTENTI**

I seguenti testi sono abrogati e sostituiti dai presenti orientamenti e misure opportune:

— proposta di misure opportune in materia di aiuti nazionali nel settore dell'allevamento e dei prodotti di allevamento ([39]);

— inquadramento degli aiuti nazionali in caso di danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola e degli aiuti nazionali concessi tramite assunzione in carico di una parte dei premi di assicurazione contro tali rischi ([40]);

— disciplina per gli aiuti nazionali a favore delle associazioni di produttori ([41]);

— orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ([42]).

Successivamente all'entrata in vigore dei presenti orientamenti, fatte salve le disposizioni del punto 5.6.2, non si applicherà più al settore agricolo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ([43]).

23. **ASPETTI PROCEDURALI**

23.1. NOTIFICA

23.1.1. Conformemente al punto 23.1.2, tutti i nuovi regimi di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati alla Commissione prima di essere posti in esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE ([44]).

23.1.2. A norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale, non è necessario notificare separatamente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di Stato intesi a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, purché tali aiuti siano stati notificati e approvati dalla Commissione, secondo quanto disposto dal regolamento, in quanto parte della programmazione di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento.

Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure in questione e l'importo degli aiuti di Stato supplementari assegnati a ciascuna di esse devono essere chiaramente indicati nel piano di sviluppo rurale, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione. La Commissione approverà unicamente misure contenute nel piano presentate in questo modo. Gli aiuti di Stato concessi per altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure soggette a condizioni diverse da quelle esposte nel piano devono formare oggetto di una notifica separata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

([34]) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

([35]) GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

([36]) GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

([37]) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

([38]) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 6.

([39]) Lettera della Commissione agli Stati membri SG(75) D/29416 del 19.9.1975.

([40]) Documento di lavoro VI/5934/86-Rev. 2.

([41]) Documento di lavoro VI/503/88.

([42]) GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.

([43]) Cfr. nota 20.

([44]) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabiliti dallo Stato membro. Eventuali aumenti superiori al 25 % dell'importo dell'aiuto assegnato ad una determinata misura nell'anno in questione, o eventuali aumenti superiori al 5 % rispetto all'importo complessivo previsto, sono subordinati all'approvazione della Commissione ([45]).

Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche dei piani di sviluppo rurale.

23.2. RELAZIONI ANNUALI

23.2.1. Nel corso della riunione del Consiglio del 2 ottobre 1974, i governi degli Stati membri hanno deciso di fornire alla Commissione un elenco completo di tutti gli aiuti di Stato nel settore agricolo esistenti nel 1974. La Commissione ha ritenuto tali elenchi uno strumento essenziale per assicurare una maggiore trasparenza delle misure di aiuto nazionali, nonché per valutarle secondo criteri comuni e per garantire il corretto funzionamento del mercato comune agricolo. Con lettera del 24 giugno 1976 ([46]) la Commissione ha pertanto chiesto a tutti gli Stati membri di trasmettere un elenco aggiornato dei regimi di aiuti nazionali entro la fine di maggio di ogni anno.

23.2.2. Tali accordi sono ora stati superati dal disposto dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 che prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.

23.2.3. Nel settore agricolo, le modalità di presentazione delle relazioni annuali devono tenere conto sia delle procedure di sorveglianza e valutazione dei piani di sviluppo rurale fissate al capo V del regolamento sullo sviluppo rurale, sia dei vari sistemi di comunicazioni istituiti nel quadro degli accordi OMC e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Nel fissare tali modalità si dovranno evitare, nella misura del possibile, sia i doppioni sia la presentazione multipla delle stesse informazioni di partenza secondo modelli diversi.

23.2.4. Per il momento le relazioni dovranno conformarsi ai seguenti criteri. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di proporre modifiche a tali criteri, previa consultazione con gli Stati membri, particolarmente per tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure di sorveglianza e valutazione istituite dal regolamento sullo sviluppo rurale.

a) Una relazione unica va presentata alla Commissione per la prima volta entro il 1° luglio 2001, e in seguito ento il 30 giugno di ogni anno, con indicazione di tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo esistenti nello Stato membro interessato. La relazione è suddivisa in due parti: una parte generale e una parte contenente relazioni individuali su tutti i regimi di aiuto esistenti.

b) La parte generale, di cinque-dieci pagine, delinea un quadro globale dell'evoluzione della politica nazionale nei riguardi del sostegno al settore agricolo. Essa sintetizza i cambiamenti rilevanti verificatisi nell'anno di cui trattasi e illustra brevemente le ragioni dell'introduzione di nuovi importanti regimi di aiuto o della cessazione di regimi esistenti; riporta inoltre i principali cambiamenti nel sostegno concesso ai regimi di aiuto esistenti.

Qualora le regioni siano responsabili dell'applicazione della politica relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo, lo Stato membro può fornire, se lo ritiene opportuno, relazioni generali separate per le attività a livello nazionale e regionale.

Alla parte generale vanno allegati i dati finanziari globali indicanti il livello generale della partecipazione pubblica al settore agricolo. Tali dati devono distinguere tra:

— i contributi nazionali al finanziamento di misure che beneficiano del sostegno comunitario nell'ambito del regolamento sullo sviluppo rurale o di altri regolamenti comunitari;

— il sostegno agli aiuti di Stato approvati dalla Commissione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale (cfr. punto 23.1.2);

— altri aiuti di Stato.

Nella misura del possibile, questi dati finanziari globali andranno presentati in una singola tabella indicativa ([47]).

([45]) Articolo 35 del regolamento di attuazione.

([46]) SG(76) D/6717.

([47]) Cfr. punti 8 e 16 dell'allegato al regolamento di attuazione.

c) Le relazioni individuali riguardano ciascun regime di aiuto esistente [48] che non sia stato approvato dalla Commissione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale [49].

Le relazioni sui regimi di aiuto concernenti investimenti nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli dovrebbero essere presentate secondo il modello di cui alla parte 1 dell'allegato I. Devono inoltre essere fornite, conformemente alle condizioni figuranti nell'autorizzazione del regime di aiuto in questione, le informazioni atte a consentire alla Commissione di valutare la conformità del regime rispetto alle limitazioni di cui al punto 4.2.4 dei presenti orientamenti.

Negli altri casi le relazioni vanno presentate conformemente al modello semplificato di cui alla parte II dell'allegato. Nel caso dei regimi di aiuto relativi a investimenti nella produzione agricola primaria, vanno inoltre fornite, conformemente alle condizioni figuranti nell'autorizzazione del regime di aiuto in questione, le informazioni atte a consentire alla Commissione di valutare la conformità del regime rispetto alle limitazioni di cui ai punti 4.1.1.3 e 4.1.1.4 dei presenti orientamenti.

Per i regimi di aiuto finanziati interamente o parzialmente tramite tasse parafiscali, occorre specificare il gettito delle tasse e la spesa pubblica per il regime al netto dei contributi versati dal settore.

23.2.5. Per casi individuali, la Commissione si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni sui regimi di aiuto esistenti, qualora essa ne abbia bisogno per svolgere le proprie funzioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.

23.2.6. Qualora le relazioni annuali non siano presentate secondo questi criteri, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999.

23.2.7. Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate dagli Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo.

23.3. APPLICAZIONE AI NUOVI AIUTI

La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi aiuti di Stato, comprese le notifiche in corso di Stati membri, a decorrere dal 1º gennaio 2000.

23.4. PROPOSTE DI MISURE OPPORTUNE

In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti concernenti investimenti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dell'allegato I, per conformarsi ai presenti orientamenti entro il 30 giugno 2000, nonché di modificare altri regimi di aiuto esistenti, interessati dai presenti orientamenti, entro il 31 dicembre 2000.

Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il 1º marzo 2000.

Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di cui trattasi abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte tali proposte entro la data fissata, la Commissione procederà a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999.

---

[48] Le relazioni sugli aiuti individuali concessi al di fuori di una disciplina relativa a un regime di aiuto devono essere presentate soltanto ove ciò costituisca un requisito per l'approvazione da parte della Commissione.

[49] Le relazioni sui regimi di aiuto approvati a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale vanno presentate nel quadro delle relazioni sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale.

ALLEGATO

Informazioni da fornire a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE sui regimi di aiuti, sugli aiuti singoli concessi nel quadro di un regime e sugli aiuti singoli concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato

I. MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PARTICOLAREGGIATA

1. **Denominazione del regime o del singolo aiuto nella lingua originale**

1a. Obiettivi principale e secondario

2. **Data dell'ultima approvazione da parte della Commissione e numero dell'aiuto**

3. **Spese per il regime di aiuto**

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio durata del prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti al netto delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto di premi e delle somme recuperate, ecc.).

I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati sulla base seguente:

3.1. per l'esercizio n ([50]) indicare le previsioni di spesa o le previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;

3.2. per l'esercizio n-1 indicare:

3.2.1. gli impegni — o le stime del minor gettito in caso di sgravi ficali — per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso ([51]),

3.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi progetti che hanno ottenuto un aiuto,

3.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al punto 3.2.1 per obiettivo 1, 2, zona svantaggiata, altro;

3.2.4.1. la ripartizione sottosettoriale del punto 3.2.1 per sottosettore d'attività del beneficiario [secondo la classificazione NACE a tre cifre ([52]) o nomenclatura nazionale equivalente da precisare],

3.2.4.2. da compilare soltanto per i regimi soggetti alla disciplina degli aiuti a favore della R&S:

— ripartizione delle spese totali secondo le varie fasi dalla R&S (ricerca fondamentale, ricerca industriale di base, ricerca applicata, ecc.),

— numero dei progetti oggetto di una cooperazione comunitaria o internazionale,

— ripartizione delle spese tra imprese, centri di ricerca e università.

3.2.5. Da compilare soltanto per i regimi che non sono riservati esclusivamente alle PMI e che non prevedono una concessione automatica degli aiuti. Si ha concessione automatica quando per beneficiare dell'aiuto è sufficiente soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità o se è provato che l'autorità pubblica non esercita il diritto discrezionale di cui istituzionalmente dispone per selezionare i beneficiari.

Indicare i singoli beneficiari (in ordine decrescente degli importi ricevuti) tali da rappresentare complessivamente il 30 % degli impegni dell'esercizio n-1 (esclusi gli stanziamenti di bilancio riservati alla ricerca fondamentale svolta da università ed altri istituti scientifici, che non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato CE a meno che la ricerca non sia svolta su contratto o in collaborazione con il settore privato), specificando per ciascuno:

— nome,

— indirizzo,

([50]) L'esercizio n è l'esercizio in cui la relazione è ricevuta.

([51]) Qualora non si disponga ancora delle cifre sul minor gettito fiscale effettivo, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive con la relazione seguente.

([52]) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1) e rettificato in GU L 159 del 11.7.1995, pag. 31.

— settore di attività del beneficiario (in base alla classificazione di cui al punto 3.2.4.1),

— importo dell'aiuto impegnato (o autorizzato, per le agevolazioni fiscali),

— costo ammissibile del progetto,

— costo totale del progetto.

L'elenco deve comprendere non meno di dieci e non più di cinquanta beneficiari: questa regola prevale su quella del 30 %. Qualora nell'anno oggetto della relazione i beneficiari siano stati meno di dieci, occorrerà comprenderli tutti nell'elenco. Qualora uno stesso beneficiario abbia ricevuto aiuti per più di un progetto, le informazioni richieste vanno fornite distintamente per ciascun progetto. Se l'importo degli aiuti è soggetto a massimale e quest'ultimi si applica a più di cinquanta beneficiari, non occorre più fornire per questi ultimi le informazioni sopra specificate (nome, importo dell'aiuto), ma basterà precisare l'ammontare del massimale e il numero dei beneficiari che lo raggiungono.

4. **Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso dell'anno**

II. SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE SEMPLIFICATA DA INVIARE PER TUTTI I REGIMI ESISTENTI NON ELENCATI NELLA PRECEDENTE SEZIONE I

Per gli aiuti cui si applicano le disposizioni relative agli aiuti oggetto della procedura di approvazione accelerata o la cui dotazione annuale non superi 5 milioni di EUR, completare solamente le rubriche 1, 1a, 2.1, 2.2.1 e 2.2.2 (relazione ultrasemplificata).

1. **Titolo del regime nella lingua originale e numero dell'aiuto**

1a. Obiettivi principale e secondario

2. **Spese per il regime di aiuto**

Occore fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio: durata del prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti al netto delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto dei premi e delle somme recuperate, ecc.).

I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati sulla base seguente:

2.1. per l'esercizio n indicare le previsioni di spesa o le previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;

2.2. per l'esercizo n-1 indicare:

2.2.1. gli impegni — o le stime del minor gettito in caso di sgravi fiscali — per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso ([53]),

2.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi progetti che hanno ottenuto un aiuto, nonché il numero stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati,

2.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al punto 2.2.1 per obiettivo 1, 2, zona svantaggiata, altro;

2.2.4. la ripartizione sottosettoriale del punto 2.2.1 per sottosettore d'attività del beneficiario (secondo la classificazione NACE a tre cifre o nomenclatura nazionale equivalente da precisare).

3. **Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso dell'anno**

([53]) Qualora non si disponga ancora delle cifre sulle spese fiscali effettive, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive con la relazione successiva.